RACCOLTA DI TRATTATI E MEMORIE DI LEGISLAZIONE E...

RACCOLTA
DI
TRATTATI E MEMORIE
DI
LEGISLAZIONE
E
GIURISPRUDENZA CRIMINALE

TOMO PRIMO



FIRENZE
NELLA TIPOGRAFIA DI LUIGI PEZZATI
MDCCCXXI.

AI LETTORI

Nulla vi può essere di più interessante per i Magistrati, per i Giureconsulti, e per coloro, che s'iniziano in quella Scienza sublime, che abbraccia la cognizione delle cose Divine, ed Umane, e che meritamente si chiama la Scienza del Giusto, e dell'Ingiusto, che la Raccolta dei Trattati a Memorie, che noi pubblichiamo.

La Giurisprudenza Criminale è la parte la più interessante d'ogni Legislazione. La di lei profonda cognizione è tanto più necessaria, in quanto che decide della libertà, dell'onore, e della vita dei Cittadini. Negli antichi tempi i Re, i Rappresentanti della Nazioni, le Corti sovrane riservarono a loro stesse i Giudizj Criminali, e niuno fu più geloso dei Romani nell'invigilare su questo ramo d'amministrazione della Giustizia.

Quando poi si cominciò ad estimare più le arti che gli uomini, numerose leggi, e forme, e solennità rigorosissime furono introdotte, onde garantire gl'interessi dei Cittadini, e far sì che ad ognuno fosse reso il suo

Al contrario i Legislatori poco o punto si dedicarono a ben dirigere l'amministrazione della Giustizia Criminale, e seppure vi si volsero, non lo fecero, che per accumulare delle leggi di sangue, colle quali s' introdussero i tormenti per estorcere dalla bocca degli stessi rei la confessione dei loro trascorsi, s' inventarono le pene più crudeli per quindi punirli, e se ne immaginarono oltre gravissime, ed infamanti per le più lievi trasgressioni, dolle quali o veniva per poco deteriorata la finanza, o diminuita la sorgente delle voluttà, e dei divertimenti dei Grandi. Da ciò, mentre da una parte s' inalzavano alla Magistratura Civile gli uomini i più distinti per merito, e per opinione, la Magistratura Criminale si abbandonava a uomini odiosi, inesperti, e spesso crudeli, e che agivano sempre nelle intenzioni fiscali.

I Filosofi proclamavano da lungo tempo i diritti dell' Umanità, ed avevano nei loro scritti contro la barbarie con cui gli uomini trattavano gli altri uomini, anche prima che fossero trovati colpevoli. Ma ad onta dei loro generosi sforzi, non si vedevano comparire delle leggi, che trionfando dei pregiudizj, riconducessero la Giurisprudenza Criminale a quei veri ed inalterabili principj, che hanno la loro base nella natura dell' Uomo, e nell' oggetto delle politiche associazioni.

Il primo che intraprendesse quest' importante riforma fu l' Augusto LEOPOLDO, *la di cui memoria sarà sempre gloriosa nei fasti della Toscana, ed il di cui esempio fu ben tosto seguito dai Principi i più filantropi, e liberali. Egli abolendo tutti i tormenti, tutte le leggi fiscali,*

e proporzionando ai delitti le pene, stabilì delle nuove forme, delle nuove regole, colle quali mentre assicurava da un lato l' interesse sociale, lasciava per l' altro un vasto campo all' innocenza per difendersi. La sorte dei detenuti divenne allora quella di uomini, che sono sotto la custodia della Legge, e non sotto la sferza ed il capriccio d' una Giustizia tirannica.

Le Memorie, ed i Trattati ond' è ricca la presente Raccolta racchiudono i veri elementi, dei quali ogni buona Legislazione Criminale deve comporsi, e quelle massime fondamentali, che servir debbono di scorta ai Magistrati nell' esercizio delle loro sacre funzioni, e che trovansi più latamente sviluppate nelle Opere dei Filangeri, dei Beccaria, dei Carrard, dei Pastoret, dei Bentham, e di altri illustri Scrittori.

Esse primieramente si aggirano su i Costumi, sull' Amministrazione della Giustizia Criminale, sulla Natura delle Prove, e delle Presunzioni, sull' Umanità dei Giudici, sulle Pene Capitali, trattano dei principj, su i quali devesi fondare un Codice penale, e racchiudono in fine tutto ciò ch' è stato detto di più sublime, e di più vero in questa interessantissima materia.

Le teorie che vi si trovano consecrate, portano certamente i Giudici ad esser cauti non solo, ma scrupolosi nell' esercizio di un potere, in cui, errando, i danni sono incalcolabili, e senza riparo; insegnano ai Governi ad esser diligenti e ponderati nella scelta degli uomini ai quali affidano il deposito il più prezioso della società, guidano i Giureconsulti ed i Difensori a quel punto di sapere, che si rende lor ne-

cessario per conoscere l' andamento dei Processi, il loro resultamento, e quelle astuzie, che sono sovente praticate dai Processanti, e li mettono in grado di far trionfar l' innocenza, insinuano finalmente nell' animo di quelli, che s' inziano in questa Scienza, un sentimento di dolcezza, ed una rettitudine d' idee capaci di renderli al tempo stesso ottimi Magistrati ed ottimi Difensori.

Possa l' esito corrispondere al fine, che ci siamo proposti, ch' è quello di far soccorrere l' Umanità, qualunque siasi la causa per cui languisce, e di comunicare allo spirito dei Giudici, e dei Difensori quei sentimenti, senza i quali il disimpegno delle loro funzioni si rende pericoloso, difficile, e spesso nocivo.

PRINCIPJ
DEL
CODICE PENALE
OPERA POSTUMA
DI
FRANCESCO MARIO PAGANO.

INTRODUZIONE

Sogliono coloro, i quali imprendono ad esporre o scienza o arte, premettere l'elogio di quella. Il qual costume è senza dubbio lodevole assai per infiammare gli animi di quelli, che vogliono apprendere quella facultà, ad adoprare attenzione, e studio. Ma da altra parte com'è mai possibile lodare ciò, che non si conosce, ed esporre i pregi di ciò, che si ignora? E perchè i più belli elogj o delle scienze o delle arti, ovvero di quelli, che con gloria coltivate le hanno, si versano a dare dei prospetti generali di quelle sì fatte scienze, ed arti, o pure un'analisi generale delle opere di quei grandi uomini, che le hanno illustrate?

Convien per altra ragione ancora premettere un quadro generale della facultà, che si espone. Perciocchè egli è di mestieri far conoscere lo stato di quella tale facultà, gli autori, che l' hanno illustrata, e ciò, che vi manca, o vi si possa aggiungere. Qual metodo Bacone da Verulamio, Leibnitz, e d'Alembert hanno a proposito eseguito per tutte le scienze, le quali formano il mondo intellettuale.

Per l'una, o per l'altra ragione conviene dar prima di ogni cosa una idea generale della Giurisprudenza Criminale, della quale noi esporremo le principali teorie ne'principii del Codice penale.

Ma non si può presentare un quadro del'a

Giurisprudenza Criminale senza offrir prima un generale e passaggiero aspetto della Giurisprudenza tutta: avvegnachè non si possa formare idea della parte, se non abbiasi almeno una confusa idea del tutto.

La Giurisprudenza è la scienza delle leggi, sien divine, sieno umane.

Ella dicesi *Prudenza*, poichè il G. C., come tutti coloro, che hanno per oggetto *la pratica*, deve adattare la teoria a' casi particolari, ciò ch'è l'opera del buon senso, vale a dire della *Prudenza*.

Or poichè la Giurisprudenza è la cognizione delle leggi, tante saranno le parti della Giurisprudenza, quante sono le specie diverse delle leggi, per classificare le quali convien prima di ogni altra cosa formar una idea generale, e netta della legge. Più esatta, più bella definizione della legge dar non si può di quella, che ne dà Cicerone nei suoi divini libri delle leggi. *La legge*, egli dice, *è la ragione universale di Dio, della quale partecipano gli uomini, e gli esseri tutti ragionevoli, la quale vieta le cose, che non debbonsi fare, e comanda quelle, le quali hansi a fare.* Tutto ciò, che la legge non vieta, permette, e ciocchè permette è appunto la facoltà, che accorda la legge, vale a dire la *facoltà morale*, o *legale*, e questo appunto è il diritto. Ciocchè poi impone la legge è *obbligazione*, o sia una necessità *morale*, o *legale*.

La legge adunque comprende diritti, ed obbligazioni; descrive i diritti, addita le azioni vietate, che sono i delitti, e dimostra le obbligazioni, che sono gli uffici, e i doveri.

Differenze non è dall'anzidetta la nozione,

che altrove abbiamo data delle leggi. Essa si è *la direzione, e limitazione delle azioni degli esseri ragionevoli ad oggetto di stabilire l'ordine, è conservare per mezzo di quello le diverse specie, secondo il fine della natura*. Si fatta definizione è nel fondo la medesima, che quella di Cicerone; poichè la *suprema*, ed *eterna ragione*, che Tullio chiamò legge, è appunto l'intelligenza di così fatt'ordine morale, e dell'anzidetta direzione, e limitazione delle operazioni degli esseri ragionevoli.

Così fatta legge dicesi *divina*, e *naturale*; divina per l'autore, naturale per lo mezzo, onde viene agli uomini comunicata. Perciocchè ella viene scolpita nel cuore degli uomini tutti, o per mezzo di quelle eterne nozioni, che Platone, e Leibnitz suppongono infisse nello spirito di ciascun uomo, o per mezzo di quelle verità eterne, che sono secondo Aristotele, e Loke il prodotto dello sviluppo delle naturali facoltà dello spirito umano.

Siffatta legge naturale, e divina per i varii suoi rapporti dividesi in diverse specie. S'ella si considera relativamente a ciascun uomo, si può chiamare *legge naturale inostatica*: se mai venga considerata per rapporto alle famiglie, ed agli individui di esse, si può dire *legge naturale economica*, se mai venga adattata alla società, si può dire *legge naturale politica*, ossia *Dritto politico*; se mai si rapporti ai diversi corpi politici, ossia alle relazioni di Nazione e Nazione, dicesi *Dritto delle genti*.

La *legge umana* o *positiva* vien così detta per contrapposto alla anzidetta, in quanto che la sua origine proviene da' Legislatori umani, ed è promulgata non già per lo senso interno, ma

per gli esterni. Ma nel fondo altro non è, che la conseguenza, e l'adattazione dello stesso dritto naturale alle società diverse. E saggiamente l'immortale Grozio chiamò il dritto positivo *Dritto naturale ipotetico*, poichè è il dritto medesimo della natura, che viene stabilito dalla medesima, dato un fatto, cioè stabilito le società. Ed elegantemente il Dritto civile vien chiamato la ragion civile, poichè è una derivazione di quella eterna, ed immutabile ragione, della quale partecipano gli uomini, che la sviluppano gli umani Legislatori, quando stabiliscono le leggi positive.

Or conviene distinguere le specie diverse di questa civile ragione, la di cui cognizione forma la Giurisprudenza. Questa civile ragione o riguarda la formazione del corpo sociale, o ne descrive l'ordine, i magistrati, i pubblici giudizj, e la pubblica economia; e forma allora il *Dritto pubblico*; o rimira i dritti de' privati, cioè la proprieta; e forma quello che propriamente dicesi *Dritto civile*, e *Dritto privato*. Havvi un'altra specie di dritto positivo, ed è propriamente quello, che Grozio chiama *Dritto delle genti positivo*, che nasce dalle convenzioni, e dalle opinioni sparse in tutte le Nazioni, dritto, che a torto impugnano i Coccej.

Or il Dritto pubblico raggirandosi principalmente a mantenere la pubblica tranquillità, e l'ordine sociale, si può in tre parti dividere. La prima comprende la descrizione de' Magistrati, e delle di loro funzioni. La seconda abbraccia le leggi economiche, e quelle di educazione. La terza finalmente il Dritto criminale, il quale principalmente è diretto a stabilire la pubblica tranquillità, ch'è il principale oggetto della società.

Or del Dritto criminale tre sono gli oggetti, ed in conseguenza tre sono le parti. Perciocchè le Leggi criminali o numerano i delitti, e le proporzionate pene; e ciò forma la prima parte: ovvero fissano le prove richieste a dimostrare i delitti, e questa è la seconda parte: o finalmente prescrivono l' ordine de' giudizj criminali, vale a dire il processo; e quest' oggetto è compreso nella terza parte.

Vede ciascuno dalla esposizione dell' oggetto del Dritto criminale quanto sia la sua importanza. Quanto importa la pubblica tranquillità, la sicurezza nostra, della nostra famiglia, de' nostri amici, e de' nostri concittadini, di tanta importanza si è la ragion criminale.

Presso gli antichi, cioè presso i Greci, ed i Latini non s' era formata una particolare scienza del Dritto criminale. Molte cose intorno ai criminali giudizj, e soprattutto intorno alle prove ritrovansi acutamente disputate presso gli antichi Retori, e principalmente nella Rettorica di Aristotele, nelle Opere oratorie di Cicerone, e nelle Oratorie istituta di Quintiliano. E le medesime Orazioni di Demostene, e di Cicerone, sono una ottima scuola dell'uso che debbasi fare degli indizj, ed argomenti ne' giudizj criminali. I Romani G. C., come rilevasi dai frammenti, che restano ancora nel libro 47 e 48 del Digesto, scrissero molti trattati particolari, o su di ciascun delitto, ovvero su i giudizj capitali, oppure su i testimonii, e le prove. Ma non sappiamo, che alcun di loro avesse formata una generale istituzione del Dritto Criminale, e meno, che avessero ridotte le prove a generali, e scientifici principj. Bisogna confessare nulla di meno, che ne' fram-

menti che ci restano, ritrovansi le dottrine le più belle ritratte dal seno della più profonda Filosofia. La precisione, e nettezza del di loro stile unita ad una nobile brevità ci offre un genere di stile, imitato dagli altri autori e Greci, e Latini. La di loro maniera di dimostrare venne encomiata dallo stesso gran Leibnitz, il quale affermò, che nelle cose morali i soli G. C. Romani aveano tra gli antichi adoperata una esatta dimostrazione.

Rivolgendoci a tempi moderni, la Giusprudenza Criminale è un composto di differenti pezzi. Le Leggi Romane comprese ne' citati libri 47 e 48 del Digesto, e nel nono libro del Codice, parecchie massime del Diritto Canonico prestate, alcune opinioni generalmente adottate, nè richiamate ad esame; molti usi lontani per consuetudine; dottrine de' Forensi su le autorità de' Predecessori fondate, formano il moltiplice e discordante corpo della Giurisprudenza Criminale, quasi universalmente seguita, e per noi privatamente le Costituzioni del Regno, i Capitoli de' Re Angioini, e le susseguenti Prammatiche degli Aragonesi, e degli altri augusti Sovrani, accrescono di molto il vasto corpo della Giurisprudenza Criminale.

In questo secolo la face della Filosofia incominciò a rischiarare le tenebre del Foro. Il primo si fù l'Autore *dello spirito delle leggi*, cioè il celebre Presidente di Montesquieu, a gittare lo sguardo filosofico su la Giurisprudenza Criminale. Il celebre Marchese Beccaria *ex proposito* nel lib. *de' delitti e delle pene* molto famoso in Europa, richiamò ad esame molte dottrine ciecamente seguite nel Foro. Una folla di scrittori seguirono le orme di questi valenti uomini. Ma a dir il vero, ben-

chè molte vedute piene di filosofia, e di umanità si scorgono nelle opere loro; tutta volta non mostrano sempre molta cognizione delle Leggi, e del Foro, e sovente la di loro analisi non è nè molto esatta, nè molto profonda. Ma niuno di costoro ha tentato finora di ridurre a costanti e dimostrati principj le diverse teorie sparsamente toccate, nè concatenate tra di loro. Niuno, dico, ha tentato di fare una scienza di questo importante dritto. Niuno ha paragonato le leggi, e gli usi del Foro con le teorie della ragione in tutta la di loro estensione. Ecco il nostro oggetto, ecco il piano, che ci abbiam proposto; ed ecco lo stato del Diritto Criminale, e di ciò, che in esso vien desiderato.



PRINCIPJ
DEL
CODICE PENALE

CAPITOLO PRIMO

DEFINIZIONE DEL DELITTO E DELLA PENA

Divisione de' Delitti.

Il delitto è la violazione d'un diritto o naturale o civile dell'uomo, ovvero una mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile. Esso è una commissione, ovvero una ommissione.

La pena è la perdita di un diritto per un diritto violato, o per un dovere ommesso: perdita di un diritto, che toglie al reo la legge, e per essa i Magistrati suoi esecutori. E però la pena *pubblica vendetta* fu da' Romani Giureconsulti chiamata: avvegnachè quella vendetta, che nello stato di natura apportava il privato braccio dell'offeso, nella città arreca la pubblica autorità.

Essendo il delitto la violazione di un diritto la divisione de' delitti segue la partizione de' diritti. Quindi delitti naturali sono le violazioni de' naturali diritti dell'uomo, o l'ommissione de' naturali doveri. Delitti civili le offese de' di-

ritti, e doveri nati con la società. E questi tutti sono pubblici o privati, come offendono o i pubblici o i privati diritti (1).

CAPITOLO II.

Misura de' delitti.

Delitto non è la sola, ma bensì la dolosa violazione de' diritti altrui. Quindi fa d' uopo, che per la' esistenza del delitto due qualità concorrano insieme, l'animo e l'effetto; vale a dire fa di mestieri, che siasi recato un danno, e ciò non per caso, o per necessità, ma per pravità, e dolo. Quindi la gravezza del delitto deesi misurare secondo il doppio aspetto e del danno recato, e del dolo del delinquente. I pubblici delitti sono più gravi dei privati, e quelli che offendono i più preziosi diritti o della società, o del cittadino, hanno sì per più atroci a riputare. Ma può bene così fatto ordine essere turbato dalla diversa qualità del dolo, per cui un delitto nella più lieve classe annoverato è più atroce talora di un misfatto, che

(1) *La definizione data da' Romani Giureconsulti de' pubblici, e privati delitti è piuttosto una imperfetta enumerazione di quelli. Pubblici delitti, secondo il di loro avviso, son quelli, che vengon puniti ne' pubblici e solenni giudizj, de' quali l' ordine vien fissato dalla legge, che stabilisce ben anche la pena.* L. 1. ff. de pub. judic. *Laddove per i privati delitti non v' ha legge promulgata, non ordine de' giudizj fissato, non certa pena stabilita. Ma qual è la diversa natura di questi delitti ne' pubblici giudizj trattati? Ne' straordinarj giudizj, ne' quali senza un ordine pubblico fissato, e senza solennità stabilita, davasi una pena ad arbitrio del Giudice, non venivano conosciuti talora pubblici delitti, e per i quali non trovavasi promulgata alcuna legge?*

alla classe de' più gravi delitti si appartiene. Così quel figlio, il quale con deliberato animo abbia al proprio genitore apportata una ferita, hassi a giudicare più solenne scellerato di colui, il quale nell' impeto dell' ira abbia dato la morte al suo nemico, dal quale venne ardentemente provocato. La gravezza adunque del delitto misurasi dal danno insieme, e dal dolo.

CAPITOLO III.

Definizione, e varj gradi del dolo.

Il dolo altro non è, che la volontà di nuocere, o sia di violare la legge, e gli altrui diritti stabiliti dalla legge. E perciò se manchi la volontà di nuocere; l' offesa, disgrazia, e non delitto dessi chiamare. Se poi concorra la prava volontà, ma seguito non sia l' effetto, è reo pensiero, o al più tentato delitto, ma non già delitto. Vera cosa ella si è, che più leggi nel Digesto, e nel Codice rapportate ordinano, che dell' animo soltanto ne' delitti tengasi conto (1). Ma comecchè siffatte leggi sembrino tratte dal seno della Filosofia, non però debbonsi elle senza alcuna moderazione adottare. *Altrimenti i Filosofi, altrimenti le leggi estinguono la malizia*, come dice Tullio nel III. *de off.* La lingua della Filosofia parla soltanto alle anime elevate, la voce delle leggi deve intonar anche l' orecchio della feccia del popolo. Quindi i Filosofi con la bilancia dell' orafo, i Legislatori con quella del mugnajo pesano le azioni degli uomini.

(1) *In maleficiis voluntas spectatur, non exitus.* L. 14. ff. ad Corn. de Sicar.

E di fatti, le citate leggi ebbero la origine nelle funeste circostanze de' tempi, e furono il disperato rimedio degli estremi mali. La corruzione de' costumi, l' anarchia, necessaria conseguenza delle guerre civili, avevano menato in Roma il disprezzo delle leggi. Silla, il dittatore, funesto esempio di gran delitti, e di gran virtù, volendo correggere il pubblico disordine, nè potendo richiamare i buoni costumi, si avvisò di frenar col rigore la sanguinaria licenza, e punì come omicida chi per uccidere un cittadino uscisse in pubblico col coltello (1). E da tal sorgente derivarono le leggi, che uguagliarono i pensieri al misfatto. Ma lo smoderato rigore non mai estinse i delitti, come i violenti rimedii rado, e non mai guariscono gl' infermi. Ma nel medesimo Corpo del Romano Dritto altrimenti per altre leggi vien disposto. Niuno del nudo pensiero soffre la pena, dice la legge 18. *Dig. de poenis*. Quali violenze non dovrebbero commettersi per aprirsi una via al cuore, per istrapparne i più celati sentimenti ad oggetto di punirli? Il delitto adunque è sempre un fatto criminoso, e i nudi pensieri, quando non sieno in atti esterni passati, soggetti alle divine pene, sono esenti dalle umane.

CAPITOLO IV.

Imputabilità.

Or poichè senza dolo non v' ha delitto, e dove non v' ha volontà, non esiste il dolo; con-

(1) 1. *ff. ad L. Corn. de Sicar.*

vien ora vedere quali sono le volontarie, e di più quanto ciascuna azione sia volontaria, per poter misurare i gradi diversi di dolo ne' diversi delitti.

La libertà è il costitutivo attributo della volontà, la quale se non dirige sè stessa, vengono immediatamente le sue funzioni sospese, nè quella concorre più nell' azione. Perocchè, come profondamente Aristotile nella Etica a Nicomaco scrisse, quando il principio dell' azione è nell' operante stesso, l' azione è libera e volontaria: e per l' opposto. Or la volontà quando per riflessione, e per ragionamento si adopera, allora il principio dell' azione è in sè stessa. Ma quando operi per passione, il principio dell' azione è nell' esterno oggetto, che facendo impressione su i nostri sensi, genera la fissazione o piacevole o dolorosa, dalla quale vien determinato l' appetito, che sospinge ad operare. Confonder non deesi l' appetito con la volontà. L' uno vien desto dalle sensazioni, ed è cieco e necessario effetto di quelle. L' altra vien dopo il ragionamento, ed è libera, il primo dagli esterni oggetti dipende, e l' altra dalle ragioni, e da' motivi, ch' entro se stessa formasi. Ciocchè sia conforme al presente piacere eccita l' appetito. Ciocchè giova, o sia utile in tutti i suoi riguardi, muove la volontà. Dietro a quel primo movimento piacevole o doloroso, che *appetito* vien detto, segue la riflessione, il giudizio, e 'l ragionamento, e quindi la scelta della volontà, che fa il pregio o il demerito della nostra *azione*.

Per la qual cosa convien fissare un canone generale; vale a dire, quanti sono i gradi di libertà, altrettanti sono i gradi d' imputabilità; e tanti sono i gradi di libertà, quanti i gradi di

cognizione di ciò, che si faccia; cioè dell' operazione, dell' oggetto, e del rapporto, che ha operazione con la legge. Chi non intende affatto ciò, che fa, opera per ignoranza, e perciò l' azione imputar non se gli deve, non avendovi avuto la volontà parte alcuna.

Non deesi però ciò prender nel senso, che non abbiavi delitto, se non fatto di proposito, e con precedente deliberazione. Eziandio coloro, che per empito delinquono, sono rei con dolo, ma con dolo minore.

E però bisogna fissare i due estremi del massimo dolo, il quale ne' premeditati delitti esiste, e della innocenza dell' azion criminosa fatta per ignoranza, che al caso, e non già all' uomo attribuir si dee; e nel mezzo de' due estremi fa d' uopo collocare i delitti commessi nell' impeto delle passioni, dei quali ben anche esistono gradi diversi, secondo il dolo proporzionato sempre al turbamento dell' affetto.

A così fatte teorie fissate dalla ragione si conformano gli stabilimenti fatti dalle Leggi Romane. La Legge I. del tit. del Dig. *de poenis* così dice: *Delinquitur autem aut proposito, aut impeto, aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui fictionem habent; impetu autem, cum per ebrietatem ad manus, vel ad ferrum venitur. Casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interficit.*

CAPITOLO V.

Delitti casuali, e colposi.

Le azioni fatte nella piena ignoranza sono adunque esenti di dolo, immuni da pena. E lo

stesso convien dire di quelle commesse per errore. L'errore difatti è una ignoranza di quello, che è, ed una cognizione di ciò che non è, la qual cognizione equivale alla ignoranza. Quegli, che credendo di ammazzare una belva, dia la morte ad un uomo, che capricciosamente vada errando pel bosco coverto di pelle di cignale non è per certo reo. Perciocchè avendo nell' errore operato, può dire con quel poeta latino: *Non scelus invenies. Quod enim scelus error habebit?* Così fatti delitti diconsi tutti casuali e non imputabili. Quindi quelli, che commettono delitto nel sonno, non soffrono alcuna pena: *L. 1. ff. adquir. vel amitt. posses.* In secondo quei fanciulli, de' quali sviluppata ancor non è la mente, non commettono delitto: *L. 22 ff. ad L. Corn. de Sic. L. 1. C. de fals. mon.* La innocanza del pensiero si difende come elegantemente dice il Giureconsulto Modestino, *L. Infans. ff. ad L. Corn. de Sic.* Ma deesi distinguere la età puerile di modo, che quelli alla infanzia vicini sieno incapaci affatto di dolo; ma coloro, che toccano la pubertà, di già commettano delitto. Avvegnachè le forze morali camminino di pari con le fisiche, nè compiasi lo sviluppo della mente prima di quello della macchina, *L. 3. ff. de injur. et 23. ff. de furtis.* Egli è vero però, che ritardandosi, o accelerandosi lo sviluppo dell' uomo, secondo le circostanze diverse, è necessario di lasciarsi all' arbitrio del Giudice l' estimare secondo gli indizj, se il fanciullo delinquente abbia o no con dolo commesso il delitto. Per la ragion medesima, perchè privi di ragione, hansi a riputar incapaci di dolo i furiosi, e mentecatti, cioè gli stupidi, e gli imbecilli, *L. 12. ff. ad*

L. Corn. de Sic. L. 9. ff. ad P. Popp. da parr. Ma ciò deesi intendere di quella follia, che toglie all' intutto l' uso della ragione, e di quella stupidità, che estingue il senso comune, non già di quel torpore di mente, che la rende tarda o lenta. Quindi gli epilettici non vanno esenti di pena; purchè il delitto non sia commesso nell' accesso dell' epilessia, ovvero che questa col continuo attacco non abbia istupidito interamente il cerebro.

Quindi colui, che interrottamente infuria, e per intervalli venga dalla epilessia sorpreso, se ne' momenti, che possiede la ragione, commetta delitto, si dee per certo punire, *L. 14. ff. de off. Praes.* Egli è senza dubbio reo, perchè senza dubbio volontariamente ha delinquito, e il suo esempio giova a frenar que' matti, che riprendono in certi intervalli la ragione, acciocchè in quelli intervalli non si abbandonino al delitto.

La involontaria, e piena ebrietà, che interamente spegne la ragione, estingue eziandio all' intutto il delitto. Ben vero son da distinguere gli ebri dagli ebriosi. I primi per un caso non preveduto, i secondi per abito, e per volontà immergono nel vino la di loro ragione, e quindi i primi sono o scusati o assoluti, ma i secondi vengono più gravemente puniti, anzichè costoro per una legge di Caronda doppiamente erano puniti e per quel delitto, che gl' imbriativa, e per lo misfatto nella ebrietà commesso.

È palese adunque, che non qualsiasi ignoranza, e qualsiasi errore assolva dal delitto. Perciocchè se l' uomo, aguzzando l' acume della sua mente, e adoperando la debita attenzione, pos-

sa intendere appieno le conseguenze, e il rapporto dell' azione con la legge, e pur nol faccia il delitto se gli deve per fermo imputare. Quindi la ignoranza di dritto, o di fatto potendosi allegare, questa iscusa quando sia necessaria, e quella non giova quando della legge di natura si tratta, la quale essendo scolpita nel cuore di ognuno, è sentimento più, che ragione. L' orrore, che si prova nell' offendere altrui, la pietà, che per gli oppressi ed infelici da ciascuno si sente, si è l' organo della volontà della natura, che vuole la conservazione di tutti, e perciò impone a tutti il rispetto de' diritti degli altri, e il vicendevole soccorso. La ignoranza della legge positiva può talora iscusare coloro, che per le diverse circostanze, e per la condizione della di loro vita l' abbiano ignorata.

Ma la ignoranza di fatto, quando si possa superare, forma la colpa. Le Leggi Romane chiamano la colpa grande negligenza. *Magna negligentia culpa est*. Paolo *l.* 226. *de V. S.* E la definiscono per la mancanza della provvidenza di ciò, che si poteva provvedere. *Culpam esse, cum quod diligenter provideri potuerit, non esset provisum*. Paolo *l.* 31. *ff. ad L. Aquil.* I Giureconsulti sviluppando la definizione delle leggi, dividono la colpa in due parti, vale a dire nella commissione di una cosa vietata, o nella omissione della debita diligenza, che si porti dietro un delitto. Così fatte definizioni, e divisioni ricadono alla proposta definizione. Perciocchè nell' uno, e nell' altro caso o di commissione, o di omissione concorre una volontaria ignoranza, un certo errore, onde sorge il misfatto.

Dalla colpa sono anche diversi i gradi. Co-

munemente le leggi ne fanno tre classi, nella prima delle quali la *levissima*, nella seconda la *lieve*, nella terza la *grave lata* vien riposta. Per calcolare con esattezza i gradi diversi della colpa, per fissare religiosamente i limiti di essa, e del dolo, conviene dare una più distinta nozione dell' una e dell' altra.

Ogni effetto con l' azione, che lo produce, è necessariamente, o probabilmente connesso. Quando di necessità da tale azione deriva un certo effetto, colui, che fa tal atto, vuol pienamente quell' effetto. Perocchè la mente chiaramente scorge la conseguenza dell' azione, in quelle cose almeno, che comunemente note sono a tutti. Così chi spinge il ferro al petto vuole indubitatamente la morte di quello. E dir conviene lo stesso se molto probabile sia l' effetto, vale a dire se d' ordinario, ovvero anche talvolta addivenga.

Ma se accada di rado, che da tale atto ne derivi un male, allora ha luogo la colpa: avvegnachè quel rimoto avvenimento non si affacci all' animo, senza che esso adoperi una certa attenzione. E si fatta colpa è ben la grave. Chi gitti giù dalla finestra una pietra, che sventurato, il quale passi per quel luogo, ischiacci il capo, è di colposo omicidio reo. Perciocchè sebbene tal caso avvenga di rado, quando la casa non si accosta su la piazza, pur tuttavolta la mente, adoperando la debita attenzione, potealo ben prevedere. Tal colpa poi si alleggerisce in ragione, che più raro sia l' effetto, onde di leggeri non abbialo potuto la mente prevedere. Una spinta, che faccia cadere a terra un uomo, il quale di quella percossa indi si muoja, è da riputarsi *lie-*

ve colpa; avvegnachè rarissimo veggasi tal sinistro avvenimento. Quando poi straordinario all' intutto sia il caso, di modo che per usata attenzione antiveder non abbiasi potuto, ma soltanto con rarissima diligenza sarebbesi evitato, nasce la *levissima* colpa.

Se poi commettasi un disordine, onde nasca il delitto, è da considerarsi di che gravezza sia quel tale disordine, ossia illecita azione, donde è derivato il delitto. Se l' azione è illecita per sè stessa, per lo luogo, e per lo tempo, allora nasce ben anche la *grave* colpa. Se per esempio Tizio proferisca delle ingiurie contro di Cajo, e Cajo irritato volendo vendicarsi di Tizio, dia per errore la morte ad un compagno di Tizio, è Tizio di lata colpa reo.

Ecco adunque la natural graduazione della imputabilità. Il delitto, che dalla insuperabile ignoranza ed errore deriva, è casuale e privo di dolo, nè perciò soggetto alla pena. Quello, che rarissime volte accade, ma con la rarissima diligenza iscorger poteasi, forma la *levissima* colpa, che tiene il primo grado d' impotazione. *Culpam autem habes, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset*, dice il G. C. Cajo *L.* 28 *ff. locut.* Ma se di rado il delitto accade, per modo tale, che potavasi antivedere adoperando lieve diligenza, la *grave* colpa ha luogo, la quale si uguaglia dalle leggi talora al dolo, in quanto, che prossima alla prima linea di quello. *Lata culpa est nimia negligentia, idest non intelligere quod omnes intelligunt. Ulp. l.* 213. *de V. S. Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus*, Paolo *l.* 226 *de V. S.* Havvi però tra le Leggi Romane una contraddizione secondo

l'avviso de' G. C., che si affannano molto a voler comporre le antinomie, lavoro spesso inutile, e sempre vano tentativo; avvegnache in un' opera da tanti diversi frammenti composta l'unità si ricerca invano. La contraddizione nasce da che nella legge 7 del Digesto *ad L. Corn. de Sic.* dicesi, che non mai la colpa si agguagli al dolo; laddove nella citata legge, ed in altre, cioè nella legge 3. *ff. de off. Praes vigil. l.* 4. *et* 15. *ad L. Corn. de Sic. L.* 12. *de custodia, et exhib. reorum* viene altrimente stabilito. Il Mattei concilia le discordanti leggi, con dire, che la colpa non si agguagli al dolo in quanto alla pena ordinaria, non essendo mai la colpa come il dolo punita, ma che difatti la colpa si somiglia al dolo, in quanto che nasce ben anche ella dall'animo. Secondo la nostra graduazione la colpa forma il primo e minimo grado, e l'implicito dolo. Avendo qualificata la *lata colpa*, e la *levissima*, è facil cosa l' intendere la *lieve*, la quale ritrovasi nel mezzo.

CAPITOLO VI.

Delitti dolosi, e loro graduazione.

Collocasi nella prima linea il dolo di colui, che direttamente vuole un male, il quale deriva un delitto. Indirettamente allora la volontà ha voluto quel tale delitto. Quindi ben dividesi il dolo in diretto, e indiretto. Nel dolo diretto all'animo si rappresenta con distinzione l'effetto criminoso; nell'indiretto implicitamente. Lo che accade, quando è possibile l'effetto, ma sì remoto, che di rado avviene. Così chi vuol le-

rire soltanto un uomo, ma con la ferita poi l'uccida, è reo di doloso omicidio del primo grado; poichè nel voler ferire si fece oscuramente all' animo presente l'evento funesto, che dalla ferita poteva derivare; e ciò non ostante, la volontà scelse di recar la ferita. Tal volontà indiretta da' Criminalisti fu detta *eventuale*, dacchè ella vuole indirettamente ben anche il possibile evento. Sì fatto ed inviluppato sentimento della volontà indica, che in tal caso io voglio assolutamente ferire il mio nemico con condizione, che ne voglio anche la morte, se mai senza quella non si possa recar la ferita.

Convien distinguere questo tal doloso delitto dal colposo. Il colposo delitto nasce dall' azione illecita. Questo tal doloso sorge ben anche dalla illecita azione. Ma nella colpa il delitto non è l'effetto connesso con l'azione illecita. Esso è accidentale effetto. Nasce da una estrinseca cagione, che sopravviene. Nell' altro caso il delitto è l'effetto immediato dell' azione illecita. Se qualcuno diramando un albero in su la strada, uccida un uomo, che passi per quella, la morte di quell' uomo nasce dall' esterno accidente del passare quell' uomo per quella strada. Ma se taluno volendo ferire soltanto il suo nemico, l'uccida; quella morte è l' immediato effetto della ferita. Si agita un' acre controversia tra gli Interpreti del Dritto Romano, se debbasi aver per doloso sì fatto omicidio indiretto. Quelli, che negano, tra i quali il Mattei, allegano per l' opinion loro la legge 1. *ff. ad L. Corn. de Sic.* §. 3. *Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse*. Ed appresso. *Sed si cla-*

vi percussit, et cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam poenam ejus. E la legge 1. del Codice allo stesso titolo. *Qui si probaverit non occidendi animo hominem a se percussum esse, remissa homicidii poena secundum disciplinam militarem sententiam proferet. crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedit. Ceterum quae ex improviso casu potius, quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxae imputantur*. Inoltre la leg. 6. del Cod. stesso: *enim, qui asseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni motu, ac suspiciona volumus liberari*. E di più la *l. 3. ff. ad L. Corn. de Sic.* = *Sed ex Senatusconsulto relegari jussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea, quae acceperat, decesserit.* Finalmente la L. 38 *ff. de poenis. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est... Si ex eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio afficiantur*.

Coloro, che stanno dalla parte contraria, sostengono, che le citate leggi parlano dell' omicidio commesso senza il disegno nè di uccidere, nè di offendere in qualunque maniera, vale a dire senza il dolo nè diretto, nè indiretto, ma dell' omicidio casuale. Ciocchè confermano le parole della seconda legge citata. La legge 38 poi parla apertamente dell'omicidio colposo, e pur costoro l' interpretano per lo dolo indiretto. Citano di più in di lor favore il capitolo II, *tit. de homicidiis* del sesto delle *decretali*, e la legga

quoniam multa facinora. C. ad L. Juliam de vi publica. Qualunque sia il senso delle citate leggi, il dolo indiretto forma il primo grado, e merita sempre più mite pena.

In questa prima linea di dolo vengono rinchiusi i delitti de' minori. Le leggi lasciano nell' arbitrio de' Giudici di aver conto della minor' età nel temprar le pene. *L. auxilium, ff. de min.* Constit. del Regno *minorum iuris* Pram. *de min.* Ma siffatto arbitrio si deve dalla ragione regolare, vale a dire, che debbasi allora usare indulgenza a' minori, quando abbia potuto l' età esser sedotta dall' errore. *L. 109. ff. L. J. Fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati et imprudentiae succurritur.*

Le forze morali camminando di pari passo con le fisiche, non si compie lo sviluppo della mente prima di quello della macchina. E non compiendosi d' ordinario lo sviluppo della macchina innanzi della maggiore età, i delitti nell' età minore commessi hanno il minor grado di dolo, e la libertà cresce con gli anni insieme con la ragione. Quel fervido, e turbato movimento del sangue ne' giovani sconvolge, ed oscura la ragione per modo, che operino sovente per ignoranza, nè facciasi all' animo presente nel pieno aspetto il delitto, che vanno a commettere. Quindi ben anche per l' autorità delle cose giudicate più mite esser dee la pena *a minori stabilita, denique et hoc saepius observari, quod in criminibus atrocissimis non solum ordinarium supplicium reo minori mitigatum, sed et mortis poena in fustigationem commutata fuerit, ne forte ad mortis supplicium, condemnaretur, quem simplicitas, ac imbecillitas consilii*

juvare potest. *Quaest.* 143 *n.*° 90. V. ivi il Boemero, ed il Presidente de Rosa nella *Resol.* 27.

Deve però il Giudice, siccome si è detto degli impuberi, dalle circostanze estimare se la malizia supplisca alla età, ovvero, se il minore sia stato dalla imprudenza della età strascinato nel delitto.

I patrii statuti la minore età a 18. anni ristrinsero, ma non accellerarono, nè il potevan fare, lo sviluppo della mente. Quindi è mio avviso, che nel minorar la pena *a minori* debbasi al Dritto Romano, e non già al patrio aver riguardo. I Romani G. C. nella Greca Filosofia ammaestrati, infino all'anno vigesimo primo l'età minore estesero, quando secondo la opinione di Ippocrate, e di altri sommi Filosofi, si avvicina al termine lo sviluppo della macchina; nè io veramente indovinar potrei donde sia nato così fatto statuto. Derivò veramente dagli usi delle settentrionali Nazioni, tra le quali pregiandosi la sola virtù guerriera, il cittadino a diciotto anni per uomo intero veniva riputato, perchè già era atto alle armi. Ovvero ci venne cotale stabilimento dagli Arabi, che per tanto tempo signoreggiarono le nostre provincie, i quali usciti da un più caldo clima, avendo un prematuro sviluppo, abbreviarono l'età minore. Da qualunque popolo sia scaturito siffatto stabilimento, perciocchè i fatti degli uomini non alterarono giammai la natura delle cose, il Giudice, a creder mio, aver deve riguardo alla età minore, che fissò il Dritto comune, e che addita la Natura. Ma però deesi aver ragione a del clima e del temperamento, e della educazione, e dell'attuale stato più o men colto della Nazione. Perciocchè tutte siffatte ra-

gioni accelerano, o ritardano lo sviluppo. E il dolo corrisponde sempre ai lumi dell' intelletto. *Circa extensionem aetatis minoris illud adhuc monendum servari terminum Juris Civilis, etiam in Saxonia iis locis, in quibus major aetas ex anno* XXI. *existimatur. Tum quod in poenalibus non facile extentio admittenda, tum quod in his major semper fuerit auctoritas, et observantia Juris Romani, quam Germanici*. Puffendor. *Cap. I. ff.* 39. Boemero *Obs. 3. ad Quaest.* 343.

Gl' imbecilli, i sordi, e i muti insieme sono nel caso stesso degli impuberi, e de' minori. Se sono stupidi affatto, sono incapaci di dolo; se lo sono in parte, son rei del primo grado di dolo.

Nella seconda linea deesi riporre il *dolo diretto*, il quale concorre quando direttamente la volontà vuole il delitto. Ciocchè addiviene quando per certo ed ordinario il delitto segua l' azione. In quel caso il delitto è presento sviluppatamente alla ragione, e la volontà direttamente si porta su l' oggetto criminoso.

CAPITOLO VII.

Della azioni fatte nell' impeto delle passioni.

Non solo la ignoranza, e l' errore tolgono la libertà, ed escludono il dolo, ma ben anche l' impeto della passione. Avvegoachè il turbamento degli affetti sospeoda l' uso della ragione, e ci fa per ignoranza, e per errore operare. La passione, e la ragione sono due opposte forze dell' animo umano, e quanto più l' una cresce, l' altra si mi-

nora. La prima nasce dalle esterne cagioni; sorge la seconda dalla intrinseca facultà dell' animo. Quella è necessaria e passiva, siccome dalle esterne azioni degli oggetti prodotta; e l' altra volontaria ed attiva, come quella, che sorge dall' interno principio della riflessione, e combinazione. L' una adunque l' altra distrugge.

Ma perciocchè non sempre l' impeto dell' affetto rovescia all' intutto la ragione; non ogni azione nell' ardor degli affetti commessa va esente di dolo, e di pena. Questa si mitiga soltanto, *L. 9. ff. 1. e 2. ff. ad L. Corn. de Sic., L. 9. ff. de poenis, e 38 ff. ad L. Juliam de adulter.* I delitti, che per un repentino moto avvengono, son più lievi che quelli, che premeditatamente e con preparazione si commettono, come dice Tullio nel secondo libro degli Uffizj, ma son pur delitti. Quindi hansi a stabilire differenti gradi di dolo, secondo che diversa è la forza dell' affetto, che sospende o all' intutto, o in parte l uso della ragione.

È tanto poi la forza della passione più grande, quanto è più breve il tempo, in cui si operi, e quanto più grave è la cagione, che desta l' affetto. E vuolsi aggiunger ben anche, quanto più irritabile sia il temperamento dell' uomo commosso, e il turbamento dello stato attuale della macchina. Nelle angustie del tempo non può la ragione le sue facultà adoperare, e crescono sempre le sue forze col tratto del tempo. Perciocchè conviene, che si rallenti la dolorosa straordinaria tensione delle fibre, si calmi quel turbato e rapido movimento del sangue, che opprime il cerebro, e scompone il fluido animatore de' nervi e della interna macchina; che ritorni in somma

l' ordine, l' equilibrio, e la calma, perchè possa la ragione riprendere le sue usate funzioni. Fa d' uopo, che la mente si possa distrarre dall' unico oggetto, che l' occupa, dalla sola idea, che fissa la sua attenzione, e desta il movimento dell' affetto; finalmente, che si scemi il dolore, o il piacere, il quale inebria, e tien sepolta la ragione. Senza che, essendo la ragione una riflessione, ed un calcolo delle idee, egli è di mestieri per la successione, e combinazione delle varie idee, che corra del tempo. Per la qual cosa ciocchè di male si operi nell' impeto primo dell' affetto, quando non trascorra intervallo alcuno di tempo, o minimo intervallo, involontario all' intutto estimar si deve, o al più soggetto al minimo grado di dolo. Perciocchè in tal caso o la ragione interamente si tace, o la sacra sua voce per lo tumulto degli affetti non si può chiaramente ascoltare.

I delitti, che si commettono dopo un certo intervallo dall' accensione dell' affetto, occupano il secondo grado di dolo, e sono pur quelli, che diconsi da' Criminalisti *volontarj*, *e deliberati ex improviso*, avvegnachè siavi una improvisa e turbolenta deliberazione. Ed a questa classe rapportansi gli omicidj nella rissa commessi. Ma se dall' impeto primo trascorrano delle ore fino al commesso delitto, maggiore è il dolo, che la terza classe rinchiude. La quarta, ed estrema classe di dolo comprende i delitti premeditati per giorni, e pienamente deliberati. Ben vero non solo al tempo, ma anche alla continuazione dell' affetto si vuole aver riguardo. Se mai venga interrotto il corso dell' impeto dell' affetto per altre idee, più grave è il delitto, che si

commette. Ciocchè dicesi nel Foro, *si ad actus extraneos processit*. La fissazione della mente sù dell' idea ch' eccita la passione, è il principal fenomeno, che l' accompagna. Quando adunque un altro oggetto distragga la mente da quella fissa idea, ella riprende l' esercizio della riflessione. E quindi ciò che operi in appresso, è più volontario, ed imputabile. Vuolsi perciò tener ragione della qualità del deviamento e della quantità delle idee frammezzate, per calcolare i gradi della volontà, e del dolo.

CAPITOLO VIII.

Distinzione delle passioni

Ma non già le passioni tutte scemano il delitto, ma quelle soltanto, che sono naturali e legittime, le quali sieno per l' eccesso soltanto viziose. E perciò la Leggi Romane prescrivono, che il solo giusto dolore scusi, *L. 9. ff. poenis, L. 12. ff. ad L. Corn. de Sic. L. 38. ff. ad L. Jul. de adult.*

Le passioni legittime sono quelle, che a natural scopi vengono dirette, cioè alla conservazione dell' essere proprio, e de' proprii diritti, e quindi al respingimento di ciò, che tenda a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose, che li conservano, o gli migliorano. Le naturali passioni sono le voci della stessa Natura, che per l' organo loro ci avverte ciò, che dobbiamo fare, ovvero quello, che ci conviene fuggire. Elle nascono sempre da semplici sensazioni, laddove le fittizie passioni vengono dietro alle opinioni, e alla combinazione delle idee, e sono figlie sovven-

se de' pregiudizj. Per la qual cosa laddove le primarie e semplici son sempre giuste nella origine loro, le fattizie possono essere cattive, quando tendono all'offesa de' diritti degli altri: e per tal ragione non minorano sempre la gravezza del dolo: avvegnachè sieno spesso nel principio viziose, e la volontà, cha le seconda, non opponendosi ai primi urti, implicitamente approva que' pravi desiderii e gli effetti criminosi, che ne derivano.

Per la qual cosa l'ira, che si desta per l'offesa alla propria persona, e ai proprii diritti, se faccia altrui insanguinar le mani, è di giusta scusa cagione: perciocchè il giusto sdegno errò soltanto nel modo della vendetta, e la ingiuria, che vendicar doveva nel giudizio, vendicò col ferro: ma non è degno di compatimento quel ladro, che bramando l'altrui, dia la morte al custode dell'insidiato tesoro. *L. 14. ff. de poenis, L. 12. ff. ad L. Corn. de Sic.*, a 28 *ff. ad L. Jul. de pudicitia*.

Egli è varo, che delle naturali e legittime passioni eziandio altre più, ed altre meno alleviano il delitto; quella, che più repentinamente avvampano, e gagliardamente perturbano, poichè più adombrano, e meno alla volontà danno luogo. E tali per l'appunto sono quelle, le quali più la propria conservaziona, che l'agiata esistenza rimirano; più quella, le quali respingono un male, che quelle, le quali van dietro ad un bene. Quindi più che il desiderio, l'ira, la quale alla vista del nostro offensore s'infiamma, e il timore, che alla presenza di un grande a vicino male si agghiaccia, ci toglie ragione, e libertà; avvegnachè tanto più gagliardamente la Na-

tura si commova, e le sue forze tutte ponga in opera, quanto più da vicino, e più fortemente sia minacciata la esistenza.

Ma la forza delle umane passioni dal lungo abito, che forma il carattere, dalla intensità della sensibilità ed irritazione delle fibre, e dall'attuale stato fisico e morale dell'uomo viene oltremodo accresciuta; delle quali circostanze tutte vorrebbesi tener conto a misurar con esattezza la quantità del dolo, se mai le leggi potessero discendere a tanti particolari.

CAPITOLO IX.

Della cooperazione, e complicità ne' delitti.

I delitti non s'imputano soltanto a' diretti autori di quelli, ma ben anche a coloro, che vi abbiano in qualsiasi modo influito, e ne sieno perciò complici. Doppia esser può la influenza del complice nell' azione del principale delinquente. L'una è di consiglio; l'altra è di opera. S'influisce col consiglio, quando si persuada al reo di commettere il delitto, o se gli additino i mezzi. Con l'opera, quando al delinquente si dia o col denaro, o con la presenza, o con le armi, o per qualunque altra via soccorso. E tal soccorso apprestasi o prima, o dopo, o nell' atto stesso del delitto.

Il generale canone da aversi sempre davanti agli occhi nella imputazione de' complici si è, che tanto sia tenuto il complice, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto. Perciocchè quando l'effetto è prodotto da più cagioni, deesi l'attività di ciascuna calcolare; e

tanto a ciascuna deesi dell' effetto imputare, quanto la sua forza vi adoperò. E tali sono le disposizioni del Dritto Romano, Triboniano nel Tit. I. del Lib. IV. delle Instit., dice che sia tenuto di furto quello, *cuius ope, et consilio furtum factum est*. Si aggiunga inoltre la Legge 16. *ff. de poenis, quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar*. Per la qual cosa se il soccorso apprestato fu tale, che senza di quello non sarebbesi commesso il delitto, il cooperatore è del pari tenuto, che il principale reo. *Et si persuaserim alicui, alias nolenti, ut mihi ad injuriam faciendam obbediret, posse injuriarum mecum agi. L. 9 ff de injur.* Ma se poi senza l' altrui soccorso sarebbe ben anche stato perfezionato il delitto, deesi vedere la cooperazione chè mai da per sè senza l' opera del principale avrebbe prodotto; e secondo l' effetto il complice è tenuto. Quindi se con l' opera del complice solo avrebbesi potuto ben anche il delitto commettere in tal caso egli si considera come principale. *L. II. ff ad L. Corn. de Sic.*

Ma se il soccorso separatamente considerato non poteva da per sè solo produrre l'effetto criminoso, al cooperatore deesi soltanto imputare quel male, che ha l'opera sua prodotto: come sarebbe nell' omicidio una ferita, che lo stroppiò, e non la morte avrebbe cagionata. *Si in rixa percussus homo perierit, ictus uniuscujusque in hoc collectorum contemplari oportet. L. 16. ff. ad L. Corn. de Sicar.*

E son pur questi i tre casi, a' quali si possono ridurre le specie tutte del soccorso, che si appresta ne' delitti. I Criminalisti dividono questo soccorso in prossimo, e remoto, e dicono,

che il prossimo soccorso sia da punire ugualmente, che il delitto; laddove il remoto esser debbe estraordinariamente castigato. Ma siffatta distinzione tendendo a stabilire la influenza della cooperazione, riducesi a' principj esposti di sopra.

CAPITOLO X.

Della intelligenza ne delitti.

La scienza dell' altrui delitto da per sè non mai forma in noi delitto. Perocchè ella sovente è involontaria, e però non criminosa. E quando ben anche fosse volontaria, essendo l' effetto delle naturali facoltà, cioè de sensi e della ragione, non contiene misfatto alcuno. Quando si acquisti per commetter il male allora non è la scienza del delitto, ma bensì la volontà di nuocere; lo chè forma delitto: ed è quel delitto appunto, che particolarmente consiste in commettere quel certo male a violare quella certa legge. La scienza adunque del delitto senza la cooperazione nel delitto, non forma delitto.

Ma quando avendosi la cognizione del male, ch' è per commettersi, e dell' impedimento, che vi si possa frapporre o con la propria, e con la pubblica forza del Magistrato, a cui si riveli, si ometta di farlo; nasce allora il delitto di non rivelazione, ch' è la ommissione del dovere. Quindi doppio è il carico dell' intelligenza. Se quella sia unita alla volontà di commettere il delitto, e tal volontà siasi estrinsecata forma la complicità. La nuda intelligenza, o sia il silenzio del delitto, forma la colpa punibile nei gravi delitti, ma sempre punibile con più mite castigo.

Le Leggi Romane hanno straordinariamente punita la non rivelazione negli atroci delitti. La Legge 2. *ff. ad Leg. Pomp. de parric.* punisce con la relegazione il figlio, che non rivelò il veleno, che il suo fratello aveva preparato al comune genitore. La legge 5. *C. ad L. Jul. Maest.* soggetta ben anche alla pena il silenzio ne' delitti di Stato. Ma Antonio Mattei, e i più dotti G. C. sostangono, ch' esser debba la pena straordinaria. Altri dicono, che sia ben anche punito il silenzio nel delitto di ratto, per la Legge unica *C. de raptu virg.* Ma costoro s' ingannano, poichè la legge parla degli intelligenti cooperatori.

CAPITOLO XI.

Del Conato.

Essendo 'l delitto un fatto, che offende la Società, ed il pensiero non potendo recare altrui nocumento, quando in fatti non si esterni, va esente dalla pena, siccome altrove si è detto. Ma quando poi passi il pensiero ad atti esterni, allora forma delitto, che dicesi *conato*, e *tentativo*. Ma distinguer conviene il conato dal delitto perfezionato. Il delitto di già perfezionato lede gli altrui diritti; il conato offende la tranquillità, e la sicurezza o pubblica o privata, la quale è uno de' più preziosi diritti. Quindi siccome il tentativo turba più o meno l' altrui sicurezza, come più si diviene agli atti prossimi: così minore o maggiore esser dee la pena. Per serbar la giusta proporzione delle pene a' delitti bisogna punire con castigo assai mite il pensiero, ossia la volontà manifestata in atti remoti; più grave-

mente la volontà estrinsecata in atti prossimi al delitto; e finalmente con maggior pena il delitto consumato. Quindi per le Leggi Romane sempre il conato è più leggermente punito del delitto. *L. 16. ff. de poenis*. Il sollicitatore delle nozze aliene, o sia colui, che tenta l adulterio, è straordinariamente punito per la *L. 16. ff de extra-ord. crimin.* Ma in certi atroci delitti gli atti remoti del conato vengono dalle leggi puniti come il delitto consumato. Vien punito come parricida quel figlio, che abbia soltanto comprato il veleno per apprestarlo al padre. *L. 1. ff ad L. Pomp. de parric.* Viene ancor punito come omicida colui, il quale per uccidere un uomo si sia mosso con l'armi. *L. 1. ff. ad L. Corn. de Sic.* Inoltre ne' delitti di Stato il semplice conato vien punito come il delitto consumato. *L. quisquis C. ad L. Jul. Maiest.*, ma per i costumi dei Tribunali tutti di Europa il conato all' omicidio non mai vien punito come l'omicidio stesso; anzi abbiamo la Costituzione del Regno, *asperitatem*, la quale vieta di punire il tentato omicidio come l'omicidio stesso. Ben vero però la ferita appensatamente fatta con armi da fuoco vien punita colla pena ordinaria dell omicidio, per le Prammatiche *Tit. de armis*.

CAPITOLO XII.

Delle pene.

Poichè della natura, della divisione, e della minore o maggior gravezza de delitti si è detto abbastanza, conviene ora favellare delle varie espiazioni di quelli; delle quali la prima si è la

pena. Rechiamoci intanto alla memoria la definizione della *pena*, esposta di sopra. Essa è la perdita di un diritto per un diritto violato. Da ciò segue, che la pena, perchè sia giusta, corrisponder debba al delitto sì per la qualità, come per la quantità; vale a dire quel diritto, il quale siasi violato, debbasi per mezzo della pena, e tanto di quel diritto dee venir tolto al delinquente, quanto e' ne tolse altrui. Per esempio a quello, che per un dato tempo impedì ad un cittadino l' uso della libertà, o restringendolo nel carcere privato; ovvero per mezzo delle minacce vietandogli di usare i suoi diritti, per lo tempo stesso dee esser tolta la libertà. Ben vero però basi e tener conto eziandio nello stabilir la pena della più o meno malvagità del reo. Onde addivien talora, che si convenga passare dall' uno all'altro genere di pena, non essendo bastante la perdita del diritto in altrui violato a compensare la malvagità dell' animo del delinquente.

E tale si è la giusta proporzione delle pene, la quale dalla sola definizione da noi recata pienamente deriva. Così fatta proporzione si è il diritto del *taglione*, chiamato secondo la testimonianza di Aristotele nei libri a Nicomaco *diritto pittagoreo*, dacchè Pittagora per avventura il primo sia stato tra' Greci, che ne dettò la teoria. Ebbe il nome di taglione, poichè tal male si soffre quale altrui si recò. Ciocchè da un nostro Poeta in due versi venne felicemente espresso.

„ Chi soffre quel che altrui soffrir ha fatto
„ Alla santa giustizia ha soddisfatto.

Presso molte antiche barbare Nazioni, le quali quanto più furono alla natura vicine, tan-

to più esattamente ne seguirono le voci, il diritto del taglione venne costantemente osservato; ma ciò fu rozzamente eseguito, perchè strettamente; di modo che al reo, il quale avesse altrui tolto un braccio, o cavato un occhio, se gli facea altrettanto: onde venivasi a serbare l'uguaglianza aritmetica, e non già la geometrica di proporzione. La qual cosa offende all'intutto la giustizia, sì perchè così non si ha ragione della diversità del dolo, che nel commettere lo stesso delitto si può adoperare, sì perchè non si può nella esecuzione la giusta eguaglianza serbare, addivenendo spesso, che volendosi per esempio ad un reo cavare l'occhio, se gli toglie la vita, senza di che sebben la natura delle pene richiede, che dal reo si perda quel diritto, ch'ei violò nell'innocente, tuttavolta conviene la pena della mutilazione delle membra commutarsi nell'equivalente della perdita della libertà. Avvegnache l'uomo monco, e stroppiato mentre che offre alla società un disgustoso spettacolo, rendesi per tutta la sua vita e sè, ed alla sua Patria inutile. Laddove la qualità della pena esser dee tale, che soddisfattasi dal Cittadino, quegli ritorni nel suo primiero stato.

E però tale la ragione si fu, per la quale le pene della mutilazione delle membre nelle Costituzioni, e ne' Capitoli del Regno stabilite, cangiandosi i barbari in più dolci e miti costumi, commutate vennero nelle corrispondenti pene di presidio o di galea.

La mutilazion delle membra non fu in uso presso de' Romani, eccetto, che nella prima barbarie, e nella decadenza loro. *Si quis membrum rupsit, talis esto*, si è una delle Leggi Decemvirali. Sotto gli Imperadori fu la prima volta sta-

bilito il troncamento della mano del falsario. Ma poi in Bizanzio l' atrocità di siffatte pene divenne molto ordinaria. E da questa fonte, e con già dagli usi delle settentrionali Nazioni, come parecchi furono di avviso, esse derivarono nelle nostre patrie leggi.

Ma tornando donde ci dipartimmo, essendo la pena la perdita di un diritto per un diritto offeso, siegue da ciò, che tanti sono i generi delle pene, quanti son quelli de' diritti, che si possono al delinquente togliere. Ma ciascun genere di pena convien suddividere nelle diverse specie più o meno gravi, per poterle proporzionare ai gradi maggiori o minori di dolo, che possono concorrere per lo delitto istesso. E ciascuna specie di pena appartenente al genere istesso può essere più o meno greve, e per gli effetti, che quella pena produce, e per le circostanze, che l' accompagnano.

Sì fatta divisione di pene ritrovasi minutamente eseguita nel Dritto Romano. I principali generi di pena sono quelli, che tolgono i diritti essenziali dell' uomo, cioè la vita, o naturale o civile, o quelli, che tolgono l' uso della libertà, o quelli, che affliggono la persona, o quelli, che tolgono la pubblica stima per mezzo della infamia, o finalmente, quelli che tolgono la proprietà per mezzo delle multe o confiscazioni di beni. Siffatte classi delle pene vengono da G. C. divise in due principali rami, cioè in pene capitali, e non capitali. Le capitali sono quelle, che privano il condannato della esistenza, o naturale, o civile. Poichè *caput* tanto vale in latino, quanto esistenza. Le non capitali poi sono tutte quelle, che lasciano e la libertà, e la cittadinanza illesa.

Così fatta divisione ritrovasi additata dal Giureconsulto Ulpiano nella *L.* 1. 6. *ff. de poenis* §. *I. Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt....., et sunt poenae, quae aut vitam adimant, aut servitutem injungant, aut civitatem adimant, aut exilium, aut coercitionem corporis contineant:* e nella l. 28 del titolo stesso vengono siffatti generi delle pene suddivisi nelle specie diverse. *Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio, item vivi crematio; item capitis amputatio, deinde proxima morti poena metalli coercitio, deinde in insulam deportatio. Caeterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam, vel cum in opus quis publicum datur ad tempus, vel cum fustium ictu subjicitur.*

Il primo genere adunque delle pene si è la morte, detta ultimo supplicio, della quale diverse sono le specie. La morte con esasperazione, e la concremazione, specie quasi interamente abolita per l' umanità de' costumi, che regna in Europa. La condanna alle bestie feroci adoperata dagli antichi è ben anche disusata. La ruota adoperata dalle Nazioni Oltramontane presso di noi non fu giammai conosciuta. Resta la forca con alcune esasperazioni usate negli atroci delitti, siccome il sopimento del condannato avanti la morte, e 'l bruciamento del cadavere. Segue l'amputazione della testa, specie più mite. La croce venne abolita dagli Imperadori Cristiani. Ma qualsiasi la specie della morte, arrecarsi dee col massimo esterno apparato, e col minimo tormento al reo. Perchè l oggetto, che dee aver proposto ogni pena, si è al freno a' malvagi imposto

dall' esempio, e dal terrore. Quindi le occulte morti, o le tormentose fanno fremere la Natura, e non giovano con l' esempio.

Alla pena di morte segue quella della perdita della libertà, poichè l' amputazion delle membra dee, come si è detto, eccitar l' orrore delle culte Nazioni. La perdita della libertà può essere più o meno grave, secondo la durata, ed a tenore della maggiore o minore restrizione, e del lavoro grave, che a' condannati s' impone. La perdita della libertà per l' intera vita del condannato, una restrizione maggiore, un travaglio che abbrevia la vita, è il massimo grado di tal genere di pena. Siffatta era la condanna *ad metalla*, cioè allo scavamento delle miniere presso de' Romani. Tal pena era perpetua, onde non meno che la città, toglieva al condannato la libertà, come chiaro si scorge dalle leggi 28 e 39 *ff. de poenis*.

Prossima a questa condanna è quella *ad opus metallicum*, la quale ben anche è perpetua; e però toglie la cittadinanza. Non differisce dalla prima, eccetto che quella è più custodita, e ristretta.

La condanna ad opere pubbliche, benchè perpetua, è più mite delle anzidette, poichè è men duro, e meno micidiale il lavoro imposto. Ma però, quando sia perpetua, priva il condannato del diritto della cittadinanza. Avvegnachè colui, il quale è privo di libertà nè la può ricoverar giammai, non si possa per cittadino più considarare.

Nel quarto grado deesi riporre la pena stessa, quando sia a tempo. Allora secondo la durata si può accrescere e minorare; ed allora ten-

minata la pena, il condannato riacquista i civili diritti. A questa pena corrisponde presso noi la condanna alla galea, o al presidio, quando aggiungasi nel decreto la formula *inserviat*.

Segue nel quinto luogo la deportazione nell' isola: dessa toglie con la libertà la cittadinanza; ma è più lieve della precedente, dacchè non porta seco annesso il servigio. A tal pena corrisponde presso noi la condanna della detenzione in un castello, ovvero in un presidio, per render tal pena più o meno grave, com'è perpetua, o a più lungo, o a più breve tempo.

Le anzidette pene privano il condannato di libertà e di cittadinanza. Altre poi lo privano soltanto o della libertà o della cittadinanza. La relegazione, o semplice, o nell'isola priva il condannato della libertà, e non della cittadinanza, siccome attesta ben anche Ovidio in questi due versi nel *V. lib. Tristium Eleg. XI.*

„ Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit;

. . . .

„ Nil nisi me patriis iussit abesse focis.

„ Ipse relegari, non exulis in me

„ Nomine....

L'esilio poi lasciando la libertà toglie la cittadinanza. E queste sono tutte le pene capitali, benchè la rilegazione tra le capitali non deesi annoverare. La relegazione è la più grave delle pene non capitali. Dopo la relegazione bassi ad annoverare la multa, ossia la pena pecuniaria, e la pubblicazione o sia confiscazione di beni, o la pena della infamia, la quale è più o meno grave, secondo la condizion degli uomini, e secondo le altre circostanze sociali.

Fu ben anche adoperato da' Romani la pena della fustigazione, la quale però non si usava, che con le persone basse. Il carcere a tempo trovasi ben anche annoverato nel titolo del Digesto *de poenis*, ma il carcere perpetuo trovasi vietato.

E questi son tutti i gradi delle pene diverse, le quali si possono proporzionare ai gradi diversi de' delitti.

CAPITOLO XIII.

Della proporzione delle pene a' delitti secondo le Leggi Romane.

L'additata proporzione non sempre è nelle Leggi Romane osservata, e veggonsi con la morte i più de' delitti espiati. Cotesto disordine nacque con la corruzione de' costumi, e dallo Stato. Ne' giorni migliori di Roma la proporzione delle pene ritrovasi più esattamente nelle leggi serbata. Ma essendosi spenta la virtù, estinto l'amor del ben pubblico, la pubblica educazione trascurata, e quindi corrotto il costume, crebbero i delitti, che si moltiplicano sempre in ragion de' vizj. Quelle pene, che arrestavano un tempo i più virtuosi cittadini, non potevano per certo i corrotti uomini contenere. Altro rimedio a' pubblici disordini non offerivasi allora, che di esacerbar le pene, poichè non volevasi, o non potevasi adoperare il vero rimedio, ch'era quello di ristabilire l'antico sistema, e richiamare i buoni costumi. Quindi il sangue che espiava un tempo i più atroci delitti, si versò poi per punire i men gravi falli.

Senza di che, la crudeltà delle pene divenne un principio di Legislazione Criminale, laddove il terrore doveva agghiacciare gli spiriti.

Con l' esacerbazion delle pene nacque ben anche la distinzione di quelle, secondo la diversa condizion de' cittadini. Per modo che la più grave, o la più mite pena non contemperavasi alla maggiore o minore atrocità del delitto, ma alla nobiltà o ignobiltà del delinquente.

Nel tempo medesimo, che le pene più acerbe e gravi furono stabilite, più incerte ed arbitrarie divennero. O ciò sia accaduto perchè l'arbitrio giudiziario fu necessaria conseguenza dell'arbitrio politico, o sia per lo difetto di un esatto Codice penale. Perciocchè non essendo giammai stato esattamente dalle leggi distinte le varie classi de' delitti, e i varj gradi del dolo, che possono concorrere nel delitto medesimo, deesi per necessità lasciare all arbitrio del Giudice la quantità della pena. Quindi nella legge 16, ed in altre tre sotto il titolo del Digesto *de poenis*, viene imposto a' Giudici di minorare o di accrescere le pene, secondo le circostanze diverse ivi menorate. *Sed haec quatuor genera* (*delictorum*) *consideranda sunt septem modis, caussa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu.*

Presso di noi le pene più arbitrarie divennero, dapoichè si proporzionarono esse non solo al delitto, ma ben anche alle pruove, commutandosi la tortura in pena straordinaria per l'arbitramento degli indizj, come più ampiamente si è detto nelle nostre *considerazioni sul processo Criminale*.

CAPITOLO XIV.

Del reo che ha sofferto la pena.

La pena interamente cancella ed estingue il delitto, ed il reo, che l'ha sofferta, ritorna innocente. Perciocchè quanto egli oltrepassò la linea con la violenza, altrettanto ha retrocedute con la pena, onde si rimette nel giusto equilibrio. E quindi per quel delitto, per cui siasi una volta sofferta la pena, molestar non si può il cittadino. E così vien disposto dalle Leggi 21., a 28 *ff. de poenis*. In conseguenza, il reo dalla pena purgato riprende i diritti tutti di cittadino. La sola pena della infamia è per sua natura perpetua, ed è per certo modo simile alla pena di morte. Peroche siccome questa estingue la vita naturale dell'uomo, così quella spegne la vita civile, la quale è riposta nella stima, che la pubblica opinione regolata dalla Legge, ha del cittadino. Per la qual cosa colui, che abbia una infamante pena sofferta, non può essere integrato negli onori, che ha perduti. E ciò è conforme al responso di Papiniano nella *L. 1. ff. de decurion*. E la contraria opinione *contra* ogni ragione vien sostenuta dal Mattei nel capo 1. al tit. 19. del 48 lib del Digesto. Almeno che non abbia l'infamato con una lunga serie di virtuose operazioni riacquistata la buona opinione, che per lo delitto avea perduta. Per le Leggi Romane tutti i pubblici delitti arrecano infamia, ma per i costumi presenti di Europa si fa distinzione anche tra pubblici delitti infamati e non infamanti.

Della prescrizione.

La sola pena estingue il delitto, ma non la sola pena salva il delinquente. Le occasioni tutte, che o tolgono o sospendono l' accusa, dette dilatorie o perentorie, arrecano o per sempre o a tempo la salvezza del reo. La prescrizion del tempo si è l' una delle perentorie. Perciocchè siccome nelle cause civili hanno le leggi la prescrizione del tempo introdotto, acciocchè la proprietà non fosse in un continuo ondeggiamento, del pari perchè la sicurezza de' cittadini col timore delle perpetue accuse non fosse in perpetuo timore, venne stabilita eziandio ne' giudizj criminali la prescrizion del tempo, oltre del quale per qualsisi delitto più non si possa proporre accusa. Oltredichè la troppo tarda pena è un inutile esempio, e il lungo tempo ricovre in una oscura notte con la memoria del fallo la chiarezza delle prove.

Quindi per le Leggi Romane la più ampia prescrizione detta di lunghissimo tempo vien compresa dallo spazio di anni 20.; trascorso il quale per qualunque delitto accusa o inquisizione più muover non si può contro chicchessia; *L. 12. C. ad L. Corn. de fals.* Egli è vero, che lo spazio di 20 anni, non già dal giorno del commesso delitto, ma ben dalla istituzion dell' accusa deesi contare per la *Leg.* 1 *ff. de jure Fis.*, o per la *L.* 11. *ff. ad L. Jul. de adult.*; quando l' accusa o altro atto giudiziario interrompa il corso di 20 anni.

Vi ha però dei delitti, i quali vengono in

più breve tempo prescritti. L' accusa di adulterio, e di stupro, scorso il quinquennio, è prescritta dalla *L.* 5. e 28 *del C. ad L. Jul de adult.* La prescrizion del quinquennio per la disposizion della legge 7. *ff. ad L. Jul. de pecul.* abbraccia ben anche il delitto di peculato, cioè del furto del pubblico denaro. L' accusa di stellionato, cioè di frode in altrui danno commessa, in un biennio; l' accusa d' ingiuria, dopo l' anno viene estinta.

Le anzidette sono prescrizioni perentorie, poichè estinguono totalmente il delitto. Ma vi è ben anche la prescrizione dilatoria, la quale soltanto assolve il reo dal giudizio. Ogni criminal giudizio dev' esser terminato tra lo spazio di due anni, oltre del qual termine il giudizio prorogar non si può, e l' accusato rimane dalla istanza assoluto, o dopo il decreto della liberazione in forma, il quale corrisponde con la formola del non *liquet*; e se trascorra il biennio, resta assoluto il reo dal presente giudizio, per la *L. ult. C. de custodia reor.*, o per la *L. ult. C. infra certum tempus*.

CAPITOLO XVI.

Della indulgenza, e restituzione de' Condannati.

Per altri modi eziandio, secondo il Romano e Patrio Dritto, si rimette al reo la pena. L'indulgenza del Principe, o generale o speciale, detta propriamente *grazia*, cancella ed abolisce l' accusa: *L. penult. C. de column.*, *L. penult. C. de precibus Imperatori offerendis.*, *L.* 1. *de constit. Principum.*

Se l'accusa non sia proposta ancora, l'effetto della indulgenza è di abolire interamente il delitto per modo tale, che non si possa nè dall'accusatore, nè dal Fisco in appresso proporre. Ma se mai siasi il delitto già dedotto; e però sia incominciato il giudizio: egli è necessario, che l'accusato deduca in giudizio l'eccezione dell'indulto, onde venga il delitto abolito. Perciocchè non facendone l'accusato la solenne dimanda, è da presupporsi, che non ne voglia far uso.

Il dotto Interprete al Dritto Criminale Anton Mattei sostiene, che debbonsi con l'interpretazione restringer piuttosto cosiffatte indulgenze, come quello, che accordando a' rei la impunità incoraggiscono i di loro simili al delitto. Quindi molte condizioni ricerca, perchè possa il reo goder dell' indulgenza. La prima si è la rimessione della parte offesa. Imperocchè non può l'individuo offeso involontariamente esser privato del diritto della personale difesa, donde quello di punire l'offensore deriva. Il principale oggetto della società si è quello di meglio conservare i diritti personali e reali di ciascuno.

In secondo luogo conviene secondo il Mattei, che una pubblica cagione sia motivo di ogni indulgenza generale o particolare. Inoltre lo stesso Giureconsulto è di avviso, che poichè certi delitti soltanto, e non già quelli, che recidono i sociali legami, l'indulgenza abbraccia, dee il Giudice ristrettivamente interpretando il rescritto dell' indulgenza, escluder gli atroci delitti da gravi circostanze accompagnati, avvegnachè non debbonsi ampliare le cose alla società nocive; e se le grazie, secondo l'avviso de' Giureconsulti,

si estendono, deesi intendere di quelle, che giovano ad uno, e non nuocciono agli altri.

Perciocchè l' indulgenza estingue l' accusa, e non il delitto; e l' infamia, necessaria conseguenza de' delitti infamanti, non si evita dall' indultato reo. L' infamia è nella opinione degli uomini, e l' opinione dipende dalla immutabile natura delle cose. E perciò l' indulgenza il reo, che assolve, infama: *quos absolvet, notat* dice la Legge.

L' indulgenza del Principe si estende ben anche a coloro, che soffrono già la pena, e nel primo stato li restituisce. Tutto ciò, che si è detto sinora della grazia, va detto altresì della restituzione di coloro, che attualmente soddisfano la pena.

Colui, che con la restituzione ha ripigliato già i diritti della cittadinanza, non perciò è rimesso negli onori, cioè nelle pubbliche cariche, che esercitava dinanzi. Perocchè le pubbliche cariche debbonsi confidare a coloro, che hanno dato pruova della di loro virtù, ma a quelli, che col delitto commesso hanno la pubblica fiducia perduto, non si possono rendere affatto, se prima non abbiano con le opere dimostrato, che il delitto fu passeggiero traviamente dell' animo, che non venne interamente corrotto. Quindi fa di mestieri, che ciò sia dichiarato dalla pubblica Autorità con piena cognizione di causa. E però eziandio per la disposizion del Dritto Romano fa d' uopo, che il reo restituito nella città espressamente col rescritto del Principe, sia rimesso negli onori, siccome il Mattei dimostra nel cap. 5. sul tit. 19. del D., lib. 48.

E parimente di uno special rescritto fa me-

stieri, perchè il restituito sia rimesso nel possesso de' suoi beni; avvegnachè la confiscazione, ossia la pubblicazione de' beni annoveravasi fra le pene presso i Romani, come si è detto di sopra. Anzichè ella erasi una esasperazione di ogni capital pena; e poichè veniva ogni reo condannato, per una necessaria conseguenza pubblicavansi i suoi beni di modo tale, che da più crudeli, o da vani Despoti Romani nella Storia Augusta rilevasi, che faceansi per mezzo degli infami delatori i più ricchi cittadini accusare per impinguare l'Erario della di loro sanguinosa sostanza. Per la qual cosa parecchi accusati prima della condanna uccidevansi per impedire la confiscazione de' beni, e con la morte loro allontanare la desolazione, e la miseria dalla propria famiglia. Fa gloria a Giustiniano l' aver abolita con una sua Novella siffatte inique leggi, e di avere dalla nota delle pene cancellata la confiscazione de' beni. Imperciocchè una pena siffatta meno il reo punisce, che non desola la innocente ed infelice sua famiglia, alla quale senza fallo con tal pena si toglie quel diritto, che tiene alla successione del Capo della famiglia. Ben vero Giustiniano ne' soli delitti di Stato lasciò intatta la confiscazione de' beni. Essa però è ben anche adoperata contro i contumaci rei.

Ritornando noi ora al nostro proposito, poichè la confiscazione de' beni, e la pena rimettere non si può, che dalla facoltà legislativa, dal rescritto del Principe soltanto si può il restituito reo rimettere nel possesso dei beni.

CAPITOLO XVII

Delle transazioni.

La *transazione* o sospende, o estingue l'accusa; ella si è una convenzione tra il reo, e l'accusatore nella incertezza della lite, e dell'esito del giudizio, per la quale si obbliga il reo di fare, e l'accusatore di rimettere qualche cosa. L'origine di siffatte transazioni ripeter si dee dall'epoca della barbarie delle Nazioni. Quando non erasi pienamente ancora stabilita la pubblica forza, ricorrevasi alla privata, e l'intestina guerra decideva delle controversie tutte, l'offesa era seguita dalla vendetta, e questa veniva sospesa o da una tregua, ovvero dalla pace. La pace non si formava, che con le transazioni tra l'offeso, e l'offensore. Il primo incarico de' nascenti Governi fu o di presedere alle transazioni, o di costringere le parti a convenirsi, forzando l'accusatore a rinunziare alla vendetta, e 'l reo ad accettare la pena. La Legge Decemvirale *si quis membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*, si fu la legge di tutte le barbare Nazioni, che ritrovaronsi nel periodo stesso al vivere civile. Nel II, III, e IV de' nostri *Saggi Politici* osservar si può un quadro di cotesto stato, e 'l reciproco progresso del giudiziario potere, e della privata guerra.

Nelle colte società rimasero ertandio le reliquie di siffatte barbariche transazioni. Il Dritto Romano le conservò. Il reo, e l'accusatore transigevano tra loro. Il reo pagava certa somma, e l'accusatore desisteva dal giudizio. L'effetto della transazione era la liberazione del reo dal pre-

sente giudizio, il quale però rinnovar poteva non già l'accusatore medesimo, ma bene un altro, che on nuovo giudizio avesse voluto istituire.

La Legge permetteva soltanto la transazione al reo per certi delitti, la vietava sempre all'accusatore, e intanto la riconosceva per legittima in quei tali delitti, benchè fatti contro la disposizione della legge, avendo l'accusatore, il quale avea transatto, di già perduto il diritto di accusare. Perciocchè avrebbe mal vendicato il delitto chi per denaro erasi fatto corrompere.

Il reo pertanto secondo la L. 18. *de transat.* potea transigere soltanto de' delitti che vengono puniti con l'ultimo supplicio eccetto il solo adulterio.

Se per gli altri delitti avesse transatto, la transazione aveasi come confessione del delitto. *L. ult. ff praevaricat.* Percicochè tacitamente confessa il delitto colui, il quale palesa il timore del giudizio. Ma vien però scusato chi dal timore della morte, che turba anche i più forti, forzato viene a transigere, e per qualunque modo, secondo le parole della legge, redime il suo sangue. L'adulterio benchè per le più recenti leggi, e soprattutto per la *L. 30. C. ad L. j de adult.* venisse punito con la morte, tuttavia venne eccettuato dalla regola. Perocchè la transazione in si fatto delitto è una specie di lenocinio, che esercita il marito, e che la Legge non dee permettere.

Ma se la transazione in certi casi giovava al reo, mai sempre nuoceva all'accusatore. Perciocchè s'egli prima dell'accusa transigeva, per la L. Giulia ne veniva punito. Ella dichiarava rei coloro, che avessero preso danaro per accusare, o per non accusare.

Se poi dopo l'accusa avesse transatto, incIampava nella pena del Senato consulto Turpiliano, che gastigava i tergiversori, cioè coloro, i quali desistevano dall'accusa. Il diritto di accusare era piuttosto un dovere del cittadino, che si doveva interessare della pubblica sicurezza, da cui dipendeva la sua privata. E perciò altro motivo ad intraprendere, o tralasciar l'accusa non doveva spronarlo, che il pubblico bene.

Presso di noi il privato accusatore rimettere può, non già transigere col reo. Il pubblico accusatore, cioè l'Avvocato Fiscale transige, e compone col reo, e la transazione vien poi confermata dalla sentenza del Giudice. E di siffatta transazione l'effetto non è soltanto la sospensione dell'accusa, e l'assoluzione dell'istanza, o sia del presente giudizio ma la totale estinzione del delitto. Perciocchè il reo soffre in parte la pena, che per mezzo della transazione accetta. Ben vero alla transazion del Fisco la remissione della parte offesa dee precedere. Perciocchè l'offeso ha il diritto di chiedere, che il giudizio nella solenni forme adempito sia.

La transazione si fa o in denaro, o in pena corporale, e questa propriamente dicesi nel Foro *concordia*. Imperciocchè si contenta il Fisco, che il reo soffra una pena minore di quella stabilita dalla legge, per la debolezza della pruova; e l'accusato accetta quella pena, incerto dell'esito del giudizio. Quindi si è che la transazione ha luogo, quando non sia certa e piana la pruova: poichè allora dovendo essere il reo all'ordinaria pena condannato, non debba transigere il Fisco. Ma per contrario neppur dee transigere allora, che deboli e vani indizj contro

l'accusato concorrono. Debbono almeno esser gl'indizj quelli, che nel Foro dicono a tortura. E la ragione si è, che non potendosi nel difetto di sì fatti indizj devenire neppure alla straordinaria pena, anzi non potendosi senza essi continuara il giudizio, ingiusta sarebbe ogni qualsiasi transazione.

Non è la transazione inutile ne' criminali giudizj, soprattutto negli Stati, ove per la pubblica corruzione è malagevole l' acquistare l' intera pruova. Quindi per la pubblica sicurezza, che dee esser sempre la norma di tutte le civili operazioni, conviene talora transigere con l' indiziato reo, acciocchè i facinorosi non iscansino per intutto la pena, e non si riempia lo Stato d' impuniti malfattori.

CAPITOLO XVIII.

Delle altre eccezioni dilatorie

Altre cagioni eziandio annullano il giudizio, e sospendono la pena. E sono queste la mancanza del diritto nell' accusatore, ovvero l' incusabilità del reo. Comecchè il diritto di accusare sia di ogni cittadino, e più che un diritto sia l' accusa un dovere di ogni individuo nella società, di cui dee la tranquillità per la propria sicurezza procurare, vien tuttavolta cotesto diritto limitato dalle leggi. Ma prima di proporre le modificazioni, convien distinguere secondo le leggi l' accusatore dal denunziante, e dall' indice. L' accusatore o per vendicar la propria ingiuria, o per zelo del pubblico bene propone l' accusa, laddove il delatore allettato dal lucro denunzia un

delitto, ovvero una ragion fiscale. L' indice è diverso ben anche dal denunziante; dacchè mosso dalla speranza dell' impunità manifesta al Giudice un oscuro delitto, del quale egli sia consapevole, e complice. Se l' oggetto qualifica, e rende diversa l' azione istessa, l' onesta cagione, che muove l' accusatore, e la turpe, che anima il denunziante, distinguono dalla denuncia l' accusa. E di più come non vi ha cosa più conducente all' osservanza delle leggi, che l' accusa dallo zelo del pubblico bene animata, così non vi è più pericoloso mezzo della denunzia. Nel tempo medesimo, che si alletta il denunziante alla calunnia con la promessa del denaro, se gli somministra il mezzo di corrompere i testimonj con la divisione della preda.

Ma se le leggi invitano i cittadini all' accusa, a ne prescrivono, come si è detto, le condizioni, la primiera qualità dalla leggi richiesta nell' accusatore si è ch' e' fosse e cittadino, e di suo dritto, e nell' età legittima di accusare. Avvegnachè essendo l' accusa, come si è detto, un dritto civile, non si possa esercitare da' forastieri, nè da' servi, che privi di libertà son privi di cittadinanza, eccettochè nel caso, che si additerà più appresso.

Egli è il vero, che ogni uomo, il quale nasca in una città di genitori originarj, ben anche di quella sia per natura cittadino; pur tuttavia il cittadino adoprar non può i preziosi diritti, che gli concede la nascita, se non abbia attinta l' età, che prescrive la legge. Prima di quella adoprar non li può, potendone abusare. La ragione moderatrice delle azioni umane, e però fonte della virtù, si sviluppa con la macchina, si dilata con la esperienza, si conferma cogli anni.

Quindi i G. C. Romani, che non già nell' autorità de' loro predecessori, o ne' fatti come i nostri, ma ne' fatti della filosofia attinsero le regole del giusto, le varie funzioni de' cittadini assoggettarono alle diverse epoche dell' età. Perciocchè la vita divisero in varii periodi. A sette anni fissarono l' infanzia, dopo di che il cittadino alle leggi penali viene di ordinario sottoposto; a' quattordici stabilirono la puberta; a' 17 la pubblica vita del cittadino incominciava, onde e' potea sue dimande far in giudizio, con l' autorità però del curatore, com, è palese per la *L.* 1. *ff. de postulando*, e per la *L.* 4. *ff. de auctori. praestita*; a' 20 anni gli venne concesso ne'capitali giudizj far testimonianza. Finalmente a 25 anni l' uomo era compiuto, il cittadino diveniva maggiore, di tutt' i suoi diritti poteva a suo talento valersi, ed a tutte le cittadinesche funzioni veniva chiamato.

L'età dunque per accusare prefinita, fu quella, in cui potea il minore domandare in giudizio, vale a dire a 17 anni. Ma solo a 25 senza il curatore.

Ma non solamente certa età nell' accusatore venita dalle leggi richiesta, ma ben anche, come nelle altre pubbliche cariche, probità di costumi; imperocchè dei pari procurarono le leggi, che non rimanessero impuniti i delitti, e che non fosse turbata la tranquillità degl' innocenti. Par la qual cosa buoni cittadini invitavano ad accusare, ma allontanavano da' giudizj coloro, i quali avrebbero potuto calunniare.

Quindi era vietato agl' infami di precare innanzi a' Questori del maleficio il nome di chicchessia, per la *L.* 4 *ed* 8 *ff. de accusat.*, e

per la L. 16 *C. qui accus. non pos.* e per la medesima citata L. 4 non potevano accusare l'altrui delitto coloro, che attualmente trovavansi irretiti in un misfatto; avvegnachè non sia giusto, che possa a' cittadini recar pericolo colui, la di cui probità o sia estinta nella opinione degli uomini, o sia almeno sospetta. Per la medesima ragione chi una volta nel giudizio abbia fatto una falsa testimonianza, i sospetti di calunnia, i prevaricatori, che abbiano per corruzione o per debolezza abbandonata l' accusa, dall' accusare vengono rimossi, e dalla stessa allegata L. 4. e dalla L. 7. e 9. *ff. de accusat.*, dalla L. 5 *ff. ad S. C. Turpillian.* dalla L. 20. *ff. de his qui notantur infamia*.

Alle donne, come alle altre pubbliche cariche, così venne vietato di accusare, o perchè sien facili a dolersi, e pronte ad accusare; o perchè di più leggiero spirito, sia ciò per natura, sia per educazione; o perchè il pudore proprio del sesso, vieti loro di mescolarsi ne' tumulti de' civili affari.

I poveri eziandio, de' quali il censo a 50 aurei non ascende, potendo la speranza del premio tirarli ad insidiare la innocenza del cittadino, non posson proporre le pubbliche accuse, L. 10. *ff. de accusat.* Ma la misura della povertà, e delle ricchezze varia secondo le nazionale opulenza, e secondo i costumi. Un ricco cittadino di Atene sarebbe stato un povero nella Corte di Susa. E Catone il Censore, che ne' di frugali di Roma erasi un agiato cittadino, a tempi de' Luculli tra poveri sarebbesi annoverato. Quindi le leggi, dalle quali viene la ricchezza, o la povertà prefinita, forza è, che sien cangiate ogni secolo per lo me-

no . Or tanta la integrità si è, che negli accusatori le Romane Leggi richiesero, che avendo a' poveri, ed alle donne permesso di testimoniare, vietarono a quelle di accusare. È per questa medesima ragione non permisero a Magistrati, e a coloro, che esercitassero impero, poter esercitare l'accusa, temendo a ragione, che il potere degli accusatori non influisse nel dovere de' giudizj.

E similmente i militari alla vita de' nemici, a non quella de' cittadini dovendo portar la guerra, dal tempio della vandetta pubblica vennero respinti per la L. 8. *ff. de accusat.*

Or come che le annoverate persone non possono per la disposizione delle leggi accusare, ben si permette loro di farlo, quando a vendicare la propria ingiuria sorgessero. Perciocchè di niun uomo, sia servo, sia libero, sia cittadino o straniero, onesto, o reo, impunemente si possono violare que' diritti che gli lascia la legge, e perciò li protegge.

Se però gli offesi abbiano una volta al reo rimessa l'ingiuria, non possono poi riprender l'accusa, come fu stabilito per la L. 29. e 40. *ff. ad L. Jul. de adult.*, e per altre eziandio.

All' eccettuate persone hce ben anco negli eccettuati delitti far da accusatori. E cosiffatti delitti sono quei di maestà, di annona, di frodati dazj, della sospetta tutela: avvegnachè il pubblico grave pericolo, che per tali delitti vien minacciato, faccia il privato trascurare, che da siffatti accusatori si teme.

Ma ritornando alla pubblica accusa, altre persone eziandio, oltre le annoverate di sopra sono e debbono esser escluse da' criminali giudizj. I figli, e i domestici non vengono ascoltati se por-

tin l'accusa contro a genitori, e domestici; e per contrario a questi ben anche si vieta di far lo stesso, lasciando loro soltanto l'azione civile, per le Leggi § 11 *ff. de accusat. L. 17, ed ult. C. de iis, qui accus. nonpos.*, e *L. 5. C. ad L. Corn. de falsis.* Sotto il nome delle persone domestiche comprendono i G. C. ben tutte quelle, che la famiglia compongono. E tali per l'appunto sono il marito, e la moglie, capi della famiglia, i fratelli sotto la patria potestà; e presso gli antichi, i servi eziandio.

Ma ben anche a' fratelli, usciti dalla famiglia, ne' gravi delitti vietasi la vicendevole accusa dalla *L. 12. C. qui accus. non pos.* Anzichè presso a noi per lo rescritto dell'anno 1775 qualsisia accusa per qualsisia delitto del fratello contro il fratello, de' figli contro a' genitori, ed a coloro che ei sono in luogo di quelli, è al contrario ben anco vietata, dichiarandosi nullo il processo, e il giudizio non fatto, per modo, che deesi poi ricominciare da principio dal solo Avvocato del Fisco. E questo rescritto per modo tale restringe l'accusa tra' stretti congiunti, che laddove per la legge 14 del Codice stesso vien loro permesso di vendicar le insidie fatte alla propria vita; ciò vietasi eziandio per quello.

Savie istituzioni! Le leggi hanno a procurare un bene senza cagionare un delitto maggiore, la società più che guadagno, fa perdita nella pena del reo; non altrimenti, che in quel luogo donde sia divelta una pianta nociva, una più pestifera vi si faccia allignare. Il violamento della natural affezione del sangue, mentre i legami della famiglia discioglie il corpo sociale indebolisce.

Spenta la Repubblica sotto gl' Imperadori, rimasero le leggi, ma si estinse lo spirito della pubblica accusa. Presso di noi sotto Federigo II si furono rinnovate le leggi della pubblica accusa. Ne faranno fede i titoli 14, e 15. del secondo libro delle Costituzioni del Regno, ove minacciasi alla prevaricazione la pena. Qual delitto esiste soltanto nel sistema della pubblica accusa. E più chiaramente è palese dalla Costituzione VI. *usurariorum*, lib. 1., in cui dichiarasi pubblico il delitto di usura, ed a tutti se ne permette l' accusa. E par, che eziandio in uno de' Capitoli del Regno, e propriamente in quello, che comincia: *clandestinis hominibus* sotto il tit. *de poena homicidii clandestini* si scorge, che sotto gli Angioini altresì non era all' intutto spento così fatto diritto. In quella però del Regno degli Angioini venne a poco a poco ad estinguersi la pubblica accusa, per modo tale che per lo Rito 281 della G. C. venne permesso di accusare soltanto a colui, che vendicasse la ingiuria sua, o de' suoi: *Quod nullus admittatur ad accusandum unum de populo, nisi suam suorumque injuriam persequatur.* Ma nel Regno della Sicilia, come che dal Capitolo del Re Alfonso fu stabilito lo stesso, pure a chicchessia del popolo in pochi delitti fu lasciato il diritto di accusare.

Lo spirito dell' infame denunzia, che sotto i più scellerati Imperitori Romani avea fatto ritirare lo zelo de' pubblici accusatori, il governo feudale, che nell' Europa introdotto si, ne avea bandita la pubblica morale, promovendo i principj funesti di una barbara ed illegale indipendenza, l' isolazione de' privati interessi, ed in conseguenza il trascuramento del pubblico, avvenuto nel

regno degli Angioini, tutte questa cagioni discreditarono prima, ed estinsero di poi col pubblico zelo la pubblica accusa.

CAPITOLO XIX.

Della magistratura dell' Avvocato Fiscale

Or non potendo più il privato dedurre in giudizio i pubblici delitti, che ne a se, ne a coloro appartenessero che gli sono per legame di sangue congiunti: acciocchè non rimanessero invendicati i delitti, i quali non abbiano lasciati chi li possa o voglia vendicare, l'inquisizione *ex officio*, e la carica del Fiscale venne stabilita nella moderna Europa. Or poichè della inquisizione si è detto abbastanza nelle nostre *Considerazioni sul processo Criminale*, parleremo quì della Magistrura Fiscale.

Il Presidente di Montesquieu commenda molto la istituzione di cotesta Magistratura, ma non so io, se con molta ragione. Se vietarono le Romane Leggi, come si è detto di sopra a' Magistrati l' accusare, perchè non abusassero del loro potere nell' accusa; quanto è più terribile un Magistrato per istituzione di accusatore? Ed un Magistrato fornito di tanti vantaggi sopra l' accusato? Egli riunisce tutti i privilegi de' Magistrati, e tutta l'animosità dell' accusatore. Egli può far col suo silenzio tacere le leggi in favore di un reo protetto. Può esser l' organo della oppressione, e può tacendo accordar l' impunità. Ei non essendo che dell' evidente calunnia per le leggi punibile, sotto l' ombra dell' impunità più francamente può, se vuole turbar l' altrui pace.

Per i costumi de' Tribunali dell' Europa, come attesta Carpz. *in Quest.* 107. della 3. P. della *Prat. Crim.*, accusa l Avvocato Fiscale soltanto ne' delitti, ne' quali si procede *ex officio*, cioè in quelli, che vengono o con la relegazione, o con pena maggiore espiati. E ciò venne altresì stabilito presso noi dal capitolo del Regno *si temporum alternata*, nel quale il procedimento *ex officio* si permette, quando la pena sia la morte o civile, o naturale, o il troncamento di qualche membro del corpo, per cui la relegazione venne poi surrogata, come altrove si è detto.

La ragione di tale stabilimento si è, che i pubblici delitti, che accusa il Fiscale, come rappresentante de' pubblici accusatori, sono per lo meno con la relegazione puniti. Onde ove la relegazione ha luogo ivi deesi ascoltare il Fiscale, eccetto che nel delitto di adulterio, il quale benchè, meriti relegazione, o pena maggiore, non si può dedurre nel giudizio, salvochè dal marito, dal padre, dallo zio paterno, e dal fratello dell'adultera, per la L. 30. *ad L. Jul. de adult.* dell'Imperator Costantino.

Presso noi il solo marito può accusare l' adultera moglie. Ma se notorio sia l' adulterio, se prima venga dichiarato lenone il marito, si può allora *ex officio* procedere in siffatto adulterio. Veggasi de Rosa nel cap. 1. *lib.* 1. *della Prat. Crimin.*

Quando poi all' accusa fiscale dassi luogo, alcun decreto non può nel giudizio darsi fuora, alcun atto non può farsi senza ch' ei pria si ascolti; e ciò vien disposto dalla *Pramm.* 39 *de offic. Magistr. justi*, *et* 44. *de officio S. R. C.*

Ecco per qual modo la pubblica accusa pres-

so di noi si fa. Ben vero però può il privato offeso concorrere insieme col Fiscale nel dedurre un pubblico delitto: E quando più querelanti concorrono all' accusa, non si fa, come presso i Romani, un preliminare giudizio detto *divinazione* per isceglierе l'accusatore, ma ne vien dalla legge fissata la preferenza. La Pramm. 7 *de compos.* preferisce nell' accusare i congiunti, che sono nella successione *ab intestato* preferiti. Come che per uso e la madre, e la moglie dell'ucciso sieno eziandio con i più prossimi eredi insieme ascoltati.

Se dunque legittima non sia l'accusa, nè l' accusatore abbia diritto di accusare, si annulla il giudizio, e vien la pena sospesa.

CAPITOLO XX.

Di coloro che non possono essere accusati.

Tutti coloro, che sono incapaci di dolo, sono incapaci di accusa. Ma a nessuno che commetta delitto, possono accordar le leggi la impunità, ma differiscono soltanto la pena, differendone l'accusa. Coloro, che per cagione della Repubblica sono assenti, non possono essere in giudizio chiamati, purchè non abbiano dolosamente cercata la carica, per la L. 12. *ff. de accusat.* Quindi per Costituzione del Regno *Hostici exceptionem* sotto il tit. 20. del lib. 2. non lice accusar quelli, che sono a forza arruolati sotto le insegne, e mentre che dimorano sotto quelle; e quindici dì prima del partire, e quindici di appresso del ritorno sono liberi dall' accusa, purchè il delitto non sia commesso dopo la denun-

cia della guerra, o nel campo. Perciocchè allora il Duce dell' armi, secondo la militare disciplina, ivi stesso punisce quel delitto.

L accusatore non può esser riaccusato anzichè sia compito il primo giudizio; nè solo riaccusare nol può l' accusato stesso, ma neppure i suoi domestici possono accusar quello, per la Costituzione *si civiliter, Tit. de litis contestat.*, e per la Prammat. 1. *de accusat.* Molte modificazioni però riceve l' anzidetta generale regola.

Primo, se l' accusato, o il delitto stesso, o altro nato dal fonte medesimo, rinfacci all' accusatore, e sia l' una, e l' altra accusa proposta quasi nel tempo stesso, per l' una e per l' altra nel giudizio medesimo si procede. E tal riaccusa è detta *antica teoria* de' Giureconsulti; nè solo in tal caso vien la riaccusa per azione permessa, ma eziandio per eccezione, ed ha propriamente questa luogo presso di noi nel difensivo del reo.

In secondo: l' accusa di un delitto maggiore sospende quella di un minor delitto, per la Leg. Cod. *qui accus. non pos.* perciocchè nell' accusa, come nell' infermo convien pria curare il più grave male, indi il più lieve, così interessa più la società di punire il delitto maggiore. Ma presso di noi essendovi l' Avvocato Fiscale, neppur in tal caso vien udito l' accusato nel giudizio; avvegnachè il Fiscale faccia ei da accusatore per lo nuovo delitto, che abbia l' accusato commesso.

Per terzo, può l' accusato riaccusare per un delitto, donde sia stato dopo l' accusa offeso, ed allora cammina di pari passo l' uno e l' altro giudizio, e per L. 19. C. *qui accus. non pos.*

Ma può finalmente esser accusato colui,

che per lo stesso delitto da altri lo fu, per la L. 62. *ff. de accusat.*

Un giudizio istituito contro un reo, che non potava essere accusato, è nullo; e cotesta dilatoria eccezione impedisce la pena.

CAPITOLO XXI.

Della competenza del Giudice

Ogni grande Stato deve esser diviso in picciole parti: ogni parte dee avere i suoi Giudici. Può quindi nascere controversia tra i Giudici di que' tali territorj su la competenza del giudicare. Il giudizio fatto innanzi al incompetente Giudice è nullo per legge, gli atti ne sono insussistenti; così ben prescrive la legge; avvegnachè quel Giudice, che non abbia dalla legge l' impero per quella tale cagione, non altrimenti sia, che un privato; onde gli atti suoi sien da aversi come fatti dall' uomo privato.

Or può avvenire, che da' Giudici di luoghi diversi si possa pretendere il diritto di giudicare il reo, dacchè sempre la persona del reo debba determinare il competente Giudice, L. 5. C. *de jurisd. omnium judicum* · avvegnachè non possa punire il reo altri, che quegli, che su di lui esercita giurisdizione.

A più Giudici può esser sottoposto il reo o per ragion di nascita, o per domicilio, o per delitto commesso in quel tale luogo, o per l' arresto del reo. A tutti deesi preferire il Giudice del luogo, ove il delitto venne commesso. L. 7. *ff. de cust. et exhibt.* reor. T. 20. *de judic.*; perciocchè dee la pena il reo a quella special

società, che offese col suo delitto, acciochè con l' esempio del castigo arresti que' facinorosi, che avea allettati con esempio del misfatto. Se però nel confine di due territorj sia stato commesso il delitto, il più diligente Giudice, che sia più oltre andato nel procedimento, deesi preferire.

Ma se il Giudice del luogo del commesso delitto trascuri di procedere contro al reo, ogni altro degli annoverati diverrà competente.

Delle privilegiate e delegate giurisdizioni, che fan tacere le ordinarie, ne abbiam ragionato nelle *Considerazioni sul processo Criminale.*

Il giudizio si annulla ben anche, quando non venga serbato l' ordine, e il rito del processo, di cui imprenderemo ora l' esposizione.

Ed ecco divisata la natura, e la partizione de' delitti, ed i modi tutti, per i quali o si estingue il delitto, ovvero si sospende la pena, annullandosi il giudizio.

TEORIE DELLE PROVE

NON DEE IL GIUDICE SENTENZIAR SEMPRE DALLE COSE NECESSARIE, MA DALLE VEROSIMILI ANCORA. *Aristot. lib. 2. della Rettor. Cap. 25.*

CAPITOLO PRIMO.

Della verità e della certezza.

La prova ne' giudizj criminali si è la dimostrazione morale di un fatto dubbio, e controverso. La inquisizione poi è la ricerca di così fatte prove. Ella è la medesima, che l'analisi. Or per ben intendere la natura delle prove, e conoscere il più opportuno metodo di rinvenirle, conviene premetter qui alcune generali nozioni.

Le nostre idee sono le rappresentazioni, i ritratti, e le immagini degli oggetti, e della qualità loro, i giudizj, le connessioni di due idee, cioè a dire dell'oggetto, della qualità, o sia l'attributo di quello, o della terza, che rappresenta il rapporto, o sia convenzione delle due combinate. La verità definir si può per la conformità dell'idea al suo originale, cioè all'oggetto, di cui si offre l'immagine, ed il ritratto, ovve-

ro la convenienza di una idea con l' altra; ciocchè vale lo stesso, per modo, che quando il mondo ideale, o sia rappresentativo, sia uniforme al reale, la verità esiste allora nelle cognizioni nostre. La certezza riguarda lo stato dell'animo nostro il quale sia sicuro, e fermo nel tener per vera o una idea, o pure la proposizione, che richiude un giudizio. La fede differente dalla certezza non è. I Latini appellarono fede la sicurezza dell' animo da *fidere*, che vale *attaccarsi*, *appoggiarsi* ad una qualche cosa, non altrimenti che se l' animo nostro si appoggiasse alla concepita verità, fermamente tenendola per tale. La fede però vien presa comunemente per quella certezza, o probabilità, che sorge dall' autorità, la quale è figlia della opinione, della scienza, che noi pensiamo, che un altro uomo abbia di ciò, che a noi è oscuro, che ci manifesta con sincerità. L' assenso è l'atto medesimo di nostra volontà, che riceve per vero quel concetto del pensiero. L' opposto della certezza ciascun vede essere il dubbio. Nel dubbio vien sospeso l' assenso, ciocchè dagli Accademici dicevasi *apoche*; in tale sospensione non sa lo spirito a qual delle due opposte proposizioni inclinarsi, e vien così detto quasi inclinazione dell'animo a ciò, che siasi sentito, e *ad id, quod sensum est*.

Tra questi due estremi, cioè tra 'l dubbio, e la certezza, si possono annoverare gl' infiniti intermedj stati, che formano i gradi di probabilità. La probabilità adunque diffinirsi per lo stato dell' anima, che in parte si, ed in parte no l' assenso accorda alla proposizione concepita.

Cotesto vario stato dell' animo non altrimen-

ti nasce, che dalla diversa percezione. Poichè se pienamente, e con evidenza si percepisce la verità, cioè a dire l'unione, e la convenienza delle due idee nella proposizione espresse, sorge allora nell'animo la scienza madre della persuasione, e della certezza. L'evidenza adunque è un certo lume, su le due idee diffuso; è una chiara luminosa percezione del rapporto delle espresse idee. Se poi manchi nella percezione la piena luce, se in parte soltanto vegga la mente il ligame delle comparate idee, sorge l'opinione sorgente della probabilità. Quando poi la mente non vegga affatto il ligame, ed il congiungimento delle idee, che formano la proposizione in vece della evidenza, le tenebre dell'ignoranza avvolgono l'intelletto. Il dubbio dall'ignoranza differisce in ciò, che nello stato dell'ignoranza, stato di privazione, la mente non percepisce nulla; nel dubbio poi ella ha il concetto, benchè oscuro, delle due idee rapportate, ma in niun conto ne percepisce il rapporto. Nello stato dell'opinione la mente erra tra la luce dell'evidenza, e le caligini dell'ignoranza. Quindi ben diceva Socrate, che il dubbio fosse il grado primo dell'umano sapere.

La verità poi, o sia l'evidente rapporto delle idee, o vedesi dal primo sguardo della mente, ed allora la verità chiamasi intuitiva; o l'intelletto ha di mestieri di una terza idea per conoscere il rapporto delle proposte idee, ed in quel caso la verità è dimostrativa, ed è verità di conseguenza. Argomento si chiama la forma della combinazione di questa terza idea con le due idee, delle quali è dubbio il rapporto, oscuro il ligame. E la terza idea, che conoscer ne fa la

verità della proposizione negli argomenti astratti ed universali, che sono detti sillogismi, dicesi *mezzo termine*. Negli argomenti di fatto chiamasi *concertare*, *indicio*, e da' Latini *argomenta*. Onde doppia è la nozione dell' argomento, poichè o vale la illazione medesima, ovvero la terza idea; cioè a dire l' indizio. L' argomento viene definito conchiusione di una cosa ignota dalla nota, poichè la connessione dell' indizio con le due oscure idee esser dee nota, onde poi si possa dedurre, che essendo la terza idea, la quale forma indizio, all' una ed altra idea della controversa proposizione conveniente, e conforme a quelli due estremi, de' quali era prima ignoto il rapporto, eziandio convengono tra loro.

CAPITOLO II.

Degli indizj.

Non altrimenti una cosa o un fatto a noi palese ci dimostra un ignoto fatto, che se mai sien que' fatti così per natura congiunti, che dalla esistenza di uno quella dell' altro conchiuder si debba. Ma cotesta congiunzione o necessaria, o probabile si è. Se la esistenza di una qualchè cosa, o di un fatto, di necessità sempre con se mena coesistenza di un altro, allora il fatto, che addita l' ignoto, è il necessario indizio. Ma se poi il fatto noto, ossia indizio, sovente vada congiunto con l' ignoto, ma non già sempre, l' indizio allora chiamasi probabile. Per esempio: Caja ha partorito: dunque si giacque con qualque uomo. Ecco un indizio necessario: Antonio fu ritrovato presso il cadavere di Tizio col col-

tello insanguinato: dunque egli si fu l'omicida. E' questo indizio probabile. Poichè sovente accade; ma ben qualche fiata di no, che l'omicida sia colui, nelle cui mani nel luogo della strage trovasi il sanguinoso acciajo. Anton Mattei, dotto interprete delle leggi, ma non acuto pensatore, definì gl' indizj necessarj, ma gli esemplificò male. Poichè gl' indizj necessarj co' probabili confuse: *argumentum porro vel necessarium, vel contingens est. Necessarium cuius consequentia necessaria est veluti coivisse eam, quae peperit, furtum fecisse, qui rem furtivam offerens deprehensus est, suppositiam non esse, quae materno latere nutrita est, contingens, cujus consequentia probabilis est, veluti coedem fecisse, qui cruentatus est. Cap. 7 T. 13.* Colui, che trasporta la cosa furtiva, può non esser ladro, potendo un altro avercela data. Una madre potrà lattare una figlia non sua per sua. Quanti esempj ne' Poemi, e nelle Storie famosi? Non sono adunque necessarj cotesti indizj; avvegnachè l' indizio necessario non ammetta la possibilità dell'avvenimento in più modi.

Riduconsi poi i fatti alle cagioni, e agli effetti. Perciocchè nella natura ogni effetto divien cagione in quanto che un altro effetto produce. Le cagioni indicano gli effetti, e questi quelle.

Ogni cagione semplice, e non libera è necessaria, quando non possa essere impedita la sua operazione, e allora forma un necessario indizio. Quando poi siavi di bisogno del concorso di più cagioni a produrre l'effetto, quando libere sieno così fatte cagioni, allora potendosi, e non potendosi l'effetto produrre, sono probabili gl' indizj, che nascono dalle cagioni. Poichè può operare o

no la libera cagione, possono o non possono concorrere le altre concause, le quali impediscono affatto, o aggiungono, ovvero tolgono vigore alla principale cagione. Per esempio al desiderio della vendetta, se mai sieno aggiunte le concause del luogo opportuno, delle armi vantaggiose, della sperata impunità, l'omicidio succede; altramenti no.

Inoltre quando un effetto può esser prodotto da una sola cagione, allora forma un necessario indizio. Per l'opposto potendo l'effetto esser prodotto da più cagioni, sorge l'indizio probabile, ond'è di mestieri, che ritrovisi la vera cagione tra delle tante possibili. Ciocchè Lucrezio espresse ne' seguenti versi nel L. 6.

Conciossiachè nel mondo alcune cose
Trovansi, delle quali addur non basti
Una sola cagion, ma molte, ond'una
Nondimen sia la vera: in quella guisa
Stessa, che se da lungi un corpo esangue
Scorgi d'un uom, che tu m'adduca è forza
Di sua morte ogni causa, acciò compresa
Sia quell'una fra lor: chè nè di ferro
Trovando, che perisse, o di troppo aspro
Freddo, o di morbo, o di velen, ma solo
Potrai dir, che una cosa di tal sorta
L'ancise . . . .

Per invenire adunque quella, che di fatti produsse l'effetto, ed operò in quel tempo, in quel luogo, ed in quel tale soggetto, cercar si dee la connessione della causa con l'effetto, per mezzo di quelle tali operazioni, che sono più prossime al fatto. Se mai si vedesse quell'atto medesimo, ond'è prodotto l'effetto, intuitivamente, e non per mezzo d'indizj vedremmo la verità. Quindi nelle congetture al guardo dell'intelletto sfugge quel mo-

mento dell'azione, onde immediatamente nasce l'effetto. Ma forz'è, che si sappiano almeno le precedenti operazioni alla azione immediata all'effetto, per veder così il progresso dell' operazione della cagione.

Quindi nasce l'altra famosa divisione degli indizj in prossimi, e remoti. Prossimi indizj sono le operazioni nel luogo, e nel tempo, in cui un uomo fu ucciso. Indizj remoti chiamansi quelli, che non immediatamente col fatto, ma con gl'indizj al fatto connessi sono aggiunti. Così per esempio l'accostamento con le armi nel luogo, ove commesso fu l'omicidio, forma un indizio prossimo, la nimicizia dell'accusato con l'ucciso è un indizio remoto.

CAPITOLO III.

Degl' indizj urgenti, urgentissimi, e de' vaghi, e deboli.

Que' fatti, che hanno a più cose rapporto, ovvero, che indicano più cose, sono più generali, e meno strettamente connessi con ciascuna delle cose additate. Quindi ciascuno di questi vaghi e generali fatti forma relativamente a ciascuna cosa additata un debole e vago indizio. Ma quando il rapporto del noto fatto è ristretto, ossia quando poche cose addita, forma allora stringente e grave indizio.

Inoltre indicando un fatto molte cose, ma l'una con più freguenza che l'altra, vale a dire più frequentemente accadendo, che un fatto porti seco un avvenimento, anzichè un altro; da ciò deriva, che un fatto sia più grave indizio per indi-

care il più ordinario avvenimento. Poichè è da credere, che sia più ligato, e più intimamente stretto con quel tale avvenimento, che più spesso accade.

Sono dunque gl' indizj urgenti quelli, che a pochi avvenimenti si rapportano, ed urgentissimi quelli, che ordinariamente indicano un fatto. I deboli e vaghi, quelli, che si rapportano a molte cose, che ugualmente additano. Quindi gl' indizj prossimi poichè ordinariamente additano il fatto controverso, come più strettamente connessi con quelli, sono ben anche indizj urgenti.

CAPITOLO IV.

Altra divisione degli indizj

Di più, gl' indizj altri si appartengono alla stessa specie, altri a diverse. Que' fatti, che hanno un comun rapporto, che dipendono dal principio stesso, formano gl' indizj della stessa specie; gli altri appartengono a specie diverse, le minacce, e le risse sono due indizj dell' omicidio della specie medesima. Poichè dipendono dal carattere iracondo e vendicativo. Le minacce, e la fuga sono indizj dell' omicidio di specie diversa. Le minacce son figlie dell' iracondia; la fuga del timore.

Si fa degl' indizj un' altra divisione: altri diconsi intrinseci, ed altri estrinseci al delitto. Que' fatti, che sono connessi all' atto criminoso, o che lo precedono, o lo seguono, sono gl' intrinseci indizj. Ma que' fatti, che non hanno natural connessione col delitto, formano gl' indizj improprj, ed estrinseci. Tali sono le confessioni

o stragiudiziali, o giuridiche del reo, e la deposizione de' testimonj. Tai cose ci dimostrano il delitto; ma non sono già que' fatti, che lo preparano, lo compiono, e lo seguono come tante vestigia.

CAPITOLO V.

Verità fondamentali intorno agli indizj.

Dalle premesse nozioni derivano le verità tutte, che riguardano la natura, e il valore degli indizj. Nell' esporre le principali verità, che ne stabiliscono il valore, è l'effetto, adotteremo la comune maniera di considerarli nel doppio aspetto, cioè per quello, che rimira l'essenza, e la prova di quelli.

1. Un indizio morale può divenir necessario quando con la prova si escludono tutt' i possibili avvenimenti, fuorchè un solo. Perciocchè allora l'indizio non indica che quel fatto solo, e perciò diviene necessario; e forma la piena dimostrazione, si fatta dimostrazione è indiretta, e negativa; ella invero è molto difficile ad aversi, perchè è molto difficile l'annoverare i possibili avvenimenti, che indica un fatto per potersi escludere tutti, eccetto che un solo. Eccone un esempio, Mevio si è trovato nella stanza, ove giaceva il cadavere di Antonio. Nella stanza non vi erano aperture fuorchè una sola. Per questa altra persona non entrò. L'ucciso non poteva ferirsi da sè, perchè per la ligatura, o per altro non poteva far uso delle mani. L'invenzione dunque di Mevio nel luogo del delitto altro non indica, che l'omicida.

2. Gl' indizj sono più gravi ed urgenti, quan-

do sono meno generali e vaghi, cioè quando si rapportano a più pochi fatti. Perciocchè ciascuna delle cose indicate essendo in rapporto alla nostra mente del pari possibile ad accadere, ed avendo egual ragione di esistere, l'indizio ugualmente addita ciascuno de' possibili avvenimenti: quindi il suo valore per tanti possibili avvenimenti deesi dividere: vale a dire più sono i possibili avvenimenti, meno è il valore dell'indizio riguardo a ciascuno. Giocchè volendosi con geometrica precisione esprimere, importa, che il valore degl'indizj sia nell' inversa de' fatti indicati.

3. Ogni indizio è tanto più grave ed urgente, quanto più frequentemente addita un avvenimento. Perciocchè in tal caso ciascuno de' fatti indicati non ha ragione uguale di esistere, e tanto più degli altri avvenimenti, quanto più spesso degli altri accade; onde al valore dell' indizio tanto più sarà per questo avvenimento maggiore, quanto più volte accade. Quindi nel valutare gl' indizj deesi aver considerazione e della quantità dei possibili avvenimenti, e della frequenza maggiore, o minore, con cui accade uno degli additati avvenimenti, e perciò, come i Geometri dicono, gl'indizj sono nella ragion composta dell' inversa de' casi possibili, e nella diretta degli avvenimenti.

4. Quanto più l' atto che forma l' indizio, è prossimo all' azione criminosa, tanto è più connesso con l' azione principale, ed è più proprio di quella. Quindi gli atti immediati sono i più urgenti indizj.

5. Gl' indizj si possono, e debbono accoppiare tra loro. Per aversi la morale certezza, conviene dimostrare la cagione connessa col fatto dubbio, e per ottenere ciò, egli convien dimostrare,

che le altre concause sien ben anche concorse con la principale; onde si conchiuda, che ella abbia realmente operato. Accoppiandosi pertanto sì fatte cagioni, si vengono ad unire gl'indizj. Per secondo, quando sono noti più atti immediati al delitto, è più certo, che la cagione abbia operato, e prodotto l'effetto. Poichè si veggono più tracce, ed orme di quella. Accoppiandosi quindi gli atti possibili, si uniscono più indizj insieme.

6. Dalla somma degl' indizj diversi nasce una maggiore probabilità. Quell'avvenimento, in favore di cui più indizj concorrono, acquista sempre più probabilità maggiore; poichè essendo gli altri possibili avvenimenti indicati separatamente per ciascuno indizio, ed un solo avvenimento essendo indicato da tutti gl' indizj, avviene, che gli avvenimenti diversi non hanno per loro che una sola probabilità, e quell'avvenimento ne ha tante, quanti sono gl' indizj. Sia un indizio x, che indichi due avvenimenti A, B, sia l' altro indizio z, che indichi ben anche due avvenimenti A, C. Sia il terzo indizio y, che indichi A, D. Per B, C, D, fatti diversi, non si uniscono x, z, y; ma si uniscono per A: onde per A concorrono tre probabilità, per B, C. D ne concorre una sola. Quindi resta sempre una, la possibile combinazione contraria, mentre cresce la probabilità per A. L'omicidio commesso da Tizio è indicato dalla sua fuga, dalle minacce, dall'appostamento del luogo del delitto. La fuga dinota o la reità, o il timore. La minaccia indica o reità o millanteria: l'appostamento la reità o casuale trattenimento in un luogo. Per la reità concorrono tutti e tre gl' indizj, per lo timore, per la millanteria, per lo casuale trattenimento concorre sempre un solo indizio, essen-

do quelle cose diverse. Onde resta la probabilità di uno contro tre.

7. Gl' indizj, che appartengono alla stessa specie, sono più valevoli ed efficaci. Perchè l' uno indizio è tanto più valevole, quanto è più efficace l' altro. Per esempio, l' indizio delle minacce dee valutarsi tanto più, quanto sia più vendicativo il carattere di chi abbia minacciato. Perocchè seguono le minacce il carattere degli uomini soliti a vendicarsi, non già di coloro, ne' quali si accende repentinamente l' ira, ma lungamente non si conserva. Per opposto, gl' indizj della fuga, e delle minacce non hanno tra loro rapporto. La minaccia non diviene più grave indizio, perchè il minacciante fuggì. Quindi richiedonsi più remoti e lievi per avere il valore di un prossimo ed urgente indizio; più indizj eterogenei per due omogenei.

8. Gl' indizj contrarj si distruggono tra loro. Quindi l' eccesso del più grave deesi soltanto valutare. Perciocchè gl' indizj sono i motivi, che determinano la volontà, sono le forze morali che operano sull'assenso, e le forze tutte quando sieno eguali, si equilibrano tra loro, e rimangono inerti. Quando l' una superi l' altra la maggiore impiega la forza corrispondente alla minore per equilibrarla; il dippiù sbilancia, e rimane operativo: e perciò se vi sieno indizj *pro e contra* dell' accusato, si debbono sottrarre gl' indizj uguali, che sono fra loro opposti; e quelli che restano, formano il grado della prova *pro e contra*.

9. Un solo indizio morale di qualunque valore non può la certezza produrre. Perocchè sempre che esiste il dubbio non v' ha certezza. Il dubbio esiste sempre, che sia possibile che l' indizio additi un altro avvenimento. Or per urgentissimo

che sia l'indizio, che concorre per un fatto, è sempre possibile, che accada uno straordinario avvenimento, al quale si può ben anche l'indizio rapportare. Quindi è l'animo sempre in dubbio, se appunto allora sia lo straordinario avvenimento accaduto; e perciò viene ogni certezza esclusa. Per esempio, il ferro insanguinato in man d'un uomo, che trovasi presso il cadavere, è un indizio, che frequentemente addita l'omicida; ma è pur possibile un altro avvenimento. Può star, che quell'uomo abbia tolto il ferro tinto di sangue all'omicida di sè, o l'abbia ricevuto dal vero reo. Si fatti casi avvengono ben di rado. Ma chi ci assicura, che non sieno allora addivenuti? Ecco che il fatto urgentissimo indizio non produce la certezza.

10. Due indizj urgentissimi debbono produrre la certezza morale; poichè tutti e due indicando un avvenimento ordinario, viene ad essere escluso quel possibile straordinario caso. Il secondo urgentissimo indizio determina il fatto indicato dal primo. Perciocchè non è possibile, che il caso unisca due urgentissimi indizj, o sia che esistano insieme fatti che abbiano lo stesso rapporto, ed esistano altresì due altri fatti straordinarj. Esisterebbe allora una catena di accidenti straordinarj, cioè la coesistenza di due fatti uniti per un comune rapporto, e la coesistenza di due altri straordinari fatti, che hanno rapporti separati co' primi fatti. Egli è contro l'ordine della natura a noi noto l'accoppiamento di tanti straordinari avvenimenti. Se per esempio, all'indizio sopra recato si accoppi l'altro urgentissimo altresì, che l'uomo stesso nel luogo presso il cadavere si rinvenne, si avrà la compiuta dimostrazione, e certezza morale dell'omicidio. Perciocchè altrimenti dovrebbero essersi com-

binati tanti straordinarj avvenimenti, cioè che l'uomo appostato, ove accadde il delitto, per altro era ivi appostato, e che il medesimo da un altro avesse ricevuto quel ferro insanguinato. Ciocchè non è conforme all' ordine de' fatti umani.

Consideriamo ora gl' indizj relativamente alla di loro pruova.

1. L' indizio dev' essere convittivamente provato. Perciocchè essendo l' indizio un fatto evidente, donde si deduce l' oscuro, non si può dire evidente se non sia certo.

2. Se la esistenza dell' indizio sia probabile soltanto, il fatto di cui si cerca le verità, sarà sempre più dubbio. Conviene di necessità, che vacilli un edificio, che poggi su di una vacillante base. Se egli è probabile, che esista un indizio, cioè un fatto, il quale additi un probabile avvenimento, avremo allora una probabilità da probabilità, cioè una probabilità composta. E poichè la probabilità della probabilità è parte della parte, vale a dire che equivale ad una menomissima quantità.

3. Gl' indizj imperfettamente provati, benchè si possono accoppiare tra loro, e sommandosi divongono più sufficienti, contro la opinione de' Forensi, pure richiedesi una quantità assai maggiore di quelli per la prova; perciocchè quelli formano probabilità composte, cioè probabilità di probabilità.

4. Gl' indizj imperfettamente provati, quando nascano da atti diversi, i quali altro non sono che parti successive dell' azione medesima, si debbono come un sol atto considerare. Laonde chi di un atto depone, contesta con quello, che dell' altro faccia fede, e perciò di siffatti indizj

richiedesi una quantità minore degli altri imperfettamenta trovati. Per esempio: uno abbia veduto Antonio apporre la scala al muro, l' altro l' abbia veduto entrare per la finestra, il terzo uscire. Abbiamo tre fatti con singolari testimonj provati; ma formando questi fatti successivi le parti di un' aziona sola, possiamo dire, che ciascuno sia provato con tre testimonj tra di loro contesti.

CAPITOLO VI.

Degli indizj estrinseci, ossia della prova testimoniale, e scritturale.

Tre specie di prove annoverano le leggi, quella che per mezzo degli indizj si fa, di cui si è ragionato sin qui; quella, che nasce dal detto de' testimonj, e l' ultima, che da documenti, o sien scritture viene stabilita. Veggasi la L. ult. C. *de probat.*, L. 2 C. *quorum adpellationes non recipiuntur*, e L. 1 *ff de quaest.* Ma la testimoniale, e la scritturale alla indiziaria riduconsi, avvegnachè tutto ciò, che nè per lo mezzo degli esterni sensi, o dell' interno veggasi, ma ben s' inferisca da un' altra verità conosciuta, per indizio ed argomento intendasi, secondo che da principio si è detto. Or i testimonj, e le scritture ci fanno fede di ciò, che da per noi veduto non abbiamo (1).

(1) *I testimonj sono gl' indizj, che abbiamo di sopra chiamati estrinseci; le scritture sono anche tali, come le lettere, che contengono le confessioni del delitto. Ma le scritture possono essere ben anche indizj intrinseci, perchè possono contenere que' fatti, che abbiamo prodotto il*

Senza che, la più o meno credenza, che a' testimonj si presta, è l' effetto degl' indizj, che ci assicurano della di lor fede (1). Ed hassi a dire lo stesso della scrittura, perciocchè gli argomenti ci assicurano della verità, la quale forma un argomento del fatto controverso. Per la qual cosa qualsiasi prova è sempre indiziaria.

Quindi è facile a vedere quanto sia stata erronea la opinione, che un tempo s' insegnò nelle scuole, e si adottò nel Foro, cioè che la indiziaria prova non possa far nascere nell' animo la convizione. Ella è contraria alla ragione, ed opposta alle leggi. Ella ripete la origine dalle tenebre de' barbari secoli, quando barbara e tenebrosa ancor era la ragione. Il dotto Giureconsulto Anton Mattei ne confutò l' assurdità, ed in una nostra arringa ne abbiamo additato i funesti effetti nel Patrio Dritto introdotti.

Ma come che ogni specie di prova ritorni all' indiziaria, consideriamo separatamente ciascuna e per quanto differisca dall' altra, e come per necessità elle si mescolano tutte insieme.

CAPITOLO VII.

Della prova testimoniale degli indizj.

Qualunque ci narri un fatto non veduto, nè sentito da noi è un testimone. Ogni storico è un testimone, ed ogni testimone è uno storico. Onde le regole della critica sono le norme de' giudizj.

delitto. Il carattere di Tizio, che ha falsificata una scrittura, è un indizio intrinseco.

(1) *La Legge* 3 *ff* de testibus *dice, che il Giudice debba esaminare quanta fede dar convenga a' testimonj.* Tu magis scire potes, quanta fides sit adhibita testibus.

Tanta fede perciò merita il fatto, quanta se ne dee al testimone accordare.

Quando i testimonj depongono non già indizj, ma lo stesso fatto, che si cerca, allora tanto v'ha di certezza, quanto ne ha la deposizione de'testimonj istessi. Quindi si contenta la legge di quella gran probabilità, che sorge dal detto de'testimonj stessi. Ma dovendosi provare per testimonj i fatti, che sono gl'indizj ed argomenti di altri fatti, la prova testimoniale convien, che sia di gran lunga maggiore di quella, onde direttamente si ha il fatto, che si cerca. Perchè altrimenti si avrebbe una probabilità di probabilità. Convien, che la prova testimoniale degli indizj giunga alla evidenza; e però non son io del comune avviso de' Giureconsulti, che ogni indizio debbasi con l'ordinario numero de' testimonj provare, e son fermo nella opinione, che di più per avventura faccia mestieri, ed alla di loro qualità più debbasi attendere in sì fatta prova.

CAPITOLO VIII.

Della convizione testimoniale.

Ma qual è il numero de' testimonj, quali gli argomenti sono, che assicurano la loro fede, e che debbano far nascere la convizione dell'animo? Le Leggi Romane, L. 20 *ff. de quaest.* e L. 9 *C. de testimon.* dichiarano di niun valore il detto di un testimone, e sia pur questi il più degno e virtuoso mortale. Ei fa di mestieri, che sieno due per lo meno i testimonj, che stabiliscono la prova sufficiente per dare all'accusato la pena. La L. 12 *C. de testibus* apertamente dispone, *ubi numerus testium non est expressus, duos sufficere*,

Di sì fatto stabilimento però non si è la ragione quella, che da Montesquieu si adduce, cioè a dire, che un testimone non faccia pruova; avvegnachè il suo detto venga bilanciato da quello dell' accusato. L' accusato, che nega, equivale al testimone che afferma; onde tra loro il terzo decide, che si è l' altro testimone dall' accusatore prodotto. Cotesto argomento non regge: l' accusato, che nega il fatto, si bilancia dall' accusatore che afferma; il detto dell' uno vien distrutto da quello dell' altro. Il dubbio del Giudice deesi risolvere dai testimonj.

Perchè dunque debbono esser costoro due per lo meno? È primieramente e' non è già secondo la volgare credenza, che la Legge ai Giudici comanda, ma permette soltanto di potere con due testimonj condannare l' accusato. Con un solo non può condannarlo, ma ben con due eziandio può assolverlo. La citata Legge 3. *ff de testibus* vuole che il Giudice misuri la fede de' testimonj or dalla qualità delle di loro persone, or dal numero. Quindi si è, che per lo meno abbisognino due testimonj, ma che non bastino sempre due.

Ma finalmente perchè richiedesi ne' testimonj sempre il numero del più? Ed un Socrate, un Aristide, un Catone non deesi giammai a dieci volgari testimonj preferire? Gli argomenti della verità de' testimonj non si prendono soltanto dalla qualità delle loro persone, ma i più certi nascono dalla confrontazione de' loro detti. La verità è come la luce, che dal contrasto sfavilla di due corpi che si percuotono a vicenda. Qual altro mezzo più sicuro di conoscere la verità, o la falsità di un detto, che di confrontarlo con un altro di un diverso testimone? Egli è pur vero, che con-

frontare si può, e si deve il detto del testimone co' suoi medesimi detti. Ma egli è pur vero, che un testimone solo può meglio assai, e più facilmente accordare sè con sè stesso, e con gli altri.

Tanto dunque più cresce la probabilità di un testimone, quanto più crescono i rapporti de'suoi detti con quelli degli altri. La confrontazione è la pietra paragone della verità; e dove per lo sistema de' criminali giudizj è questa confrontazione sconosciuta, ivi il caso più che la verità dirige la sentenze de' Giudici.

Dall' esposto principio, che crescono i gradi della fede del testimone in ragion de' rapporti del suo detto con quelli degli altri, deriva che ogni testimone, il quale si aggiugne al primo, tanta forza gli accresce, quanta si è la quantità de' testimonj tutti. Perciocchè il detto di ogni testimone rapportandosi al detto degli altri tutti, il peso, che aggiunge alla pruova, è uguale non solo alla sua fede, ma bensì a quella di tutti gli altri contesti, i quali tutti accrescono quel peso a lui, che esso aggiunge loro. Se per esempio sieno tre i testimonj del fatto stesso contesti, il terzo non accresce a' due primi un terzo soltanto di più, ma bensì tre: avvegnachè la sua fede sia quanto quella de' due, co' quali contesta. E lo stesso hassi a dire degli altri due.

CAPITOLO IX.

Della qualità de' testimonj.

Ma qual dev'esser la qualità de' testimonj, a cui può acquetarsi l'animo del Giudice? Molte sono le condizioni, che le Leggi provvidamente ne' testimonj richieggono, e molte le qualità, che

si escludono. Ei però fa di mestieri ritrovare un principio generale il quale conprenda in sè le qualità tutte, che debbano avere i testimonj, e l'eccezioni dalle quali conviene che sieno esenti. E quasto si è che i testimonj depongano cose possibili, e verosimili, che sappiano ciò, che attestano, e che sinceramente lo vogliano palesare. Verosimiglianza, e scienza, ed integrità de'testimonj sono i caratteri delle veridiche testimonianze. E in primo; se il fatto non sia possibile per le note leggi della natura, come che il numero cospiri con la dignità di coloro, che asseriscono, non meriterà mai fede presso chi ragiona. L'impossibile non è mai vero.

Ma convien pure, che non solo sia possibile quel fatto, che si attesta, ma che sia ben anche verosimile. La verosimiglianza è l' imitazione della natura, in cui sono i fatti necessariamente connessi tra loro. Ogni fatto dipende da un fatto, e nel tempo stesso ne produce un altro, ed è cagione, ed effetto insieme. La natura è felicemente rappresentata da quella Omerica catena, ogni anello della quale è principio, e fine di un altro anello. Le cagioni sono ognor proprie, e proporzionate agli effetti, che val quanto dire, sono appunto quelle, che hanno la speciale potenza da produrre quel tale effetto, e tanta forza elle adoperano, quanta ne faccia d' uopo.

Diremo adunque verosimile una narrazione, nella quale sieno i fatti probabilmente almeno connessi tra loro, sì che l'uno dall'altro dipenda, che nel primo sia la cagione del sussequente, che questo non rimanga inoperoso ed inutile: ma che l'uno dipenda specialmente da quel tale, onde dee dipendere, vale a dire, che la cagione produca il

proprio e proporzionato effetto. Senza cagione un uomo non offenderà l'altro; uno padre uno sposo, un cittadino non abbandonerà la sua famiglia, la sua consorte, la sua patria; on uomo oltraggiato ed armato non si arresterà alla presenza del nemico; un avaro non profonderà il denaro per altrui soccorso: un padre amoroso non si vedrà diredare un figlio; un uomo leggiermente offeso non farà la vendetta di Atride.

La verosimiglianza è il primo indizio del vero. Perciocchè quello, che somiglia le cose, che esistono, è da credere che sia ben anche esistito, ma non sempre; poichè molte cose si fingono dagli uomini ingegnosi simili al vero: le quali non esistono, e non esistite giammai. Tali per l'appunto sono le favolose invenzioni degli eccellenti Poeti, nelle quali si osserva una geometrica connessione di fatti, ed una quasi necessaria cagione degli avvenimenti. Niente si opera senza la propria e proporzionata ragione; e nessun fatto inutile ed inoperoso rimane. Ma l'azione ha la verità dell'ordine, ma non già quella della reale esistenza.

Inoltre Aristotile dice nella Poetica, che vi sono delle cose inverosimili, e ciò par, che avvenga, perchè la natura talor operi straordinariamente, parchè così sembra a noi, che non abbiam presente la catena tutta della natura.

Un'altra specie di verosimiglianza è la convenienza; ed è pur questo un altro forte indizio del vero. Quando i fatti, che si narrano, sieno convenienti con quelli, che ci sono noti, meritano allora maggior credenza da noi: è per esempio più certo il culto de' Greci, e de Romani a Giove, Appollo, Diana, che non è quello, che gli

Convenienza

Egizj prestarono agli animali diversi, alle produzioni stesse della natura. I molti tempj di quei Numi, che tra noi si veggono ancora contrastare col tempo, sono tanti fatti ligati con la Storia, che più credibile la rendono. Ben anche nelle teorie le ipotesi, che convengono co' fenomeni della natura, hanno una prova maggiore in così fatta convenienza, per lo generale principio, che credibil è, che esistano tutte le cose, che sono connesse con quelle, che ci è noto di esistere.

Ma non solo esser dee possibile, o verosimile io sè il fatto, che si narra, ma ben dee costare, che sia possibile, e verosimile, che il testimonio lo sappia; e perciò dee il testimonio avere l' uso intero di quel senso, per mezzo del quale bassi a percepire quel fatto, che vien per lui attestato; e conviene pure che abbia un buon giudizio per modo tale, che gl' imbecilli del pari, che i ciechi, e i sordi sieno inabili testimonj. Percciocchè tutti coloro, a' quali è facile ingannarsi, o essere ingannati per la debolezza de' loro sensi, o della loro ragione, non meritano che incerta fede. Come neppure la meritano coloro, che possono essere ingannati da' mezzi, per i quali percepiscono. Di vantaggio, il testimonio dee essersi ritrovato nel luogo, e nel tempo, in cui il fatto avvenne. E quindi a' testimonj render fa d'uopo la causa della loro scienza, come dicono i Giureconsulti Criminali, vale a dire, che hanno a spiegare nelle deposizioni loro con qual de' sensi, e per qual mezzo, ed in qual distanza di luogo, e in qual tempo abbiano quel fatto percepito, che attestano, acciocchè a' Giudici sia palese, che poteano essi quel fatto conoscere, che depongono; e se mai cade dubbio nell'animo de' Giudici, se per lo mezzo additato, e se

nella distanza asserita possibil era di vedere, e di udire ciò, che si afferma di essersi o veduto, o udito; forza è pure, che se ne faccia l'esperimento, onde non sia dubbia a' Giudici la scienza almeno possibile de' testimonj.

Che se di più siavi la prova, che non solo poteva il testimone conoscere il fatto, che attesta, ma che avea interesse di porvi attenzione, e che non potea non attenderci, ond'è, che lo conobbe di fatti; cresce allora la fede della sua deposizione. Come se certo sia, che il testimone ritrovavasi presente nel luogo, e nel tempo, in cui avvenne quel fatto, che ei depone.

Dall'anzidetta verità s'intenda, perchè debbonsi trasceglierе i periti a deporre di quelle cose, per conoscere le quali non basta il senso comune, ma vi ha di bisogno di arte ed esercizio.

Ma non è, come si è detto, sufficiente solo, che il testimone sappia la verità, ma fa d'uopo eziandio, ch'ei voglia deporla. E poichè gli uomini operano sempre per interesse, e per abito; ei conviene por mente, se abbia il testimonio interesse di mentire, se mai la sua preterita vita, e il suo carattere morale lo rendono di ciò sospetto. Perciocchè siccoma, quanto sien maggiori gli argomenti della scienza del testimone, tanto la sua fede diviene maggiore, così eziandio quanto decrescono i motivi, che c' interessano a mentire, tanto è di maggior peso il suo detto.

Per le quali cose saviamente le Romane Leggi o vietano all'intutto, che alcuni si ascoltino per testimonj, ovvero permettono a' Giudici d'interrogarli; ma per sospetti avendoli, non vogliono, che abbisi loro intera fede. Tutti coloro, che presume la Legge interessati, e corrotti, o facili ad

esserlo, da' giudizj vengono respinti. La L. 20 *ff. de testib.* rigetta all' intutto i testimonj, che non abbiano compiuto i 20 anni: perciocchè in quella inferma età, l' animo debole oltrechè può esser facilmente ingannato, può di leggieri esser corrotto. La *Nov.* 90 vieta a' mendici, e a' più vili artigiani il testimoniare ne' capitali giudizj. Mendici, e non poveri dice la Legge; avvegnachè il mendico sia colui, che viene afflitto dalla mancanza del vivere, ond' è, che turpe fu dagli antichi la mendicità detta: perciocchè a commettere qualsiasi turpe azione sospinge. Ma i poveri quando sien costumati, non vengono esclusi: anzichè con la fatica, e con la vita frugale si accompagna più volentieri la virtù, che con la opulenza, e con l' ozio.

La viltà dell' arte rende l' animo vile, e però disposto a mentire: avvegnachè la menzogna sia sempre del vile e del debole. Ma qual si è l' arte vile, quando ella giova alla Società? Vile è la opinione degli uomini, che avvilisce gli utili mestieri. I savj uomini non hanno per vili, che le arti di disonesto piacere, e della corruzione.

Quelli che la Legge dichiara infami, dichiarà viziosi, e privi di probità. Onde a ragione per la L. 13 e 21 *ff. de testib.* vietatasi loro di testimoniare ne' pubblici giudizj.

I rei tutti di pubblico giudizio sono certi violatori della giustizia, e della virtù; e però in loro non si può aver fiducia. Quindi per la L. 20 *ff. de test.* non si ascoltano nelle cause capitali. Le donne, che pubblicamente prostituisconsi per mercede, non fanno alle loro deposizioni fede, e secondo la giusta disposizione della L. 3, ed 8 *ff. de test.*, qual probità può quella donna ave-

re, che non ha neppure la proprietà della sua persona, e de' suoi sentimenti? Ma nella linea stessa collocano le mogli condannate di adulterio, comechè colei, che per impeto si abbandoni alla passione, non perda come la prima ogni sentimento di virtù. Ma per avventura così è stabilito, poichè chi non serba la fede, mentisce, e il mentitore non merita fede. Egli è il vero però, che l' uomo, che viola la fede maritale, non viene del dritto di testimoniare spogliato.

Tutti costoro per ragione del vizioso carattere non sono ammessi a far testimonianza, avvegnachè l' uomo di cattivi costumi, onestamente o non mai, ovvero di rado operi; ma benanche gli uomini non disonesti, quando abbiano interesse di mentire non debbonsi ne' criminali giudizj ascoltare. L' interesse si è la parte, che noi prendiamo nell' affare, o per giovamento, o per danno, che a noi ne derivi, agli amici e a' nemici nostri. D' ogni testimone va ben detto ciò, che di ogni Giudice dice Cesare presso Sallustio: *omnes homines, P. Conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira, atque misericordia vacuos esse decet.* Quindi gl' inimici non provano affatto contro l' inimico: perciocchè chi dall' odio è mosso, non può esser dalla verità guidato; e così trovasi disposto dalla L. 3. *ff. de testib.* e dalla L. 17 C. *eod*; come che la *Nov.* 90 al Cap. 7. par che escludendo i capitali nemici, permetta di esaminarsi i non capitali, contro de' quali però all' accusato è permesso di produrre l' eccezione della nimistà. E di tal stabilimento sembra sia questa la ragione, che il nemico capitale è per certo falso testimone, laddove il men fiero nemico può ben anche esser

leale; giocchè i Giudici debbono per cogetture definire.

Havvi tra le Romane Leggi un singolare stabilimento. Colui, che ha contro un cittadino deposto in causa capitale, non si dee per la seconda volta contro del medesimo udire, dice la L. 10 *ff. de test.* Perciocchè sembra di aver sete del sangue di un infelice chi più volte sorge ne' giudizj a deporre contro di lui. Ma però io non ravviso di tal ragione la sussistenza; avvegnachè avvenir possa, che l' accidente renda più di una volta taluno imparzial testimone degli altrui fatti.

Del pari che l' odio il favore vieta di testimoniare al figlio contro del padre, e di tutti coloro, che in luogo di genitori altrui sono, e per opposto eziandio a' padri contro de' figli. Ciò vien prescritto per più Leggi: per la L. 1, 9, e 10. *ff. de test.*, per la L. 16. *C. de quaest.*, e per la L. 12 *C. de test.* Perciocchè o le voci della natura sono ascoltate da sì stretti congiunti, e il favore corrompe la testimonianza, o tacciono nel di loro seno, e convien allora dire, che una ferina scelleraggine abbia il di loro cuore depravato.

Ma del favore, e della parzialità forse più che la natural congiunzione del sangue, l'amore lo spirito di partito, il comune interesse sono efficacissime cagioni. L' amante, il fanatico partegiano, il socio, e l' individuo di una classe di un corpo sono tanto più pronti a spergiurare quanto che più generosa e santa stimano la cagione del mendacio.

E così fatti testimonj come quelli, che falsi per certo presumono le leggi, sono del tutto esclusi dal tempio della Giustizia. Altri poi gli ha per sospetti soltanto. Permette di ascoltarli, ma lascia al Giudici il necessario arbitrio di valutarne il peso, e sono costoro:

In prima gl' infami di fatto, cioè tali per pubblica opinione, e non per dichiarazione di legge. La pubblica opinione, che si ha di noi, è un eco della nostre azioni, che riverbera sopra del nostro cuore, e lo muove secondo quella influenza ad operare. La gloria, e la pubblica stima fa gli eroi; la infamia fa i vili, e i scellerati. Chi non è stimato, non si stima, ed opera senza ritegno e dignità.

I poveri, come si è detto, sono ascoltati, ma tanta fede loro si accorda, quanta è intera la di loro virtù, quanta hanno virtù per resistere alla forza della corruzione.

Le donne ben anche si ammettono a deporre, quando non sien delle prostitute. Ma severi Giureconsulti loro contrastano il pregio della piena fede. Citano leggi, allegano ragioni contro di esse. Non possono ne' testamenti esser adoperate da testimonj, per la L. 20 *ff. qui test. fac. pos.* Non hanno dunque in esse molta fiducia le Leggi. Inoltre troppo mobili per natura, e però deboli, sono più leggiere, e mendaci. Ma Platone più che nella natura, nella educazione ravvisò la sorgente de' vizj delle donne. Elle educate a par di schiavi sotto la forza, e tra i palpiti del timore, si forman l'abito del debole, e dell' oppresso, cioè la finzione, e il mendacio. Una liberale e vigorosa educazione comunicando al dilicato lor cuore energia e nobiltà, le renderebbe al par degli onesti uomini sincere. Il piano di educazione proposto da quel sublime Filosofo ha per oggetto di rendere all' uman genere una meta, che le ha tolto un antico metodo figlio de' pregiudizi, e della ignoranza.

E in fine i consanguinei, e gli affini si produco-

no allora, che vogliono; ma non si possono forzare a deporre, per la L. 3, e 5 *ff. de test.* Ma i consanguinei dell'accusatore contro del reo non possono ascoltarsi, per la ragione, che l'accusatore, e coloro che gli appartengono, riputansi sempre dell'accusato nemici. Di così fatte eccezioni debbono esser liberi i testimonj; ma ben altri argomenti positivi della loro verità debbono i Giudici acquistare. Colui, che vien accusato di siffatti difetti è testimone riprovato, ma non è però sempre buono, che ne sia esente. Le prove negative sono mai sempre incerte. Avvegnachè non sia possibile l'escludere e negare tutte le affezioni, alle quali può esser taluno soggetto. Convien dunque che per valevoli argomenti venga la probità de' testimonj dimostrata. E quali son mai i più efficaci indizj della fede de' testimonj?

CAPITOLO X.

Degli argomenti della fede de' testimonj.

L' onestà della passata vita, la buona fama, o sia la stima de' buoni, sono della fede de' testimonj i più sicuri argomenti.

Ma il volto, il gesto, gli accenti, il sieno i tuoni della voce, indizj tutti dell'animo, non debbonsi da savj Giudici trascurare. L'animo sempre traspare di fuori, quando non manchi un accorto leggitore; e quando poi non traluce affatto, quel medesimo artifizio, che rinchiude sotto il velo di un composto volto i moti del cuore, palesa abbastanza il mendacio e la finzione. Ella si ravvisa eziandio nell'affettazione, la quale è l'ostentazione di ciò che non è. Que' sforzati movimenti ester-

in ' che non sono lo sviluppo de' seotimenti interni, ma l'effetto dall' arte, sono pur troppo visibili ad un occhio osservatore. Cotesta lingua muta, cotesta eloqnenza del volto esprime assai più, che quella delle stesse parnle.

Del pari se rechino i testimonj avanti ai Giudici un discorso premeditato, e uniformemente ordinato, se ostentino religione a probità, questo medesimo è non debole argomento di un concertato mendacio; la naturalezza, e la semplicità degli atti, a delle parole è la impronta del vero.

Così fatte leggi della ragione in gran parte vengono sanzionate dalle leggi civili, e soprattutto dalla L. 3. *ff. de testibus*.

Son questi i principali fonti da' quali scaturiscono gli argomenti, che avvalnrano la fede de'testimonj. Un testimona è un indizio, a l'accoppiamento degli additati indizi ne accresce il valore. E tanti testimonj, ed argomenti della feda loro esser debbono accoppiati, che sorga nell'animo del Giudica quella certezza morale, in cui tranquillamente riposi.

CAPITOLO XI.

Della confessione del reo.

Il reo confesso è convinto. È quasta una massima del Dritto Romano, L. 5 *ff de cust. reor.*, *L. 1. ff de quaest.*, *L.* 8 *C. ad L. Jul. de vi publ.* Ma quali sono le condizioni, che richieggono la leggi nella confessiona, la quale fa la giudiziaria certezza? E concorrendo sì fatte condizioni tutta, forma ella di fatti la dimostraziona morala, a cui può acquietarsi l'animo de' religiosi Giudici? Ecco due interessanti ricerche.

1. La confessione dev' essere sostenuta dalla prova dal delitto. Questa o dee precedere, o almeno seguire la confessione. Dee in ogni conto essere estrinseca, e separata da quella, a suo luogo verrà dimostrato, che la prova del delitto convien, cha sia separata e distinta da quella dell'autore del delitto, e ben anche quando questa sia testimoniale. Or se ciò fa mestieri nella convinzione de' testimoni, quanto più conviene quando nasce la prova soltanto della confessione, di cui or ora dimostreremo la debolezza.

2. Conviene, che la confessione del reo da spontanea volontà proceda, e non già dalla speranza, o dal timore sia procurata; non dal dolor de' tormenti, da seduzioni ed inganni estorta. Dee per terzo esser fatta innanzi al Tribunale, mentre che amministra giustizia, e legalmente interroga l' accusato, ciocchè dicesi nel Foro *curia pro tribunali sedente*. Perciocchè la confessione fuori del giudizio fatta può esser l'effetto della leggerezza, e del vanto di un folle Trasone, che si addossi un delitto, e del quale non tema pena, ma speri gloria; laddova la seria pompa del giudizio, la presenza de' Giudici, e la imminente pena avverte l' accusato del pericolo che corre.

3 La confessione innanzi all' incompetente Giudice proferita non convince l accusato: avveguachè se nel giudizio civile gli atti formati innanzi all' incompetente Giudice vengono dalla L. 1. C. *si a non competente judice* infermati, quanto più bassi ad osservare ciò nel giudizio capitale nel quale della vita e della libertà de' cittadini trattandosi, sacro santo esser dee l' ordine, inviolabile il rito. Cosiffatta la confessione esser dee, cha nel luogo di convinzione l'hanno le Romane Leg-

gi. Ma può di fatti la confessione dell' accusato innalzarsi al grado di una piena dimostrazione? Il reo che confessa altro non è che un testimone singolare. Ma poichè contro di sè stesso depone, merita maggior fede; poichè è così per natura ordinato, che ciascuno sopra di ogni altra cosa ami sè stesso, nè possa le sue proprie azioni ignorare. Per la qual cosa non potendo contro sè stesso esser corrotto, o ignorante e illuso testimone, il reo confesso par che sia convinto.

Ma per la stessa ragione della natural filanzia, per cui è l' uomo forzato a conservar se stesso, credibile non è, ch' ei procuri, confessando, la propria distruzione. E perciò spesso l' accusato, il quale si addossa un delitto sopprimendo nel fondo del suo cuore le imperiose voci della natura, convien, che non sappia, che la confessione gli torrà quella esistenza, e quella libertà, che la natura lo spinge a conservare, o tediato dalla vita cerca nel Giudice un mezzo da uscirne. Nel primo caso l' uomo è deluso e folle: nel secondo è disperato. I detti dell' uno e dell' altro non sono da aversi in conto. E parecchi non furono mandati alla furca per vendicar la morte di coloro, che viveano ancora? Immaginati delitti produssero veri misfatti.

Nè forza maggiore il giuramento aggiunge alla confessione del reo. Come sarebbe stolta cosa l'assolvere il reo convinto, che giura di esser innocente; così è ingiusto condannare chi giura di esser reo, ma non è dalle prove convinto. Cotesto genere di prova a' Romani Legislatori ignoto, e dal Dritto Canonico introdotto per surrogarlo a' divini giudizj viene chiamato da' Criminalisti la tortura dello spirito. Perciocchè secondo il di loro

avviso come l'uomo è dal corporal tormento sospinto a confessare il vero, così del pari dalla forza dello spergiuro è costretto a palesare il suo delitto. Colui, che non ebbe ritegno di offendere la giustizia commettendo un delitto, non verrà per certo arrestato dallo spergiuro, salvando per tal modo sè stesso. Chi non curò l'Autore della giustizia, quando violò i diritti altrui, lo potrà rispettare, quando si tratta di conservar sè stesso? Egli vien posto tra le angustie di due doveri: del primo e del più sacro di conservar sè stesso, e dell'altro di non mentire alla presenza dell'Essere Eterno, e de' Ministri della giustizia.

Per l'opposto, a chi si giura reo chi presterà perciò più fede? Colui, che disperato e folle precipitosamente corre nel seno della morte sarà dallo spergiuro arrestato? Se la ragione e la religione parlassero al suo cuore, non verrebbero soffocate le voci della natura, che ad ogni animale in tutti i momenti della esistenza ricorda la propria conservazione.

Quindi le stesse Romane Leggi impugnarono l'assioma da esse medesime stabilito, cioè che il reo confesso abbiasi ad avere per convinto, o perchè secondo l'avviso di alcuni quella massima per i giudizj civili, e non già pei criminali sia dettata; o perchè la sperienza, e la maggior riflessione fece ad alcuni de' Romani Legislatori conoscere la falsità di quel principio, che dagli altri era stato ciecamente stabilito. L'Imperador Severo nella L. 1. *ff. de quest.* ordina, che non abbiansi le confessioni de' rei per evidenti prove, se per altri argomenti non sieno avvalorate: *confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat.*

Nè col Mattei si dica, che confessioni o estorte, o stragiudiziali distinguansi dalla Legge, perocchè non conviene ciò farsi dagl' Interpreti. Tanto più, che in altro paragrafo posto più giù della medesima legge s' indica la confessione fatta al Giudice, e pur tuttavia se le nega la piena fede, recandosi l' esempio di quel primitivo servo, che per non venire nelle mani di un crudele padrone elesse la morte confessando un omicidio non mai da lui commesso. Le parole della Legge sono tali. *Si quis ultro de malefico fateatur, non semper ei fides habenda est. Nonnunquam enim aut metus, aut aliqua alia de causa in se confitentur. Et extat epistola DD. Fratrum ad Vocenium Saxam, qua continetur, liberandum eum, qui se fuerat confessus, cuius post damnationem de innocentia constitisset.*

Cotesta legge medesima ne indica qual conto debbasi tenere della confessione de' rei. Ella forma un indizio, e non già una dimostrazione. Forza è, che per altre prove venga appoggiato. Ma non conviene aversi per nulla siccome alcuni recenti Scrittori hanno opinato, perciocchè se sovente la seduzione, se spesso le minacce, e le sevizie, se qualchè volta la disperazione la cava di bocca all' accusato, anche talora il rimorso la strappa al reo. Quel divino interno senso della giustizia, o sia dell' ordine nel cuor di ciascuno dalla natura scolpito, quello stesso dal turbamento dell' ordine, e dalla violazione della giustizia prova un dolore, ond' è lacerato, non altrimenti che un armonico orecchio dalle dissone voci vien acerbamente offeso. Quel dolore è il rimorso; quel senso è la coscienza, accusatrice, giudice a carnefice de' rei, che a palesarsi sono talora da quella costretti.

La confessione dunque si può come un indizio considerare, che potendo di più cose esser l'indice, deesi per altri argomenti il suo valore fissare. Dalle congetture diverse raccoglier si dee, se il proprio delitto, o quello de' subalterni abbia fatto confessare l'accusato.

Il reo che confessa è, come si è detto, un testimone, che contro sè stesso depone. Tutte adunque le regole sopra stabilite nell'esame de' testimonj debbonsi adoperare nella confessione de' rei. Hassi in somma a vedere qual motivo gli abbia fatto parlare.

I nostri Forensi Scrittori, a' quali sempre mancò l'istituzione della scienza, ma quasi non mai l'acume della natura, ben videro cotesta verità, e però hanno insegnato, che la confessione dei rei debba esser vestita, secondo essi parlano, cioè da estrinseci argomenti avvalorata.

CAPITOLO XII.

Della confessione estorta ne' tormenti.

Se dalla spontanea semplice confessione non può nascere la piena dimostrazione, qual forza avrà quella, che una feroce e barbara tortura, o le angustie e l'orror di uno oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice, che a confusi accenti del dolore mischia le voci della menzogna?

Egli è contro la natura constringere il reo a rinunziare, confessando, a' primi doveri della natura, che impone la propria conservazione; ma forzarlo con la tortura è violar la natura stessa.

La tortura, questa tiranna della umanità, fu la prole delle barbarie de' secoli, e de' supersti-

ziosi errori. Ella fu uno de' divini giudizj come mostrai, son tre anni, nel mio arringo contro il famoso reo Antonio Gioja, e poi nella prima edizione de' miei *Saggi Politici* del 1783, fallace metodo d' investigare il reo, ma contro i schiavi soltanto adoperato da' Greci, e da' Romani, le Leggi de' quali quanto elevarono il cittadino, tanto iniquamente violarono ne' servi la natura. Ma quando poi in Roma vennero a schiavi uguagliati i cittadini dalla dispotica mano, che estinse con la libertà i diritti di quelli, la tortura estese la sua crudeltà anche sui liberi nomini, e confuse i gemiti di costoro con quelli de' servi. La nobiltà delle cariche, e la debolezza del sesso, degli anni, della salute alcuni cittadini soltanto salvò dalla sua ferocia. Ma ne' delitti di Stato non eravi splendore di condizione, non ragione alcuna, che potesse dalla tortura il misero accusato salvare.

Egli è il vero, che i più umani Imperadori e Giureconsulti tentarono di addolcire la sua ferocia. Quando altrimenti non riesca di acquistar le prove, quando manchino gli argomenti, in quel caso soltanto si ricorre all' ultimo rimedio della tortura, esclamano le Leggi 3, 8. 12. C. *de quaest.* L. 8, 9, *ff. de quaest.* Non si dee da tormenti far principio; allora alla tortura si ricorra, quando altro non manchi alla prova da validi indizj nascente, che un lieve peso, il quale si cerchi dalla confession del reo, grida la L. 1. *ff. de quaest.* E quindi chiaro si scorge ciò, che il Mattei sostiene, che qualsisia indizio solo non sia bastante alla tortura; poichè la Legge ne richiede più, e tanti, che poco alla pienezza manchi dalla dimostrazione.

Ma se le prove acquistate non sien da de-

ver muover l' animo del Giudice, neppure il più heve momento dell' estorta confessione si accresce a quelle.

Così fatta confessione è la espressione del dolore, non già l' indizio. Qual rapporto ha il dolore con la verità? La facoltà dell uomo, che sente con quella che ragiona? Se l' indizio sorge, come si è detto, dalla connessione della esistenza di un fatto noto con quella dell' ignoto, la confessione estorta nei tormenti addita soltanto la debolezza delle fibre, e la intolleranza dell' animo, e non già la esistenza dell' ignoto fatto. Quindi i robusti rei per la tolleranza del dolore disprezzano i tormenti, e i deboli innocenti per la impazienza confessano il delitto non mai commesso! Quindi la stessa L. 2. *ff. de quaest.* chiama fragile e fallace la tortura.

Se la confessione estorta dal dolore non prova il delitto, la costanza ne' tormenti non dimostra l' innocenza L' una non accresce, l' altra non abbatte le prove. E pure la Leggi 2, 10, 18. *ff. de quaest.* dichiarano, che i tormenti, distruggono gli argomenti e palesano l' innocenza dell' accusato, onde ei resti assoluto non che dal giudizio, ma ben anche dal delitto, secondo il Mattei. Di che l' origine, e l' assudità negli anzidetti *Saggi* vien additata.

Debbo pur dire, che massime (L. 1, 16, 18, *ff. de quaest.*) scritte con caratteri di sangue, e da Interpreti feroci, sin per la terza volta permettono a' Giudici d' incrudelire nelle lacere membra di coloro, che hanno senza confessare sostenuto il primo tormento, solo che o nuovi indizj, o altra cagione non concorra Debbo soggiungere, che ancor i testimonj, quando sien discordi, vacil-

lanti o renitenti, ciò o per dolo, o per timore, e debolezza accada, sieno alla tortura soggettati, purchè sia per mezzo di quella la falsità loro purgata. E per tal modo il più onesto, il più innocente cittadino divelto dal seno della pace, e della sua famiglia, e dato in preda al carnefice, vien torturato da quelle stesse mani, che dovendo proteggere la sua libertà, la sua persona, la distruggono; e la violano. Quale atroce spettacolo! . . . Ma la penna inorridita e tremante mi cade di mano. [1]

CAPITOLO XIII.

La nomina del Socio.

La nomina del complice forma parte della confession del reo. I Criminalisti tutti affermano, che la chiamata del correo forma un indizio, ma tutti non convengono sul valore di quello. Il disperere è figlio della mancanza di principio. Questi bravi Nomenclatori, che si gloriano di citar mille nomi, e si vergognano di produrre una sola ragione, surrogano al sillogismo l'autorità, e gli usi alla evidenza; e perciò variano gli usi secondo i capricci, e le opinioni sono sempre discordi. I dispareri producono l'arbitrio del Giudice, la miseria degli accusati, ma non solo le opinioni, le stessa leggi sembrano discordare tra loro sul valore della nomina del correo. Altre niuna fede accordano al detto reo: L. ult. C. *de accusat.*, *L.* 10. e 11. C. *de test.*, L. 16. C. *de quaest*. *L.* 12 e 29 *ff. de poen.*, e L. 2 C. *de fals. monet.* avendo per vero che la integrità, ed il delitto non vanno giammai uniti. Altre talora ammettono il correo approva-

re, se permettono di ascoltarlo talora. Solleviam lo sguardo alla luce della ragione, e le tenebre della opinione rimarranno dileguate. Rechiamoci pertanto alla memoria l' esposte teorie.

Un reo, che chiama il complice, per quante ragioni può ciò fare? Ei dovendo perire pel suo misfatto, spesso vuole trarre con sè i suoi nemici nella sua rovina. E mentre perde la vita, vuol soddisfare almeno alla vendetta la più terribile delle passioni umane, e spesso organo della cabala serve di strumento all' interesse del potente, e spesso uno scellerato cerca sollievo al suo male nel male altrui; simile a quel mostro di crudeltà, il quale desiderava che tutto l' uman genere avesse un collo solo, perchè quando la natura lo costringeva a finire, potesse con un sol colpo reciderlo. Ei diceva nel suo scellerato cuore: pera con me la natura intiera. Talora nella incolpazione d' illustri Socj cerca la propria discolpa, perchè il credito di quelli rende inverosimile il suo delitto, o la difesa salvi anch' esso. La speranza di compensare col merito della denuncia il delitto, anima non di rado i rei a finger complici, coi quali sperano divider la pena. Per tutte le anzidette ragioni può talora un' reo nominare il Socio. Tutti siffatti casi ricorda la L. ult. C. *de accus*, la quale perciò vieta di ascoltarsi il Socio contro il Socio. *Nemo tamen sibi blandiatur obiecta cuiuslibet criminis de se quaestione confessus, veniam sperans propter flagilia adiuncti, vel pro communione criminis consortium personae superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa supremorum suorum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens, aut studio, aut privilegio nominati, cum veteris iuris auctoritas de se confessos ne interrogari quidem de aliorum con-*

scientia sinunt. Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena.

Egli è pur vero, che qualche volta il suo labbro additando il complice esprima il vero. Ma più d'ordinario avviene, che la sua nomina sia lo strumento della vendetta, della malignità; o della sperata protezione: vale a dire, che la nomina del correo più spesso contiene il falso, che il vero, avvegnachè in bocca dell' uom reo più spesso si trova il mendacio, che la verità. Per la qual cosa la nomina del correo è da riporsi tra i vaghi indizj. Ma perchè divenga urgente, fa pur di mestieri, che sia da due qualità accompagnata.

In primo non dee il Socio di altra imputazione oltre la presente esser gravato. Fabro, *Def.* 6, *tit. VI*, 69. de Rosa nel Cap. 3 L. 7 *Prat. Crim.* Quanti difetti sono in lui, altrettanti argomenti sorgono della poca fede, che merita. Se il delitto, che ha confessato, lo rende degno di poca fede, se il Giudice per punir i complici crede al reo come potrà prestargli fede, se altri acciacchi aggravano il difetto dell' infamia, che sparge sopra lui il delitto? Se la fede degl' inabili testimonj si avvalora cogl' indizj, che diconsi *amminicoli* dai Forensi, gli argomenti, che sorgono da' loro difetti, non abbatteranno in tutto il di loro detto?

In secondo niuna fede merita quel reo, che dalla impunità allettato, altri per suoi compagni addita. Perciocchè la impunità comperandosi a prezzo della denunzia de' delitti e dei complici, sovente il reo cerca la sua salvezza; fingendo delitti, ed immaginando complici, non altrimenti che quegli, che dee procacciarsi il vivere, spende la falsa, e non ha la vera moneta.

È perciò conviene, che il Socio non abbia

spontaneamente confessato, ma che essendo convinto abbia nominato i correi. Perciocchè il reo, il quale spontaneamente confessa, e nomina i complici, considerar si dee come un denunziante. E qualsisia accusatore non merita qualsiasi fede. Oltre a che, quel reo, che di sua voglia confessa, è un disperato; e chi dalla sua salute dispera, come dice Paolo, non dee poter recare un periglio ad altri. (*Confessus ultro non est interrogandus in socios, quin timendum, ne tam facile alios oneret, quam facile de se confessus est; Convictus in socios interrogari potest, quia credimus non facile innocentes oneraturum, qui ne nocens quidem confiteri voluit*. (Anton Mattei, Cap. 5. Tit. 16.). Perchè bassi a temere, che altri con tanta facilità non incolpi, con quanta prontezza ha sè stesso accusato.

Ma secondo i Dottori, e ben anche secondo il Mattei più erudito di tutti, più sensato di molti, ma non ragionatore abbastanza, la nomina del reo torturato equivale a quella del reo convinto; anzichè vale più. Il torturato, dicono, non è spontaneo testimone: egli è vero, ma però è forzato. La violenza più che la spontaneità toglie al suo detto fede. Se la confessione fatta ne' tormenti poca credenza merita, poca ben anche ne merita la nomina del correo fatta confusa coi pianti, e cogli urli del dolore. Ma la tortura purga almeno il difetto d' infamia! La tortura infama i suoi partegiani, ma non purga l' infame reo. E sino a quando si ripeteranno queste funeste follie, che fanno arrossire la umana ragione? Se non viene distrutto il delitto nell' animo con la lacerazione del corpo, ben anche dopo la tortura esisterà nel reo l' infamia, indivisibile compagna del delitto.

Ma sia pur vero, che tanto cresca la evidenza nell' animo del Giudice, quanto il dolore nelle membra di un infelice; sarà pur vero, che la scenica nostra convalida produca l' istesso effetto della reale tortura?

Un primo passo nel cammino dell' errore mena ai più incredibili traviamenti. Tosto che la nostra mente ha chiusi gli occhi alla luce della ragione, non v' ha strana assurdità, della quale non sia capace. Alla forza dei tormenti si accordò la luce della evidenza. La tortura è per i Forensi una macchina elettrica, di cui la scossa schinde le scintille del vero. Qui non si arrestò la fallacia legale. La sola veduta della tortura si considerò in appresso come una magica espiazione, che assolve il reo come un' acqua lustrale, che purifica il delinquente, come un oracolo di un Nume, che ispira ben anche al labbro di un infame la verità. Ciò ch' è dubbio in un angolo della stanza sotto un punto del tetto, indubitato diviene sotto un altro punto della stanza medesima. (Il reo, che ha nominato i complici nella sua confessione, dovrebbe, secondo il metodo de' Criminalisti, convalidar nella tortura la sua nomina in capo de' Socj, e ciò in loro presenza. Alla vera tortura si è surrogato nel Foro l' atto di far ripetere al correo la sua deposizione sotto la tortura, senza sollevarlo su quella). Servi de' vani riti, di ridicole cerimonie, illudiamo noi stessi, e richiamiamo in pericolo la vita, e la libertà de' cittadini. Tale è la convalida in tortura nel capo de' Socj, di cui si ride ogni Giudice, mentre che religiosamente l' esige. Ma poichè o la convinzione del reo secondo la ragione, o la convalida nella reale tortura secondo l' error forense, rende vale-

vole l' indizio da sè debole nella nomina del correo, qual valore esso ha? I Criminalisti sono tutti d' accordo in sostenere, che la semplice nomina del correo formi solo indizio ad inquirere, cioè renda sospetto l' accusato (Mattei, Cap. 2 Tit. 14) Ma discordano sul valore della nomina del reo convinto, o convalidante in tortura. Altri credono, che sia un indizio a tortura, altri credono di no; e tra questi è il Mattei, il quale sostiene, che niun indizio solo di qualsisia valore basti per la tortura. Dappoichè le leggi richieggono per la tortura il concorso di più indizj, e la ragione ci dice, che un indizio solo per urgente che sia non mai renda verosimile il delitto. Mentre che la legge, perchè alla tortura si possa devenire, esige tanto verosimile prova, che se non produca convinzione sia almeno a quella vicina (L. 1 *ff. de quaest.*, *L.* 8 C *eod.*) Di vantaggio: se la Legge riprova la tortura, che per lo detto di un testimone solo s'infligge, con quanta maggior ragione condanna la tortura appoggiata al detto di un sol correo? E di fatti, nella L. 30 *ff. de quaest.* si ha, che l' Imperadore dichiarò illecita ed ingiusta la tortura data ad una serva negativa, non ostante che un testimone intero fosse stato prodotto in giudizio, il quale attestava il deposto da un tale Burro negato. Or che avrebbe detto questo Imperadore ripieno di giustizia e di umanità, se non già ad una serva, ma ad un uomo libero, non per lo detto di un testimone singolare, ma di un socio del delitto si fosse data la tortura?

Quindi parmi, che con molta ragione il Mattei sostenga, che ninno indizio, quando sia solo, e soprattutto la nomina del socio, anche in tortura fatta, sia pur sufficiente indizio alla tortura.

Quando il reo essendo per testimonj, o per indizj convinto, ed interrogato sui complici, nomina i Socj, cessa allora il sospetto, che egli abbia confessato di sè per accusare gli altri, servendo a alla propria vendetta o all' interesse altrui. Ma rimane tuttavia l' altro sospetto, che egli cerchi la propria difesa nell' altrui accusa. Quindi fa di mestieri, che o valevoli indizj escludano un tale sospetto, o somministrino altra prova per la reità del nominato. Ciocchè dicesi da' Forensi, *conviene che la nomina del Socio sia vestita*. (E ciò trovasi stabilito da due legali disposizioni: la L: 1 *ff. de quaest.* dice: *cum quis latrones tradiderit, quibusdam rescriptis continetur, non debere fidem haberi in eos qui eos tradiderunt, quibusdam vero quae sunt plenìora, hoc cavetur, ut neque districtas hoc habeatur, ut in caeterorum persona solet, sed causa cognita existimetur, habenda sit fides*, nec ne. Il C. 5. Tit. *de haered* del 5. delle Decretali, non ostante che negli Eretici, privilegj la prova in *Fidei favorem*, e per favorir la Fede, accordi fede a Socj, che non la meritano, pure soggiunge: *si ex verosimilibus conjecturis, et ex numero hostium, aut personarum tam deponentium, quam eorum contra quos deponitur qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes, falsa non dicere praesumuntur.*)

Gli argomenti tratti dalla persona del nominante, e del nominato, la verosimiglianza della nomina, e delle circostanze, tutte quelle caratteristiche in somma del vero, che abbiamo ne' testimonj indicate, serviranno di scorta per esaminare il peso della nomina del Socio. Ma fa d'uopo, che estrinseci fatti l avvalorino, e può tanto esser avvalorato, che giunga ben anche alla compiuta dimostrazione.

Or poichè la nomina del Socio, corroborata da valevoli indizj, può giunger ben anche alla prova convintiva, potranno le nomine di più Socj da per sè senz'altri indizj formar convinzione? Ei par, che se più deboli indizj insieme accoppiati possono col numero supplire il difetto di valere, e convincere, vagliano più chiamate di Socj a far la compiuta prova; e pure i Criminalisti tutti sono di accordo a sostenere la contraria opinione. Mille Socj, dicon essi, così non adempiono la prova, e par che non abbiano il torto. De Rosa *Resol.* 10 n. 14. Maradei *Pract. crim. anaut Par.* 3. *n.* 2 *Cap.* 6.

Perciocchè sebbene dall' unione di più deboli indizj per mezzo della loro maggior quantità possa aversi la perfetta dimostrazione morale, debbono però si fatti indizj esser diversi, e non già lo stesso più volte replicato. Perciocchè allora sarà l' indizio sempre un solo, come l' unità moltiplicata per sè medesima non produce che l' unità, ed una cosa ripetuta quante volte si voglia sarà mai sempre quella tale, sola, ed unica cosa. Or l' indizio della chiamata di più Socj non è che un indizio solo più volte ripetuto.

Egli è ben diverso quando il fatto vien attestato da più testimonj. Il di loro numero accresce sempre i gradi della prova. Poichè ogni testimonio avendo un interesse differente da quello dell' altro, la testimonianza dell' uno confonder non si può con quella dell' altro. Per l' opposto i Socj uniti nel delitto sono ben anche uniti nell' interesse. Vogliono salvarsi tutti, tutti voglion farsi merito col Fisco, tutti voglion discaricar il delitto sopra di altri, tutti cercano, nel numero e nel potere, o nel credito de' Socj un sostegno,

[illegible]. E benchè non sembri credibile, che tutti si voglia vendicare del nemico stesso, possono però tutti convenire nel nominare un illustre Socio, posson convenire tutti nell' esser sedotti per prestare uno di loro labbro allo spergiuro, e servire la vendetta di un potente, possono tutti odiare per spirito di corpo una persona nemica al ceto, e convenire nel nemico per nominarlo. Quindi restando sempre la possibilità contraria, cioè che sia nominato il Complice o per vendetta, o per propria difesa, la sola chiamata di mille Socj non può produrre la morale certezza.

CAPITOLO XIV.

Della prova scritturale.

Non solo per testimonj, ma eziandio per documenti scritti può provarsi qualsiasi delitto, e per la citata L. *ult. C. de probat.*, e per la L. 2 *ff. quorum adpellat. non recipiunt*, e per la L. 15 *ff. de fide instr*.

Per opposto la citata L. 3 *ff. de testib.* dice, che non deesi prestar fede a scritti testimoni *testibus, et non testimoniis fidem habere*.

Ei però bisogna distinguere le scritte deposizioni de' testimonj, che non provano, dalle carte, e documenti, che contengono le vestigia stesse del delitto, che possono convincere l' accusato. Alle prime nega fede la Legge per le ragioni addotte di sopra; le seconde annovera tra le sussistenti prove.

Così fatte scritture o sono il soggetto stesso del delitto, come un testamento, un istrumento, un chirografo, o falsificati in parte o foggiati dell'intutto, come un istromento, che contenga un con-

tratto usurario, o qualsiasi illecito patto: o sono gli esterni indizj del delitto, come una lettera scritta al Sicario dal mandante, che gli commetta l'assassinio, una dichiarazione del Sicario di aver ricevuto il denaro convenuto, le lettere amorose di due adulteri, e somiglianti.

Ma ci fa di mestieri di provare, che le scritture contro l'accusato prodotte sieno sue di fatti. E ciò fassi per la comparazione dei suoi indubitati caratteri con quelli, che lo convincono del delitto. Dalla somiglianza dei caratteri, e dello stile eziandio sorge un probabile indizio soltanto. Avvegnachè si possono e i caratteri, e i diversi stili somigliar tra loro, o per una simile conformazione di temperamenti, che rendendo i movimenti, e le sensazioni degli uomini diversi conformi, rende eziandio conformi i caratteri, e gli stili loro; o per la istituzione stessa, avvegnachè dalla medesima scuola, come dal modello stesso nascono le simili forme di ritrarre, ed imitare; ovvero perchè e nella pittura, e nello scrivere v' ha de' Protei, i quali mutansi in tutte le possibili forme.

Nè certezza maggiore dalla dissomiglianza de' caratteri nasce per poter dimostrare, che non sia di tale autore tale scrittura. Oltre la variazione degli estrinseci istromenti, l'età, l'attuale stato dell' uomo può tanto variar i suoi caratteri, e lo stile: che benchè suoi, non rassembrano mai dello stesso autore; senza che l'arte, dall' inganno guidata ne' caratteri e nello stile dello stesso autore, può quella varietà mettere, che inganni qualsivoglia Perito.

E però da così fatte comparazioni non sorgono altro che indizj, i quali con altri argomenti

debbonsi assodare. Dacchè ben chiaro si scorge, che cotesta prova scritturale eziandio, come la testimoniale all'indiziaria si riduce, e che questa suole pur essere la base di ogni prova. Ond'è, che la L. 3 *ff. de test.*, più volte per noi citata, a Giudici permette di adoprar tutte del pari così fatte specie di prove, e di poterle insieme accoppiare per modo tale che la cosa stessa e per un testimone, e per indizj o scritture possa venir pienamente dimostrata.

Prima di chiuder questo capo non credo, che faccia di mestieri dimostrare, che i testimonj debbano sulla somiglianza, o disparità de' caratteri deporre, e cotesti debbono essere periti del mestiere. Il Giudice non può esser testimone de' fatti, non si posson queste due funzioni divise insieme confondere, e i testimonj debbono saper ciò, che attestano, onde convien che sieno periti.

CAPITOLO XV.

Delle prove privilegiate

Quella evidenza, che non ha per sua natura la prova, in alcuni più gravi ed occulti delitti ad essa accorda la legge; e questa si è per l'appunto la prova detta privilegiata. Al servo ancora dassi ascolto, se manchino le altre prove, dicono le Leggi 7. *ff. de test.*, 8 *ff. de quaest.*, 12 *C. de quaest.* Ne' più atroci ed occulti delitti anche un testimon da nulla sia ammesso, dice la L. 21 *ff. de test.*

Ma dicono i Filosofi filantropi: quanto si è più grave il delitto, tanto è meno credibile. Perciocchè per commettere i più gravi delitti, fa di

mestieri superare più forti ostacoli. La pena più grave ai più gravi misfatti riserbata, l'orrore, che la natura, e l'educazione al più atroce delitto oppongono, fanno presumere, che non sia stato quello commesso. La grandezza del misfatto fa, che se non venga dedotto un quasi visibile parricidio, non sia credibile; sono parole di Cicerone nella orazione per S. Roscio Amerino. Cotesta presunzione dunque, che a prò dell'accusato fa, richiede tanto di più sulla ordinaria prova quanto ne abbisogni per distruggerla.

Speciose ragioni, ma non vere: avvegnachè ciò regga soltanto, quando sia chiaro, che il misfatto sia stato commesso; ma è già svanita cotesta presunzione, che dalla difficoltà nasce di commettersi un atroce delitto. Il fatto dimostra, che il delitto è stato eseguito, si cerca soltanto l'autore.

Ma se la prova negli atroci delitti non richiedesi maggiore, può contentarsi il Giudice di una più lieve? E si possono mutare i naturali invariabili rapporti delle cose? Come un argomento divien più convincente di quello, ch'è per natura? Come può nascer l'evidenza da quelle stesse ragioni, che non la producono? E come l'assenso dell'animo può seguire una proposizione, che non abbia la piena evidenza? La legge, opera degli uomini, non può cangiar la natura, opera di Dio.

Ma se il privato al pubblico pericolo aver dee quella ragione, che la privata utilità tiene alla pubblica ne' delitti gravissimi, che minacciano la sicurezza della società, egli è necessario compromettere per qualchè parte la sicurezza privata, attentando di attaccar la libertà del cittadino anche nel caso, che contro la sua innocenza concorra una probabilità soltanto, e non già la piena prova.

Quanto insomma più cresce il pubblico pericolo, tanto più crescer dee il privato; non altrimenti che tanto più il buon chirurgo si arrischia di troncar un membro del corpo umano, quanto maggiore diviene il pericolo della morte dell' uomo.

Ma così fatta teoria potendo aprir la via all'abuso, e potendo favorire il funesto arbitrio, deesi con molta restrizione adottare. La esistenza del delitto dev' esser certa: dipoi hassi a minorare le pene: Ma i delitti debbon esser veramente tali; e fissati dalla Legge, non dall' arbitrio de' Giudici debbono esser que' delitti, che tendono a disciogliere la Società, a dar immediatamente al corpo sociale la morte. Le prove possono esser minori, ma debbono sussistere. Quindi non mai per semplici sospetti permettesi condannare il cittadino. Niuno per sospetto esser può condannato, ed è meglio salvar il reo, che condannar l' innocente; esclama una savia Legge del D., e propriamente la L. del Tit. *de poen*. Condanna un cittadino sospetto è condannar un innocente: poichè il sospetto può alla Società sol rastare, ma non al distruggimento della libertà civile, cioè di tutti i diritti dell' uomo. Distrutti i diritti dell' uomo; resta l' animale sensibile: il ragionevole animale non è più. Se la Società stabilita fu per la più sicura conservazione de' diritti, quando la Società li viola e distrugge, lo stato selvaggio è da anteporsi al sociale. Le infelici condizioni, nelle quali ritrovaronsi un tempo queste belle provincie sotto degli Angioini, e degli Aragonesi, quando l'anarchia, e la oppressione feudale combinata insieme promoveano la impunità, e moltiplicavano i delitti; quando la corruzione della pubblica morale estinguea lo zelo della civica denunzia de' delitti, la

cessazione dei giudizj, la violenza de' potenti, i pregiudizj di un falso onore facevano scomparire i testimonj, e gli allontanavano dal tempio della Giustizia, fecero sì, che venne allora promulgata la Legge, che va tra' Capitoli del Regno, *vulgaris famae proloquium*. Con la quale vien detto, che gli occulti delitti non possono avere una chiara prova, onde approvar quelli si legittima una prova men evidente. Quindi i Dottori hanno costantemente insegnato, che non potendosi negli occulti delitti, o per ragion del luogo, o del tempo aversi degli stabili testimonj, vogliono ammessi a deporre i meno interi. Quindi nel progresso le nostre leggi hanno in molti delitti privilegiate le difettose prove sublimando talora al la qualità di testimoni gli accusatori stessi, e confondendo due esseri per natura distinti, talor dichiarando testimoni i correi stessi, e spesso contentandosi di testimoni singolari.

CAPITOLO XVI.

Uso delle prove de' giudizj criminali.

Tre cose occorre di provare ne' criminali giudizj 1. La commessione di un fatto criminoso. 2. Chi siane stato l'autore. 3. Le circostanze del fatto, che estinguono il delitto, e ne minora il dolo.

La prova del fatto criminoso vien detta generica, dacchè con quella dimostrasi di essersi commesso un delitto, di cui è soltanto fissato il genere, mentre che con la prova dell'autore di quello, se ne stabilisce la qualità e la specie. Come essendosi provato, che Tizio sia stato con

violanza ucciso, ove si provi che l'uccisore sia stato Antonio suo figlio, vien fissata dal genere dell'omicidio la specie, cioè il parricidio.

Cotesta prova adunque, con la quale si pone in chiaro l'autor del delitto, ed in conseguenza la qualità di quello, che dall'autore, e dal modo col quale fu commesso si specifica, è la speciale prova, come dicesi nel Foro.

Dalle Romane Leggi espressamente vien ordinato, che la generica debba precedere la specifica. Un tale stabilimento ritrovasi nel S. C. Silaniano, e propriamente nella L. 1. del D. sotto tal titolo *idem*. Dal quale S. C. vien stabilito, che non venissero alla tortura soggettati i servi, se prima non costava la morte del padrone estinto per violenza. (*Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum non haberi de familia quaestionem; liquere igitur debere scelere interemptum, aut S. C. locus sit, quaestionem autem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem, et defensionem mortis*). Di più ogni inquisizione sia per testimonj, sia per confession del reo, vanne vietata, se pria non fosse provato il delitto.

Avvegnachè essendo, dubbio o benanche probabile di essersi commesso il delitto, non è che dubbio, che tale ne sia l'autore. Perciocchè non può esservi reo di un delitto, che non esiste. E da' Retori antichi ben si scorge, che ne' giudizj era serbato l'ordine naturale di provare prima il delitto, e poi l'autore.

La prova della esistenza del delitto non solo richiede, come quella dell'autore, testimonj semplicemente abili, cioè d'interi sensi e di probità forniti, ma ben anche periti nell'arte, per cui

possono far giudizio della cagione, che abbia l'effetto prodotto: onde si scorga, se per natura, o se per violenza sia addivenuto. E quindi il di loro esame e giudizio deve cadere sul soggetto, in cui la violenza, e il delitto venne esercitato. E questo soggetto dicesi dai Forensi *il corpo del delitto*. Come è per l'appunto il cadavere dell'uomo morto, le reliquie de' corpi incendiati, la scrittura viziata ed alterata. Ma se il delitto non alteri solo, ma tolga all' intutto da mezzo la cosa, altra allor non è la prova *dell' ingenere* del delitto, che la esistenza della cosa, e la sua mancanza. Come avviene nel furto, e negli omicidj, ne' quali l' accorta, e fortunata malvagità distrugge all' intutto il cadavere.

E da avvertir ben anchè, che talora l'una e l' altra prova, il *genere*, e la *specie* del delitto sono così accoppiati insieme, che non sia possibile il separarle e il genere venga a formarsi dalla specie. Potendo per esempio il veleno esser naturale, ed ingenito, o artifiziale, e propinato, la specifica prova determina; se Tizio, nel cui cadavere si osservano vestigia di veleno venne estinto, perchè gli fu quello appresiato dalla mano dell'uomo, o dalla natura stessa. Ed in tutti gli altri delitti, che non lasciano fisici effetti, come sono le ingiurie verbali, l' adulterio, e simili, l' una e l' altra prova confondonsi insieme.

Sovente accade, che il delitto sia commesso in parte, e non già interamente consumato: come nelle ferite avviene, nelle quali incerto è l'esito, potendo esser quelle mortali, o no. Quindi dell' incerto evento non si può da' Periti un certo indizio profferire. I Giudici intanto della custodia de' rei debbono stabilire. Convien che il reo sia nelle car-

ceri ristretto, se la morte, o lo stroppio ne seguirà. Ma se la ferita guarisca dell' intutto, non avendovi per avventura luogo la pena corporale, il carcere graverebbe il reo, e la custodia sarebbe forse della pena stessa più grave. Ma nel dubbio si assicurano i Giudici del reo.

E perchè non distinguere i varj gradi del pericolo? Perchè non calcolare la diversa misura della probabilità della morte; ed usando la maggiore, o minore probebilità, stabilire quella della custodia del reo? Converrebbe adunque, che i Periti distinguessero il pericolo rimoto dal prossimo. Onde nel prossimo soltanto venisse la carcerazione stabilita. Che se dal rimoto pericolo seguisse la morte la legge trascura i rari avvenimenti, ed il danno, che dall'impunito, o piuttosto, leggermente punito raro delitto, deriva, compensato verrebbe abbastanza dal rispetto maggiore della libertà civile. I gradi diversi del pericolo dovrebbero calcolarsi in ragione dell'organo loro, della qualità della ferita dell'attuale stato del corpo. Ma soprattutto farebbe di mestieri ordinarsi negli Ospedali delle tavole de' feriti, nelle quali la qualità delle ferite, e l' esito loro esattamente venisse descritto, per aversi quindi in ragion degli avvenimenti le probabilità maggiori o minori della morte de' ferite. Grave travaglio, ma leggiero sempre quello, che per la conservazion della preziosa libertà del cittadino s' intraprende.

La prova delle circostanze del fatto, che estinguono, o minorano il delitto, si ha sempre dalla prova generica, e specialmente quando i Giudici, o i Fiscali non abbiano adottata, la massima non già de' ministri della giustizia, ma de' carnefici dell' umanità, di provare parte soltanto del fatto, e *quella parte*, che fa il carico, e non la difesa di reo.

CAPITOLO XVII.

Dell' analisi criminale, ossia dell' informazione.

Degl' indizj dunque ci dobbiam valere per rinvenire un fatto oscuro. La via, che a tal oggetto si tiene, è per l' appunto l'analisi, o sia la criminale quistione, cioè la ricerca della ignota verità, o sia dell' ignoto autore del vero delitto.

Quindi a far ciò secondo il metodo degli analisti, dobbiamo porre pria l' ipotesi o sia presupporre per vero un fatto, ed esaminare se a quello le caratteristiche della verità convengano: E se mai ciò accada, inferire si può, che sia vero il presunto fatto.

Siffatte ipotesi si possono da tutti i possibili formare. Ma quel tale possibile scegliere poi si dee, su del quale ci determini un momento di probabilità. L' analista, diceva Socrate presso Platone, è simile al can da caccia; il quale tenta le vie tutte, le quali ha potuto batter la sua preda, e poi quella elegge, in cui le tracce di quella ravvisa. Io cerco l' autore, di un omicidio: vo restringendo i possibili: cade il guardo della mia mente su tutti coloro, che per avere qualche rapporto con l'ucciso, gli han potuto dar la morte; sempre più ristringendo i possibili, che potean aver collisione con l' ucciso, mi arresto col pensiero su di colui, contro di chi cade il più grave sospetto. Questa è la traccia, che mi guida. Presuppongo, che sia stato costui l' autore del misfatto. Esamino, se le caratteristiche del vero in quella mia presunzione si rinvengono, o sia se gl' indizj additino per vera l' ipotesi.

Ma quali sono le classi di coteste note del vero di cotesti indizj? Gli antichi Retori tutti, Ari-

stotele, Tullio, Quintiliano ne hanno fatto le classi, che chiamano *topica*, o sieno *luoghi comuni*. E la Scienza di ritrovare, e di maneggiare gli argomenti, formava la principal parte dell' antica Oratoria. Tullio che alle teoria la più sublimi della eloquenza accoppiò il più giudizioso ed elegante uso dell' analisi, nell' Orazione per S Roscio Amerino ci ha lasciata una compiuta classificazione degl'indizj, e il più perfetto modello di saperli rinvenire, ed adoperare. Non era allora diviso, come ho nelle *Considerazioni sul processo Criminale* fatto vedere, l'officio di ritrovare gl' indizj, di preparare le prove, cioè di prendere la informazione, e quello di accusare. E quell'importante carico è caduto nelle mani degl' ignoranti, e venali *Scrivani* (1), che per ignoranza fanno scampare il reo, e per corruzione opprimono l' innocente, e nell'una e nell'altra maniera oppressano la civile libertà.

Ritornando al proposito, Tullio nella citata Orazione in poche parole addita i fonti degli indizj tutti. *Parricidium credibile non est. nisi turpis adolescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata .... accedat huc oportet odium parentis, animadversionis paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem, pene dicam respersas manus sanguine paterno* ... Ed altrove: *maxime et primo quaeritur quae causa maleficii, cum multa aut ea commissa maleficia tunc vita hominis perditissima, haec cum ita stat, omnia tamen extent oportet expressa sceleris vestigia, ubi, qua ratione, per quos, duo tempore maleficium sit admissum*.

(1) *Così vengon chiamati nel Regno di Napoli gl' Inquisitori, o sieno Processanti*.

Sono dunque le classi principali degl' indizi o le cause, o gli effetti, o le immediate azioni al delitto, e parte di quello. Annoveriamo queste classi.

1. Cagion del delitto: Perciocchè come nell'orazione medesima di quell'Orator filosofo, Lucio Cassio, colui che in conto di verissimo; e sapientissimo Giudice ebbe il Popolo Romano, soleva nel le cause sempre cercare, cui tornava prò del delitto. Tal'è la condizione degli uomini, che nissuno si abbandona al delitto senza speme, senza giovamento alcuno.

2. La precedente qualità della vita, costumi, carattere. I gran delitti sono preceduti da leggieri. I veterani scellerati furono prima novizj. Ei non basta, che l'interesse tenti la volontà, perchè sia spinta al delitto. Fa di mestieri, che sia corrotta par cedere alla impulsione. Al giusto neppur nel sonno si offre alla mente l'immagine del vizio, e del delitto, dice Platone.

3. Speme d'impunità opportunità e facilità di delinquere. Se il vantaggio ci alletta al delitto, un contrario motivo della pena ci respinge da quello. Quindi la impunità sperata, e la sicurezza ne anima. Le tenebre, la solitudine, le armi preparate, i fidi servi, le ricchezze pronte a corrompere i Giudici, il potere, che spaventa l'offeso, e il Giudice. Il luogo opportuno, la facilità di scaricare sugli altri il proprio reato, sono efficacissimi allettamenti al misfatto. Chi abbia motivo di delinquere, conviene che sia abituato al delitto, che venga animato dalla impunità, ed abbia facilmente potuto eseguire il delitto: colui è probabilmente il reo.

Ma cotesti indizj sono, per dir così, *a priori* ritratti. Altri nascono da' fatti, che additano il fat-

to, che si cerca; e cotesti, secondo i Dottori, precedano ed accompagnano e seguono il delitto.

Tali sono le minacce, e le confessioni, che palesano le deliberazioni dell' animo, e le operazioni. Tali sono le conferenze con i rei prima del delitto, l' aggirarsi armato nel luogo del misfatto, e poco prima che fosse quello commesso. Le conseguenze del delitto, il ferro asperso di sangue, le vesti macchiate, la roba rubata su la persona, o in casa. Tutte insomma le reliquie del delitto in mano dell' accusato, la immediata fuga dal luogo del delitto, la occultazione del misfatto, de' quali tutti il valore secondo le esposte teorie valutar si dee.

DISCORSO
SU L'AMMINISTRAZIONE
DELLA
GIUSTIZIA CRIMINALE
DELL' AVVOCATO GENERALE SERVAN

ASSICURARE LA BASE DELLA VERA GIUSTIZIA; PRESCRIVERE AI MAGISTRATI UNA NORMA, MERCÈ LA QUALE NON POSSANO NE' LORO GIUDIZJ FALLARE; FAR VEDERE AD ESSI TUTTA L' AMPIEZZA DEL LORO SACRO E TREMENDO MINISTERO, FORMANO I PRIMARJ OGGETTI DI QUESTO DISCORSO, PER TUTTI I RIGUARDI IMPORTANTISSIMO.

Nell' esaminare tutti i doveri del Magistrato, nessuno mi è sembrato più essenziale della Amministrazione della Giustizia Criminale, ed io fui maravigliato, che un sì gran soggetto sia stato sì rare volte trattato in quei discorsi che riguardano il bene dello stato, e le funzioni della Magistratura. Un semplice colpo d' occhio scuopre in quest'oggetto mille utili rapporti, e la commozione continua che io provava nel considerarlo, mi ha pienamente convinto esser questo non meno interessante che utile.

Non appartiene che agli uomini eloquenti il communicare i proprj sentimenti. Io sono molto lontano dal lusingarmi di questo successo, ma ne incolperò solo me stesso, ed avrò mancato al mio scopo.

Nulladimeno questo soggetto ed il mio zelo m' ispirano qualche fiducia, e se lo debbo confessare, io desidererei di essere in questo momento ascoltato da tutti i nostri cittadini; vorrei dir loro„ egli è per voi, per voi soli, per voi tutti, che io intraprendo a parlare. Io mi accingo a parlar per i vostri beni, per la vostra libertà, per la vostra vita: chi sarà fra di voi che potrà ascoltarmi con indifferenza?

Oggidì voi siete liberi; sembravi che in piena sicurezza sieno le vostre sostanze ed i vostri giorni; ma dimani, forse dimani, voi sarete accusatori o accusati; forse in questo istante un cittadino inimico spia il momento di sorprendervi; forse una nera trama esporrà la vostra vita ai sospetti della giustizia: e chi lo sa? forse un giorno le vostre mani saranno aggravate dai ferri. Oh miei concittadini! ascoltate e rassicuratevi; nell'esporre i nostri doveri, io vi mostrerò le vostre risorse: ravvisate quanto poco avete a temere delle obbligazioni che noi dobbiamo adempire.

Ma nel reclamare a favor vostro la giustizia la più sacra, io oso addimandarvela per me stesso, e l' unico contraccambio che spero, e che possa essermi gradito, è quello di sentirvi attestare, che io amo que' doveri che mi obbligano ad amare voi stessi„

Tutte le virtù, tutte le qualità del Magistrato influiscono sull' amministrazione della giustizia criminale, ma io mi ristringo a descriver gli effetti

i più sensibili della vigilanza nel prevenire, e perseguire il delitto, della diligenza nell' istruire il suo giudizio, e dell' equità che lo deve formare.

Frattanto io addimando prima di tutto, onde nasce la fatale necessità che obbliga a punire gli uomini? Onde deriva che essi non potrebbero fare ammeno delle leggi criminali? Egli sembra che mediante le buone leggi civili, le leggi criminali dovessero essere inutili per sempre: giacchè cosa è una buona legge civile?

È quella che sembrando di agire di concerto con la natura, non propone a ciascheduu cittadino, se non ciò che conviene al suo ben essere, e gli proibisce solo ciò che può nuocergli; è quella che della felicità di ciascheduno compone la felicità pubblica; e consultando tutti gl' interessi particolari ne forma un interesse comune. Come adunque può mai darsi che un cittadino violi simili leggi, che voglia agire contro se stesso e rinunci alla sua felicità per tradir le sue convenzioni?

Il cuore umano spiega facilmente questa difficoltà. Le buone leggi ci procurano la felicità nello stato sociale, ma ne scemano una porzione di quella che si potrebbe godere nello stato di natura, esse nulla ordinano di contrario al nostro ben' essere, ma proibiscono ciò che conviene ai nostri piaceri, e ciò che accordano al riposo, lo tolgono alle passioni. Finalmente le buone leggi spiacciono a prima vista per le loro proibizioni, e fa d' uopo del soccorso di una ragione assai rara per iscoprire ciò ch' esse danno in compenso di ciò che tolgono.

L' uomo d' altronde, che altro non vede, nè conosce che se stesso, dominato dall' interesse,

forma sempre in segreto il disegno di lasciare agli altri le leggi per la sua sicurezza, e sbrogliarsene egli stesso pel suo vantaggio; il legame che vorrebbe ristringer per gl' altri, lo snoda tacitamente soltanto per se.

Ed ecco i mali che sarebbe d' uopo prevenire, ecco lo scopo e l opera delle leggi criminali, la punizione che infliggono alla infrazione delle leggi è un nuovo motivo per farle osservare: e tutta l' arte delle leggi criminali consiste a talmente regolare il valore delle pene, che superando sempre quello delle passioni, faccia infallantemente piegare il cittadino dal canto del dovere. Non appartiene al mio soggetto, e meno ancora a' miei talenti, di più innoltrarmi nella natura delle leggi criminali; io non riguardo che la importanza della loro amministrazione; e la necessità della vigilanza nel magistrato è il mio primo punto di vista.

I. La vigilanza del magistrato è una continua attenzione su le azioni dei cittadini.

Parmi vedere una madre circondata dai suoi figli; ella li accompagna, e tiene sempre sovra essi attenti i suoi sguardi; invigila mentre essi riposano, ne mai gli abbandona quando son desti, più sollecita ancora in prevenire i mali, che ardente a sollevarli, ella dispone intorno ad essi tutto ciò chè conviene alla debolezza dei loro organi; ella allontana, ella invola tutto ciò che possa nuocere, e ravvicina tutto ciò che è utile: ella insomma forma colle sue proprie mani la felicità dei loro primi anni. Ecco l' idea ch' io mi formo del magistrato in mezzo ai suoi concittadini; ciò chè la natura ispira all' una, il dovere lo comanda all' altro; funzioni sublimi, ove sono i

cuori abbastanza grandi per adempirvi degnamente!

Prima dell' ordine civile l' uomo era senza dubbio padrone di sè stesso; libero in seno alla natura, tutte le sue forze erano in sua balia e tutte erano per suo proprio vantaggio; egli era il suo primo motore ed il suo unico oggetto. Le sue facoltà, il suo riposo, la sua felicità, e tutto se stesso non era già un effetto sociale, di cui i suoi simili avessero il diritto di disporre, egli solo formava un tutto: se gl' uomini si offendevano fra di loro, non era già che alcune parti di un medesimo corpo si disunissero, ma bensì alcuni corpi separati che si facevano ostacolo l' un l' altro.

Ma da che l' uomo si è spogliato della sua libertà naturale per sottomettersi alle leggi, da che ha ceduto una parte de' suoi diritti per assicurare la possessione del rimanente, e ristretta la sua volontà per estendere la sua possanza; ora che la sua felicità è in comune, un nuovo ordine si è stabilito; l'uomo non è più padrone di se medesimo, egli appartiene alla Società; egli non è più strascinato dai movimenti della sua volontà particolare, egli è guidato dietro il piano di una ragione generale; egli riconosce alcuni superiori, ma tutti gl' altri sono suoi eguali; egli obbedisce, ma non è più esposto alla violenza: in una parola, il governo è sostituito all' istinto, e la felicità dell' uomo è un' opera della saviezza umana.

Tal' è almeno lo scopo della Società civile; e se gli effetti non hanno sempre corrisposto, è d' uopo attribuirlo a noi medesimi, che abbiamo sovente convertito in veleno il rimedio il più salutare ai mali inevitabili dello stato di natura.

Ma certamente non furono che uomini vera-

mente grandi quelli, i quali osarono i primi incaricarsi di governare i loro simili, ed addossarsi il peso della pubblica felicità; i quali per lo bene che volevano fare agli uomini si esposero alla loro ingratitudine, e per la tranquillità di un popolo rinunciarono alla propria; che si misero, per così dire, fra gli uomini e la providenza, per formare ad essi, mercè l'opera loro, una felicità, che la provvidenza sembrava aver loro, rifiutata.

Appena fu formata la società, e che questi uomini osarono promettere ai loro concittadini di renderli felici; dopo che questi affidarono ad essi il loro destino, la loro fortuna, i loro beni e tutta la loro esistenza; al magistrato, unicamente occupato di questo importante oggetto, non fu più permesso di riguardar sè stesso; amici, figli, sostanze, tutto ciò che gli altri uomini amano, tutto ciò che debbano amare, tanti e sì dolci oggetti dovevano scomparire dai suoi occhi; non vi era più nulla tra lui e la patria; e se voleva adempire i suoi incomprensibili doveri, non gli rimaneva più un sol momento per tutto il restante.

Gli esempj di un sì generoso sacrifizio sono rari, anche nell'antichità, ma non lo sono meno nella legge del dovere: egli mi sembra ascoltare quel virtuoso cittadino, dire a coloro che lo inalzavano alla magistratura: *Oh miei concittadini, abbiate voi cura dei miei figli!* Il padre di famiglia terminò le sue funzioni all'istante che il magistrato ebbe incominciato le sue.

Ma non è duopo qui rammentare questi tratti eroici, ove si scorge con ammirazione ciò che possono l'amor della umanità, il rispetto del dovere e la passione della gloria in un cuore sublime; noi non parliamo che di quella vigilanza si necessa-

ria al Magistrato per la conservazione dei costumi, delle sostanze, della tranquillità e della felicità di tutti i cittadini.

Si parla sovente della equità del Magistrato, ed è forse la minore delle sue virtù, essa è almeno quella che deve comparire dietro tutte le altre, essa è una risorsa allorquando mancano le altre: giudicare a norma delle leggi non è una grand' arte, ma il farle osservare, ecco l'arte utile e difficile; occupiamoci primieramente a prevenire i mali, vi sarà in seguito il tempo di punirgli.

Ma qual' è adunque queste vigilanza, dalla quale dipende l'ordine pubblico? Un magistrato non ha altre facoltà, se non quelle che la natura accorda agli altri uomini, e senza dubbio, se la istituzione politica fosse un effetto necessario della natura, questa avrebbe dato agli uomini destinati a dirigere gli altri una intelligenza superiore al pari della loro dignità

Ma l'arte ha fatto tutto, e d'uopo che l'arte supplisca a tutto: un magistrato non può egli medesimo vigilare con cento occhi, agire con mille braccia, esser presente per tutto, tutto vedere e tutto conoscere. è vero: ma egli può disporre delle forze che gli sono affidate, egli ha altri occhi, altre braccia che può dirigere, appartiensi a lui l'appropriarsi tutte queste straniere facoltà, concentrarle in lui stesso e moltiplicarsi per mezzo de' suoi agenti subalterni in quella guisa che un ingegnoso ed esperto meccanico coll' ajuto di qualche leva innalza enormi pesi con una debole mano.

Io non so, ma la idea che mi formo di un magistrato vigilante non mi sembra esagerata, io la espongo con maggior fiducia, giacchè questa immagine appartiene principalmente al ministero,

al quale la mia professione è congiunta; ed io trovo sotto la mia mano i tratti che farò mostra di ricercare.

Un magistrato incaricato dell' ordine pubblico, sovente immobile in apparenza, non sarà che più attivo in segreto; egli non farà un vano apparato, una ridicola pompa dei mezzi che adopera; egli non chiamerà ad alte grida a lui dintorno i suoi concittadini per dir loro: *Osservate ciò che io faccio per voi*.

Tranquillo nell' esteriore, egli sembra gioire il primo di quella tranquillità che sa procurare agli altri. Senza discostarsi un istante dalla sua carica, osserverà tutti i movimenti di quella porzione della società la di cui vigilanza gli è confidata, nè calcolerà la forza, accompagnerà la loro direzione; ed il più delle volte in cambio di frenarli con violenza, saprà rimuoverli con dolcezza. Le sue operazioni compassate e segrete, come quelle della natura, produrranno un egual effetto infallibile e felice: istruito di ogni cosa senza l' apparenza di ricercarne, si troverà in situazione di non aver nulla a dimandare, poichè avrà tutto disposto in modo che qualunque cosa gli sia nota.

E' la sola vanità che fa le cose con istrepito: è l' amor del bene quello che produce le cose utili: il carattere della vigilanza si è il silenzio e l' attenzione, e rare volte si opera a proposito, quando si ha troppa fretta di operare: vedere ed aspettare son due grandi regole in ogni pubblica amministrazione; ma alla fine, quando bisogna agire, il far tutto per lo common bene, e nulla ne per la propria gloria, ne per se medesimo, il diminuire lo strepito per accrescere l' effetto, si è ciò che solo un uomo virtuoso può fare, e sovente ciò che un

grand uomo non fa, poichè l'uomo grande non è ordinariamente tale, se non per amor della gloria.

Non giudichiamo adunque dalla moltiplicità delle sue azioni la vigilanza del magistrato, l'ordine e l'esattezza n'è il migliore indizio. Un magistrato vigilante non aggrava la mano sul freno delle leggi, egli lo regge leggiero e quasi insensibile su la testa del cittadino, egli osserva più di quello che opera, e quanto più osserva, tanto meno ha d'uopo di agire.

Diffidatevi di quegli uomini pubblici sempre operosi e sempre inquieti; ciò che altri prendon per vigilanza, non annuncia che un anima timida, e lumi incerti; i loro occhi sempre torbidi non ricevono alcuna immagine netta di tanti oggetti diversi che vi si confondono; essi si agitano come un fanciullo che abbia perduta la luce, e communicano alla cosa pubblica le scosse che ricevono da tutte le parti: ancora una volta lo ripeto, questo non si chiama esser vigilante, ma essere inquieto, niuna cosa dà maggior sicurezza quanto il ben veder la cosa nel suo vero stato, e null' accorda maggior comodo, quanto il non fare se non ciò che è utile.

Un solo esempio dato a proposito, e preso sul suo principio ne previene mille altri, ed ecco il grand' effetto della vigilanza, questa non risparmia al magistrato la cura d'arrestare i torrenti, se non in quanto sa esaurirne i fonti, e che soffocando il delitto prima che nasca, non ha giammai occasione di punirlo. Noi lo abbiam già detto, la vigilanza rende quasi superflua l'equità.

Voi vedete un cittadino che rifiuta alla società il tributo delle sue forze, e della sua industria, un uomo ozioso è un perverso che comincia la sua

carriera, simile a que' liquori che si corrompono nel riposo, e rodono ben presto il vaso che gli contiene; è duopo o gettarli senza dimora o farli di nuovo fermentare.

L' uomo pubblico qualora è vigilante, non lascerà all' ozio il tempo di cangiarsi in vizio; nel domandargli conto della sua inazione, gli chiuderà al momento la strada al delitto, farà comprendere al cittadino ozioso, che divenuto sospetto è per metà colpevole, e che oggimai vittima sacra alla giustizia non cesserà di essere assalito da suoi sguardi. Cosa può mai produrre l' ozio a chi vien tolta la speranza di fare il male? Bisogna ch' egli si corregga, o che abbandoni un suolo che non nutre altri che coloro i quali lo rendono fertile.

Se la inimicizia serpe fra due cittadini, cercherà al momento il vigilante magistrato di estirpare le profonde radici dell'odio; una leggiera sodisfazione, una minaccia, una parola soffocheranno sovente in sul nascere, i mostri della vendetta.

I costumi, sopra tutto, i costumi occupar dovranno la sua attenzione, dessi sono il garante di ogni virtù, ovunque regnano i costumi non solamente si osservano le leggi, ma le si amano ancora, e non vi ha più dolce frutto delle cure del magistrato, quanto quello di eccitare nei cittadini un amor per le leggi, che ridonda sopra lui medesimo.

In egual guisa, tutto ciò che appartiensi ai costumi, la tenerezza de' padri, la subordinazione dei figli, la unione degli sposi, la decenza, la buona fede, tutti que' primitivi legami che si bene entrano nel complesso del contratto sociale, saranno per mezzo suo conservati. Ecco dove il magistrato incaricato del pubblico interesse deve associare

la dolcezza alla forza, la insinuazione all' autorità.

Ogni uomo può ben farsi obbedire ma chi saprà persuadere i cuori? I costumi non si comandano; essi si additano, s' ispirano, e la di loro conservazione sarà l' opera la più sublime del magistrato. Ma non dimentichiamo giammai, che l' autorità dell' esempio è sempre la più forte, e che la vigilanza sarebbe un vano scuoprire negli altri que' vizj che potrebbero rimproverarsi a noi stessi.

Io mi compiaccio in considerare i fortunati effetti che debbono produrre nella società politica simili cure; una dolce sicurezza si diffonde in tutti i suoi membri a guisa del calor della vita in un corpo sano e ben costituito. Questa dà anima a' tutti i loro movimenti; ciascuno libero e tranquillo nella propria professione dice a se medesimo: le mie sostanze, la mia famiglia, la mia vita è protetta da savie leggi e da vigilanti magistrati; mai sempre su di me vegliano i loro sguardi per allontanarne i pericoli della società e quelli pur della natura. Appena mi lasciano la cura della mia felicità, ed io la ricevo completa dalle loro mani.

Abbandona innanzi l' alba l' indefesso agricoltore il rozzo letto della sua capanna per recarsi a fecondare le nostre campagne; va in istraniere regioni il negoziante a ricercare il nostro bisognevole, senza temere che un vicino inimico invada le sue sostanze, o che un vile seduttore gli rapisca la moglie o la figlia. La giustizia veglia alla loro porta, ed in loro assenza le proprie case chiuse all' iniquità sono il sacro asilo dell' onore e della proprietà.

Può mai credersi, che il malvagio con tanti

esempj sempre presenti della vigilanza del magistrato si abbandoni ai perniciosi suoi disegni? Egli sogguardasi d'intorno, e non vede che testimonj pronti a denunziarlo, e l'uomo pubblico immantinente pronto a perseguirlo; egli trema, impallidisce, si nasconde alla sua vista; egli cerca le ombre, e non trova dapertutto che un'abborrita luce; appena gli si presenta la idea del delitto, che egli la comprime nel fondo della sua anima, e teme ancora, che l'occhio penetrante del magistrato non la sorprenda; egli fugge in fine da un suolo che non tollera il vizio, ovvero diviene buono nel perdere la speranza di essere impunemente perverso.

Ma che la giustizia chiuda un momento gli occhi, e tutto cangia di aspetto; a misura che la vigilanza si addormenta, il delitto si risveglia; la spada delle leggi affidata a mani infingarde non può più spaventarlo; egli corre con audacia allora che si crede senza testimonj; affronta insolentemente i cittadini, i di cui clamori ed il tumulto scuotono troppo tardi un magistrato assopito. E'allora che con ragione possono al tempo stesso lagnarsi di colui che ha fatto il male, e di chi non ha saputo prevenirlo; e che nel denunciare il colpevole essi accusano il giudice.

A che serve agli uomini l'avere delle leggi se mancano di magistrati? A che serve loro l'aver riunite le loro forze se il commune depositario non sa usarne! A che serve loro l'essere buoni se vengono dati in balia de' malvagi? In queste tristi occasioni ritorna alla loro memoria quella nobile e giusta risposta di una donna, che addimandava il gregge che l'era stato involato la notte mentre dormiva. *Voi dormivate molto profondamen-*

te ! le disse il magistrato. *Sì*, rispose quella intrepida donna, *giacchè io credeva che voi vegliaste per me*. Queste due parole sono la più energica lezione dell'indispensabile dovere della vigilanza.

Ciò nulla ostante la medesima virtù ha i suoi confini, e ne' suoi eccessi diventa un vizio. Guardiamoci bene dal confoodere colla vigilanza quelle pericolose inquisizioni su i pensieri degli uomini o sopra azioni indifferenti per loro natura; separiamone quelle vergognose delazioni, figlia di una vile inimicizia che rivela con malignità quei mali che non ha avuto il coraggio di fare.

Il magistrato che veglia all'ordine pubblico, dee di buon grado acconsentire ad ignorare ciò che è inutile o pericoloso di sapere: egli non dee troppo inoltrarsi in que' misteri di famiglia il di cui segreto ne forma la dolcezza ed il valore: che non venga a turbare colla severa sua presenza que' piaceri innocenti, quantunque segreti, e che provano nel medesimo tempo l'ordine e l'unione de cittadini: ristringiamo piuttosto questi teneri legami della società, invece di alterarli colla diffidenza; che l'amico sia sempre sicuro del suo amico, lo sposo della sua sposa, il fratello del fratello, il padre de' figli: sarebbe un delitto l'armare la natura contro lei stessa, ben presto avremo vili spioni in vece di virtuosi cittadini, e voi avvilireste i costumi per voler troppo rischiarare le azioni. In una parola forse sarebbe assai meglio che si fosse sempre sicuro di trovare al bisogno il magistrato che di vederlo realmente dappertutto. Ma sopra ogni cosa la sua presenza non deve essere sempre accompagnata dal castigo, e dal terrore, egli è più dolce l'annunziare la protezione e la pace, l'occhio della giustizia non è quello del Ciclope che non si apre che per cercar delle vittime.

2. Una regola niente meno essenziale per l'amministrazione della giustizia criminale, è la diligenza nella istruzione: ella è cosa sorprendente che un dovere così importante, così sacro, venga così sovente trascurato.

Un delitto qualunque nuoce sempre a qualchè cittadino in particolare, ed in generale a tutta la società di cui egli è membro. Il magistrato è incaricato di questo doppio interesse, e la diligenza forma una porzione del suo dovere, perchè da essa dipende tutto il buon esito delle sue cure. L'uomo nello stato di natura aveva il diritto di rispingere la violenza colla violenza, e la ingiuria colla ingiuria; ciascheduno esigeva il riparo de' mali che aveva sofferti, a tenore delle circostanze e delle sue forze; questo non era uno de' minori inconvenienti dello stato di natura; i delitti del più forte erano sempre impuniti, e le sue vendette erano sempre atroci: l'amor proprio, terribile nella sua delicatezza, calpesta senza pietà tutto ciò che lo offende, e taluno nell'impeto della passione sagrificherebbe l'universo per una sensazione.

L'ordine civile ricondusse tutto alla equità; ognuno cessò di esser giudice nella sua propria causa, leggi eguali per tutti misurarono la riputazione a norma del male, ed il gastigo a norma del delitto: i magistrati le fecero eseguire senza passione, come senza pietà. Essi sono divenuti i depositarj della forza, e del diritto che ha la natura accordato a tutti gl'uomini di vegliare alla loro conservazione, di allontanare i mali ed anche di vendicarsene. Ogni uomo nel divenire cittadino non ha ceduto i suoi diritti, che per meglio assicurarsene l'uso; non ha sostituito la regolarità alla violenza, che per pervenire più presto alla desiderata meta, e non ha rinunciato

all'uso delle sue forze particolari, che per acquistarsi quelle del pubblico. Tale adunque è il dovere del magistrato nel suo rigore; egli deve punire l'offesa con maggior moderazione, ma bensì anche con maggior celerità che l'offeso stesso non farebbe, e sembra che ciò che gli fa perdere su la misura del gastigo, debba farglielo ricuperare sul tempo.

In tal guisa ogni cittadino che denunzia un delitto al magistrato, gli dice segretamente: *Io sono offeso, e forse io ne sarei di già vendicato, se voi non mi aveste legate le mani colle vostre leggi; io però non me ne dolgo; io stesso vi ho acconsentito, ma sotto la condizione che voi fareste le mie veci, spiegando per mia difesa tutta la forza pubblica; io ho adempito alla mia convenzione, e non ho altrimenti operato, spetta a voi l'eseguire la vostra, operando per me; ogni momento perdito è una violenza de' vostri giuramenti; ei sarebbe una crudeltà l'avermi tolte le forze dello stato di natura per abbandonarmi senza difesa ai mali dello stato civile*.

Ecco ciò che ogni cittadino dice, o almeno sente in se stesso, e frattanto che sollecita una riparazione soverchiamente protratta, vittima ad tempo stesso dell'audacia del delitto e della indolenza del giudice, egli contempla con amarezza la sua situazione.

Ma il pubblico, il pubblico può altresì dimandar conto di un ritardo che gli è fatale; tutta la intera società è offesa nella persona di ciascheduno de' suoi membri; e qualunque siasi delitto è un pubblico attentato allo stato politico, come si è detto mille volte, non è che la concentrazione delle forze particolari, alienarne, involarne una sola è un colpo che si arreca allo stato, e il male di ciascheduno membro è risentito dal corpo intero.

Unito a questo reale interesse il giuramento sociale, che obbliga i cittadini a prendere la difesa di ciascheduno di essi; a giudicherete qual sacro dovere deva affrettare il magistrato alla punizione de' delitti.

Un più grande interesse mi colpisce, quello cioè della necessità dell' esempio nell' amministrazione della giustizia criminale al momento che l'esempio del delitto è dato, non vi resta più un momento da perdere; bisogna che quello del gastigo lo segua; tutto è perduto se si differisce, e forse una folla di cattivi cittadini non aspettavano che la prima scintilla dell' esempio per infiammare i vizj già belli e preparati: in tal guisa i costumi si corrompono, le leggi cadono nel disprezzo, il legame sociale si rallenta; in questa guisa ogni delinquente è un inimico pubblico per la violenza che impiega, e per la corruzione che introduce, e si deve punire nel medesimo tempo il male che ha fatto e quello che suggerisce.

Ed ecco senza dubbio il grand' oggetto della giustizia criminale: un esempio per l'avvenire piuttosto che una vendetta del passato; la vendetta è una passione, e le leggi ne sono scevre; elle puniscono senza odio e senza collera, puniscono anzi con dispiacere, e non senza pena consentono a perdere un cittadino per la via del gastigo, dopo di averne perduto qualche altro per quella del delitto.

Si vedrebbero le leggi più avare del sangue, se non convenisse alcune volte prodigarne una porzione per salvare il rimanente; se il sacrifizio di un solo delinquente non ne ritenesse mille altri ne' limiti del dovere. Qualunque castigo non è adunque che un atto politico, il di cui primo oggetto è la conservazione dei costumi; ma il ma-

gistrato non soddisfarà giammai a questo importante oggetto, se il castigo non è quasi sì pronto che il delitto. Egli è d'uopo, che queste due idee sieno tra di loro così intimamente connesse, che si succedano senza intervallo, e che la idea del delitto non si presenti prima che il terrore della pena.

Quando in simil guisa avrete formato la catena delle idee nella mente de'vostri cittadini, potrete in allora vantarvi di ben reggerli, e di essere i loro padroni. Un despota imbecille può violentare gli schiavi con delle catene di ferro; ma un vero politico li lega assai più strettamente colla catena delle loro proprie idee; è al piano fisso della ragione, che egli ne attacca il primo anello; legame tanto più forte, in quanto che ne ignoriamo la tessitura, e lo crediamo opera nostra la dispersione ed il tempo rodono i vincoli di ferro e di acciajo, ma nulla possono contro la unione abituale dell' idee: non fanno anzi che vieppiù ristringerle, e su le molli fibre del cervello è fondata la base inalterabile de' più fermi imperi.

Ma per formare l' unione di queste idee bisogna che sieno realmente inseparabili negli oggetti: bisogna in una parola che i cittadini veggano sempre il delitto punito quasi appena commesso.

Considerate que'primi momenti, in cui la nuova di qualche azione atroce si divulga nelle nostre città, e nelle nostre campagne, i cittadini rassomigliano ad uomini che veggansi cadere vicino il fulmine; ognuno è penetrato d'indignazione e di orrore; l'atterita loro immaginazione dipinge al vivo il pericolo, ed i cuori commossi dalla pietà compian-

gono negli altri i mali che ancora temono per loro medesimi: ecco, il momento di castigare il delitto, non lo lasciate isfuggire, affrettatevi a convincerlo ed a giudicarlo, ergete patiboli, accendete roghi, strascinate i colpevoli nelle pubbliche piazze, chiamate ad alta voce il popolo; e voi lo ascolterete, allora applaudite alla proclamazione de' vostri giudizj, come a quella della pace e della liberta; voi lo vedrete accorrere in folla a questi terribili spettacoli, come al trionfo delle leggi. in luogo di que' vani cordogli, di quell' imbecille pieta, voi vedrete sfogare quella gioia a quella maschia insensibilita che ispirano il gusto della pace e l'orrore del delitto, ognuno, ancora ravvisando nel colpevole il suo inimico, invece di accusare di troppo dura vendetta il supplizio, non ravviserà che la giustizia delle leggi. Tutto ripieno di quelle terribili immagini e di quelle salutari idee, ogni cittadino ne farà parte alla sua famiglia, e colà con lunghi ragguagli fatti con energico calore, e con eguale avidità ascoltati, i suoi figli attentamente disposti a lui d' intorno, scolpiranno nella loro giovane e fresca mente a caratteri indelebili, l' idea del delitto e quella del castigo, l'amore delle leggi e della patria, il rispetto e la fiducia per la magistratura. Gli abitanti delle campagne, essi pure testimonj di questi esempj, li spargeranno intorno alle loro Capanne, ed il gusto della virtù penetrerà fermamente in quella anime grossolane, nel mentre che il malvagio costernato dalla pubblica gioja, spaventato da vedersi tanti nemici, rinunziera forse a progetti di un esito egualmente pronto, che funesto.

Ma se voi lasciate svaporar quel calore che ispira il primo grido del delitto, se voi punite tar-

di, voi punite inutilmente: invano voi cerchereste di richiamar l' idea di un passato attentato; una breve proclamazione non saprebbe risvegliarna l' impressione cancellata dal tempo.

Il popolo insensibile al pericolo, di cui ha già perduto la ricordanza, s' intenerirà solo per il colpevole; nel vederlo tratto da una lunga prigionia che gli sarà valutata come un prematuro gastigo, la pietà parlerà allora in di lui favore, egli non avrà più quell' aspetto odioso che nasce da un delitto ancora recente, e la giustizia resterà sola in mezzo agli spettatori, che muti accusano in segreto la di lei severità, e desidererebbero d' involarne la vittima.

Ma cosa divengono quegli accusati, i quali rapiti tutto ad un tratto e per lo spazio di alcuni anni interi alla società, sembrano sortire dalle viscere della terra per essere abbandonati al supplizio?

Gettate gli sguardi su quelle squallide muraglie, ove la libertà umana è rinchiusa carica di ferri, ove alcune volte la innocenza è confusa col delitto, ed ove si fa la prova di tutti i supplizj prima di abbandonarla all' ultimo: avvicinatevi, e se l' orribile strepito delle catene, se le spaventevoli tenebre se i cupi e lontani gemiti, agghiacciandovi il cuore non vi fanno arretrare per lo spavento, entrate allora in quel soggiorno del dolore, osate scendere un istante in quelle sotterranee prigioni, ove non mai penetrò luce di giorno: ed in quei sfigurati delineamenti contemplate i vostri simili curvi sotto il peso de' ferri, mezzi coperti di laceri cenci, infettati da un aria che non si rinnova giammai, sembra imbeversi del veleno del delitto, rosi vivi da' medesi-

mi insetti che divorano i cadaveri nelle loro tombe, nutriti appena di pochi alimenti grossolani, distribuiti con risparmio, incessantemente costernati dai lamenti dei loro infelici socj, e dalle minacce di un crudele custode, meno spaventati dal supplizio che tormentati dalla sua aspettazione; in questo lungo martirio di tutti i loro sensi essi chiamano in loro soccorso una morte più dolce della loro sgraziata vita.

Se questi uomini sono colpevoli, essi sono ancora degni di pietà; ed il magistrato, che ritarda il loro giudizio, è manifestamente ingiusto verso di loro: la legge ha pronunciato un pubblico castigo che dee bastare alla riparazione del lor delitto, ed al risarcimento della Società, questo lungo tormento di una prigionia crudele è una nuova pena di cui si aggrava il colpevole; ed il trapassare la misura è un violarne la legge: eccesso tanto più funesto, in quanto che nuoce nel medesimo tempo al colpevole ed al pubblico, e che tutti i momenti consumati in una prigione sono perduti per l'esempio dei costumi.

Ma se questi uomini sono innocenti, ob dolore! ob pietà! A quest' idea freme l' umanità, e manda dal fondo del cuore un terribile e tenero grido.

Ma che! Quell' uomo nato libero, geme sotto il peso de' ferri, quell uomo, a cui la luce e l'aria del cielo erano destinati, respira appena in una orribile prigione; quel padre di famiglia è strappato con violenza dalle braccia dalla moglie e de' figli; il lutto, la disperazione e la fame si sono impadronite della tranquilla di lui abitazione; quelle braccia che tenevano stretta al cuore una tenera moglie una nascente prole; quelle braccia che davano loro la sussistenza, che seminavano, che raccoglieva-

no, quelle braccia sì necessarie allo stato sono indegnamente legate; un cuore puro e senza rimprovero abita in que' luoghi macchiati dal rimorso; la innocenza in somma è nel soggiorno del delitto: è allora che non è possibile di trattenersi di gemere profondamente sulle disgrazie dell' umana condizione; è allora che innalzando gli occhi verso la providenza, si esclama con amarezza mista di sorpresa: oh uomo, qual è mai il tuo destino! soffrire e morire, ecco adunque i due gran limiti della tua carriera.

Qual magistrato alquanto sensibile ai suoi doveri, alla sola umanità, potrà sostenere queste idee?

Nella solitudine di un gabinetto potrà egli, senza fremere di orrore e di pietà, gettare gli sguardi su quelle carte, monumenti sciagurati del delitto o della innocenza? Non gli sembra forse di ascoltare flebili voci uscire da quelle fatali scritture e sollecitarlo a decidere su la sorte di un cittadino, di un marito, di un padre, d' una famiglia? Qual giudice spietato, (se egli è incaricato di un solo processo criminale) potrà passare a sangue freddo innanzi ad una prigione? Sono io adunque, dirà egli, che trattengo in questo abbominevole soggiorno il mio simile, forse il mio eguale, il mio concittadino, un uomo alla fine? Sono io che lo incateno tutti i giorni, che dietro a lui chindo quell' aborrite porte? Forse la disperazione ha invasa l' anima sua; egli manda al cielo il mio nome accompagnato da maledizioni; fuor d'ogni dubbio egli invoca contro di me il giudice supremo, che ci osserva e dee giudicarci entrambi. Le leggi mi gridano di giudicarlo, il pubblico mi gridò di giudicarlo, così mi grida anch' esso lo sgraziato colpevole; ed io differisco, ed io

mi abbandono al riposo! Forse in questo momento la lusinghiera speranza della impunità si apre la strada nel cuore del colpevole: egli aspettava nella costernazione il gastigo del suo complice, ma il ritardo lo rassicura, e rianima i suoi progetti: a quest'ora forse egli innalza il coltello sul capo di qualche cittadino: scellerato fermati! Le prigioni si aprono: almeno prima del delitto vieni ad assistere al suo castigo.

Il colmo della perfezione delle leggi, e dell'onore per la magistratura sarebbe quello di rendere le prigioni inutili: invece di alcuni vani monumenti delle arti, qual trionfo se, mostrando vote le nostre prigioni e i nostri spedali, noi potessimo dire agli stranieri: tutti i nostri cittadini vivono in seno alle commodità ed alle virtù: ma tanta felicità non può sperarsi, e quegli uomini che non violassero le leggi non ne avrebbero duopo: non aspiriamo a formare un popolo di savj: è abbastanza ch'egli sia ben governato, e senza dubbio non si negherà, che la diligenza nel punire il delitto non sia una delle più importanti regole di un buon governo: in somma vuolsi mantener l'ordine pubblico? È d'uopo che i perversi siano osservati con vigilanza, indefessamente perseguiti, e giudicati senza ritardo.

Io mi rivolgo qui sopra tutto ai giudici inferiori, incaricati di guidare i primi passi della giustizia; egli è a costoro che incumbe più di tutti il dovere di esser diligenti. Osiamo dirlo; la giustizia che dovrebbe essere uguale nella sua procedura, inalterabile nella sua forza non rassomiglia che troppo agli uomini che l'amministrano: debole in sul nascere, ella langue sovente al primo grado, e qualche volta spira prima di oltrepassarlo.

Quali abusi non si potrebbero rivelare in quel-

le giustizie feudali ove la punizione de' delitti non è che un calcolo economico, nel quale la sicurezza dei vassalli è sempre computata come il più picciolo valore in paragone delle sostanze del padrone? Ivi sovente si vede il delitto ergersi un domicilio sotto gli occhi medesimi della giustizia; oppure se il magistrato ha qualche pudore, e teme ancora la censura, il colmo della sua equità è di constringere lo scellerato ad andare a nuocere fuori della sua giurisdizione; egli traspianta così nelle vicine terre una pianta velenosa che avrebbe dovuto distruggere. Magistrati che vegliate al principio della carriera, che dovete percorrere la giustizia, egli è a voi almeno che si aspetta il facilitarla, i vostri superiori, ed i vostri concittadini vi osservano; il dovere parla, e la stima o il rimprovero vi attendono!

Io non ignoro che il vostro incarico è lungo e difficile, io non ignoro che a voi si aspetta il chiamare i testimonj, il ricercare e raccogliere le prove, l'ascoltare il colpevole, e lo stendere tutta la storia del delitto prima del suo giudizio: ma più voi avete a fare, più voi dovete sollecitarvi; la diligenza supplisce al tempo che manca all'infingardia; io vi annunzio di già il frutto de' vostri travaglj, e la più degna lode che voi potete ricevere sarà quella d'essere imitati dai vostri superiori: Eh! d'altronde qual dolce soddisfazione per un vero magistrato, per un cuore cittadino, per una anima sensibile, è pur quella di potersi dire tra se medesimo: il pubblico riposo è opera delle mie fatiche. Per opera pure della mia diligenza il delitto è punito, l'innocenza gode de' suoi diritti; le prigioni non sono ora mai che un deposito passeggiero, purgato incessantemente dalla feccia della società; mercè la mia vi-

gilanza io più non vedo che oneste persone a me d'intorno; io non ho potuto sollerare il delitto sulla medesima terra che io abito; io l'ho o sterminato o bandito, e se vi resta ancora qualche uomo perverso, egli trema al mio solo nome, come a quello del suo più terribile nemico; ciò mi ha costato il sacrifizio del mio riposo, ma son ben ricompensato, io ho fatto il bene, e tutti i giudizj, che ho pronunciato per gli uomini, sono tanti monumenti di virtù.

Si vanta la diligenza del magistrato su l' amministrazione della giustizia civile, è questa senza dubbio una virtù, ma sappiamola situare nel suo posto: la diligenza nell' amministrazione della giustizia criminale aver dee la preferenza. Ebl cosa è finalmente questa giustizia civile, che si occupa a distribuire qualche pezzo di terreno, che non ha per oggetto che dei beni quasi stranieri all' uomo, che sovente è forzata di darli al meno degno, di rapire suo mal grado la terra al cittadino operoso per darla al cittadino ozioso, di spogliare l' economo per arricchire l' avaro, e che in fatti non è altro che l' agente di alcuni uomini ricchi, i quali soli possedendo tutto, possono ancora disputarsi qualche cosa? cosa è mai questa giustizia in confronto della giustizia criminale, la quale tratta della vita e della morte de' cattadini, del loro onore o della loro infamia, del loro stato o del loro nulla? Uomini avidi e contenziosi, ai quali non possiamo avvicinarci senza incontrar dispute ed odj! voi disseminate le liti su le campagne, ed i vostri limiti divengano le terre contigue: voi sollecitate incessantemente i vostri giudici, voi mormorate del minimo ritardo, il medesimo tempo dell' esame vi pesa; non ti risparr-

mia alcuna cosa per comunicare a' magistrati la vivacità de' vostri movimenti: amici, parenti, interessi, voi gli spingete, voi li tirate con tutte le forze del cuore umano, nulladimeno voi vivete, voi siete liberi, voi giojte di tutti i vantaggi della società, forse voi sareste felici, se sapeste esser moderati, e non riflettete che tanti sgraziati languono nelle prigioni fra la morte e la vita: infelici se sono colpevoli, molto più infelici se sono innocenti: voi non riflettete, che l'ordine pubblico è violato, e che lo stato attende il castigo di un colpevole inimico, o la libertà di un innocente cittadino.

Siate giusti una volta: abbandonate un momento le vostre vane dispute, e fate luogo ai più grand' interessi: o se volete acquistare il diritto di lagnarvi, divenite cittadini, dimenticate le vostre cause, e prendete quella del pubblico; sollecitate per questo accusato che si incolpa, e voi vi lamenterete in allora, se la giustizia non fa luogo alle vostre domande.

Signori uniamo questi due oggetti, e diamo alle sostanze come alla persona dei cittadini una protezione pronta del pari, che sicura: noi dobbiamo loro tutte le nostre giornate, e se il giorno non basta, noi dobbiamo ad esst anco le notti. La lampada del magistrato, che fatica per il pubblico, dee accendersi molto tempo prima di quella dell' artigiano, il quale travaglia solo per se stesso, egli non è più tempo di desiderare il riposo, noi non siamo più in nostro arbitrio di riflettere su noi medesimi; il nostro giuramento è fatto; guardiamoci di esser noi i primi a dare l'esempio dell' infedeltà; e sopratutto non dimentichiamo mai che la celerità del giudizio forma

una parte della giustizia, che siamo ingiusti giudicando troppo tardi; e dopo tutto ciò qual è il nostro dovere? quello di essere equi.

5. Io ravviso due cose in ogni giudizio criminale: la dichiarazione del colpevole, e quella della pena: si pronuncia in questo qual'è l'autore del delitto e qual gastigo gli convenga: l'uno è opera del giudice, l'altro non dovrebbe appartenere, che alla legge.

Spetta alla vigilanza del magistrato lo scoprire il delitto, appartiensi al suo criterio il riconoscere il colpevole. Io suppongo adunque che il delitto sia avverato, e che non resti più che a scoprire colui che lo ha commesso: in allora il magistrato e giunto all'istante il più critico delle sue funzioni, e la sua ragione dee gemere sotto il peso del dovere.

Ogni giorno nella società si dimanda qual'è l'autore di tale azione: ad ogni momento senza esitare si decidono simili quistioni, ed i nostri frequenti errori con ci disgustano dalla nostra precipitata confidenza.

Poco importa, egli è vero, che lo spirito umano impaziente e vano distribuisca a caso i suoi insensati giudizj sopra fatti indifferenti; ma su la vita, e l'onore dei cittadini, su l'esistenza degli uomini, e sopra tutto ciò che la rende preziosa, è duopo, che la nostra debole ragione si arresti prima di pronunciare; è duopo, che consulti le sue forze, e misuri l'abisso, che dee sormontare.

Che cosa è un fatto? una cosa che avvenne fuori di noi, e per conoscerla dobbiamo vederla in noi stessi: il fatto è un essere remoto, che abbisogna vederlo ove non si trova, e prenderlo con uno stromento, che non può toccarlo: come osiamo noi assicurarlo?

Ecco una di quelle difficoltà che il popolo non sa farsi, e che il filosofo non sa risolvere. Al momento che egli si riconcentra in se stesso, e riunisce tutte le sue idee nella sua anima, resta spaventato dagli angusti limiti della sua esistenza. L'universo sparisce a lui d'avanti: e ben presto di tanti oggetti non gli resta più che Dio, e lo spazio: e allorquando alla fine dopo avere lungo tempo girato intorno al suo essere, egli vede l'uscita della sua anima dal senso unico del tatto, quando egli conosce che le sue due braccia sono i deboli appoggi su i quali ella attraversa con passo mal fermo lo spazio immenso, che la separa dal mondo corporeo; se egli è moderato esclama: oh sorprendente natura io non pretendo di spiegarti; tu sei, e ciò mi basta!

Ecco pertanto con quali stromenti l'uomo intraprende a conoscere i fatti presenti, e passati. Ente debole e passeggiero! Impara a conoscerti, misura le tue braccia, e vedi se toccano al cielo, e se penetrano negli abissi, spera meno, opera di più, non allontanarti tanto da te medesimo, e contentati di quello ove puoi giugnere.

Egli è ben sufficiente, che applicando con cura tutti i nostri sensi, guidandoli l'uno con l'altro rettificando i loro errori con la sperienza, e fortificando questa con la ragione noi possiamo tal volta dire. *questo è*, e *questo fatto è reale*. Lasciamo ricevere stupidamente dagli uomini volgari il tumoltuoso risultato dei loro sensi; affermare tutto quanto essi sentono, e popolare l'universo di fatti immaginarj.

Bisogna confessarlo, la scienza dei fatti, la quale è la base di tutte le altre, è pure la meno inoltrata. Quando il filosofo raccolto in se medesimo ricerca la verità fra le sue proprie idee dominando

lo spazio ove la ricerca, egli è cosa rara, che mercè un poco di attenzione e di coraggio non pervenga a scoprirla. Ma tosto che si tratta di ritrovarla fuori di se stesso, allora che questa erra liberamente nell' immenso spazio della natura, appena la sagacità dei sensi, e l' industria delle arti possono alcuna volte comprenderla. In tal maniera le conoscenze umane sono un mare di ragionamenti, ove il filosofo naviga su di alcuni fatti per non approdare sovente, che in terre deserta.

Queste riflessioni hanno più rapporto di quel che si pensa con le funzioni del magistrato, e sovente egli è più difficile di scoprire l' autore di un delitto, che l' esistenza di un fenomeno, o la verità di un fatto storico. Lo scellerato prende cura di nascondersi, e di rompere ogni comunicazione fra lui e il delitto. Il Giudice è sovvertito dalla propria sua debolezza, e dall' industria di un altro, se gli manca una volta il filo della verità, più non lo troverà altrove; il fatto che egli studia è unico, e non può essere osservato in un altro fatto simile.

Il fisico al contrario, che cerca un fatto nella natura, la trova tanto fertile ne' suoi effetti, quanto uniforme nella maniera di produrli; ciò che gli sfugge nel grande, egli lo rintraccerà nel piccolo; un fatto ne indica sempre un somigliante, la strada dell' analogia lo conduce sempre alla verità la più rimota. Ch' egli sappia solamente trasportarsi ove questa si trova, e non gli sfuggirà al suo avvicinarsi, ed è sicuro di coglierla.

I fatti della storia sono pure la maggior parte quelli delle azioni pubbliche, che hanno avuto per testimonj intere nazioni, e monumenti, e

scrittori per trasmetterli; ciò nulladimeno prendete la storia, e lasciatene svaporare gli errori e la menzogna, e voi troverete dopo una lunga distillazione un poco di flemma insipida, ed alcuni elementi grossolani di un corpo disciolto, cioè a dire alcuni fatti principali, e senza concatenazione.

La storia della natura non è che un immagine sfigurata, ed era riservato ad un filosofo dè nostri giorni di vederla qual è in fatti, e dipingerla in gradevole aspetto. Finalmente, noi abbiamo veduto teorie intiere inalzarsi tutto ad un tratto mediante la magia dello spirito umano, eppure a stento può fissare nelle sue cognizioni qualche fatto importante: in tal maniera ogni uomo savio, che riflette su di se medesimo, è tentato a cadere in un dubbio, che lo farebbe sembrare quasi insensato agli occhi degli uomini presuntuosi, che non hanno giammai voluto conoscersi, e verificare ciò che sanno.

Ogni giorno nella più comuni circostanze della vita noi abbiamo occasione di convincerci dei nostri errori; ciochè è accaduto quasi sotto i nostri occhi, i fatti che sono sotto la nostra mano ci sfuggono; e quel tale che impallidisce sulla storia dei trapassati secoli, interroga inutilmente gli uomini, che lo circondano su gli avvenimenti della sua propria casa. Deh, come non saremmo noi ingannati dalle testimonianze, se noi lo siamo da'nostri sensi, o se le nostre sensazioni sono fedeli, la nostra memoria le altera, e sovente ciò che noi crediamo, punto non somiglia a ciò che abbiamo veduto.

Ma lasciamo questi lontani esempj, allorchè ne abbiamo tanti altri che ci son proprj. Abbiamo il coraggio di richiamare alla memoria quelle lamentevoli storie esistenti in tutti gli archivj della magi-

stratura di que' fatali errori, che hanno fatto perire l' innocenza sotto le apparenze del delitto. Giudici infelici ma scusabili, vani trastulli di una combinazione crudele, che si compiaceva di radunare su di un capo innocente tutti i caratteri del delitto! Deplorabile fatalità, che traviava la ragione col mezzo delle sue proprie regole, e forzava la mano del magistrato malgrado le resistenze del cuore! Tratteniamoci un momento, e se noi siamo umani, piangiamo sulle ceneri di questi sventurati; ascoltiamo sopra tutto la voce salutare che si innalza dal fondo delle loro tombe; ella grida ad ogni magistrato: tu che disponi talvolta della vita degli uomini, e che puoi ancora abbreviare l'esistenza di questo essere ammirabile che non compare che un istante nel tempo; tu che giudichi i tuoi simili, lascia che io ti narri la mia storia, e trema di ciò che sei per fare; non assicurarti nè della tua sperienza, nè delle prove; questa fiducia ha fatto traviare i tuoi predecessori, pensa, che il tuo intelletto non ha che una forma e che le combinazioni delle circostanze sono variate all' infinito; misura la tua ragione prima di misurar tutto, per mezzo suo riconosci la tua debolezza, e giudica poi se tu lo osi. Dopo questi terribili esempj dell' innocenza condannata, osa dire a quell' infelice accusato: *così è, sei tu che lo hai commesso, e tu morrai*.

Ciò nulladimeno egli è necessario, è giacchè vi sono uomini tanto vili per meritare di essere gastigati è duopo di magistrati egualmente coraggiosi per condannarli; io lo devo anco confessare. La speculazione scuopre in questo oggetto alcuni ostacoli, che la pratica supera con una facilità, che non s' immaginerebbe giammai.

L' uomo è ammirabile nella sua natura; il suo

intelletto e la sua industria sembrano proporzionarsi ai suoi bisogni; l'ardore della gloria, o l'amore del dovere sviluppando le forze, ed i talenti, danno a ciascheduno la forma, e la misura convenienti; ho veduto alcuni giovani magistrati indovinare gli uomini prima di conoscerli; ne ho veduto dei vecchi, i quali nella solitudine li avevano dimenticati, facendo ora supplire l'attenzione alla sperienza, ora la sagacità all'attenzione: in una parola, egli sembra tanto difficile il formare un buon giudizio sopra un accusa criminale, quanto sarebbe raro citarne uno cattivo. A Dio non piaccia, che i principj rigorosi che io stabilisco possano sconsigliare dall'intraprendere la nostra carriera; egli è abbastanza, ch essi ci ispirano quella diffidenza di noi stessi, il di cui frutto è la saviezza.

Convinto della difficoltà, come dell'importanza del suo dovere, il magistrato raccoglierà tutti i lumi del suo spirito, e tutte le virtù del suo cuore, e camminerà, s'è lecito il così dire, armato di tutte le sue forze alla scoperta del delitto.

Ma qual cammino deve egli tenere? io non posso, e non oserei indicarlo: in queste materie di pura verosimiglianza la ragione umana cessa di condursi da per se stessa. Ella non ha quasi più altra guida, che la sperienza, la quale è molto differente a seconda della varietà dei luoghi, dei tempi, e degli uomini, sovente si veggono tutti arrivare alla stessa meta per sentieri intieramente separati; simili ai viaggiatori obbligati ad aprirsi essi medesimi una strada in mezzo a quei deserti coperti di sabbia, che i venti trasportano da ogni parte; gl'infiniti motivi di probabilità sono in fatti quasi grani di sabbia su i quali la ragione umana deve imprimere un'orma. Quest'arte non ha al-

cuna regola, o almeno ne ha pochissime, e sono anche così generali, che appena possono adattarsi ai casi, che si presentano con circostanze particolari.

Noi osserveremo solamente che la prima cura del giudice esser dee quella di ben conoscere il delitto di cui imprende a giudicare l'accusa. Non si dee trascurare alcuna circostanza, nè il luogo, nè il tempo, nè le persone, nè i segni tutti, che accompagnano il delitto, è duopo osservarlo in tutti gli aspetti. E accaduto più volte di veder sorgere da un impercettibile apertura una subitanea luce, che rischiarava il magistrato. Quanti minuti esami esige questa cura! La scelta degli uomini, che verificano il delitto, l'attenzione a non credere se non ciò, che possono sapere; l'esatta conoscenza dei luoghi, quella del tempo in cui il delitto è stato commesso, il carattere, l'interesse di coloro, che accusano; quanti anteriori giudizj bisogna fare prima di pronunziar l'ultimo! Quanti fili bisogna separare per isvolgere il nodo di una sola azione! Guai a quel Giudice che non sente l'importanza di questi minuti esami! Non avvi cosa benchè minima da trascurarsi in un sì grande interesse; giacchè bisogna contrattare, per così dire, il delitto coll' accusato, non si sarebbe troppo studiati sì l'uno che l'altro per discernere i loro muti rapporti, giacchè s' egli è un oggetto importante il ben conoscere il delitto, lo è forse più ancora il ben conoscer l'accusato.

Io non ignoro che le nostre leggi proibiscono le perquisizioni sopra qualunque altr' azione, fuori di quella, che forma l'oggetto dell' accusa; ma in questo esse han voluto piuttosto limitare le procedure, che regolare l'opinione del giudi-

re; e sarebbe pur temerario chi giudicasse dell'ingiustizia, o della verità di un' accusa, senza avere almeno qualche idea del carattere, dei costumi, e dell' interesse dell' accusato

Ma che sarà egli d'uopo informarsi di tutta la storia della sua vita segreta, per giudicare di una sol' azione, che interessa il pubblico? bisognerà forse investigare la serie decorsa degli anni per rischiarare un semplice tratto della vita? senza dubbio sarebbe desiderabile che ciò si potesse eseguire, sarebbe desiderabile che si potesse accoppiare la celerità della giustizia alla lentezza della savviezza; ma tutte le cose umane hanno i loro inconvenienti; e soprattutto nello stato politico la regola la più comune del magistrato è di passare sopra i piccoli mali per cogliere i grandi vantaggi.

Più che riflettiamo su questa materia, più siamo convinti, che bisognerebbe inalzarsi al disopra dell' uomo, per ben governare gli uomini. È necessario il saper rinunciare a queste perfezioni chimeriche in un modo ove tutti gli effetti non sembrano, che una variata combinazione del bene, col male, e senza dubbio la morale non avrà giammai nella pratica quelle infallibilità, che noi non abbiamo per anco potuto darle in teorica.

E' adunque vero, che al prendere le cose al rigore non basterebbe la vita di un' uomo per decidere di quella di un' altro; ma la nostra savviezza è l' arte di limitarci. Alcuni tratti bene scelti, alcuni momenti ben' esaminati nella vita di un'accusato, basteranno per rappresentare al giudice i suoi interessi, ed i suoi costumi.

Nella società poche sono le azioni isolate, il

movimento, che elle eccitano si comunica dall' uno all' altro a tutto ciò che le risguarda; gli uomini più grossolani sono tanti acutissimi moralisti, ai quali l' interesse personale svela per mezzo di un sentimento delicato tutti i difetti di coloro che hanno interesse di conoscere. Che il giudice sappia scegliere i suoi testimonj, e regolare le sue informazioni: che voglia solamente sapere, e al momento sarà istrutto, egli saprà se quell' uomo che viene accusato di un omicidio è violento, o moderato, se egli è vendicativo, se aveva interesse di esserlo; il passato lo illuminerà sul presente, e confrontando il delitto, e l' accusato, egli fisserà i termini più grandi della probabilità, di cui l' ultimo giudizio non è altro che un calcolo generale. E' forse un uomo noto pei suoi dolci costumi quegli che viene accusato di un' azione atroce? E' forse una fanciulla timida, e debole quella a cui s' imputa un delitto audace, e difficile? Un cittadino amato pel suo disinteresse, e per la sua probità è egli denunziato per un tratto vile, ed infame? La ragione si rivolta contro un' accusa, che contrasta di già la verosimiglianza, e fugge da per se stessa alla sola presenza dell' accusato.

Voi che giudicate gli uomini, guardatevi da quel falso principio, che gli uomini sono tutti egualmente capaci di tutto, che il cuore umano, nato perverso produca senza sforzi, dei mostri, e che non bisogna che un momento per confondere l' innocenza col delitto. Non disonorate la vostra natura con una nera inclinazione a sospettarla; abbiate mai sempre riguardo ad una vita fino allora innocente, e pura. Mostrate che voi medesimi siete virtuosi col mezzo di una nobile

fiducia nella virtù. In una parola, in lo ripeto, per poter saviamente giudicare del presente, consultate con attenzione il passato.

Ma quanto è mai difficile questo travaglio! Quanto è da temersi, che la prevenzione non venga a sfigurare l'immagine degli oggetti che il magistrato deve sì pienamente conoscere! Le passioni, anzi per dir meglio, le virtù medesime sono nocive ai suoi lumi. Un'anima sensibile, e piena di austere massime prova indignazione alla sola vista del delitto, e le nere idee, che questo le suggerisce si spandano su l'accusato; il magistrato si ostina tanto più in questo sentimento pericoloso, quanto più questo lusinga in segreto la virtù. Non trovasi un più funesto traviamento. Si può ancora sperare qualche cosa dai rimorsi di un giudice corrotto, ma nulla si deve aspettare da un giudice sedotto da se medesimo, che non trova più alcun lume per ricondursi sul retto sentiero, dopo averli tutti impiegati per isviarsi. Tutte le circostanze, e tutte le prove si alterano, e si corrompono nel suo spirito nel fermentare su di un lievito inaudito dalla prevenzione, e dall'odio. Gli oggetti perdono a suoi occhi la loro vera forma, e l'aria stessa dell'innocenza non gli offre che l'aspetto odioso del delitto. Se noi vogliamo prevenire errori così fatali, non perdiamo giammai di vista, che la distanza è sempre infinita fra il colpevole, e l'accusato; non cessiamo giammai di risguardarlo cogli occhi della indulgenza, e della pace, e se nostro malgrado s'insinuano nella nostra anima sentimenti troppo vivi; se noi sentiamo contro l'accusato i primi movimenti della indignazione e del odio, non tardiamo un solo istante, ritiriamoci; cessiamo di esser giudici, noi siamo

parte, e la nostra coscienza ci ricusa. La coscienza! Qual parola ho io pronunciata! La coscienza illuminata è un oracolo divino pel magistrato; ma egli è un funesto impostore pel genere umano allorquando quella è affascinata.

Religione pura, e santa tu che ami tutti gli uomini, e che tutti gli uomini dovrebbero amarti per quale fatalità si sono sparsi tanti rivi di sangue in tuo nome? Tu disapprovi, e condanni questi orribili sacrifizj, e tu punirai molto più severamente i furiosi che abusano delle tue leggi, che quei sgraziati che le ignorano. Ecco la sorgente della prevenzione la più fatale. Ogni giustizia è perduta, al momento che il magistrato s'informa della religione di un' accusato, se giudica della di lui morale su i suoi dommi, e s' egli domanda, *che credi tu?* prima di domandargli: *cosa hai tu fatto?* Noi abbiamo avvertito il magistrato virtuoso a diffidare eziandio del suo odio contro il delitto: ma che diremo mai al magistrato superstizioso contro i furori del fanatismo? Noi possiamo gemere su le di lui stragi, ma niun consiglio può arrestarle: lo vedete voi con un ferro sacro in una mano, ed il codice religioso in un' altra, tetro nel suo delirio, cogli sguardi innalzati verso il cielo, e gridando con furore: *vili mortali o credete, o perite*. Egli si avanza attraverso i secoli lasciando dietro di se lunghe tracce di sangue: ciò nulladimeno a misura che egli si avvicina a noi la nascente ragione senza ancora osare di attaccarlo di fronte, gli oppone ostacoli, che ritardano il suo cammino; ma paziente nel suo furore, occultando la sua violenza, rode sordamente queste barriere, e noi lo abbiam veduto tutto ad un tratto ergere la sua spaventosa testa in un

secolo, che ascoltava le lezioni della pacifica filosofia.

Rivolgiamo i nostri sguardi da queste triste scene, e seguitiamo per qualche passo ancora il magistrato nell' amministrazione della giustizia criminale.

Il momento critico è giunto, in cui l' accusato dee comparire al cospetto de' suoi giudici: io mi fo premura di addimandare quale accoglimento gli destinate? lo riceverete voi come magistrato, oppure come nemico? pretendete voi spaventarlo, ad istruirvi? che ne sarà di questo uomo strappato repentinamente dalla sua prigione, abbagliato dalla luce del giorno che rivede, e trasportato tutto ad un tratto in mezzo a quegli uomini, che sono per trattare della di lui morte? di già tremante, egli leva appena un' occhio incerto su gli arbitri della sua sorte, ed i loro torbidi sguardi spaventano, o risospingono i suoi. Egli già crede di leggere la sua condanna su le accigliate ed inaugurate loro fronti; i suoi sensi di già alterati sono feriti da altre minaccianti voci; quella poca ragione, che gli resta, termina di confondersi, le sue idee si scancellano, la sua fioca voce manda a stento una esitante parola; e per colmo dei mali, i suoi giudici imputano forse all' agitazione del delitto un disordine prodotto dal solo terrore del loro aspetto. E che! voi v' ingannate su la costernazione di questo accusato, voi che non osereste forse parlare con franchezza innanzi ad una piccola radunanza di uomini! Rischiarate quella fronte severa, lasciate leggere nei vostri sguardi quella tenera inquietudine per un uomo che si desidera di ritrovare innocente; fa che la vostra voce dolce nella sua gravità sembri aprire colla vostra bocca un passag-

gio al vostro cuore, raffrenate quel segreto orrore, che v' ispira la vista di que' ferri, e lo spaventevole aspetto della miseria; guardatevi dal confondere que'segni equivoci del delitto col delitto medesimo, e riflettete, che sotto quelle triste apparenze si cela forse un uomo virtuoso. Quale oggetto? levate gli occhi, e vedrete sul vostro capo la immagine del vostro Dio, che fu un innocente accusato: voi siete uomo, siate umano; voi siete giudice, siate moderato; voi siete cristiano, siate caritatevole. Uomo, giudice, cristiano, qualunque voi siate, rispettate l' infelice; siate dolce, e compassionevole per un uomo che si pente, e che forse non ha onde pentirsi.

Ma lasciamo il contegno del giudice per parlare di un arte pericolosa, di cui ho sovente inteso vantare l' utilità, ed è quella di confondere l' accusato con interrogazioni suggestive, ed anche con false supposizioni, e d impiegare in fine l' artifizio, e la menzogna a scoprire la verità. Quest' arte non è molto difficile; s' intorbida la mente di uno sgraziato accusato con cento diverse questioni, si affetta di non seguir l' ordine dei fatti; gli si abbaglia la vista facendolo girare con rapidità intorno ad una folla di differenti oggetti: e fermandolo tutto ad un tratto gli si affibbia una confessione, che egli non ha fatta, e gli si dice: *ecco che tu hai confessato; tu ti contraddici, tu menti, tu sei perduto.*

Qual vile artifizio? Quale è mai il suo effetto? l'accusato resta confuso, le parole del suo giudice piombano nel suo capo come un fulmine improvviso, egli è sorpreso di vedersi tradito da se stesso; perde la memoria, e la ragione, i fatti s' imbrogliano, e si confondono, e sovente una sup-

posta contraddizione lo fa cadere in una contraddizione reale.

E' in questa guisa, che dee procedere la ingenua equità? E da quando in qua gli atti della giustizia esser eglino una disputa di sofista? almeno l'accusato (come si è usato in alcune savie nazioni) avesse un difensore che potesse per lui parlare, e soccorrere la sua debolezza, almeno un uomo di sangue freddo rispondesse ad un giudice tranquillo, e la sagacità fosse interrogata dalla destrezza, vi fosse insomma almeno qualche eguaglianza fra l'attacco, e la difesa: ma un uomo rozzo innanzi ad un esperto magistrato, un accusato turbato dallo spavento innanzi ad un giudice tranquillo di animo, e padrone di se stesso, un uomo, il di cui unico appoggio è la verità, nel mentre che contro di lui s'impiega l'artifizio, e la menzogna: no, quest'arte è odiosa quanto ingiusta; non ne lordiamo le nostre onorevoli funzioni, non abbiamo altr' arte che la semplicità; andiamo incontro al vero per mezzo del vero; seguiamo un accusato in tutti i fatti, ma passo a passo, e senza affrettarci; osserviamo la sua condotta, ma senza confonderlo; e se egli cade, che ciò sia sotto lo sforzo della verità, e non sotto i nostri agguati.

Qui uno spettacolo spaventevole si presenta immantinente ai miei occhi; il giudice si stanca d'interrogare colla parola, vuole interrogare coi supplizj: impaziente nelle sue ricerche, e forse irritato della loro inutilità, si veggono comparir fiaccole, leve, catene, e tutti que' barbari stromenti inventati per lo tormento. Un carnefice viene a frammischiarsi alle funzioni della magistratura, e termina colla violenza un interrogatorio incominciato colla libertà.

Dolce filosofia, tu che non cerchi la verità che coll' attenzione, e colla pazienza; ti aspettavi tu mai che nel tuo secolo si impiegassero simili stromenti per iscoprirla?

E' sarà egli vero che le nostre leggi approvino questo incomprensibile metodo, e che l' uso lo consacri? e noi rimproveriamo agli antichi i loro circhi, e i loro gladiatori; ai padri nostri le loro prove dell' acqua, e dal fuoco! Eh! piuttosto che abbandonarlo al carnefice, facciamo combattere un accusato nell' arena, almeno egli avrà la libertà di difendersi: che si getti in mezzo alle fiamme, egli avrà almano la speranza di una favorevole combinazione, o della fuga. Crudeli, ed insensati, che noi siamo! Sono dei gemiti che noi vogliamo ascoltare? Ah! senza dubbio si può ordinare la tortura; ma se noi cerchiamo la verità, è forse nella confusione del dolore, che noi speriamo di rinvenirla? Ah! chi è fra di noi che non abbia esperimentato il dolore? qual uomo ignora la sua terribile impressione, sopra un essere che la sensibilità rende così debole? L' uomo che soffre non rassomiglia più a se stesso; geme come un fanciullo, si agita come un furibondo; invoca in suo soccorso la natura intera; il suo debole intelletto divide ben presto l' agitazione de' suoi sensi, e l' aumenta ancora colla sua immaginazione: le sue idee non sono meno alterate che i suoi delineamenti; tutte le sue facoltà ora fervide, ed ora abbattute, ora si agitano, ad ora ricadono, ed in questa convulsione generale del suo essere, nulla vi ha di costante fuorchè il violento desiderio di farla cessare. Riunite, se vi aggrada, tutti i delitti, ed assalite un uomo per la via del dolore; egli se li addosserà tutti, se crede in tal guisa di procurarsi uno scampo. Il più

gran delitto per la nostra natura è di soffrire; e la morta medesima sarebbe un nulla se il dolore non la precedesse.

Io so quanto si deve agli antichi costumi, e soffocherei ora la voce del sentimento, e diffiderei sopra tutto del mio incerto giudizio, se non vedessi i migliori governi, ed i più savi popoli proscrivere con onore la *tortura*, ed insultarla fra noi come nel suo ultimo refugio. I nostri più grandi uomini, i nostri primi genj l' hanno denunciata alla ragione umana, cominciando con avvilirla nei loro scritti. Io mi sento onorato, io lo confesso, di unire alla loro la mia voce, e di rendere in pubblico un favorevole attestato al genere umano, e se la superstizione dell' uso mi suscitasse contro qualche censore, la umanità che mi applaude dal fondo del cuore, mi consolerebbe della mormorazione del pregiudizio.

Egli è molto il ben conoscere le circostanze del delitto, ed il carattere dell' accusato, l' avere esattamente comparato queste due cose, e scoperti tutti i loro rapporti; ma ciò non è tutto, e resta a fare il più importante, voglio dire la ponderazione, ed il giudizio de' testimonj: trista fatalità! che la vita dell' uomo libero, e che non deve dipendere che dalle leggi, sia in balla delle passioni, e degli errori de' suoi concittadini, e che la spada della giustizia sia diretta da testimonj sovente impostori, ed acciecati.

Ma finalmente non si può giustificare, o condannare un' accusato su la sola natura del delitto che gl' s' imputa, e molto meno ancora sul suo carattere, e su i costumi: noi non abbiamo più cittadini abbastanza grandi per far tacere un' accusa, come Scipione, dicendo: *andiamo al Cam-*

pidoglio a ringraziare gli Dei delle riportate vittorie. Bastò a lui per giustificarsi il richiamare alla memoria de' suoi giudici quello ch' egli era; ma questo tempo più non esiste, e queste anime sublimi, e superiori al sospetto medesimo più non si trovano. La sorte degli uomini volgari dipende dagli altri uomini, e la forza de' testimonj ne decide.

Ma abbiamo noi forse qualche regola certa, qualche misura comune per determinare il valore de' testimonj? qui le difficoltà si accrescono; e confessando la necessità delle nostre procedure, restiamo sorpresi della loro arditezza. No, senza dubbio, le testimonianze non hanno alcuna misura fissa, ed è ben vero, che noi giudichiamo senza avere alcuna regola sicura, che guidi il nostro giudizio.

Quando il nostro spirito agisce su le sue proprie idee, e quando formiamo i nostri giudizj dietro le nostre medesime sensazioni, la verità che stringe l' anime nostra, per così dire con un contatto immediato, produce una convinzione quasi eguale in tutti gli uomini. Ma allorquando la evidenza della intelligenza, o la certezza dei sensi ci manca, allorquando siamo sforzati a mendicare le nostre cognizioni dagli altri, ed a fissare i nostri giudizj fra le testimonianze di uomini indifferenti, non vi ha più nulla di certo, e di comune. Quali sono infatti questi uomini che io consulto? quale diritto hanno essi di esser creduti? quale impero le loro sensazioni hanno su i miei sensi, il loro intelletto su la mia ragione? qual mezzo ho io di assicurarmi, che sanno tutto ciò che mi dicono, o che almeno non mi dicono se non ciò che sanno, e che non

sono furbi, nè ignoranti? qual rapporto insomma vi ha mai fra il fatto, e quelle vane parole che feriscono le mie orecchie? la sperienza sola può in questo caso servire di lume alle nostre cognizioni, per prestar fede agli uomini è d'uopo avere sperimentato ciò che dicono, aver verificato le loro sensazioni per mezzo delle nostre, e le loro cognizioni coi nostri lumi. La sperienza è l'unica misura della probabilità; ma quanto mai questa misura è diversa! La sperienza, l'hanno forse tutti gli uomini; l'hanno mai a sufficienza; hanno tutti una sperienza eguale?

Un cortigiano addimesticato con i vizj, e colle passioni, ingannato mille volte, ed a vicenda ingannatore, avvezzo alla diffidenza per essere stato, o autore, o vittima della falsità; questi non ravviserà facilmente i sacri caratteri della verità nella bocca degli uomini, nel mentre che un'ingenuo abitante della nostre compagne, che non avrà vissuto che con uomini semplici al pari di lui, senza sospetto presterà fede alla più leggiera testimonianza,

D' onde nasce che un fanciullo s' imbeve così avidamente degli errori che gli vengono istillati dalla sua nutrice o da suoi primi maestri? ciò avviene perchè oltre le attrattive che ha l' errore su lo spirito umano, accostumati a ricevere da coloro che reggono la sua infanzia la sua sussistenza, ed i suoi primi bisogni, avendoli trovati fedeli su tutto ciò che più l'interessa, la sperienza dei loro lumi in differenti casi gli fà accogliere gli errori in ogni altra circostanza. Prendete insomma quanti uomini volete, confrontate in tutta l' ampiezza le loro testimonianze e le troverete tutte sotto differenti aspetti. Quali saranno adunque le

condizioni necessarie per determinare con precisione il valore dei testimonj, e la estensione della probabilità? queste condizioni sono impossibili ad osservarsi. Bisognerebbe aver esistito in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi, e conoscere a fondo le passioni, e gl' interessi degl' uomini, i segni che li caratterizzano, e la forza delle differenti molle che spingono l'uomo dal vizio alla virtu, dall' errore alla verità; sarebbe necessario aver comparato in ciascheduna cosa tutti questi diversi termini per comporre un termine medio, una unità comune che servisse di misura a tutti i giudizj.

Ma perchè parlare di ciò che non è a portata della nostra natura? ritorniamo all' uomo, è regoliamo i suoi doveri a proporzione della sua forza. Cosa dire a quei magistrati occupati a fissare la sorte di un' accusato sul valore dei testimonj? quali consigli ad essi proporre? l' uno troppo giovane ancora per diffidarsi degli uomini che non hanno per anco avuto il tempo d' ingannarlo, non li crederà egli troppo leggermente? l' altro invecchiato, e limitato sempre in funzioni, che non gli hanno quasi giammai mostrato altro che la ignoranza, o la perversità, non sarà egli troppo indurito contro i testimonj? un magistrato più consumato che avrebbe saputo accoppiare lo studio delle leggi a quelle degli uomini, gli direbbe: diffidate dei vostri giudizj fondati su di una sperienza incompleta imparate a conoscere gli uomini, essi non sono nè tutti buoni, nè tutti cattivi, ma discernate il caso in cui le passioni gli sforzano a divenire o l' uno, o l' altro. Volete riuscirvi? analizzate accuratamente ogni testimonianza; apprezzatene il valore a norma della buona fede del testimonio, e dei suoi lumi, analizzate eziandio questi prin-

cipali elementi, osservate la sua buona fede ne'suoi interessi, le sue abitudini, le sue passioni, i suoi costumi; misurate i suoi lumi dalla sua professione, la sua educazione, i suoi talenti, e tante altre circostanze non meno essenziali. Paragonate indi queste testimonienze, osservate la loro conformità, o le loro opposizione, e di tutte lo quantità che si distruggono fissate quelle che vi restano. E che vi dirò io? invece di fermarvi a quella prima impressione che vien prodotta dallo sforzo di una cieca sperienza, scegliete ed esponete i vostri motivi; separate tutti questi tratti, ed imprimete in voi medesimi una giusta idea: la quale offrendovi le prove nel loro veritiero ordine, e giusta estensione, possa sodisfare alla vostra ragione, e consolare il vostro cuore, se voi avete la disgrazia di condannare un uomo.

Se qualche giudice rigettando questi consigli osasse pensare fra se stesso, che tanta attenzione renderebbe le sue funzioni troppo faticose; se qualcheduno formasse nella sua anima questo odioso sentimento, non è a costui che io parlo: io parlo ai magistrati, che si degnano di ascoltarmi; essi non sanno far conto di pochi giorni della loro vita, quando si tratta di decidere della intera esistenza di un' altro. E qual giudice barbaro vorrebbe rischiare, mediante un giudizio precipitato, di acquistare a costo di un assassinio alcuni oziosi momenti di una vita che egli dee intieramente al pubblico?

Un magistrato, che si è reso celebre, ha preteso che lo studio della probabilità fosse troppo negligentato da coloro che si destinano alla magistratura; egli ha desiderato, che noi avessimo un buon trattato, in cui le regole della verosi-

miglianza fussero sviluppate; una tale opera sarebbe senza dubbio utile, e vie più se queste regole si rendessero sensibili applicandole ad un gran numero di scelti esempj. Ma quasi nulla un magistrato avrebbe fatto, se si limitasse a questo studio; bisogna studiare gli uomini fra gli uomini stessi, ed io oso pensare che un giorno di osservazione nella società lo illuminebbe di più che interi mesi di una speculazione solitaria. Alcuni uomini austeri riguardano il mondo come una terra straniera, ove il magistrato non può viaggiare senza allontanarsi troppo dai pubblici affari. Nulla dimeno egli è vero che il commercio degli uomini può divenire pel magistrato la sorgente delle più utili istruzioni. E' nella società, che la vicinanza delle passioni ci fà distinguere i loro veri caratteri, il grado di forza, e la specie di direzione che danno all' uomo, sì nel loro urto, che nel loro concorso; l' abitudine di vedere gli uomini insegna a leggere nel cuore dei simulati tratti del viso.

L' abitudine di ascoltare, e di comprare i loro discorsi, insegna finalmente il vero senso di questo linguaggio dell' interesse, che non dice mai ciò che vuol dire.

Così la sperienza, e l' attenzione formano in noi quel tratto del falso, e del vero, che lo studio non insegna, e senza il quale non si possono valutare le testimonianze umane, senza ingannarsi sul loro peso. Si perverrà ancora (tanto può l' abitudine!) a giudicarle con eguale prontezza, ed esattezza, e il magistrato, che gioisce di questo doppio vantaggio, potrà fare il più importante uso di queste cognizioni attinte in apparenza dalla frivolità.

Se un magistrato accumula nella sua memoria tutte queste leggi positive (opera arbitraria degli uomini) sarà forse capace di decidere alcuni affari civili, e se la sua memoria non sarà regolata da un grande intelletto, i suoi lumi medesimi serviranno ad ingannarlo: la sua testa diviene una caverna da cui estrae le leggi per immolarle, simile al gigante della favola, che non faceva uscire i compagni di Ulisse rinchiusi nel suo antro, che a fine di divorarli.

Nulla di meno io consento ch'egli faccia il più felice uso delle leggi civili. La giustizia criminale esige le sue prime cure; un'accusato è tradotto al suo tribunale, non si tratta più di applicare materialmente una legge chiara a un fatto confessato; si tratta di avverare un fatto incerto, un fatto occulto, un fatto che deve regolare il destino di un uomo. A che servirà al magistrato, per adempire a questo dovere, la conoscenza delle leggi civili? saprà egli conoscere gli uomini, discernere tutte le circostanze, che caratterizzano le loro azioni, formarsi un'idea giusta del carattere, e degl' interessi di un' accusato, confrontarlo esattamente col delitto che gl' imputa, valutare le testimonianze, dividerle, opporle, riunirle, seguirle in tutte le approssimazioni del dubbio alla certezza? egli non sà altro che le leggi; queste insegnano appena a riconoscere le oneste persone, ed anche meno a distinguere quelle che non lo sono. Tutti questi motivi di probabilità, tutte queste qualità morali si riuniranno confusamente nel suo spirito per comporre una massa informe che agirà non secondo il suo peso reale, ma secondo la situazione dell' anima che le riceve: ora debole, e proclive, la più leggiera testimonianza basterà per strascinarla;

ed altre volte inflessibile nel suo rigore, non cederà neppure alla evidenza; e la vita degli uomini, meno rispettata di quella dei più vili animali, che non si fanno perire che per lo bisogno, sarà il trastullo della ignoranza, o del capriccio.

In mancanza della sperienza, se il magistrato vuol ricorrere alle regole della verosimiglianza, egli non saprà mai applicarle, non potrà mai riconoscere, in un' ammasso di circostanze particolari, e dissimili, i tratti principali delle regole generali. Io voglio nulla di meno che ardisca farne uso: è questo il peggiore inconveniente, ed il loro abuso è più pericoloso che il loro oblio; io non citerò, per esempio, che quella massima sì nota, che dice: *due testimonj diretti bastano per convincere un accusato*. Quanto le temerarie applicazioni di una regola di già rigorosa nel suo vero senso la renderebbero funesta ed omicida? quale pericolosa spada per chi non saprà limitare lo spazio, nel quale dee rotarla?

Forse i tempi cangeranno: verrà un momento, in cui la sperienza aprirà gli occhi del giudice, in cui non si potrà più stimarlo, che in proporzione de' suoi rimorsi, e della sua disgrazia. Ma che le soffochi se gli è possibile, che si consoli della sua ignoranza su la sua buona fede; egli non potrà giammai salvare il suo onore; il pubblico che è il primo censore de' suoi giudici, che appena citato al loro tribunale li chiama al suo, il pubblico ha di già pronunziato sopra di essi la sua irrevocabile sentenza: egli è iscritto in tutte le memorie, ed ogni magistrato può dire a se medesimo: io sono onorato, o disonorato nello spirito di tutti i miei concittadini; idea terribile, e consolante per un' anima sensibile all' onore! Felice

ancora il Popolo che fa desiderare la sua stima a coloro che lo governano, e che riacquista col mezzo della opinione l'autorità ch'egli ha ceduto in forza delle leggi.

Un magistrato può bene per qualche tempo nascondere la sua ignoranza su le leggi, oggetti così serj non sono già il soggetto dei frivoli trattenimenti degli uomini: ma ciò che non potrà mai nascondere è la sua inattitudine in giudicare gli affari criminali: ciò ch'egli non occulterà mai, sono le passioni che lo infiammano, la sua credulità, o la sua ostinazione, le sue prevenzioni, i suoi pregiudizj, i capricci del suo umore, la sua ignoranza dei costumi, e del carattere degli uomini; ecco ciò che la sua famiglia, i suoi domestici, i suoi amici, la sua società sanno molto tempo prima di lui, e molto meglio di lui.

Ogni circolo è un tribunale tanto più inesorabile, quanto più senza regole. Ivi si discutono tutti i fatti; gli uomini sono citati, e giudicati; si riferiscono le testimonianze, si valutano, si pronunzia su i caratteri, su i costumi, s'assolve si condanna, e s'impiega per i più piccoli interessi la medesima sagacità, e u on dipresso le medesime formalità che pei grandi. Ivi il magistrato opina come cittadino, ma i suoi giudizj lasciano una impressione profonda: gli uomini interessati a riconoscerla li raccolgono con cura, si compiacciono di formare de ciò che veggono un presagio di ciò che s'ignora, e dall'uomo si giudica il magistrato. Sì, Signori, è tale l'interesse dei nostri cittadini: uinno avvicina un magistrato, che non dica in segreto: *chi è questo uomo che giudica delle mie sostanze o della mia vita? cerchiamo di conoscerlo, e sappiamo a chi viene affidata la mia sor-*

te. Quale umiliante spettacolo agli occhi di un uomo savio il vedere la ignoranza e la debolezza di un fanciullo in colui che decide degli uomini con la piena autorità! Quale orribile e sconfortante idea per un virtuoso cittadino! *Ecco adunque l' arbitro del mio destino! Se qualche uomo perverso osa d' accusarmi ecco il giudice che mi è destinato. Giusto Cielo! abbi pietà della mia sorte, e incaricati di proteggermi, allontana da me i perversi che macchinassero d' insidiarmi, giacche io sono privo di magistrati che dovrebbero difendermi*.

Questa opinione passa di bocca in bocca, e ben presto il magistrato che n' è l' oggetto è riguardato come un pubblico flagello; non l'ascolta che nemando il suo nome fra quello degli altri giudici; si vorrebbe da lui allontanare le proprie sostanze la propria vita e tutto ciò che interessa, come si scostano i mobili preziosi dalle mani di un fanciullo che rompe tutto, perchè nulla conosce.

Quanto questo abbattimento dei cittadini è funesto! Quanti mali allorchè un popolo diffida di coloro che lo governano. I gastighi sono senza frutto, perchè si dubita della loro giustizia; fra i vani spettacoli dei supplizj, la diffidenza e la pietà dimandano segretamente, se colui che si sacrifica è innocente o colpevole, e lungi dal gustare quella gioia che ispira la protezione delle leggi, ciascuno prova il terrore cha produce il sospetto d' esserne abbandonato.

Quale ingiuria per la magistratura, che il primo ed il più salutare consiglio che s' offre ad un accusato sia quello di sottrarsi alla giustizia; in quella guisa che un filosofo accusato dopo la morte di Socrate, diceva, fuggendo dalla crudele Ate-

ne: *Salviamo la filosofia da un secondo oltraggio*. Uomo innocente, fermati, ove corri? tu sei accusato; e questa una disgrazia della società, ma sei fermo e senza timore. Le leggi sono per te, i loro ministri non le tradirannn. Osa anche soffrire per un momento la umiliazione della prigionia, tu non ne sarai tratto che per assistere al supplizio de' tuoi nemici. Tutti i lumi di cui la natura ha voluto compartirci, tutto ciò che lo studio, e la riflessione vi possono aggiungere; i nostri giorni, e le nostre notti, noi siamo pronti a tutto sacrificare per la tua tranquillità. La fiducia di un innocenta onora il suo giudice, la stima che gli dimostra, e il bene che gli fa fare, glielo rendono caro; ed il magistrato che gusta al tempo stesso il piacere dell' onore a della virtù, deve aggiungere ai suoi anni tutti quelli ch' egli averà conservati agli altri. I Romani decretavano una corona al soldato che salvava la vita ad un cittadino: lasciamo la corona a cogliamo la medesima gloria. Pura a santa equità! noi non ti abbandoneremo giammai; tu passerai dai nostri cuori nei nostri decreti; noi vi delineeremo la tua vera immagine anche col nostro sangue, se bisogna, per offrire per sempre ai nostri concittadini l' esempio dell' amore degli uomini e della patria.

Ma quanto costano ad eseguirsi i tuoi ordini, allorquando tu ci prescrivi di condannare l'accusato che hai già convinto; allorquando è forza assegnare al delitto una pana un supplizio; allorquando tu comandi agli uomini d' inviare un uomo alla morte! Questo è l' ultimo sforzo del magistrato, o per meglio dire è l' opera della legge; a nelle nostre dolorose funzinni, noi siamo meno gli autori che i primi testimonj della condenna di

un accusato, siamo noi che produciamo contro lui la legge che lo condanna; siamo noi che la proclamiamo; egli è dubbio se noi possiamo interpetrarla; guardiamoci per questo dal parlare che un magistrato abbia lo sgraziato potere di disporre a piacimento dal castigo d' un colpevole; la legge sola è depositaria e distributrice delle pene, la legge sola è la padrona dei cittadini, ed in qualità di Legislatori i nostri re sono i nostri veri padroni.

Niun uomo per sua natura ha il diritto di disporre della sorte di un' altr' uomo, d' infligger pene ai suoi falli e d' ordinargli la morte. I padri medesimi non hanno questo potere su i loro figli, e la loro autorità sembra spirara all' avvicinarsi del tempo, in cui la ragione rende l' uomo suscettibile di castigo, rendendolo capace di delitto. I romani, i di cui costumi lasciarono dapprima si poco a fare alla leggi, e che avevano cotanto interesse di mantenerle mediante l' autorità paterna, si credettero obbligati di limitarla; essi pensavano che un tenero padre potesse diventare un iniquo giudice, e temettero più le conseguenze dell' errore della passioni che non sperarono dalla rettitudine della natura.

Ma se niun uomo ha ricevuto dalla natura un potere legittimo per disporre della sorte e della vita de' suoi simili, certamente egli non l' otterrà giammai della convenzione: quale insensato protrebbe rinunciare alla sua libertà, alla sua vita, a se stesso per darsi in preda interamente ad' uomini deboli come lui, indifferenti per la sua conservazione, e qualchè volta interessati a distruggerlo? Un cittadino non mai consentirà ad esser giudicato arbitrariamente da alcuni uomini della

sua società, e neppure da tutta la società intera. Prendete infatti quanti uomini vorrete; questi saranno sempre uomini contro un altro chi lo assicurerà che essi saranno equi verso di lui, che lo condannavano secondo il suo mancamento, e non secondo le loro passioni, secondo la cosa, e non secondo la circostanza? qual sarà il mallevadore del loro giudizio? il numero dei giudici? ma la moltitudine si confonde ed è il piccol numero quello che ama e conosce il vero. Aristide fu condannato dal popolo d' Atene.

Saranno forse le loro virtù ed i loro lumi? ma chi mai garantirà i lumi, colà ove io vedo le passioni e la virtù, ove io trovo degl interessi particolari? i giudici di Socrate furono sedotti o corrotti. L'uomo che non ha ricevuto dalla natura che una breve esistenza, non l' ha in questa guisa gettato in mezzo a scogli, ed a turbini, e quell' amore sì vivo della sua conservazione, è un ordine segreto della Divinità di non affidarsi agli altri, non che di non abbandonare giammai se medesimo.

Quale strano paradosso è quello mai che un cittadino non possa esser condannato senza la sua confessione, e che niun supplizio sia legittimo se non sia scelto dal colpevole? la natura della legge rischiara queste apparenti contraddizioni; la legge, non è che la volontà pubblica; e quantunque un solo legislatore la formi e la pronunzj, ella perciò non deve essere considerata niente meno che come il resultato e l' espressione di tutte le volontà particolari. Il legislatore segnando un circolo intorno agli uomini circoscrive gl'interessi; e dirigendogli tutti per le linee le più brevi verso un centro comune, egli innalza la legge come l'infallibile segno del punto ove ciascuno dee tendere.

Che cosa è dunque la legge per ciascun cittadino? è un atto della sua volontà medesima, formato in un momento di saviezza, è la propria ragione depurata per mezzo di un altro; è ciò ch' egli avrebbe detto se avesse ben pensato; ciò che avrebbe fatto applicandosi al ben fare. E' questa un opera del legislatore che se l' appropria per mezzo di una giusta obbidienza; iosomma il cittadino che osserva le leggi, trasforma la sua ragione nella ragion pubblica; onora il suo intelletto con quello che gli sostituisce, e lega al giogo del dovere la prerogativa della libertà.

A considerare le cose nella loro natura, una legge criminale non è dunque che un patto contrattato da ciascheduu cittadino verso tutti gli altri di sommettersi a tali pene in tutti i casi in cui commetterà tali delitti; egli è dunque vero che un cittadino colpevole ha di già anticipatamente stabilita la pena del suo delitto, e il magistrato che lo ha convinto, può dire, mostrandogli la legge: *io non sono più il giudice tuo, è la legge che ti condanna, o piuttosto sei tu medesimo che ti condanni, mediante la legge che tu hai riconosciuto.*

Le leggi criminali non potranno mai essere abbastanza estese e precise; precise per separare gli oggetti, estese per svilupparli; giacchè i dettagli superflui nelle altre leggi, sono indispensabili nelle leggi criminali, a motivo che le azioni sono molto più difficili a determnare che i diritti, e che fa d' uopo descrivare le une, mentre basta definire l' altre,

Ciò non basta, ed è anche poco il determire i delitti, se non se ne fissano le pene. Le leggi criminali debbano offrirne al magistrato un quadro

si esatto dei delitti e delle pene, di modo che non gli resti che a scegliere colla massima facilità il rimedio indicato dalla legge, a misura che si presentano i mali della società.

Confessiamolo pur francamente: le nostre leggi criminali sono ben lungi da questa perfezione; invece di formare, mediante una ben regolata gradazione di pene e di delitti, una doppia catena i di cui anelli connettano tutti, fra di loro per incepparre tutta la società politica; queste leggi sono per l'opposto sparse senza connessione, e lasciano fra d'esse dei vasti spazj vuoti, ne' quali il magistrato può smarrirsi.

Ed infatti le nostre leggi non hanno distinto nè i delitti, nè le pene; esse non hanno fatto alcuna divisione dei delitti in quanto al loro genere, alla loro specie, al loro oggetto e ai loro gradi diversi. Qual differenza ciò nulla di meno fra i delitti in quanto al loro oggetto! Alcuni offendono più direttamente i particolari; altri il pubblico, altri il Sovrano; altri Dio medesimo! Qual differenza tra i delitti in quanto al loro grado! Quante gradazioni da rimarcarsi, cominciando dalla irriverenza sino al sacrilegio, dal sommesso bisbiglio sino all'aperta sedizione, dalla minaccia sino all'omicidio, dalla maldicenza sino alla diffamazione, dalla marioleria sino all'usurpazione!

Se noi consideriamo i delitti riguardo ai particolari che ne soffrono gli effetti sarà egli necessario confondere il delitto di un cittadino verso un altro cittadino, con quello d'un marito verso la moglie, d'un padre verso i figli, dei figli verso il padre? il cittadino non viola che il solo contratto sociale; un marito ne viola uno di più; un padre, un figlio offendono oltrecciò le leggi della

natura. Tutti questi delitti non sono eglino infinitamente diversi? eppure noi non gli abbiamo tutti distinti. Quale strana cosa! Noi abbiamo tante nomenclature complete per le piante e per gli animali, e non ne abbiamo una per le nostre azioni morali. La nostra nazione conta già più secoli di esistenza, e intanto è appena un giorno che abbiamo incominciato a pensare alla morale. Dall' estremità della carriera delle scienze noi ritorniamo finalmente verso noi medesimi, come un viaggiatore che ha tutto veduto eccetto che la sua patria, cittadino del mondo, straniero nella sua propria casa.

Se abbiamo stabilita qualche distinzione pei delitti, questa è peggiore di una intera confusione perchè si distinguono meglio gli oggetti che non hanno alcun ordine, che non quelli che ne hanno uno cattivo. Conosciamo noi bene infatti i veri limiti dei delitti comuni, dei delitti privilegiati, dei delitti di Stato, e dei casi ordinarj? quante quistioni indecise su questo punto!

Forse i delitti civili non sono stati molto spesso confusi con i delitti religiosi? quanti falli gastigati in questa vita che non dovevano esser giudicati che nell' altra! Abbiamo noi sempre strettamente rispettato i diritti della coscienza, quell'asilo sacro, ove ciascuno deve essere in piena sicurezza per giudicarsi da se medesimo su l' accusa de suoi rimorsi? se non si fosse mai perduto di vista la proporzione dei delitti, il contrabbando sarebbe forse punito con tanta severità quanta la congiura, la violenza, e l' oppressione pubblica? se le colpe dei mariti, dei padri, e dei figli fossero state distinte secondo l' ordine della natura e dei costumi, i sentimenti della natura e la integrità

dei costumi sarebbero essi stati così presto depravati?

Ma abbiamo noi fissato meglio le pene che i delitti? no senza dubbio; e il primo vizio seco conduce il secondo: è una specie di massima che le pene sono arbitrarie in questo regno; questa massima è pesante, e oppressiva; noi appena conosciamo la giusta estensione della nota d'infamia; questa pena così importante è sì delicata, che potrebbe divenire il supplimento di tante altre; che conviene sì bene a un popolo che ama l'onore, in una parola, il vero castigo dei Francesi.

Le nostre leggi hanno esse fissato la durata e l'estensione del bando in proporzione di ogni fallo, di ogni delitto? bisogna dunque contare per nulla la patria, giacchè si tratta l'esilio con tenta indifferenza.

La pena della galera non varia essa pure a piacere del giudice? tutti i giorni i magistrati si consultano se debbono condannare un colpevole alla galera a tempo o a vita; le leggi sono mute, e bisogna che il giudice vi supplisca. Eppure un anno di dolore di più o di meno è egli adunque sì poco valutato per un essere così sensibile e che vive sì poco, che le leggi abbiano potuto negligentare di disporne esse medesime? qual differenza abbiamo noi messa nei nostri supplizj? la morte, sempre la morte, e quasi sempre nel medesimo modo; ciò nulla di meno qual distanza fra un delitto e l'altro! Il più perfido assassino non è diversamente punito di quell'infelice, che la miseria e la fame hanno strascinato su di ona pubblica strada per strappare colla violeoza quel pane che gli uomini rifiutano di dargli per carità.

Un servitore che avrà involato ciò che il suo padrone avrebbe arrossito di offrirgli in dono, sarà sospeso alle forche egualmente che quello che avrà rapito tutte le sue sostanze?

Non è possibile il poter dissimulare questi errori delle nostre leggi, e ciò che noi osiamo dire attualmente, ciascuno lo ha detto mille volte in segreto tra se stesso.

Mi si dirà forse che questa esatta distribuzione di delitti, e di pene moltiplicherebbe di troppo le leggi criminali, non sarà già il magistrato laborioso che opporrà questa obbiezione; il numero delle buone leggi non lo spaventa: non sarà già il magistrato equo ed avveduto; la scelta delle pene gli è troppo grave: anche meno il magistrato umano e sensibile, le sue funzioni lo fanno gemere, e il suo cuore è compresso da tutto ciò che manca alle leggi: è forse un inconveniente l'avere leggi più numerose, purchè per mezzo di queste possiamo aver quelle che bisognano? si teme forse che il magistrato non possa apprenderle tutte? si vorrebbe forse negare alla sua memoria quella fiducia che si accorda al suo giudizio, ed è forse più facile e più sicuro l'interpetrare le leggi che imparare a memoria?

I magistrati istruiti delle vere massime della giustizia criminale non reclameranno e non compiangeranno giammai la trista, e perniciosa libertà di scegliere i supplizj; essi con piacere terranno dietro alle leggi, e tremeranno qualora si vedessero sforzati a regolarle.

Ciò nulla di meno, tal' è la funesta necessità a cui è ridotto il magistrato francese, ed il sovrano gl'impone il dovere di stabilire le pene in mancanza delle leggi, o piuttosto secondo lo spirito delle nostre leggi.

Quanto meno le leggi sono chiare, tanto più il magistrato esser dee illuminato; quanto più difetti quelle hanno, tanto più egli deve esserne esente, e colui che l'interpetra dovrebbe avar quasi il genio di crearle.

Quali obbligazioni vi s'impongono! Qual peso si è l'amministrazione della giustizia criminale! E la peggio si è, che si tratta meno di seguire il veritiero spirito delle buone leggi criminali, che di concepire lo spirito particolare delle nostre.

In generale lo spirito di ogni buona legge criminale è di conciliare, per quanto è possibile, il minimo gastigo del colpevole colla più grande utilità pubblica. Il punto indivisibile ove queste due cose si toccano è il solo che bisogna notare. Una ragione retta, coll'ajuto di un cuore sensibile giungerebbe infallantemente a scoprirlo; ma per una deplorabile fatalità le nostre leggi non hanno già questo spirito. Chi crederebbe che le costituzioni canoniche, le disposizioni religiose, e l'idee derivate da una sorgente ove la politica umana non doveva mai attingerle, chi crederebbe che queste cose hanno formato una parte delle disposizioni delle nostre leggi criminali, e che elle ci allontanano mai sempre dal loro vero scopo?

Eppure non vi ha cosa più vera. D'altronde i nostri usi, i nostri costumi, le circostanze essendo cambiate, nel tempo che le nostre leggi criminali hanno sempre esistito, il loro spirito è divenuto quasi inconciliabile colla nostra situazione presente; e quando si volesse supporre che esse sono state adattate a ciò che noi eravamo un tempo, ci non sarebbe men vero che molte d'esse non convengono più a ciò che noi siamo. Osiamo dir tutto:

in ogni tempo, in ogni luogo, per gli uomini vi bisognano leggi umane; e molte delle nostre non son tali.

Da per tutto e indistintamente queste prodigano la pena di morte, i delitti i più indifferenti per la loro natura, i più atroci, e qualche volta i più leggieri, sono confusi sotto il medesimo supplizio; si direbbe che nella loro precipitazione esse hanno voluto fare un sol fascio di tutti i delitti per distruggerli tutti a un tempo. La ragione si spaventa, e il cuore vivamente si commove nell' osservare le loro terribili condanne.

Si vede sovente il furto punito come un assassinio, e su di una strada pubblica la vita di di un uomo non è valutata più del suo oro. Disposizione imprudente che espone la testa dei cittadini per garantire i loro averi; e che obbliga uno scellerato a commettere due delitti, allorquando non ne meditava che un solo.

I furti con frattura sono puniti di morte; e ciò comprende quasi tutti i furti. Da che la diffidenza ha chiuso i cuori, quali oggetti restano allo scoperto? niuna distinzione fra il primo furto e quelli che lo seguono, tra la seduzione e l'abitudine.

Che diremo noi della pena che s' infligge al furto domestico? I padroni duri ed avari tremano già per le loro proprietà, e si rivolgano contro il dolce grido della pietà: che diverranno le nostre sostanze, gridano essi, se le nostre case non sono un sicuro asilo? altri potrebbero rispondere, che queste sostanze non sono perdute per lo Stato; che non fanno altro che cambiare il padrone. Ma io so che lo Stato è garante della proprietà; ma io so ancora che lo Stato è il custode

delle persone, che le ricchezze dei padroni sono un nulla in confronto della vita dell' ultimo dei loro servitori, e che si freme a questo cambio inumano della testa di un cittadino con la più vile moneta. Strana cosa! Questa sì dura legge si è corretta da per se stessa. L'orrore di vedersi un patibolo sotto gli occhi, ed il timore dell'odio e delle pubbliche maledizioni trattengono le denuncie dei padroni, e l'eccesso stesso del castigo ha prodotto l'impunità di un furto, che una legge più moderata avrebbe infallantemente represso: ciò nulla ostante, malgrado questa indulgenza, troviamo noi le nostre case meno sicure? i furti sono essi più frequenti? La scelta dei servitori e la vigilanza dei padroni subentrino sempre mai alla legge. Uomini che possedete tutti i beni della società, ecco il vostro metodo: per risparmiarvi la pena di custodirli, voi condannate alla morte quelli che oseranno toccarli; è ciò che avrebbe fatto un poco di vigilanza, voi lo comprerete colla vita di un uomo.

Non avremo forse luogo di lagnarci della legge che condanna alla medesima pena colui che nasconde il furto, e colui che lo ha commesso? non avvi qualche distanza fra queste due azioni?

Trovasi egli giusto che il falsificatore di una semplice obbligazione pecuniaria sia punito col medesimo supplizio che il testimonio, la di cui infame menzogna ha messo a rischio la vita e l'onore di un innocente? non cesseremo giammai di confondere le persone e le cose, di valutare un uomo a confronto dei metalli?

E' egli ragionevole che la intenzione di un assassinio sia punita egualmente che la esecuzione? e perchè le nostre leggi ci hanno tolto contro lo

scellerato la risorsa del pentimento? Con quale eccessivo rigore noi puniamo il ratto di seduzione, questo delitto tanto difficile a determinarsi, tanto differente per le sue cause, pei suoi effetti, per le sue circostanze!

Osservate quella giovane donzella, sgraziata custode di un deposito che la disonora, espiare su di un infame patibolo il delitto dell' onore e dell'amore.

Un infelice, sotto il vano apparato delle armi, che forse la violenza lo ha forzato di prendere, introduce qualche derrata proibita, vien mandato a pagare sotto una ruota il medio guadagno che ha sottratto agli uomini più opulenti dello stato che nella felicità e nel riposo, essi ignorano senza dubbio l'orribile sacrificio che si fa alla loro fortuna.

Se noi infliggiamo simili gastighi ai delitti che l'onore e la natura sembrano scusare, quali supplizj abbiamo noi dunque riservati per coloro che gli offendano ambedue? come puniremo un assassino atroce, un parricida? i menomi delitti sono puniti col sangue, e cosa poi resta per i grandi delitti? si ordinerà una morte più crudele; ma che? io vedo punire su di una medesima ruota il ladro pubblico ed il mostro che avrà assassinato suo padre! Cosa gli vien fatto di più? si mutila il braccio che ha commesso questo orribilissimo misfatto: ecco adunque la differenza de'supplizj che deve indicare quella dei delitti.

Le nostre leggi fin dal principio hanno avuto ricorso alla pena di morte, che potevano esse fare? esse ne hanno alquanto variato la forma; ma questo artifizio è senza effetto: tal'è la natura del cuore umano, che nei supplizj veduti da lontano lo scellerato non iscorge che la morte, senza calcola-

re i suoi dolori, e scorge nell'avvenire le forche e la ruota sotto il medesimo aspetto.

A che dunque hanno servito tanti rigori? a farci sparger inutilmente il sangue, che si poteva render utile alla patria, ed accelerare la corruzione dei costumi coll'alterare le vere nozioni sulla giustizia delle azioni morali; a rendere i cattivi cittadini industriosi contro le leggi più di quello che queste sieno possenti verso di essi. I supplizj inflitti ai menomi delitti favoriscono le impunità dei più grandi, e per voler chiuder troppo presto una leggiera piaga, le nostre leggi hanno acceso internamente la febbre.

Qual sorprendente contradizione ne' nostri costumi! Noi che mettiamo tanta gioja nella vita; che abbiamo caro tutto ciò ch'è dolce, noi che non abbiamo, che fiori nelle mani e canti sulla labbra; noi che abbiamo l'anima suscettibile di tutti i sentimenti, uno spirito facile ad aprirsi a tutte le idee, noi abbiamo adottato tante leggi proprie a scuotere fino le fronti ed i cuori di ferro.

Noi celebriamo le nostre feste pubbliche in luoghi di strage, e tutti pieni di sangue. Questi uomini dolci volubili vogliono sangue per ogni dove, (1) essi non possono vivere un'istante con loro medesimi, nè astenersi dal commercio dei loro simili, e continuamente un barbaro pregiudizio pone all'uno contro l'altro una spada alla mano. Le loro leggi imitano i loro pregiudizj, le pubbliche punizioni sono crudeli al pari delle particolari vendette, e gli atti della loro ragione non sono punto meno spietati, che quelli delle loro passioni. Qual'è adunque la causa di questa bizzar-

(1) *Duello*

ra opposizione? ella è, che i nostri pregindizj sono antichi, e che la nostra morale è recente; che noi siamo così penetrati dei nostri sentimenti, che trascurati nella nostre idee; che l'avidità dei pensieri c' impedisce di riflettere sui nostri bisogni, e che abbiamo più premura per vivere che per regolarci; ella è insomma, che i nostri costumi sono dolci, non già buoni; che noi siamo civili, ed appena siamo umani.

Ma io non so quale scrupolo arresti tutto ad un tratto le mie idee, mentre un' oggetto troppo interessante mi rapisce.

Sarò forse tacciato di mancanza al rispetto dovuto alle leggi! Uomini saggi, ditemi se io oltraggio le leggi col desiderarne delle più perfette. Io lo dichiaro agli uomini timidi adoratori superstiziosi d'ogni antica usanza, io lo dichiaro agli uomini violenti che avviluppano la testa della giustizia in una nuvola, e non lasciano scorgere che le sue braccia; io lo dichiaro a tutti, sino a tanto che le nostre leggi criminali sussisteranno, io non cesserò giammai di rispettarle come cittadino; io non cesserò giammai di occuparmi per farle rispettare agli altri, come magistrato, ma come amico della umanità, io ne desidererò sovente la riforma.

Io pubblico questo voto del mio cuore, perchè lo credo utile, e giusto, e se potessi esser convinto, ch'egli è pericoloso di annunciare un simile verità, io la seppellirei nel mio animo; ma ella vi-verebbe in esso quanto me medesimo fino che una goccia di sangue circolerebbe nelle mie vene, e farebbe palpitare il mio cuore; io gemerei sopra quello che vedrei scorrere da miei concittadini.

E quando le nostre leggi fossero tutte buone,

non ci sarebbe permesso di pensare che vi sono oltre leggi più perfette; bisognerebbe forse toglierci la speranza, ed anche il desiderio d'imitarle?

Non si distinguerà giammai la licenza che vuol tutto distruggere, dall'amore del bene, che vuole solo cangiare il male? la licenza vuol tutto distruggere per non sostituirvi alcuna cosa, l'amore del bene fa succedere al male il bene, al bene il meglio; la licenza non sospira che l'anarchia; l'amore del bene non domanda che la libertà; la licenza non vuole alcuna legge; l'amore del bene ne ricerca solo delle migliori.

Ma la debolezza o la malignità si compiacciono a confonderle: ogni ardita verità è un soggetto di timore per l'uomo pusillanime, ed un pretesto di accusa per un malvagio.

Questo falso rispetto è quello che ha fatto invecchiare il mondo negli errori della sua infanzia, e sovente una sola verità, che il pregiudizio ha tenuto imprigionata nella testa di un grand' uomo, avrebbe addolcito la sorta dell'umanità e cambiato il destino delle nazioni.

Temiamo soprattutto di restarci in silenzio circa i nostri più cari interessi, e mentre abbiamo tanto a fare per noi medesimi, non occupiamo le nostra mente d'indifferenti e alieni oggetti.

Ma che! è forse oggi la prima volta che si parla della riforma delle nostre leggi criminali! Il nostro ultimo Re non ha egli forse cominciato questa gloriosa impresa?

Lo statuto civile, lo statuto criminale; ecco le vere conquiste di Luigi XIV, poichè si conquistano le terre con assicurarne le proprietà, e si conquistano gli uomini con assicurarne la vita.

Se si vogliono misurare i progressi che la giustizia ha fatto dai nostri primi Re fino all'ultimo regno, dalle prove del fuoco, e dell' acqua fino allo statuto criminale, si vedrà che la verità ha fatto un passo cento volte più grande che quello che gli resta a fare. Quale oggetto di emulazione pel nostro secolo? saremo noi inutili spettatori di questa opera senza occuparci a migliorarla? è ormai un secolo che la giustizia criminale riposa in questo glorioso monumento, e non sarebbe questo forse il tempo ch' ella esca per inalzarsi a più perfette leggi?

Tutto ci annuncia questo felice cambiamento: non si è mai tanto parlato di costumi e di virtù. Già la ragione comincia ad ammollire quella durezza che la ignoranza aveva prodotta in alcune anime d' altronde sensibili; già la filosofia ha gettato alcuni sguardi sulle leggi criminali. I suoi progressi sono lenti, ma infallibili. Simile a quella sfere, che segnano il tempo, essa non si scorge mentre cammina, ma si vede giugnere al segno.

Al lavoro di alcuni uomini saggi noi dobbiamo una buona opera su questo importante oggetto, e delle migliori sono forse vicine a comparire alla luce, giacchè una buona opera è simile ad una face che ne accende mille altre, e moltiplica la luce senza perdere il suo splendore. Forse noi non siamo molto lontani dal tempo, in cui alcune leggi criminali, più dolci, e più umane chiuderanno quella ferite che hanno fatte altre leggi troppo rigorose.

Deh! chi sa fin dove può arrivare il nostro coraggio! Chi sa se noi imiteremo quell' augusta Sovrana, che segnalò l' avvenimento al suo regno coll' abolizione della pena di morte? Chi sa

se l'umanità non volerà dall' estremità del nord verso le nostre contrade? abbracciamo questa idea; ella onora, ella consola il cuore umano; almeno non la rigettiamo con quella precipitazione che ci viene rimproverata verso di altre verità salutari, esaminiamo prima di deciderci; e non imitiamo quei fanciulli, che maltrattano la loro nutrice al momento che la vuole spoppare. L'uomo non giudica degli oggetti che per la loro cooperazione, e tale è il nostro spirito, che un supplizio ci sembrerà rigoroso, quando egli sarà meno lieve di tutti gli altri. Egli è verissimo, che si può diminuire la gravezza delle pene graduando meglio la loro distanza. Egli è verissimo che un legislatore cominciando dalla più leggiera punizione, e seguendo una progressione sempre corrispondente a quella dei delitti, non punirebbe gli ultimi misfatti, che con gastighi moderati.

Ci avviliremo noi persino a crederci incapaci di una regola così dolce? noi che siamo così sensibili all'onore, che bisogno abbiamo noi di morire per un delitto? cominciamo dall'arrossirne.

Se nulladimeno si temesse di cadere negli eccessi dell'impunità col reprimere quelli del gastigo; se si volessero ancora ricondurre gli spiriti passo a passo, che si lasci ancora sussistere questa pena di morte; ma almeno serbiamola per l'ultima nostra risorsa: bisognerebbe relegarla all'estremità delle nostre leggi criminali, per abbandonarle solo gl'inespiabili delitti, e liberarci degli scellerati poco comuni, che non si potrebbero conservare senza pericolo.

Quanto questa riforma della nostre leggi sarebbe degna del Principe il più umano, che fuvvi giammai! Leggi più eque e più dolci sotto il

regno di Luigi il prediletto! Quale augusto rapporto! A questa idea lacrime di tenerezza, e di rispetto debbono scorrere da tutti gli occhi: un monarca che non ha sdegnato le virtù medesime che fanno amare gli uomini oscuri, che da ogni figlio verrebbe scelto per padre, e da ogni cittadino per amico; amato come un'eguale, rispettato come un padrone che accorda all'ubbidienza il premio della libertà medesima, e fa quasi obliare la legge di servirlo pel piacere naturale di eseguirla; uomo in ogni circostanza, e sovrano quando l'uopo il richiede: ecco senza dubbio quegli da cui noi dobbiamo aspettare il rimedio ai nostri mali.

L'immaginazione mi seduce, ed io mi figuro, questa fortunata rivoluzione sotto l'emblema di un monumento, che s'inalzerebbe in mezzo ai nostri concittadini; e fra le loro grida di riconoscenza e di gioja, la giustizia, la religione, la pietà, e le più dolci virtù l'onorerebbero col loro venerabile aspetto in attitudini commoventi. Ivi si vedrebbe il delitto incatenato e stanco d'una vita condannata al dolore ed ai rimorsi, peggiori anco del dolore, egli volgerebbe altrove la testa per chiamare a se la morte che l'umanità gli allontana. Quest' amabile virtù lascerebbe scorgere nelle sue seducenti sembianze un misto di gioja, di orrore, e di pietà; e calpestando i micidiali stromenti che fanno scorrere il sangue degli uomini, ella presenterebbe invece al delitto gli strumenti dei nostri utili travagli. Al disopra di queste immagini si inalzerebbe quella di un Principe benefico in atto di dettare all'immortalità leggi criminali con un'aria severa e tenera, simile a quella di un padre che punisce i suoi figli senza debolezza, e senza soverchio rigore.

Io mi arresto a questo quadro, e mi compiaccio di terminare questo discorso colle dolci idee che m' inspira. Non già che io abbandoni senza dispiacere una carriera, in cui mi resta ancor molto spazio da percorrere, e in cui ho soltanto attraversato senza riempierlo quello che ho già trascorso: ma i limiti del tempo sono passati, e quel ch' è più, i miei talenti sono troppo limitati, da tutto ciò che vi ha di grande ed utile in questa materia. Quelle poche verità che convengono alla mia voce io le ho già dette col più vivo del mio cuore, ma senza fiele, e senza malignità. Mi si condonerà questa riflessione in un tempo, in cui si deve sempre esporre le sue intenzioni a norma de' suoi pensieri; in un tempo, in cui siamo meno accusati delle cose che abbiamo dette, che di quelle che ci si addossano.

Io sono testimonio a me medesimo che volendo descrivere alcuni abusi, sono stato ognora sforzato a rintracciarne lungi da me gli esempj; ed i miei sguardi non si sono mai fissati su i magistrati che mi hanno permesso di fare seco loro del bene, se non per iscoprire in essi ciò che io doveva imitare.

Cento volte faticando intorno a questa debole operetta, io mi sono felicitato d' esser nato, d'abitare e di vivere in una provincia, ove non vedeva quei delitti atroci, quella incurabile malignità, quella corruttela profonda, quell' audacia e quella industria in male operare, delle quali se ne possono rinvenire altrove gl' esempj.

Io gettava gli sguardi su le nostre città e vi trovava l' ordine e la pace; io vedeva nelle nostre campagne la probità abitare sovente coll' indigenza; per quanto io poteva penetrare nell' interno

delle famiglie, io non vi riscontrava una terribile discordia su le nostre pubbliche strade, il commercio era libero, ed il viaggiatore camminava con sicurezza. Io scorgea nei costumi di queste contrade più accortezza che perversità, più dispute che violenze, più falli che delitti, in una parola più indifferenza pel bene, che abitudine pel male; e mi sembrava che noi seguivamo più lentamente la fatale inclinazione dei costumi.

Ecco fra me stesso, io diceva, ecco i segni di una savia e dolce amministrazione: e se le cause della corruzione sussistono, almeno la giustizia regna, e forza ancora al rispetto delle leggi coloro che hanno cessato d'amarle.

La memoria mi ricordava soprattutto quella commovente scena che voi rinnovellate più d'una volta in un anno allorquando facendo chiamare al vostro cospetto tutti quegli sgraziati che gemono nelle prigioni, voi non temete di dare a voi medesimi in faccia al pubblico una lezione di vostri doveri.

Io m'inteneriva nel vedervi abbassati ai dettagli della miseria, e del dolore; ed allora quando voi osservavate il pane col quale si nutriscono quegli sgraziati, allorquando ascoltavate le loro querele, voi gli interrogavate su l'epoca della loro detenzione, e sopra gli ostacoli che la prolungano; quando voi rianimavate le loro speranze ed asciugavate le loro lacrime, allora io esclamava: Ecco gli uomini, ecco i magistrati! Desiderava che tutti gli abitanti delle nostre città e della nostre campagne venissero ad imparare a simili spettacoli ciò che essi debbono sperare dalle leggi e dai loro ministri; io mi insuperbiva, lo confesso, d'esser nel loro numero, e diceva a me stesso: imita questi modelli, e cerca d'inalzarti fino alla tua carica.

Avvocati, voi non avete bisogno del soccorso dell' esempio, ed i nobili principj della vostra professione basteranno per dirigervi.

Più non esistono, egli è vero, que' tempi in cui la vostra eloquenza dirigeva gli imperj; in cui tutto un popolo riunito stava intento a sentirvi trattare delle pubbliche cure.

L'augusto recinto del foro sembra non lasciar più spazio a così grandi eventi; ma non vedete voi la strada che può guidarvi alla fama? Voi siete ancora gli arbitri della vostra gloria; abbracciate solamente la difesa d' un innocente accusato e ben presto Voi avrete il genere umano per cliente. La pietà corre di già ad avvertire gli uomini da tutte le parti, e li rende attenti alla causa che ciascuno interessa. Di già la vostra nazione v' ascolta, ma che dico? Le straniere nazioni, i nostri medesimi nemici si uniscono a noi, per udire il Difensore dell' Umanità! Parlate: ad essi non è ignoto il vostro linguaggio; egli è quello del sentimento, l' interesse che voi difendete è il loro; egli è quello d' esistere; ad essi le vostre leggi sono cognite; elle sono quelle della natura: questa è la legge di non fare alcun male ai suoi simili.

Qual maestoso spettacolo è mai il vedere un uomo eloquente, fra i suoi giudici ed il genere umano, parlare a prò della innocenza in mezzo al sacro silenzio che impone un così grande interesse!

La pubblica attenzione fa impallidire nel suo tribunale il magistrato distratto o appassionato; i cuori si lacerano, le lagrime scorrono, l' esclamazioni s' innalzano, ed il fortunato protettore dell' innocenza ottiene al tempo stesso il trionfo dei talenti, e della virtù.

In tal guisa la fama ha diverse corone, alcune

sanguinose intrecciate di funesti cipressi, sono riservate a qualche conquistatore; l'ambizione che violentemente le strappa, corre a deporle su la testa altiera d'un uomo assiso su le ruine, d'onde contempla con disprezzo gli uomini sotto ai suoi piedi languenti, e depressi.

Qual cuore sensibile vorrebbe comperare la gloria a prezzo del sangue umano! Non invidiamo queste fatali ricompense a quel piccolo numero di sgraziati celebri che non hanno potuto conoscere i piaceri del cuore.

Le più onorevoli corone, quantunque meno rinomate, sono quelle dei benefattori degli uomini quelle dei Socrati, dei Catoni, dei Montesquieux, dei Beccheria, d'alcuni altri che io nominerei, se la vita di cui tuttora godono non li tenesse mai sempre presenti alla nostra memoria.

Che simili nomi non vi scoraggiscano o Avvocati! Dal rango in cui siete, voi potete giungere alla medesima gloria; e per giustificare i miei consigli mi valgono tanti esempj recenti; ringraziate il cielo, se siete a lui cari al segno d'offrirvi un innocente a difendere, ed afferrate con entusiasmo la fortunata occasione d'ottenere i due più gran beni che un uomo saggio possa desiderare, l'omaggio dei suoi contemporanei, e l'approvazione della propria coscienza.

E voi pure Procuratori, rendetevi utili agli infelici, voi lo potete; guardatevi bene dal sacrificare ad un vile interesse il piacere d'esser benefici: la fortuna non può mai consolare un uomo onesto di questa perdita. Quanto sarebbe rispettabile quello fra di voi di cui potesse dirsi: ecco l'agente di tutti gli infelici: ma se vi fosse qualcuno così vile d'abbandonare il povero sulla por-

ta, e di non servire che il ricco; io ve lo denuncio; vendicate la giustizia e l'umanità, lasciategli il suo oro, ma colmatelo d'obbrobrio, e d'esecrazione.

Qui, io addirizzo a tutti coloro che si degnano d'ascoltarmi quel conveniente detto d'un antico: *homo sum, nil humani a me alienum puto*, „ *Io son uomo, e nulla di ciò che è proprio della umanità è per me straniero*. Colui che non ama i suoi simili è un cieco che non conosce la natura; colui che arriva ad odiarli è un mostro che la oltraggia.

Signori, noi siamo tutti uomini, ed in conseguenza amici; eccoci tutti uniti nel tempio della concordia e della equità: approfittiamo di questa solennità, per rinnovare il sacro trattato che la natura ci ispira presso tutti i nostri simili, e mentre alcuni uomini di una generosa professione vanno a prestare il giuramento di servire il pubblico; giuriamo tutti nel fondo de' nostri cuori d'essere giusti e virtuosi, d'amare i nostri simili, e d'esser utili al genere umano.

DISCORSO

D' UN ANONIMO

SU L' UMANITA' DEI GIUDICI
NELL' AMMINISTRAZIONE
DELLA
GIUSTIZIA CRIMINALE

Se la giustizia è il primo dovere del Magistrato, l' umanità ne dev' essere la prima virtù. Egli dev' essere senza passione come la legge, ogni qual volta pronunzierà la sua sentenza tra il potente ed il debole, tra il ricco accreditato, ed il povero senz'appoggio; ma ch' egli si guardi di confondere questa impassibilità morale con quella durezza di carattere che scaccia dal cuore il sentimento d' umanità come una debolezza, e che sempre mira l' ingiustizia allato della pietà. Se il suo cuore non si è mai scosso all' aspetto della virtù sventurata, se non ha mai sparse lacrime allo spettacolo dell' innocenza oltraggiata, se non ha ricevuto dalla natura quella dolce sensibilità che soffre ne' mali altrui, fugga lontano dai tribunali di giustizia, e porti altrove la sua *fredda e tranquilla virtù*. La spada delle leggi può facilmente divenire un' arma rea nelle sue mani,

e sarà tanto più degno di compassione, quanto che, colpevole senza rimorso, non saprà neppure bagnar di lacrime le ceneri delle sue vittime. Così è. La virtù stessa è pericolosa senza l'umanità, e si devono temere i suoi eccessi. Il magistrato dunque che ama la giustizia, non si scordi giammai che bisogna amar gli uomini, s'evitar vuole l'errore nel giudicarli. Questo sentimento prezioso deve mischiarsi in tutti i suoi sentimenti, ed unirsi alla ragione per prevenirne gli eccessi. Soprattutto usar deve di questo sentimento, allorchè errando negli oscuri sentieri della Giurisprudenza criminale, cerca in mezzo all ombre della notte il colpevole che teme la luce, o l'innocente che la desidera.

Io mi propongo oggi di parlarvi di questa parte importante dell Amministrazione, che vi è confidata. Voglio distruggere i pregiudizj, combattere i vizii, richiamare i doveri. Fortunato nel non trovare, occupandomi in questi differenti oggetti, che un occasione preziosa di rendere un omaggio pubblico alla vostra virtù.

A Roma l'accusa di un Cittadino era considerata come un grande avvenimento. La Patria che conosceva tutta l'estensione dei suoi diritti, non glieli toglieva che con dispiacere, e se qualche volta era sforzata d'immolarlo alla sua vendetta, l'apparecchio del sacrifizio faceva vedere la grandezza della vittima. Così non è tra di noi. Il Cittadino accusato non può più difendersi nelle assemblee del popolo, nè innanzi lo sguardo della libertà. Solo colla sua innocenza, o colla sua colpa, non gli è permesso di servirsi dell'altrui eloquenza per sottrarsi alla pena o ripulsar la calunnia. Appena denunziato, il silenzio delle leggi lo circonda, la

giustizia lo ricopre colle sue ombre, nè ha per difensore che lo stesso magistrato, che dev'esser il suo giudice. Così la nostra legislazione, diminuendo l'asilo al delitto, sarebbe forse fatale all'innocenza s'ella non gli avesse preparati de' protettori vigilanti in quei ch'ella ha scelti per essere i depositarj della sua autorità; ed in questo momento giudicar dovrete di tutta l'importanza e di tutta la difficoltà del vostro ministero. Appresso gli Antichi i costumi publici sostenevano il Magistrato. L'amor della Patria, il fanatismo della libertà facevano nascere in lui tutte la virtù del suo posto, e per degnamente occuparlo non aveva bisogno che d'esser cittadino, e di detestare i tiranni. Nelle nostre costituzioni moderne le funzioni del magistrato sono meno luminose e di maggior fatica.

I nostri costumi assolutamente indipendenti dalle nostre leggi (1) non gli danno tanta gloria mentre ha dei doveri egualmente preziosi da adempire. Che farà egli dunque per adempire questi doveri? in luogo del fanatismo qualche volta cieco della libertà sostituirà l'amore sempre illuminato della virtù. Soprattutto egli nulla lascerà per sviluppare nel fondo dal suo cuore quel sentimento d'umanità col quale tutti nasciamo, e che dobbiamo riguardare come il più utile dei doni che la natura ci ha fatti. Questo sarà, ed oso dirlo, tutta la sua coscienza. Quanto più questa coscienza sarà delicata e sensi-

(1) *Ciò ha bisogno di spiegazione. I costumi si modificano a piacere del governo, anzi può dirsi che sono l'effetto necessario delle leggi politiche di ciascheduno stato. Queste leggi sono quelle che determinano il rapporto degli uomini tra di loro, in seguito di questi rapporti diversamente combinati, nascono l'affezioni, le abitudini dei pregiudizi che n'uniscono.*

bile, tanto meno temerà egli d'ingannarsi, abbandonandosi alle sue leggi. In fatti voglio darvi le prove di questa gran verità. Non v'è che l'amore dell'umanità che possa fare acquistare al magistrato le cognizioni di cui ha bisogno per giudicare gli uomini, come non v'è che questa stessa virtù che possa garantirlo dall'errore dei suoi giudizj. Di tutte le cognizioni necessarie al magistrato, la più indispensabile, senza dubbio, è quella dell'uomo. Senza d'essa vana sarebbe la sua saggezza.

La sua scienza non serve che ad indurlo all'errore, ed i principj con cui carica la sua memoria non gli offrono che delle pericolose precauzioni contro il delitto che fugge alla loro vigilanza, o l'innocenza, che si nasconde alla loro severità.

Il filosofo che vuole acquistare questa cognizione difficile, spoglia l'uomo prima di tutto quello ch'egli deve alle istituzioni sociali, e riducendolo all'originaria semplicità, cerca scoprire nell'analisi delle prime facoltà della sua anima i principj nascosti delle sue differenti operazioni. Con un piccolo numero di sensazioni e di bisogni voi lo vedrete successivamente comporre tutte le parti del suo ente morale, concatenar le sue idee, sviluppare le sue inclinazioni, creare le sue passioni, determinare i suoi rapporti, e dopo aver combinato i diversi elementi di forze che agiscono sopra di lui, spiegare i fenomeni, che ne dipendono e ritrovar gli affetti ch'esse devono produrre. Così il magistrato deve studiar l'uomo. Lungi dal separarlo dalla società, nella società stessa considerar lo deve. Giudice delle di lui azioni, come ne comprenderebbe i motivi, come distinguerebbe in esse ciò che parte della passione da ciò che proviene dal carattere? ciò che è il frutto dell'abitudine, da ciò che.

attribuir si deve alle circostanze? ciò che è l'effetto de' costumi particolari, da ciò che deriva dai costumi generali? Come inoltre in mezzo ai suoi nascondigli, delle sue fughe, de'suoi raggiri, e de'suoi errori troverebbe egli la strada sovente oscura e sempre secreta del cuore umano, se ponendo l'uomo in tutte le possibili cognizioni non lo subordinasse a tutti gli avvenimenti dai quali egli può dipendere? Il Filosofo nelle sue ricerche non si propone che la cognizione dell'uomo in generale.

L'oggetto del magistrato è più particolare. Egli vuol conoscer gli uomini. L'uno deve dunque più riflettere, e l'altro più osservare. Il primo può fare un sistema, egli non nuocerà che a' progressi delle scienze. Il secondo deve temer tutto ciò che s'avvicina all'errore; egli affliggerebbe l'umanità. Tutte le situazioni dell'anima non sono già egualmente vantaggiose a chi vuol acquista e quest'importante cognizione. Quello che vede gli uomini con occhio d'indifferenza non li conoscerà mai.

Messo in troppo grande distanza dell'oggetto ch'egli deve osservare, ne scorgerà forse i tratti principali, ma l'ombre delicate che li avvicinano, le differenze leggere che li separano, i punti d'onde essi si dividono o si confondono, fuggiranno sempre alla sua sagacità. La sua fredda ragione conoscerà l'uomo ogni volta che una causa unica e semplice l'avrà determinato. Ma allorchè queste cause saranno composte, ma allorchè una d'esse non sarà sensibile che per la sua unione colle altre, tutte si celeranno alla goffaggine delle sue operazioni, e sarà ridotto a servirsi di congetture in luogo del vero a cui non avrà potuto arrivare.

Quello, per cui gli uomini sono uno oggetto

di disprezzo o di odio è men atto a conoscerli. Il disprezzo è duro, l'odio è crudele ne'suoi giudizj e come la verità loro non piace, che in quanto ella è odiosa, così rare volte la ritrovano. So bene che è difficile incontrar esseri sì nemici della loro specie per aver sì funeste inclinazioni; ma forse è men raro di quello che non si pensa trovar degli uomini nati con inclinazioni felici che posti lungo tempo in penose circostanze abbiano contratto una involontaria abitudine di non veder gli altri uomini che nella figura odiosa, nella quale una volta la fortuna li ha loro mostrati.

Quanto compiango questi tali, se la società ha lor confidato il pericoloso deposito delle sue vendette! Come si cangeranno agli occhi loro i menomi sospetti in certezze crudeli! Come le più leggere verisimiglianze diverranno terribili verità! Quanta pena avranno a distinguer l'intervallo, qualche volta sì debole, che separa l'imprudenza dall'errore, e l'errore dal delitto, il delitto dall'innocenza! Oh Dio!

Non è che troppo facile il confondere tutte queste cose allorchè non si ha la ragione per guida e la verità per oggetto. Vogliamo non ingannarci giammai, o se l'errore è il necessario frutto della nostra debolezza, vogliamo che almeno non ci costi nè lacrime, nè dispiaceri? amiamo gli uomini prima di cercar di conoscerli. Non vi è che l'umanità che ce li possa far vedere quali sono, perchè non vi è che dessa che li veda senza passione, e senza pregiudizio, perchè non vi è che dessa che sappia ispirarci quell'utile diffidenza di noi medesimi, che coglie nel vero in tanta maggior chiarezza quanto più ella è in guardia contro le illusioni dell'amor proprio, ed i freddi sofismi del-

la ragione; perchè ella sola può mettere nelle nostre ricerche quel grado d'interesse che fa nascere e sostiene l'attenzione, che produce e scioglie i dubbj, e che lascia al verosimile se non ciò che un esame severo può togliere. Anco l'interesse è non solo la misura delle nostre conoscenze, ma ancora delle nostre azioni. Se la natura non è la stessa per lo spettatore distratto dalle sue maraviglie, come per l'osservatore curioso de' suoi fenomini; s'ella non eccita in uno che una commozion passeggiera, e sterile, intanto che l'altro immerso in riflessioni profonde cerca scoprire il secreto delle sue operazioni, e rimontare alle cause di cui egli ha gli effetti sotto gli occhi, ciò è perchè il primo non vede che un oggetto di divertimento e piacere, dove il secondo scopre un oggetto di piacere, di meditazione, e di gloria.

Ora il magistrato che ama gli uomini quanto sarà egli interessato a conoscerli! Ch' egli esamini solamente che un errore leggiero bastò a sacrificar l'innocenza. Ch' egli rifletta sui mali irreparabili che può strascinar seco questo errore.

Un padre piangente in silenzio sopra le ceneri di un figlio immolato sotto i suoi occhj, accusando gli uomini imprudenti e crudeli che lo condannarono, attendendo nel seno della miseria una morte ormai troppo lenta, che termini i suoi giorni consacrati all'ignominia; una madre furiosa nel suo dolore interessando tutta la natura nella sua disperazione, calunniando le leggi e la virtù, alzandosi contro un Dio ch' ella crede sordo alle sue grida, e bestemmiando per attirare i suoi fulmini e sollecitar la vendetta; una sposa sventurata strascinando sulla tomba di suo marito i pegni infelici della sua tenerezza, ivi stringendoli al suo se-

no agitato, e mischiando le sue lacrime a quelle che spargono dai loro occhj, ora riguardandoli con aria turbata a lor dicendo con profondo sentimento d'amarezza: Egli morì qual reo, e voi vivrete nell'obbrobrio.

Quanto terribili, e forti son questi oggetti! Se malgrado l'atroce frivolezza de' nostri costumi non vi è fra noi alcuno sì indifferente per non esser commosso, quai sentimenti di terrore e di pietà, quale interesse potente non ecciterebbero nel Magistrato, di cui l'anima sensibile obbedisce senza sforzo alle dolci impressioni dell'umanità! Allora quali precauzioni non prenderà per assicurarsi della verità nelle sue ricerche? quai confini metterà alla sua curiosità? e chi oserà fissar un termine alle sue cognizioni, raccogliere i pregiudizj di tutte le condizioni, istruirsi della massima di tutti gli Stati, studiare il carattere di tutte l'età, osservare la differenza morale dei sessi, trovar la maniera di vedere e sentire particolare a ciascun uomo. Da queste distinzioni primitive dedurre le virtù che loro sono proprie o i vizj di cui possono esser capaci, rimontar all'origine della passioni, seguirle nel loro sviluppo e nel loro progresso, determinar il loro grado d'influenza sulla volontà, trovar nei sofismi, di cui esse sono l'origine, i principj di tutti gli errori, gli elementi di tutti i delitti: or levarsi al di sopra della tempestosa ragione degli umani interessi per meglio scoprire ove si formano le tempeste che la lacerano, ora abbandonarsi all'impetuosità de' venti che l'agitano per riconoscere sino a qual punto si può cangiare la loro direzione, o opporsi alla lor forza. Dopo aver moltiplicate l'osservazioni, l'esperienze, le ricerche, discendere nel proprio cuore per interrogar la

natura, sottomettere al suo esame i numerosi fatti che raccolti si sono. Dalle riflessioni che fa nascere questa comparazione estrarre tutti i necessari principj per pervenire alla cognizione dell' uomo, e così pronunziare in un modo certo sulla moralità delle sue azioni, vale a dire sulla loro conformità o sulla opposizione con la legge che le giudica, e che ne deve essere la regola.

Ecco ciò che far deve e che farà il Magistrato a cui l' umanità apre gli occhi sull' estensione dei suoi doveri e sulla difficoltà di adempirli. Per quanto penosa sia la carriera che a lui s' offre, non temete ch' egli esiti a correrla, e molto meno che nel corso s' arresti. Un giorno avrà forse bisogno l'innocenza d' un appoggio, l' ignoranza d' un interpetre, la debolezza di un difensore; e poichè egli dev'esser questo interpetre, questo appoggio, questo difensore, si crederà giammai abbastanza illuminato per adempire sì preziose, e sì terribili funzioni?

Da ciò derivano, allorchè bisogna porre in chiaro un delitto, quella rea sagacità, che proporziona sempre la grandezza delle prove alla possibilità del delitto, quella abitudine di sentir il vero che rigetta come per movimento involontario tutte le circostanze che non sono in natura, quell' ottima diffidenza che nulla trascurando di tutto ciò che può dissipare la sua incertezza osa dubitare ancora, allorchè la pubblica opinione comanda di credere, quella delicata previdenza che, nelle ricerche in apparenza minute, prepara da lungi un asilo alla debolezza delle risorse, alla sventura dell'armi, alla virtù. Da ciò ancora proviene, allorchè bisogna dichiarare alcuno reo, quell' attenzione scrupolosa ad'istruirsi del carattere dell' accusato, a confrontarlo col delitto secondo l' espressione di un

celebre magistrato per ricercare se il delitto convenga ai suoi costumi, alle sue relazioni, alle sue abitudini.

Qual' arte difficile di giudicare del testimonio prima d'apprezzarne la deposizione; di distinguere nella semplice esposizione del fatto l'interesse che si cela, il pregiudizio che ci acceca, l'incredulità che inganna, l'odio che vuol nuocere, il fanatismo che nasconde i suoi furori, la ragione che espone i suoi timori, la verità che non ha che un linguaggio, e la menzogna che tutti li imita. Qual' arte più difficile e mille volte più preziosa ancora di riconoscere l'innocenza sino sotto l'apparenze del delitto, di salvar la virtù fino dalle sue proprie insidie nelle risposte d'un reo, di scoprire gli errori d'un uomo giusto intimorito dalla presenza del suo giudice, spaventato dalla vista delle catene, e che stanco di lottare contro la crudele sagacità delle leggi s'abbandona egli stesso a tutta la loro severità. Da ciò finalmente deriva allorchè la società chiede una vittima, quella saggia timidità che paventando sempre d'eccedere la misura delle sue vendette cerca conciliare il minor gastigo del reo colla maggior utilità publica.

Voi sapete, ed una fatale esperienza lo insegna a tutti gli uomini, che i vizj crescono nell'anima nostra accanto alla virtù, il fuoco delle stesse passioni li fanno nascere, e qualunque sia la differenza che v'è tra l'uomo giusto e lo scellerato, questa differenza è men sovente il frutto del loro carattere che l'effetto del loro destino. Il tale si è smarrito per le vie dell'infamia, che giammai avrebbe abbandonata la carriera dell'onore, se la sorte posto l'avesse in circostanze meno funeste. Mirate

quella famiglia indigente ma laboriosa coltivar in pace il tenue retaggio de' suoi maggiori: felice nella sua povertà, ella non conosce nè l' imperioso bisogno della miseria, nè l' ozio inquieto dell' opulenza. Ogni giorno ha le stesse occupazioni, gli stessi doveri, e tutti i legami nel travaglio l' incatenano eziandio alla virtù.

Se la fortuna cessa per un momento di rispettar la sua debolezza, se l' interesse si risveglia per divorare le tranquille sue possessioni, oh Dio! che diverrà l' asilo del costume e della povertà laboriosa? Quai tetri vapori si sollevano dal fondo di queste anime sì pure e sì tranquille? simili a quei liquori benefici che non si sublimano che per convertirsi in veleno; essi non fermentano nel seno del dolore, che per spogliarsi d' una pietà omai inutile. La mano della disperazione svelle da quei lacerati cuori il germe d' ogni virtù. La crudel necessità loro addita fremendo la via dei delitti, e nell' orrendo delirio al quale si abbandonano non odono che la voce della vendetta, e non pensano che ai misfatti. Ecco i delitti del povero; ecco l' istoria di quasi tutti i delitti. Vi è un ponto di là dal quale i nostri più dolci sentimenti divengono sfrenate passioni. Questo punto in cui la virtù finisce, dà incominciamento al delitto. Il dolore la cancella nell' anime sensibili, il bisogno nell' anime deboli, ed è quasi sempre la fortuna che prepara alla giustizia le vittime ch' ella va ad immolare sopra i suoi altari. Senza dubbio, francamente lo dico, senza dubbio non appartiene che alla legge d'essere la distributrice, e la depositaria delle pene. Niun' uomo sulla terra ha ricevuto dalla società il poter di punire arbitrariamente un' altr' uomo, e nei principj del diritto politico il magistrato, qua-

dunque egli sia, non è che il principal testimonio della condanna dell' accusato.

Ma poichè la nostra legislazione è tuttora imperfetta, poichè abbandona bene spesso a tutta l'incertezza dell' opinione la scelta e la misura delle sue vendette, e soprattutto, poichè nel numero dei delitti ch'ella denunzia alla vostra severità, noi vediamo più traviamenti che colpe, perchè in tutte le circostanze nelle quali la legge abbandona il magistrato ai suoi proprj lumi o almeno non gli offre che difficoltà, e dubbi, qual ragione v'è ch'egli non abbia d'ascoltare le voci soavi dell' umanità? In luogo d' impegnarsi in oscuri comenti ed incerte conseguenze, perchè non l'occuperà a stabilire tra la pena e il delitto quella felice corrispondenza, senza la quale le leggi sono senza morale (1), il cittadino senza liberta? Ah! s'egli ama gli uomini non si lascerà fuggire una sì preziosa occasione per contribuire alla loro felicità. E per quanto deboli sieno gli sforzi della ragione contro la tirannia dell'uso e del pregiudizio, che non si deve promettere del proprio zelo e delle proprie cognizioni? E dunque vero che non v'è che l' amore dell'umanità che possa fare acquistare al magistrato la scienza necessaria per giudicar gli uomini. Ma vi sono errori dai quali non può difendere la scienza, e passo a dimostrare che non v'è che l'amore della verità che abbia forza a distruggerli.

Primo. La cagione più universale degli er-

(1) *Le leggi sono senza morale quando con egual pena puniscono diversi delitti. Esse sono sempre pericolose perchè confondendo troppo sovente l'error del delitto, ingannano la coscienza d'un infelice, e lo abbandonano ad una funesta indifferenza che gli fa vedere coll'occhio medesimo delle azioni ch' esse non hanno distinte.*

rori dello spirito umano è la prevenzione, passione tanto più funesta quanto che è attaccata alla natura, e che l'umana saggezza, che può moderarla, tenterebbe invano di distruggerla. L'indifferenza è uno stato penoso per l'uomo. Nato per godere è in uno stato di violenza finchè alcun oggetto non lo determina. Anzi non è forse possibile ch'egli esista un momento senz'amare o odiare. Forse quell'incertezza che l'arresta qualche volta suo malgrado non è che l'effetto delle rapide determinazioni, ma deboli, che l'odio, e l'amore producono successivamente nel suo cuore. Certo si è che tutto quello che tende a moltiplicare i dubbii o a perpetuare la propria indeterminazione costa del pari al suo spirito che al suo cuore.

L'attenzione che vede il suo oggetto in ciascuno dei suoi punti, la riflessione che non forma un giudizio senza vederne le conseguenze, quella ragione severa che delibera prima di scegliere, e che non sceglie senza aver calcolati i motivi; tutte queste qualità sono più rare che non si pensa, ed il più saggio non è già quello solamente che una volta determinato rimane ancora abbastanza padrone di se stesso per determinarsi se fa bisogno al contrario. Non ci maravigliamo dunque di quella folla d'asserzioni temerarie che sfuggono tutto giorno nella società alla nostra impazienza, e senza pretendere una perfezione, che non esiste in natura, riserviamo tutte le forze della nostra anima per quelle triste occasioni nelle quali come giudici sovrani della vita e della morte bilanciamo sul capo dei rei la spada che ci è confidata. Strana condizione della verità tra gli uomini! Perchè mai quelli ai quali più importa di conoscerla sono come gli altri sommessi nell'impero dell'errore e dei pregiudizio?

Invano vorrei dissimularlo. La prevenzione è d' ordinario una debolezza. Nel santuario delle leggi ella è sempre un delitto e di tutti i delitti questo è il più facile a commettersi. Voleva scoprire le insidie della prevenzione; voi l' avreste veduta unirsi a tutte le virtù per corromperle tutte, sviar il giusto, ingannar il severo, sedurre il sensibile. Voleva osservare i suoi progressi; voi l' avreste veduta cangiante come il nostro spirito, variata come i nostri gusti come i nostri amori, fingersi, per così dire, dei colori particolari di ciascun carattere, e portarli in seguito sopra gli oggetti per sfigurarli a suo grado. Volea deplorarne le sue conseguenze; voi l' avreste veduta circondare il capo dell' innocente di tutta l' apparenze dell' iniquità, e giustificare così a forza di verisimiglianza e di virtù la scelta delle infelici sue vittime. Ma il solo genere di prevenzione di cui parlar voglio (poichè questo è quello dal quale men cerchiamo a difenderci) è quell' amore per tutto ciò ch' è straordinario che ci porta a credere tutto quello che l' allontana dall' ordine umano, dagli avvenimenti, e dai costumi. Nè crediate che ciò sia una di quelle goffe inclinazioni, o di quelle passioni popolari da cui la sola dignità dei magistrati possa garantirlo; se bisognasse cercar altronde che nel cuor umano le prove di una verità troppo certa, che fecero quegl' uomini, che l' errore ha tante volte immolati sugli altari della giustizia. Apriamo gli annali della giurisprudenza criminale, osserviamo i diversi generi d' accuse che hanno ingannato i lor giudici. Un amico che per un furto turpe tradì la confidenza del suo amico (1); un servitore per

(1) *Langlade*. Tomo IV.

lungo tempo fedele che sul finire de' suoi giorni assassina il suo padrone (1), un tenero padre che scanna i suoi figli, un figlio rispettoso che attenta alla vita di sua madre (2); un giovane savio che divenuto improvvisamente scellerato, termina con un colpo di pugnale gli orrendi piaceri che aveva gustato coll' infelice oggetto della sua passione (3); sempre delitti imprevedutı, o misfatti cha fanno fremere l' umanità, come se la nostra barbara credulità non attendesse che queste terribili occasione, in cui non si può ammettere l' esistenza del delitto, senza oltraggiar la natura.

Sarebbe dunque vero ch' esistesse nel fondo del nostro cuore una disposizione di credere il male, contro la quale è inutile tutta la nostra ragione? saremmo noi empj?

Non mai, ma noi siamo deboli. L'uomo che cerca sempre il riposo, teme tutto ciò che glielo procura. Le sensazioni troppo uniformi l' annojano. Una successione d' oggetti troppo uniformi gli dispiace. Avido di tutto ciò che può destargli il piacere della sorpresa, cerca con una pueril premura oggetti di meraviglia, spettacoli cha lo sorprendano, sensazioni che non abbia ancor provate. Se in uno di questi momenti di noja, che il silenzio delle passioni fa nascere, gli viene annunziato un avvenimento singolare, egli lo crederà perchè è stanco di non agire, perchè ha bisogno d' essere scosso, e se questo avvenimento fosse un delitto, lo crederebbe più facilmente ancora mentre egli proverebbe una commozione più forte, e più du-

(1) *Lebrun*
(2) *Montebailli*
(3) *Lo sventurato caso di P.....;*

revole (1). Così la nostra credulità è per così dire l'opera della natura. Con un anima che ha dei bisogni, con una imaginazione che tanto inquieta per sodisfarli, non v'è opinione che non siamo capaci d'adottare, nè pregiudizio che convenir non possa qualche volta alla nostra debolezza. Guardiamoci dunque d'ascoltare quella ragione orgogliosa che credendo posseder la saggezza con una specie d'impero osa credersi inaccessibile agli errori volgari. Oh Dio! il nostro amor proprio non sdegna già sempre di farci traviar con destrezza. L'illusione cha ci piace, non è quasi mai quella che ci avrebbe dovuto sedurre ed allorchè la menzogna ci sfugge quando la verità gravita sulla nostra disingannata coscienza, è ben raro che noi non abbiamo ad arrossire dei motivi secreti che hanno determinato i nostri giudizj. L'amore illuminato degli uomini sia la prima passione del magistrato che ama gli uomini, e che soffre all'aspetto d'un accusato; se è per lui dispiacevole il punire un colpevole, deve egli esporsi per una fretta pericolosa a condannare un innocente? Che l'opinion pubblica gli denunzj un delitto straordinario, che i cittadini spaventati indichino la loro vittima, che la virtù medesima mormori di non esser vendicata; attento a misurare la verisimiglianza sulla natura, voi lo vedrete dubitar ancora in mezzo alla generale certezza, cercar delle prove, allorchè il popolo ha già pronunziato la sentenza, e intanto che forse

(1) *L'esperienza c' insegna che la pigrizia è naturale all'uomo; ch'egli gravita sempre verso il riposo come i corpi verso il centro. Che sempre attratto verso quel centro, vi starebbe sempre attaccato, se non fosse ad ogni istante ributtato da due specie di forze che gli sono comunicate l'una dalle forti passioni, l'altra dall' odio della noja.*

si accosa la sua indifferenza, impegnarsi in difficili ricerche per giustificare l' umanità d' un delitto che lo disonora.

Secondo. Una seconda sorgente d'errori non meno fatale della prevenzione, è la differenza delle persone. La lagge ci dice invano che tutti gli uomini sono eguali d' inanzi a lei. Invano ella ce li presenta spogli di quelle frivole prerogative che li distinguono nella societa. L' abitudine è in noi più forte delle leggi. Sia pieta, sia debolezza, noi vediamo con una specie d' orrore accostarsi ai tribunali di giustizia quegli uomini la condizione de' quali parea dovergli sottrarre alla sua severità.

Qualunque sia la presente loro umiliazione, e l' infamia di cui il delitto li copre, noi non possiamo separarli dal loro grado.

L' opinion pubblica li protegge sino nel Santuario delle leggi, e se ella non vi spiega che una vana autorità, se la saggezza del magistrato resiste al suo impero, almeno gli ispira contro sua voglia quell' inquieta, e timida prudenza, che dopo aver bilanciato con una circospezione delicata i diversi motivi de' suoi giudizj, teme ancora di scorgerne il risultato. Quanto è differente la sorte del povero! com' egli è crudelmente in tutto distinto dal ricco! Contro di lui s'applaudisce alla severita, contro di lui per meglio udir le voci della giustizia si divien sordi a quelle della pietà. Per lui son fatte quelle odiose formalità contro le quali esclama da sì lungo tempo l' umanità. Simile a quei fantasmi importuni che assediano i sepolcri, la legge li opprime e continuamente li minaccia.

Appena è denunziato un delitto, il povero è divenuto il primo oggetto de' suoi sospetti. Il ferreo suo braccio lo prende, e l' infelice svelto a for-

za dal seno della società, va nel silenzio delle carceri ad attendere che una tarda giustificazione lo renda alla sua famiglia, o che una condanna ancor più tarda determini gli ultimi istanti della morte lenta e funesta di cui egli sarà di giorno in giorno la vittima. Se l' infelice potesse rispondere, se l' abiezione del suo stato non avesse messo il freno del rispetto, e della vergogna nella sua lingua: che feci, direbbe, per meritare un trattamento sì barbaro? si sospetta di me!.. Oh! pur troppo è vero, che il povero sempre avvilito, sempre disprezzato divien facilmente vile, e spregievole. In un cuore abbattuto dall' avversità, non si sviluppa senz' ostacolo il sacro nome della virtù. L' indigenza distrugge le forze dell' anima, e tal è, ben lo sò, il suo funesto destino, che in qualche modo è rendergli giustizia il credere difficilmente a' suoi costumi. Ma quando io fossi colpevole, il mio delitto non è dunque quello della fortuna? Voi volete che io rispetti le leggi della società: che fece ella per me, che or si vendica sì crudelmente? L'odio del vizio è facile senza dubbio a quelli che in più felice situazione non hanno a temere gli orrendi consigli della necessità. Ma io avvilito dall'opinion pubblica, oppresso sotto il peso della fortuna del ricco, stretto continuamente tra il bisogno, ed il delitto, qual altra libertà mi resta che la scelta del delitto? Oh! miei giudici! Voi siete uomini. Degnatevi spogliarvi un momento della porpora onorevole che vi distingue, e vestitevi dell'esterno umiliante dell' indigenza, e ditemi allora, se sotto queste vesti d' obbrobrio e d' ignominia, ditemi se vi sarà facile amar la virtù. Sì: se si dovesse far distinzione tra uomo, e uomo, ella dovrebbe essere tutta in avvantaggio dell' infelice. Le leggi non fe-

cero abbastanza per il ricco, proteggendo il suo lusso, vegliando su i suoi piaceri, e divenendo in certo modo complici de' suoi eccessi? Ed il povero perchè è inumanamente spogliato di tutti i diritti dell umanità, perchè più non gli resta a difendere che la sua esistenza, dev'esser sacrificato senza riguardo alla loro severità? E se il suo sacrifizio divien necessario, perchè aumentarne l'amarezza, sacrificandolo senza dispiacere? Non già ch'io voglia diminuire il giusto orrore che il delitto ispirar deve al magistrato. Ma s'è vero che gli uomini sono più deboli che scellerati, se l'azioni stesse più sregolate sono meno gli effetti di uno spirito che le combina, che d'un cuore chè si svia dal sentiero della virtù, perchè gli altari della giustizia non saranno qualche volta irrigati di lacrime? penetrate in quell' anima macchiata del rimorso e dal delitto, rimontate alla sorgente delle sue ree abitudini, osservate se potete tutta la profondità de' suoi attentati, e vedrete ben tosto che questo motivo, il di cui aspetto vi aveva spaventato, merita ben più la vostra pietà, che il vostr'odio; ed ascoltando dall' impura sua bocca ch'egli sarebbe ancor giusto, se non fosse stato infelice, che la sua infamia è opera dei suoi bisogni, che la virtù mormora ancora in fondo d'un cuore di cui il vizio si è reso padrone, voi gemereste forse sulle severità dei doveri che la legge v' impone, forse compiangereste lo sfortunato, sul capo del quale voi siete vicino a far cadere la spada delle loro vendetta. No, io non sono l'apologista del delitto, ma non voglio che si confonda il delitto col colpevole. E questa, oso dirlo, è la sola distinzione che le leggi autorizzano. Sieno poi i cittadini più ricchi o più poveri, più piccoli o più grandi, più poten-

ti, o più deboli, nel santuario delle leggi devono sparire tutte queste differenze. L'uomo resta solo innanzi al magistrato, e se la legge lo spoglia senza riguardo di tutti i diritti della società, l'umanità più dolce, gli rende in quel momento terribile tutti quelli della natura, e vuol ch'egli sia rispettato sino nel suo supplizio (1).

Terzo. Finalmente il terzo e più pericoloso di tutti i vizj da cui deve guardarsi il magistrato, è l'abitudine di giudicar gli uomini. Abitudine di giudicar gli uomini! sarebbe possibile che la vista d'un accusato tra catene non fosse per voi il più terribile, ed il più nuovo fra gli spettacoli? Che allorchè l'infelice trema a piè degli altari, ove già scorge i funesti apparecchi del suo sacrifizio, allorchè con mano tremante si sforza di togliersi il velo della morte che si stende sopra il suo capo, testimonj de' suoi dolori, della sua disperazione, delle sue lacrime, possiamo mostrarci insensibili? e la fatale abitudine di veder degli infelici, soffogherebbe in noi sino quella pietà naturale alla quale ha diritto ogn'essere che soffre? Diciamolo pure liberamente, la prima volta che noi abbiamo sottoscritto la condanna d'un accusato, non abbiamo potuto a meno di non gemere sul rigore dell' obbligazioni che la giustizia impone al magistrato. Mille riflessioni amare hanno turbata la nostra ragione, mille sentimenti crudeli lacerata l'anima nostra. Sorpresi di trovarci così sensibili, biasimavamo in secreto la nostra debolezza, e per uno sforzo potente in noi medesimi, potemmo determinarci a condannare un colpevole. Ma ogni qualvolta si è

(1) *La pena di morte deriva dal diritto di punire, o è un abuso di questo diritto.*

rinnovata quest' orrida scena, abbiamo noi provata la stessa commozione? la trista uniformità dei delitti che noi abbiamo a punire, non ha ella insensibilmente cancellati i nostri primi sentimenti? Noi stessi per ottener questa specie d'insensibilità, ch' esige la legge, noi abbiamo cercato con una precauzion temeraria spogliarci del resto d' una sensibilità, ch' ella non conosce, e che noi falsamente crediamo indegna de' suoi ministri. E di quanti pregiudizj non fu mai la sorgente questa colpevole abitudine! Perchè in un accusato non abbiamo costantemente noi ritrovato che un colpevole, ci siamo forse accostumati a non più vedere innocenti? perchè nelle stesse condizioni quasi sempre abbiamo ritrovato gli stessi delitti, il modo col quale un uomo esiste nella società non fu qualche volta il motivo della sua condanna? per sottrarci alla noja d'un esame troppo severo, non abbiamo noi sostituito secretamente all' osservazione esatta, e dettagliata de fatti, certe massime generali che sono divenute come principj invariabili de nostri giudizj, le regole infallibili della nostra giurisprudenza? Queste massime fortificate da un lungo uso, non indebolirono esse a gradi quella ragione delicata e sensibile, che non potria esser sorpresa dal delitto, ma che sapria ben far conoscere l' innocenza? oh Dio! noi piangiamo la memoria di quegli infelici, che vittime della prevenzione o dell'impostura, troncarono con una morte vergognosa una vita tutta intera consacrata alla virtù.

L' ingiustizia evidente della loro condanna si rese infelicemente celebre, ed i loro nomi scritti a carattere di sangue negli annali della magistratura, gridano altamente contro l' imparfezione delle leggi, e l' imprudenza de' loro ministri. Ma sono que-

sti i soli errori che noi abbiamo a deplorare? quanti infelici che per una colpevole indifferenza subirono il rigor delle leggi, quando forse meritavano tutta la loro indulgenza! Quanti negli orrori d'una morte lenta e crudele, hanno espiato dei delitti che una pena men rigorosa avrebbe sufficientemente cancellati! Oh! non sono questi omicidi? e perchè non ebbero che una oscura sorte, perchè una vil tomba cuopre or le loro ceneri, gli autori del loro supplizio possono credersi innocenti? ed i continui rimorsi non sono ancora troppo deboli per vendicar l'umanità delle conseguenze irreparabili de' loro attentati (1) Più non ci inoltriamo nelle amare riflessioni, che questo argomento c'ispira, ma se voi amate l'umanità, se non volete ch' ella abbia ancora a gemere sopra a nuovi misfatti, ministri delle leggi non v' accostate che tremando a quei luoghi terribili, dove le catene preparate per il delitto, oppressero tante volte l' innocenza, ed allorchè una fatal necessità v obbligherà a discendervi, direte a voi stessi.

Uomo debole, sei per giudicare un Uomo. Tu la di cui opinione ogni giorno t' inganna, che il soffio delle più leggere passioni strascina, che la stessa saggezza può sedurre, vuoi tu che in questo momento terribile l' errore rispetti i tuoi giudizj? lascia la tua ragione, la tua esperienza, le tue mas-

(1) *Si è osservato, ed è facile restarne convinti coi registri de' Tribunali, che nello stesso spazio di tempo e presso a poco nelle stesse circostanze, l' esecuzioni di morte sono state meno numerose sotto un tal luogotenente criminale, che sotto un altro. Si può perciò concludere che le nostre leggi sono ben imperfette quando l'opinioni del magistrato possono talmente influire sulla loro dolcezza, o sulla loro severità.*

sime, pensa solamente che sei per condannare un uomo, che quest' uomo è forse innocente, che la fortuna ch' oggi te lo presenta coll' umiliante esterior del delitto, domani può rivestirlo con tutti i caratteri della virtù. Pensa ancora che se la patria non è più come una volta il testimonio terribile de' suoi giudizj, l' ombre di Calas, e di Lebrun di Montbailli ti circondano, che sono per teco sedere su quel tribunale di sangue dall' alto del quale tu destini le tue vittime, che nello stesso momento che il tuo labbro pronunzierà un oracolo, impostore, essi ti copriranno di tutta l' ignominia de secoli. Che le lacrime che tu potrai spargere, non cancelleranno giammai nè la tua vergogna nè il tuo delitto; che sentirai sempre nel tuo cuore i gemiti dell' oppressa innocenza; che ella ti perseguiterà sin nell' orrore del sepolcro; che ella veglierà sulle tue ceneri, e che la fine della tua vita non sarà il termine del tuo supplizio. Se tali sono i nostri sentimenti, se tali sono l' idee che ci occupano, tutte le volte che siamo chiamati al giudizio d' un reo, qualunque forza possano avere sopra di noi la prevenzione, l' errore o l' abitudine (1) non temiamo le loro insidie. Il genio dell' uma-

(1) *Non posso a meno terminando di fare osservare che il miglior mezzo di prevenire gli errori ai quali può dar luogo l' abitudine di giudicare, è la pubblicità del giudizio. V' è questa differenza tra l' inclinazioni nostre naturali, e quelle che dobbiamo alla società che queste nascono dalla riflessione, e l' altre hanno più immediato rapporto ai sensi. Lo spettacolo del dolore spreme le lacrime e per provare un sentimento di pietà basta trovarsi a fianco d' un uomo agitato da questo sentimento Osservate quel giudice interrogar in secreto un accusato Egli non è già commosso. Vendicatore della società cerca un delitto Ei vede tanti colpevoli, che non ha più lacrime a spargere sul loro de-*

nita veglierà egli stesso sul limitare del santuario della giustizia, e da orribili sacrifizj disonorati non verranno i suoi altari.

stino. Ma aprite la porta del santuario della giustizia, che l'accusato così abbia la libertà di difendersi in presenza dei suoi concittadini e della sua famiglia. Quell'interesse ch'egli ispira si comunicherà, e si estenderà. Quante circostanze trascurate in un secreto interrogatorio, saranno allora esaminate! Quanti moti di timore e di speranza si ecciteranno negli animi de' circostanti! credete voi che in mezzo a questa scena importante e terribile, mentre le lacrime di tenerezza e d'orrore scorrono dagli occhj di tutti gli spettatori sotto lo sguardo di quel popolo, che cerca scoprire sul volto del magistrato il sentimento che lo muove, credete voi che questo rimaner possa insensibile? resisterà egli lungo tempo alla commozion generale? e sarà egli senza pietà egualmente per il colpevole che per il delitto!

COMPENDIO
DEL
DISCORSO
DEL SIGNOR
BERNARDI
AVVOCATO AL PARLAMENTO D' AIX

CORONATO DALL' ACCADEMIA DI CHALON-SUR MARNE NEL 1780

DELLA PROVA, DELLA NATURA, E FORZA DELLE PRESUNZIONI NEI GIUDIZJ CRIMINALI.

La prova di un fatto è ciò che conduce alla sua certezza.

La certezza secondo il sig. D' Alambert è propriamente una qualità del Giudizio, che porta l adesione forte, ed invincibile del nostro spirito alla proposizione, che affermiamo.

L' oggetto della prova in materia criminale è sempre di costatare l' esistenza di un fatto, e di conoscerne l' autore.

Un fatto è sempre vero, o falso in se stesso; I dubbj, che possono formarsi sulla sua esistenza non sono che nella mente di quello, che vuole as-

sicurarsene. Non vi sono che due mezzi per far svanire questi dubbj, cioè la nostra propria testimonianza o la testimonianza di altri, come il deposto di più persone, ovvero le tracce, che un fatto ha lasciato dopo di sè.

La prima maniera è senza contradizione la più certa, la più sicura per arrivare alla certezza. Ogni uomo che gode i cinque sentimenti, e che è stato in grado di riscontrare le cause, i progressi, in una parola tutto lo sviluppo di un fatto è moralmente sicuro di non ingannarsi nel giudizio, che ne porta.

Il secondo mezzo di acquistare la certezza, cioè a dire con delle straniere deposizioni, è molto più fallace, e soggetto ad errore, perchè bisogna allora assicurarsi non solo della certezza del fatto, ma ancora di quella della prova. Questa seconda maniera frattanto è la sola, che sia in uso in materie criminali. Accade ben raramente che il delitto sia commesso sotto gli occhi di quelli che devono giudicare il colpevole. Per arrivar dunque alla certezza con questo mezzo, bisogna che la moltiplicità delle presunzioni, il loro accordo supplischino alla debolezza della prova. E infatti la loro unione, la loro catena formano ogni loro forza, di maniera che le medesime presunzioni, che riunite obbligano lo spirito a dare il suo assenso, considerate separatamente, non fanno più su di lui, che una leggera impressione.

Così per esempio due Testimonj dicono aver veduto Tizio commettere un assassinio: essi lo attestano con giuramento, Ecco senza dubbio una presunzione ben grave. Intanto, siccome non so se questi due testimonj s'ingannano, o vogliono ingannarmi, il mio spirito rimane ancora incerto. Io

cerco allora nella condotta di Tizio, nelle circostanze del fatto stesso, se vi sia nulla che contradica alla deposizione dei testimonj; se trovo, che tutto si accorda con essa, la probabilità cresce molto, e si approssima alla certezza. Se in seguito Tizio accusato dell' assassinio confessa il delitto, o ciò, che presso a poco suona lo stesso, varia, e si contradire nelle sue discolpe, la prova è inoltrata al più alto grado di probabilità, al quale può giungere, e lo spirito il più ostinato è costretto a convenire che Tizio è colpevole del delitto di cui è accusato.

Ma tutte queste presunzioni si riuniscono raramente insieme. Il più delle volte un accusato sarà aggravato dai Testimonj, e gli indizj nulla diranno contro di lui; o sarà aggravato da indizj, e non vi sarà alcun testimone; rade volte confessa il fatto, e le contradizioni, che possono essere nelle sue discolpe derivano tanto dal suo timore, che dalla conoscenza del delitto. E' allora nella scrupolosa bilancia degl' indizi, e delle presunzioni, che possono resultare dalle circostanze del delitto, che il giudice deve cercare la convinzione, o la innocenza dell' accusato.

Ma quando col mezzo di questi indizj, e di queste presunzioni egli può lusingarsi di essere arrivato alla certezza, che cerca? Ciò non ancora è stato accordato di definire alla prudenza umana. La certezza essendo una coatta adesione dell' intelletto alla proposizione, che si afferma, si è pensato esservi arrivati, allorchè si è al punto, in cui ogni uomo, che gode della sua ragione, e che ha impiegato nell esame di un fatto tutto il tempo, e tutta l' attenzione necessaria, è forza di convenire della falsità, e della verità della sua esistenza.

Ma non si saprebbe determinare nè la specie,

nè il numero delle presunzioni capaci di operare questa convinzione. Le circostanze di un fatto variando all'infinito, sia per la loro quantità, sia per la loro importanza, le conseguenze che se ne tirano devono provare la medesima variazione: ed un tale indizio sarà di un gran peso in certe circostanze, che non sarà di alcuna considerazione in circostanze differenti.

Così gli antichi, che stabilivano le regole secondo la natura dell'uomo, e non secondo i pregiudizj adottati senza esame, non hanno prescritto delle leggi invariabili sulla natura delle prove, e la forza delle presunzioni.

Tutte le leggi romane concordano in dire che le questioni di fatto devono essere rimesse all' arbitrio dei Giudici *L.* 1 *§.* 4 *ff. ad S.C. Turpil. Leg.* 3 *ff. de test.* Le moderne che sono state più ardite hanno mostrato con i loro errori il pericolo, che si corre nel voler sottoporre a delle regole fisse le cose, alle quali la natura non ha giudicato conveniente assegnarne: non si saprebbe dire i mali, che hanno occasionato, e che fanno ancora presso le nazioni assai stupide, cercando nei libri ciò che non si può trovare che nello studio del cuore umano.

L'opera del legislatore in questa parte deve dunque limitarsi a far sì, che la rettitudine dell'umano giudizio non si alteri per dei falsi principj, a perfezionare con una buona educazione l'opera della natura, e ad impedire con dei savj regolamenti, che i Giudici non abusino della libertà, che l'imperfezione delle leggi umane obbliga di lasciar loro per la valutazione delle prove. Così in tutto ciò che noi andiamo a dire sulle diverse specie di prove, che sono in uso nelle materie criminali noi abbiamo per scopo meno di stabilire delle regole

nuove, che di mettersi in guardia contro quelli che si sono imitati finora.

Il primo oggetto della prova essendo quello di costatare il delitto per arrivare in seguito più facilmente alla cognizione del suo autore, è da questa parte, che comincieremo le nostre riflessioni.

§ I.

Del corpo del delitto.

Costatandosi il corpo del delitto per conoscerne più facilmente l'autore, ne segue che nel processo verbale, che si redige in proposito, bisogna far menzione, quanto è possibile, di tutte le circostanze del delitto, fare le perquisizioni le più esatte sù ciò che è avvenuto avanti, nel tempo, e dopo il delitto, sulla natura, e genere delle ferite, se si tratta di un omicidio, interrogare sul momento tutte le persone, che possano avere la minima conoscenza.

Ma nel medesimo tempo, che si prendono tutte le possibili precauzioni per scoprire l'autore del delitto, l'equità esige che si lasci a quello che è accusato la libertà di difendersi.

Se si sono incaricati dei medici, o chirurghi di fare una relazione, bisogna che subito dieno nel più gran dettaglio i motivi del loro giudizio, in seguito che il loro rapporto sia comunicato all'accusato, affinchè possa rispondere, o farvi rispondere dai periti dell'arte. Non vi è altro mezzo di assicurarsi con imparzialità della verità, o dell'esattezza dei fatti.

Una trista esperienza ha provato, che rendendo tutti questi atti segreti, gli errori che vi

si trovavano erano quasi sempre funesti all' accusato, perchè il giudice essendo obbligato di prendere per base della prova i fatti costatati dall' atto dell' accesso giudiciale del corpo del delitto, non può partendosi da un falso principio, che arrivare ad una falsa conseguenza.

Se si percorrono le istorie lamentevoli degli omicidj giudiciari, si vedrà che quasi la causa di tutti non nasce che dall' inesattezze, e dagli errori, che sonovisi intrusi, dalle omissioni che si erano fatte nell' atto giudiciale costatante il corpo del delitto, o nei rapporti dei medici, o chirurghi. Il corpo del delitto non essendo in sostanza, che il delitto stesso, ne segue che non sempre è necessario che questo sia messo sotto gli occhi della giustizia per autorizzarlo a pronunziare la condanna, o almeno a compilare l'istruzione. Così quando si tratta di un omicidio non è assolutamente necessario che il cadavere del morto esista. Ciò aprirebbe una vasta porta all' impunità, se tutti gli scellerati, che fossero stati sì fortunati da involare agli occhj della giustizia la vittima dalla loro barbarie, restassero con questa precauzione al coperto della vendetta delle leggi.

Le leggi romane prescrivendo che prima di tutto fosse assicurato il corpo del delitto, non domandano la rappresentazione del cadavere ucciso, ma solo che costi che un uomo è stato neciso. *Liquere debet hominem esse interemptum leg.* 1. *§. idem illud. ff. ad S. C. Tertull.*

Ma nel caso che il corpo del delitto non esista, come quelli che non lasciano tracce dopo di sè, l' attenzione e gli scrupoli dei giudici devono aumentarsi, mentre trattandosi allora nello stesso tempo di sapere se il delitto è stato commesso, e di

conoscerne l' autore, si deve necessariamente cominciare per assicurarsi di qualche fatto, che provi il delitto, e partendo in seguito da questo fatto come da un punto fisso, procurare di arrivare all' autore del delitto. La più leggiera omissione è allora inescusabile; bisogna non trascurare le più minute circostanze, e tutto quello infine che può condurre alla cognizione del vero.

§. II.

Della prova testimoniale.

La prova più forte, che noi possiamo avere della verità, e della falsità di un fatto è senza contrasto quella, che deriva dalla testimonianza di più persone sincere ed imparziali. Ma l' incertezza ove quasi sempre siamo su questa sincerità ed imparzialità, si comunica necessariamente alla prova testimoniale.

Allorchè un fatto ci è attestato da un sì gran numero di persone, che giudichiamo essere impossibile che tanti siano stati ingannati, o che si siano accordati per ingannarci, che la loro testimonianza è d' altronde costante, ed uniforme, noi non sapremmo ragionevolmente recusarla, ma questo accordo di un gran numero di testimonj per attestare la verità di un fatto, che si riscontra sempre nei pubblici avvenimenti, manca per ordinario in quelli, che sono l' oggetto delle ricerche della giustizia criminale. Il più delle volte si è ridotto ad un piccol numero di testimoni, è non è conseguentemente impossibile che si sieno ingannati, o che abbiano potuto accordarsi per ingannarci. Bisogna allora per assicurarsi della ve-

rità, gettarsi necessariamente nell' esame di ciascuno in particolare.

Ogni prova testimoniale può esser esaminata sotto due differenti punti di vista; a primo aspetto per l' esterno apparato cioè a dire per il numero e la qualità dei testimonj; secondariamente per la sua interna sostanza, cioè a dire per la fermezza, e l' uniformità delle testimonianze.

L' autore del trattato dei delitti, e delle pene si duole che siensi escluse molte persone a far testimonianza per dei frivoli pretesti. Egli vorrebbe che si ammettessero tutti quelli, che non hanno alcun interesse a mentire.

Ma la regola che propone, adottata in tutta la sua estensione, non servirebbe che a sottomettere anche di più all' arbitrio dei Giudici la prova in materia criminale.

Lo scopo delle leggi è stato di non ammettere in testimonj che quelli i quali non hanno alcun interesse di sfigurare la verità. Ma hanno dovuto per questo stabilire dei principj generali formati dietro ciò, che ordinariamente accade, e non delle regole particolari per ciascun caso, al che condurrebbe intanto la massima dell' autore, di cui abbiamo parlato.

Così per esempio l' unione che regna, o che deve regnare fra i parenti, gli affini, gli amici, ha fatto rigettare la loro testimonianza. Si è avuto in sospetto per una ragion contraria la testimonianza di un nemico.

Un altra ragione ha dovuto far rigettare nella accuse la testimonianza dei parenti; poichè questi non devono mostrarsi che per difendere l' accusato, e sarebbe un rovesciare i dritti più sacri dell' umanità servendosi del loro deposto per perderli.

È stato già detto, che non vi saranno mai costumi se le leggi civili ajutano i Cittadini a violare le leggi della natura.

Si è ancora giudicato che colei, il quale non aveva temuto di macchiarsi di un delitto, di condurre una vita infame, sarebbe più suscettibile di esser subornato di colui, che avesse sempre tenuto una irreprensibile condotta; dietro ciò si è riguardato il suo deposto come nullo o almeno come sospettissimo. Così l'affezione, l'inimicizia, l'infamia del testimone sono stati tanti motivi che hanno indebolito la sua credibilità agli occhi della legge.

Egli è non meno vero frattanto che un uomo può esser abbastanza onesto da non nascondere la verità, qualunque ragione abbia di amare, o odiar colui nella di cui causa è chiamato in testimone. Ma siccome ciò è una eccezione alla regola generale, la legge non può prenderla per il fondamento delle sue decisioni.

Per poco che si rifletta sugli altri motivi per i quali si rigettano le deposizioni di certi testimonj, si vedrà che sono stati ugualmente fondati sopra ragioni tratte dalla natura delle cose, così per non citarne che un solo esempio, una delle qualità le più essenziali in un testimone è che abbia avuto la ragione così basata e i sentimenti così perfetti per giudicare puramente dell'oggetto sul quale depone. Per questo si esclude la testimonianza degl' impuberi. Quella dei minori è riguardata come imperfetta, avviene intanto assai sovente, che vi sono dei minori capaci di portare delle cose con esatto giudizio molto più dei maggiori. Ma questa ancora non è che una eccezione alla legge generale. Si vede perciò, che abbiamo detto

qual sagacità è necessaria nei testimonj, che depongono sopra delitti oscuri, o sopra oggetti che non sono alla portata di tutti, come l'eresia, il sortilegio. A quante abominazioni simili delitti possono servire di pretesto! I sospetti che si possono avere sulla fedeltà di un testimone non sempre sono una ragione sufficiente per recusarsi di sentirli; si deve ricevere il loro deposto piuttosto come un indizio, che può condurre alla certezza, che come una prova per stabilirla.

Si trovano in più leggi del digesto l'enumerazione di tutti i punti, sui quali deve aggirarsi l'esame di un testimone. *leg* 1. 11. 3. *ff. de testib.* Quest' esame che ha sempre del congetturale, pone per necessità la testimonianza degli uomini nell' ordine degl' indizj, benchè tutti i criminalisti la mettono nella classe delle prove. È vero che suppone che i testimoni siano veridici, ed ineccezionabili, ma supporre un simil fatto è supporre evidentemente ciò, di cui è quistione.

Dall' esame della persona, e della qualità dei testimonj, si deve passare a quello dei loro deposti, come abbiamo stabilito più sopra. Bisogna in primo luogo considerarli in se stessi, esaminare se implicano alcuna contradizione, se i testimonj sono unanimi, concordanti, fermi, ed invariabili, bisogna in seguito comparare le testimonianze fra loro per vedere se non sono calcate le une sulle altre, e se per caso più testimonj non si riducessero ad un solo. Tale è infatti l'incertezza dei lumi dell' uomo, che l' uniformità dei deposti che sembra essere il più sicuro riscontro della loro veracità può esserlo sovente della loro subornazione. Finalmente i testimonj devono rendere ragione del loro deposto. Questo è uno dei più sicuri mezzi per conoscerne la verità.

Si confronterà in seguito la testimonianza colle diverse circostanze sia del fatto, sia della vita dell'accusato. Si considererà se vi è alcuna contradizione fra loro, se finalmente tutto ben ponderato, resulta da questo esame una prova assai convincente per operare la certezza, cioè a dire per obbligare il Giudice ad assolvere, o a condannare l'accusato.

§. III.

Della maniera di esaminare i Testimonj

La maniera colla quale si esamina i testimonj ajuta molto a purgare i loro deposti, e ad apprezzarne il giusto valore. Più si affretterà l'esame dei testimonj dopo il commesso delitto, più si sarà sicuri della verità della loro testimonianza. L'idee saranno più vive nella mente del testimone, i complotti non avranno avuto il tempo di formarsi, se dice il falso si sarà più io grado di convincerlo.

Il deposto deve ancora esser fatto in presenza dell'accusato. Egli solo può rettificare il racconto del testimone e farli delle interrogazioni, che spieghino il suo deposto. Che si dirà forse delle leggi di certi paesi, che proibiscono d'interrogare testimonj? Questa sono cattivissime leggi. Vi sono poche persone capaci di ben fare un racconto, di esprimere con chiarezza tutte le circostanze se non sono ajutate da qualcuno, se non hanno, per servirmi dell'espressione di un autore, un raccoglitore dei loro pensieri, così nella maggior parte i deposti sarebbero imperfettissimi, se non fossero ordinati dopo le interrogazioni, che quegli fa ai testimonj.

Presso i greci ed i romani, ove l'istruzione era pubblica, ove i testimonj erano sentiti in presenza dei giudici, e dell'accusato era questo ultimo che gl'interrogava, ed i testimonj avevano il dritto d'interrogare l'accusato a vicenda, era in questo conflitto di reciproche interrogazioni che si mostrava la verità di un deposto per la fermezza e l'esattezza del testimone a rispondere alle domande ed alle difficoltà che gli si proponevano.

Molto vi abbisogna perchè un accusato abbia fra noi il medesimo vantaggio, benchè si confronti col testimone che ha deposto contro di lui. Nella maggior parte i testimonj ignorano che saranno un giorno obbligati di sostenere il loro deposto in presenza dell'accusato. Questa ignoranza gli rende spesso più facili ad alterare, o a sfigurare la verità. Quando avviene il momento del confronto sono già legati da un loro primo deposto, ed obbligati a sostenerlo a pena di esser puniti come falsi testimonj.

Questo inconveniente non avrebbe luogo se l'istruzione fosse pubblica, e che il testimone fosse presentato sul momento all'accusato. Ecco perchè in Inghilterra ove si è conservato l'uso dei Greci, e dei Romani il falso testimonio, è rarissimo e perchè si sono stabilite pene leggere per reprimerlo. Diviene più comune in uno stato a misura che l'istruzione vi è più segreta. Nell'amministrazione della giustizia tutto dipende dalla bontà delle leggi fondamentali.

§. IV.

Degli Indizj,

Gl' indizj sono segni apparenti e probabili che una cosa è. Le presunzioni sono i giudizj, che si formano dietro quest' indizj.

Gl' indizj, e le presunzioni sono fondate sul legame naturale, che è tra la verità conosciuta, e la verità che si cerca. Così più questo legame è necessario, più la presunzione è infallibile; e se si arriva a quel grado di probabilità, che sia impossibile che la prima sia certa, e che la seconda sia dubbiosa, la presunzione è considerata allora come una prova completa, capace conseguentemente di portare la convinzione nello spirito. Ma è raro di trovare nelle materie criminali le presunzioni di questa forza. Non sono il più delle volte, che dei deboli lumi così proprj a smarrire un Giudice, che a condurlo alla certezza. Spesso anche il caso si è compiaciuto di riunire sulla persona di un innocente tutti i caratteri del colpevole: spesso ancora il vero autore del misfatto ha spinto la perfidia fino a prendere delle cautele per far cadere gl' indizj sopra di un altro.

Che deve far dunque in una posizione così terribile un Giudice, che conosce i dritti dell'umanità, e che gli rispetta? Si guarderà bentosto di andare a cercare dei lumi in quei libri di errori, e di sottigliezze, che tanto si sono moltiplicati sulla Giustizia Criminale.

Questi inconseguenti scrittori hanno riunito tutte le specie d'indizj possibili; essi gli hanno divisi in indizj prossimi, ed in remoti. Alcuni hanno portato la temerità fino a definire il numero, che bi-

sognava degli uni, e degli altri per determinare la condanna di un accusato. Gli uni ne hanno richiesti due, gli altri tre. Essi non hanno veduto che gli indizj nascono dalle circostanze del fatto; che queste circostanze devono essere riguardate in massa, e non considerate separatamente; e che è per la maggiore, o minor relazione fra loro che dipende la debolezza, e la forza degli indizj. Ciò è talmente vero, che prendendo separatamente gli indizj notati dai Criminalisti, non ve ne è alcuno, che non possa ravvisarsi come indifferente, o come favorevole, o come contrario all' imputato. Per Es. Si vede un uomo, tenendo in mano un pugnale insanguinato, uscire da un luogo, ove in seguito si trova un cadavere ucciso. Tutti i sospetti devono da principio portarsi su costui. Ma non è possibile, che in luogo di esser l'omicida, sia invece un uomo compassionevole, che richiamato dai lamenti, a dalle grida dell' ucciso, ed accorso per porgergli ajuto, abbia levato il ferro, che l'uccisore aveva lasciato nella ferita? Bisogna dunque per necessità ricorrere ad altre circostanze per giudicare sanamente di un indizio, quantunque a prima vista sembri così urgente. Che si esamini bene, e si vedrà che è lo stesso di tutti gli indizj possibili.

D'altronde l'uomo non sempre segue le sue leggi morali; l'esperienza lo prova ad ogni momento. Intanto è in seguito delle leggi che i legislatori hanno stabilito le loro presunzioni. Ma la certezza della presunzione non può essar maggiore, che quella dell'osservanza della legge medesima. Come la legge è violata ad ogni istante, la presunzione, che è fondata sulla legge, non può essere riguardata come una prova, che escluda la possibilità dell' innocenza dell' accusato.

Avvi su questo una differenza fra le leggi puramente Civili, e le Criminali. Le prime hanno stabilito delle presunzioni che in certi casi diventano prove.

Fra i molti esempj possiamo prendere quello della prescrizione. Le leggi civili riguardano come il vero proprietario di una cosa quello, che l' ha posseduta senza interruzione e contrasto per un tempo da esse prescritto; e non è più ascoltato dopo il lasso di questo tempo il vero padrone, che la reclama, a qualunque titolo appoggi la sua domanda. Nell' immensa raccolta delle leggi romane si trovano simili presunzioni in materia criminale; e si riconosce facilmente lo spirito di dispotismo nel piccol numero che vi s' incontra. Io non ne riconosco che una rimarcabile nelle legislazioni moderne, e per confessione di tutti i saggi, questa legge è una legge atroce, quella cioè la quale presume che ogni donna, che non abbia denunziato la sua gravidanza, e che partorisca un figlio morto, lo abbia ucciso ella stessa. La ragione di questa differenza, benche non espressa dai legislatori, è sensibile. Le legge civile, per la quale abbiamo il dritto di proprietà, può stabilire le regole per fissare la maniera, colla quale si può acquistare queste proprietà, ma quando si tratta della vita, dell'onore, di quei beni preziosi che noi abbiamo dalla natura, alle sue leggi bisogna uniformarsi.

Prima di terminare quest' articolo dobbiamo fare osservare il vantaggio, che hanno le nazioni non corrotte su quelle, che più non hanno nè costumi, nè virtù. Le leggi essendo più rispettate e meglio osservate presso le prime, le presunzioni stabilite sulla natura delle cose saranno fra loro più forti, e saranno una guida meno fallace per il giudice.

Più un accusa sarà atroce, meno sarà verosimile, e si avrà per la stessa ragione più confidenza nei testimonj. Ma si potrà dire altrettanto delle nazioni presso le quali le leggi le più sacre sono infrante ad ogni momento, ove si vedono rinnovare frequentemente i delitti più atroci, ove è sorpresa vedere degli uomini virtuosi?

§ V.

Della confessione, e del costituto.

Uno degli indizj più forti, che possa riscontrarsi nella giustizia criminale, è la confessione dell' accusato. Ma questa è sì poco ordinaria, ed è così naturale che un imputato, che si sente colpevole, cerchi d' involara agli occhi della giustizia la cognizione del suo delitto, che quando confessa spontaneo, presume la legge che vi sia stato trascinato o per forza, o per seduzione, o per debolezza di spirito, e spesso perchè stanco dallo spaventevol soggiorno di una segreta.

La confessione dunque dell' accusato deve esser sospetta agli occhi dalla leggi, e non deve formare una prova, se non quando è confermata per i deposti dei testimonj, o per altri indizj. L' esempio di più innocenti, che hanno confessato dei delitti, di cui non erano colpevoli, prova la saviezza di questa regola.

La legge romana aveva spinto la precauzione fino a proibire di fare agli accusati delle dimande suggestive. Gl' interrogatorj secondo i criminalisti, dice il marchese di Beccheria, non devono tendere al fatto che indirettamente, e non mai in linea retta. I motivi che si sono avuti per stabilire questa

regola sono, che non si è voluto suggerire all'accusato una risposta che lo salvi, o perchè si è creduto, che fosse contro natura che un colpevole si accusasse da sè.

Il giudice, a cui è confidata la compilazione del processo criminale, non saprà mai abbastanza osservare il carattere dell'accusato, che ha avanti di sè per conformarvi le sue domande. Vi sono degli uomini così semplici e timidi, che un giudice ardito, ed abituato ai laberinti delle procedure, può facilmente farli cadere in contradizione, o farli confessare dei delitti chimerici: altri in opposto sono così accorti, e dotati di tanta presenza di spirito, che tutta l'arte del giudice il più sperimentato non saprebbe trovarli in errore. Quest'estrema differenza, che si trova fra gli uomini, prova esser necessario che gl' interrogatorj, i quali sono le vere difese degli accusati, siano fatti pubblicamente, ed in presenza di tutti i giudici, che devono pronunziare sulla loro sorte.

Della prova considerata nel suo rapporto con i giudici incaricati di valutarla.

Noi non abbiamo considerato finqui gl' indizj che in loro stessi, e relativamente alla loro forza, e debolezza. Bisogna terminare di considerarli relativamente allo spirito del giudice, nel quale sono destinati a produrre la certezza.

Noi abbiamo già osservato che un fatto è vero, o falso in sè stesso, e che tutta l' incertezza che può esservi a questo riguardo non esiste, che nell' animo del giudice. Indipendentemente adunque dall' oscurità, che può esservi negl' indizj, ed in altre parti della prova, si vede che un giudice ar-

riverà più presto, o più tardi alla certezza, secondo che avrà più, o meno penetrazione di spirito, e sagacità, e aggiustatezza di giudizio. Chi è colui frattanto, che facendo il calcolo delle prove si arresterà principalmente al punto, in cui si troverà la certezza, o che non si lascerà punto trascinare dalla prevenzione, nè arrestare da dubbj superflui? Fra sì gran diversità di spiriti vi è un punto di riunione ove vanno tutti a terminare, ed è quello in cui si trova questa certezza, che determina la maggior parte degli uomini nelle azioni le più importanti della vita. Ora è la medesima specie, è il medesimo grado di certezza, che si esigono per condannare un accusato, lo che si scuopre da ogni uomo, il quale godendo di tutti i suoi sentimenti ha esaminato le cose senza parzialità, e senza prevenzione.

È dunque una costumanza ben savia quella di certi Popoli, che danno un gran numero di giudici agli accusati colla libertà di recusar quelli che ad essi sono sospetti. Avvi in questo caso una probabilità di più per la giustizia di una sentenza, perchè si allontana con ciò il pericolo della prevenzione, e della inimicizia nascosta, pericolo al quale siamo esposti presso i popoli, ove le riunse dei Giudici sono accompagnate da tante formalità, che è quasi impossibile poterle domandare.

Scegliendo in seguito i giudici fra i cittadini di una età matura, che abbiano dell' esperienze, e che conoscano gli uomini, obbligandoli quando non sono in gran numero, come in Inghilterra, di essere unanimi per la condanna degli accusati, è moralmente sicuro, che quello rinvenuto colpevole da tali Giudici lo sia realmente, a ciò che loro è sembrato certo lo sarebbe comparso egualmente ad ogni uomo giudizioso, ed imparziale.

Ma non è lo stesso dei Paesi ove non si danno che sette Giudici agli accusati, e dove cinque voti bastano per la condanna, indipendentemente dal pericolo della prevenzione, o dell' inimicizia fra dei giudici, alla scelta dei quali l'accusato non è concorso. È forse impossibile che si trovino fra quelli cinque spiriti falsi, e di un giudizio precipitato?

E' dunque non è una vera follia la reflessione, che fa il signor di Montesquieu, allorchè paragonando la legge degli Ateniesi, che esigeva un voto di più per la condanna degli accusati, colla legge di Francia che ne esige due, egli dice che quest' ultima è stata ispirata da Dio, e non quella di Atene. Ecco a cosa conduce la mania di mostrare dello spirito in un soggetto, ove non bisogna che del buon senso, e del giudizio. Infatti vi era bisogno del soccorso di un Dio per vedere quanto era pericoloso, che tre o quattro uomini, della imparzialità, e aggiustatezza dei quali non siamo pure assicurati, che giudicano in segreto, e che sono dispensati dal dare i motivi della loro opinione, possano rilasciare i loro simili a dei supplizj i più barbari? Eravi in Atene un gran numero di giudici scelti d'accordo coll' accusato, e che proferivano in pubblico il loro giudizio. L' innocenza era molto meno in pericolo, sebbene non vi abbisognasse, che un voto di più per la condanna, perchè è più difficile che si trovino trenta giudici che abbiano lo spirito in inganno, che cinque. La legge di Atene era veramente degna di un Dio. Quella di Francia è l' effetto di un momentaneo ritorno del legislatore verso la giustizia, e l' umanità. Giusto cielo, grida con ragione Voltaire, bisogna che noi siamo Dei in legislazione!

Nel terminare questa seconda parte dobbiamo parlare della sottigliezza ben assurda di alcuni criminalisti, che hanno distinto la certezza del giudice da quella dell'uomo, e che hanno portato la stravaganza fino a sostenere che un giudice convinto come uomo che un accusato è innocente, sarebbe ancora obbligato a condannarlo come giudice, se riscontrasse nel Processo delle prove sufficienti. Egli è ben vero che le leggi le quali hanno voluto allontanare l'arbitrio dalle sentenze, non hanno permesso ai giudici, certi altronde della verità di un delitto, di condannare il colpevole, se non vi fossero contro di lui delle prove legali. Ma questa regola stabilita in favore dell'accusato non deve esserli ritorta contro. Il giudice non deve pronunziare la sua condanna, che quando è interiormente convinto che è colpevole, cioè a dire quando l'animo suo è forzato a convenire, che l'accusato ha veramente commesso il delitto, che gli si imputa. Ora come può credersi che sia in questo caso, quando ha prova della sua innocenza? tutto ciò che sarà dedotto contro l'accusato dovrà esserli necessariamente sospetto. Se questi sono testimonj, saranno falsi; se sono indizj, saranno deboli, o fallaci. Tali sono gli elementi dall'umana ragione combattuti finora. Il marchese di Beccheria ha ben ragione di dire che per giudicare secondo il resultato di una procedura non è necessario, che del buon senso, che guiderà più sicuramente del sapere di un giudice, accostumato a voler trovare dei colpevoli, e che tutto riduce ad un sistema accattato dai suoi studj.

Nella discussione, che abbiamo fatto delle diverse specie di prove, che s' impiegano nella giustizia criminale, abbiamo veduto, che la più sicura è quella, che si desume dai deposti dei testimonj, o dagl' indizj, ma che la certezza dipende principalmente dalla maniera di fare l' istruzione, e dalle disposizioni dei giudici incaricati di fare il calcolo delle prove. L' istruzione dunque è la parte la più importante della giustizia criminale. Secondo che essa è bene, o mal diretta può cangiare la natura delle prove, favorire le dubbiazze dei giudici, prolungare la detenzione degl' innocenti, procurare l' impunità al colpevole, e forse ajutare a far cadere sulla testa dell' uomo onorato i gastighi stabiliti per punire gli scellerati.

È dunque nelle leggi, che concernono l' istruzione della procedura, che deve sopratutto risplendere l' abilità, la saviezza, e l' equità del legislatore: e frattanto in questa parte i dritti sacri dell' umanità sono stati i più mal conosciuti fra noi.

Della istruzione in materia criminale.

Ecco l' assioma fondamentale dell' istruzione in materia criminale. Ogni uomo, che viene accusato ha per dritto di natura la facoltà di difendersi. Quantunque le leggi civili, le quali non devono sempre prender per modello quelle della natura, possono attentare a questo dritto inalienabile dall' uomo, le criminali devono al contrario conservarglielo intieramente, e correggere colle loro istituzioni l' ineguaglianze, che la disparità delle facoltà fisiche o intellettuali potrebbe mettere fra quello che si accusa, e l' ac-

cusatore. Così permettendo ad uno di denunziare un altro, e dando all'accusatore tutte le facilità possibili, esse devono egualmente fornire all'accusato tutti i mezzi di difendersi. Se dovessero farsi delle ingegnose dissertazioni, ci sarebbe facile di provare che l'istruzione segreta trae la sua origine dall'inquisizione.

L'esperienza ha abbastanza mostrato gl'inconvenienti di questo metodo, che come abbiamo osservato facilita le false testimonianze. Quali mezzi non fornisce egli ancora ad un Giudice prevaricatore! Chi l'impedisce di cambiare nell'ordinamento del processo il sentimento del deposto dei testimonj, la maggior parte ignoranti, ed incapaci di comprendere tutta la forza dell'espressioni, che il Giudice può impiegare?

Quali mali non può fare ancora un Giudice, onesto se si vuole, ma ignorante? si sanno tutti gli abusi, che si commettono nei Tribunali provinciali; è là frattanto che si fa l'istruzione delle procedure; ed è dietro il quadro, che vi si traccia, che si determinano i Giudici a pronunziare definitivamente sulla sorte degli Accusati.

Platone, nella cui epoca non si erano fatte sì maravigliose scoperte, dice „ che bisogna lasciare „ ai Legislatori la cura di fissare le formalità del „ richiamo in Giudizio delle citazioni, e delle altre „ procedure, ma che è suo dovere di fare delle „ leggi sulla forma dei Giudizj. *De leg. lib. 9.*

Questo Filosofo vuole in seguito, che l'istruzione del processo criminale sia fatta pubblicamente in presenza dell'accusatore, dell'accusato, e di tutto il popolo, che deve essere in qualche caso il giudice dei giudici stessi.

Questo metodo grande, e nobile di render

Giustizia, adottato dai Greci, e dai Romani, conservato anche oggi giorno nel suo splendore in Inghilterra, è il solo capace di prevenire gl'inconvenienti inseparabili dall'istruzione segreta.

Conviene inoltre porre un certo equilibrio tra l' accusatore, e l' accusato, poichè, mentre ha il primo tutti i mezzi necessarj per intentare, ed alimentare la sua accusa, non deve il secondo infelice racchiuso in una prigione essere obbligato ad aspettare la fine di una lunga, e rigorosa istruzione per produrre le sue prove a difesa, e che il tempo può far deperire.

Il Signor Agnesseau in una sua arringa così si esprime „ Se potessimo interrogare quei padroni del mondo, quei savi legislatori, dei quali le leggi regnano sovente tra noi per la sola influenza della ragione senza il soccorso dell' autorità; se ci fosse permesso domandar loro le ragioni, ed i motivi di quest' uso, ci risponderebbero subito, che la legge la quale presume sempre l'innocenza, e che teme di scoprire il delitto, non deve soffrire, che l'accusatore possa tutto nel tempo, che l' accusato può nulla; e che la voce del primo si faccia sentire, quando il secondo è obbligato di guardare un tristo e rigoroso silenzio; che se la bilancia della giustizia non deve pendere più tosto dalla parte dell' accusato, che da quella dell'accusatore, deve almeno essere uguale fra l' uno, e l' altro, e che il minimo privilegio sperabile da un accusato, che può essere innocente, è l' indifferenza, e se si può esprimer così, l'equilibrio della giustizia. Ci diranno in seguito, che per meglio giudicare della verità, bisogna ravvisare in un sol colpo di occhio, ed in un medesimo punto di vista l'accusa, e la difesa; riunire tutte le circostanze, concatenare i differenti fatti, non divi-

dere ciò che è indivisibile, per timore; che volendo in un tempo giudicare del delitto, in un altro dell'innocenza, non si possa sanamente decidere nè dell'uno nè dell'altra. Che le prove dell'accusato possano mancare nel tempo, che si applica ad esaminar quelle dell'accusatore, e che quando l'accusato avesse la fortuna di conservare la prova in tutta la sua integrità, è sempre da temersi, che una prima impressione troppo viva, e troppo profonda non chiuda lo spirito dei giudici alla luce della verità, e che la lentezza dell'antidoto non la renda anche inutile. „

DISCORSO
SOPRA LE PENE CAPITALI
DEL SIGNOR
DELLA MADDALENA

Egli era una sorte di bene ciò, che eccitava i desiderj del Romano Oratore, ed al quale s' inalzano i voti miei.

Qual gloria per il mio consolato, esclamava Cicerone (1), se l' epoca ei fosse in cui Roma vedesse sparire dalle sue mura questi patiboli, queste croci, questi carnefici, che fanno delle nostre pubbliche piazze teatro di strage! Io non ho ne il genio, ne l' autorità di quel grand' uomo, ma ho un cuore al par di lui sensibile, e bramai sovente che la pena di morte bandita fosse dalla nostra giurisprudenza criminale.

Celebri Scrittori (2) già udire si fecero su que-

(1) *Quorum optari potest, quod ego mallem, quam me in consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo sustulisse! .... Carnifex vero, et obductio capitis, et nomen ipsum crucis, absit non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Horum enim omnium rerum, non solum eventus atque perpessio, sed etiam conditio, expectatio, mentio ipsa denique, indigna cive Romano atque homine libero est .... Cicero Orat. pro Rabirio.*

(2) *Invito gli umani Lettori, che leggeranno questo debole scritto a meditare il libro 6. dello spirito delle leg-*

sto soggetto, ma siccome un utile verità non è mai ripetuta abbastanza, ed essi non si sono spiegati che con passeggiere riflessioni, e che molto più resta da dirsi sù ciò che essi ne dissero, credo che permesso mi sia d'alzar dopo di loro la mia voce. Se il rispetto per le tracce segnate da un grand' uomo impedir dovesse di volgere i passi a quella parte, il Vespucci non avrebbe dato il suo nome all' America, nè esisterebbe un nuovo mondo per noi. Quando l' autor benefico, che tentò di ristabilire l' equilibrio tra i delitti, e le pene, esamina i fondamenti, e gli effetti del supplizio della morte, si contenta di addimostrare rapidamente che quello non è ne giusto ne utile, che non è autorizzato da alcun diritto, ne seguito da alcun vantaggio.

Ma basta ciò forse? non doveva egli dipingercelo come uno dei flagelli distruttori della società, la di cui conservazione (1) è senza dubbio l' unico oggetto d' ogni legislazione? se non v' è più società a che serviranno le leggi?

E pure qual sanguinosa ferita non fanno ogni giorno le leggi alla società! Da Pechin, ove il reo è tagliato in mille pezzi, (2) sino a Londra,

gi, i primi capitoli del lib. 12, il Cap. 17. del lib. 14 il Trattato dei delitti, e pene, finalmente l' eloquente discorso pronunziato innanzi al Parlamento di Grenoble sull' amministrazione della Giustizia Criminale. Posso dire a riguardo di quest' opere ciò, che l' autore dei delitti e pene dice a riguardo dell' immortale Montesquieu. Cercando la verità sono stato obbligato a seguire le tracce di questo grand' uomo; ma quelli che sanno pensare, e per i quali io scrivo, sapranno distinguere i miei pensieri da suoi.

(1) *Constat profecto, ad salutem civium civitatumque incolumitatem, vitamque hominum quietam, et beatam, conditas esse leges. Cic. de legib.*

(2) *Li tre generi di supplizio di morte sono il laccio,*

ove gli è strappato il cuore, e battutogli sulle guancie, girate lo sguardo su questa terra più bagnata dal sangue de' suoi figliuoli, che dalla rugiada del cielo, quale orribile spettacolo! Qui ad un segnale della giustizia cade un infelice (1) sotto la mazza di un carnefice, come il bue sotto quella del macellajo. Là un altro spira nelle fiamme; ascolto strider la sega sull' ossa d' un terzo, questo vive sepolto sulla cenere, quello precipitato dall' alto d' una torre, l' uno fracassato sotto una graticcia carica d' enormi pietre, l' altro attanagliato, e le sue ferite bagnate da fuso piombo.

Un dizionario dei diversi generi di supplizio usati da tutti i popoli del mondo (dice il cavalier Jancouch) farebbe tremare la natura (2) Oh! sante leggi rassomigliereste voi alla barbara Beità, che divorava i suoi figli? non avreste voi uniti in società gli uomini, che per indebolire e distruggere il genere umano? Quella peste che coprì l' Affrica di morti, e moribondi non fece già più strage di quelle atroci leggi, che punivano indistin-

il taglio della testa, ed il fare in pezzi. Con quest' ultimo si puniscono i ribelli, ed i rei di lesa Maestà, gli assassini del loro padrone, e i ladri crudeli. Il carnefice attacca il reo ad un palo gli scortica il capo, gli frange, e sloga tutte le parti del corpo, e stanco di questo barbaro esercizio lo abbandona alla crudeltà della plebe, ed alli spettatori. Istoria della China del Padre Duhal.

Quis talia fando, temperet a lacrymas?

(1) *Questo supplizio è in uso nella contea d'Avignone, Il reo secondo la lingua del paese, e mazzolato, cioè e colpito nelle tempie con una mazza. Stordito, ed abbattuto da questo colpo, si fa il suo corpo in mille pezzi.*

(2) *Dizionario Enciclopedico alla parola supplizj. Leggete la dissertazione del Calmet sopra i supplizj degli Ebrei Galonio de suppliciis martyrum.*

Giusto Lipsio sulle differenti sorta di crocifissioni.

tamente ogni colpa colla perdita della vita, e che rimproveravasi a Dracone d'averle scritte col sangue (1) Quelle scosse violenti, que' lunghi muggiti della terra, che offrono ogni momento al Giapponese l'immagine della distruzione, men terribili a lui sono delle leggi feroci, che lo governano.

Se il suolo che lo sostiene s'aprisse, non inghiottirebbe giammai tanti uomini quanti ne distrugge una sola delle sue leggi. Se non c'ingannano i calcoli di Kempser (2), quella, che proibisce l'introduzione di certe merci, fa perire più di due mila persone in ogni generazione. Io non iscuso già la loro colpa, perchè lo stato la prescrive; ma non è

(1) *Queste parole sono di Demade. Erodoto diceva, ch'esse erano state emanate da un dragone, facendo allusione al nome del legislatore. Leggete la vite di Solone. Solone stesso abolì tutte le leggi di Dracone, eccettuata quella contro gli omicidj. La ragione, che egli adduceva, fu l'eccessivo rigore delle stesse, mentre punivano colla morte ogni sorta di colpa, in modo che quelli che erano convinti d'ozio, e d'accidia, e quelli che non avevano rubato, che erbe, o frutti in un giardino, erano puniti severamente come gli assassini ed i sacrileghi.* Istoria antica, tomo secondo.

Le leggi di Dracone erano troppo violenti per sussistere lungo tempo. Se esse fossero state eseguite rigorosamente, avrebbero ben tosto distrutto più Cittadini di quello che avrebbero fatto i flagelli del Cielo, e la spada de' nemici. Origine delle leggi e delle scienze, parte terza, libro primo.

(2) *La pena per il contrabbandiere era irremissibilmente la morte, e colpiva il reo, e li suoi complici ancora, ma non già le loro famiglie. I Giapponesi sono così inclinati al contrabbando, che si sono contate 300 persone condannate alla morte in sei, e sette anni, per aver defraudata la Dogana coi Chinesi. Ora estendete, o limitate coi naturalisti la durata di ciascheduna generazione a 33 anni, e prendete lo spazio medio tra li 6, o 7 anni, de' quali parlo Kempser, ve ne risulteranno 1650 persone condannate a morte; vi aggiungo altri 350 per contrabbando con gli Olandesi; e certamente questo numero non è eccessivo. Quale strage!*

cosa orribile che, per sostenere una legge nociva talvolta ad ogni buon governo, il monarca di quell'isole sia ridotto a fare un cimiterio de' suoi stati? Non è cosa orribile, che per condurre al suo tesoro qualchè porzione d'un oro, di cui i suoi ministri s'appropriano la maggior parte, sia costretto a formare un fiume di sangue de' suoi vassalli?

E quante altre vittime non trovansi immolate dalle altre leggi penali? Kempser (1), ci assicura, che la minima contravvenzione alle leggi del paese è un delitto capitale, ed il supplizio non solo l'estende sul colpevole, ma sopra i suoi complici e tutte le loro famiglie. Ecco qual vasto sepolcro apre all'umana natura la severità delle leggi del Giappone! Mi sembra di veder discendere l'umanità lacrimante. Ascolto dal fondo di quella tomba le di lei grida, che eccheggiar dovriano sull'anima di tutti i Sovrani, intenerirli, o farli tremare, poichè fatalmente non è già necessario andare ai confini del mondo per vedere la pena di morte inflitta alla maggior parte delle trasgressioni della legge. La giurisprudenza ordinaria della nostra europa novera presso quaranta delitti principali, tutti

(1) *Il rigore delle leggi del Giappone consiste principalmente in ciò. Che alcun delitto non è punito con pena pecuniaria solamente. Non s'infliggono che pene corporali, o la morte, senza speranza di perdono, o di sospensione d'esecuzione per ogni contravvenzione ai comandi dell'Imperatore. Niuno può scusarsi coll'ignoranza della pena attaccata alla contravvenzione delle leggi, nè lamentarsi, che gli venga fatto alcun torto in un paese ove tutti i delitti sono puniti coll'ultimo rigore, e dove la minima frazione delle leggi del paese è un delitto capitale, senza che s'abbia un minimo riguardo al grado d'atrocità dei delitti, nè alle circostanze, che favorir possono il caso particolare del reo.* Supplemento all'istoria del Giappone.

lavati col sangue del colpevole, e questi ne richiedono molte specie (1) particolari, che si puniscono col rigore. Questi sono altrettanti ramoscelli, che gettano l'ombre loro micidiali sopra un incredibile moltitudine di cittadini. Non sarebbe difficile calcolar presso a poco quanti uomini sono annualmente in Europa sacrificati al rigor delle leggi. Dimostrerebbe questo calcolo ad un tempo e la vigilanza de' magistrati, ed il vizio delle leggi. Direi che in dieci anni ho veduto nelle sole città di Lione (2) perire coll' ultimo supplizio centodue persone quasi tutte nel fior dell'età; ciò, che importa trecento-trenta-sei per generazione. Direi, che nel corso dei suddetti dieci anni il Parlamento di Digione ne condannò a morte trentasei; quello d'Aix 172; quello di Grenoble 58; il senato di Chambry 22. la commissione stabilita a Valenza 46. Lo che importa ancora in un ben piccolo numero di provincie quasi 1100 persone per generazione. Direi .... ma stille il sangue del cuore a quest' orrido calcolo. Forse ne risulterebbe, che i colpi che si scagliano ogni giorno in Europa dalle leggi penali, sono più funesti al genere umano di quei terribili flagelli, che ordinariamente non vengono a desolar la terra, che dopo una rivoluzione di molti secoli. E non si considererà ancora l'impossibilità in cui sono le leggi rigorose di riparare il torto che esse possono fare all' innocente? invano cercherebbe l'amor

(1) *Per esempio non è punito di morte chi fabbrica moneta falsa, ma bensì quello che ne fabbrica della buona, unitamente a quelli, che la introducono, che la distribuiscono, che fabbricano gli istromenti propri alla stessa; quelli che ne alterano la specie loro, i fautori e complici.*

(2) *Dal primo Gennaio 1760 sino al primo Gennaio 1770. Il dettaglio è preso da legittimi registri, e calcoli.*

proprio di dissimularlo a se stesso. Tutti gli uomini sono condannati a bere nel calice dell'errore, e quelli che giudicano in terra sono uomini. Non vi è suolo non v'è nazione, che non abbia dovuto piangere l'innocenza consegnata dalla giustizia alle mani di un carnefice. Non è già, che sotto a leggi più miti essa ritrovar non si potesse coll'apparenza del delitto, e che l'apparenza non potesse ingannare il giudice. Ma sotto queste leggi, che non sono continuamente armate dalla falce della morte, non sì tosto è riconosciuta l'innocenza, che restituendo l'accusato alla sua famiglia, a suoi amici, all'opinion pubblica, l'error di un momento è pienamente riparato.

Potrà ciò ottenersi con leggi sanguinarie? cosa giovò all'ombra di Calas l'onore di un Principe umano e giusto che restituì solennemente alla di lui memoria? Cosa gli giovarono le lacrime di cui l'Europa bagnò la sua tomba? E le liberalità, che consolarono la sua vedova ed i suoi figli? Effetto crudele ma necessario, delle pene capitali. Quando cadute sono sull'innocente, tutte le riparazioni possibili non potrebbero rianimar le sue ceneri. Un altro vizio è proprio di queste specie di pene. Esse non esercitano il loro rigore che sul popolo. L'uomo, che la fortuna colle sue ali ricopre, quasi sempre le sfugge. Queste sono quelle tele di ragno di cui parlava Anacarsi. La Mosca vien presa, la Rondine le squarcia (1). Mi guardi il Cielo d'accusar di parzialità i dispensatori della Giustizia criminale. Io credo ch'essi sieno incorruttibili come le leggi, e che le passioni non li seducano. Ma dipenda forse da essi l'esercizio del loro ministe-

(1) *Plutarco in vita Solonis.*

ro? Di quante persone non bisognano per essere informati del delitto, assicurarsi del reo, unir le prove contro di lui, costruire il suo processo, far eseguire la sua condanna? E su questa moltitudine che non può egli l'impero del rango, dell'opulenza, delle promesse, delle minacce, delle sollecitazioni, e delle liberalità? Rare volte la spada della Giustizia può coglier colui, che sa nascondersi dietro queste mura. Quanti uomini, dice uno scrittore moderno (1), col favore del credito e delle ricchezze sono scappati al gastigo dovuto ai loro delitti? Si giunga a un punto, grida il Panegirista di Sully (2), nel quale l'oro medesimo ch'è la sorgente dei delitti, serve a coprirli, e per mezzo di cui dall'esser colpevole si diviene innocente. Ecco la conseguenza delle severità delle pene. È cosa di fatto, e quanto prima passerò a dimostrarlo che le leggi estreme non sono atte a raffrenare gli scellerati. Proseguiamo. L'uomo potente che non teme di commettere il delitto raduna tutte le sue forze per sfuggire al gastigo, e si potrebbe perciò dire, che quanto più severa sarà la pena tanto maggiori

(1) *Quanti col favore del credito, e delle ricchezze fuggirono al rigore dovuto ai loro misfatti! Io non ne citerò che un esempio. Si sa che la Vigoureux, e la Voisin, che sotto pretesto d'Astrologo facevano, e vendevano veleno, accusarono molte persone distinte d'esser loro complici, e che Penautier ricevitore generale del clero implicato nel Processo della Voisin, non era innocente. Era egli amico di Brinvilliers, e fu accusato d'aver partecipato de' secreti di questa avvelenatrice. Si scolpò con 10. mila scudi, e colla protezione del Cardinal de Bouzi Arcivescovo di Narbona. V'è chi assicura che ciò a lui costò la metà de' suoi beni. Convien ben dire, che il pubblico riguardasse Penautier come reo.*

(2) *Opus. di M. Thomas elogio di Sully p. 3.*

saranno i suoi sforzi, per fuggirla. Amici possenti, alleati, protettori, dipendenti, tutto si muove, tutto s'agità, tutto si adopra per allontanare da lui il fulmine, o per formare un riparo onde non possa coglierlo (1). Si farebbero forse giocar tante macchine, se il gastigo fosse un esilio, una prigione perpetua, o qualch'altra simil pena? non vediamo anzi al contrario, che una famiglia è la prima ed implorare questi gastighi della giustizia per gli individui che la disonorano? In Russia, dove il reo va ad espiare i suoi delitti nei deserti della Siberia, la nascita, il favore, la fortuna non vagliono a toglierlo alla pena; ella alza indistintamente il suo braccio inflessibile sopra a qualunque l'ha provocata.

La sola legislazione di sangue potè dare origine al proverbio, che non sono puniti, che i piccoli ladri. Lo cerco nei governi moderati, e non lo trovo, che nelle sole contrade soggette a leggi crudeli. A Benin, e sopra tutta la costa dell'Oro, dove la legge danna l'omicida alla morte, il reo è sicuro di fuggire al supplizio, se può frapporre tra lui e la giustizia il credito o il danaro. Al Giappone, dove la legge ha sempre armata la mano di ferrea verga i ricchi ed i grandi, al dire

(1) *Io non cerco esempi, che appogino si triste verità; ma la necessità di prevenire i sospetti di alcuni, che potrebbero accusarmi di calunniare l'umanità, o la giustizia, m'obbliga a trascrivere le cose seguenti ancora. Un oggetto molto più serio occupò qualche tempo l'attenzione del monarca Luigi X cioè l'esazioni turpi de' suoi Ufiziali, contro le quali riceveva le lagnanze da tutte le parti. Due de' prevaricatori furono appiccati: erano questi i più poveri Pennnot le Portier, e Renaut le Grollier. I più ricchi evitarono la severità delle leggi. Il loro oro corruppe il Ministero. Tutti i secoli si assomigliano.* Nuova ist. di Francia. In 8. part. 46. dell' edizione in 12

di Kempser (1) sono al coperto dell' estrema sua severità. Si direbbe che la pena di morte è collocata alla porta dei tribunali, come il cerbero della favola alla porta dell' inferno. Egli non spaventa che l' ombre, e quando Enea fa brillare agli occhi suoi il ramo d'oro, quando vede la Clava d'Ercole o che Teseo fa suonare al suo orecchio il nome sì tenero e sì potente dell' amicizia, ei perde la sua collera e la sua voce

Voleta voi risparmiar questa taccia (2) all'esecuzion delle vostre leggi? Non infliggete che pene moderate (3), abbastanza però severe per spa-

(1) *Appendice, o supplemento. L' Autore aggiunge, essere ingiustissimo, che le leggi fossero fatte solamente per il povero, e che i ricchi, avendo danari a sufficienza per togliersi alla pena, fossero in libertà di commettere tutti i delitti che volessero.*

(2) *Perchè mai la legge è in ciò d' accordo coll' abuso? Appresso i Romani lo schiavo spirava sulla croce, ed il padrone non andava che in esilio. Appresso i nostri antichi una multa castigava il nobile dello stesso delitto per il quale si condannava il villano al flagello, e alla morte. Distinzione, che non è in natura, perchè essa non mise alcuna diversità nel fango da cui formò le diverse classi degli uomini. Distinzione che ancora è meno conforme alla ragione. Se essa permettesse alla Giustizia d'avere una misura per misurare gli stessi delitti, ciò non sarebbe che autorizzarla a punire i colpevoli con più rigore, allorchè sono assisi ne' primi ranghi della società. Alla China se succede qualche sedizione in una provincia, il Mandarino, che la governa è principalmente gastigato. Lo stesso nel Giappone rapporto ai Commissarj dei Quartieri, o Capi di Strada, se vengono commessi disordini. Volle Solone, che i falli, e i delitti dei Magistrati fossero puniti senza ritardo, ma che le pene dovute alla plebe fossero tarde, e lente. Decretò la pena di morte contro l' Arconte, che obliasse la sua dignità a segno di comparire ebrio in pubblico.*

(3) *Per un buon Legislatore, dice molto bene Montesquieu, tutto può servir di castigo. Non è strano che a Sparta*

ventare il delitto, ma non troppo rigorose per interessare sì fortemente la famiglia del colpevole a salvarlo. Anzi chi oserà dinanziarlo, se si saprà che conducendolo all' altare della giustizia sarà sicuramente immolato? niun uomo ha cuore di trarre il suo simile agli orrori del supplizio e della morte. Tale sentimento non è in natura. Giammai l'odio verso il delitto s' estende a voler la perdita del colpevole, anzi per lui s' interessa se vede in pericolo la sua vita (1). Che sarà poi allorchè al suo irresistibile impulso s' aggiungano gli scrupoli sì possenti della religione? Allora l'eccesso delle leggi penali ne annienterà l' effetto. Esse mancheranno di vittime, senza che il delitto manchi d'istromenti. Io non parlo già solamente di quegli asili, che le chiese del Dio della vita e del perdono tengono

uno de' principali fosse di non poter prestar la propria moglie, nè ricever ad imprestito l'altrui. L'esperienza fa conoscere, che nei paesi, ove le pene sono dolci, lo spirito del cittadino si è spaventato come lo è per le grandi in un' altro paese. Spirito delle Leggi. *Tai Tiong aveva proibito ai Magistrati sotto pena della vita di ricever regali. Nell' anno seguente uno de' più gran Mandarini di guerra ricevè un abito di seta, che gli fu regalato. L' Imperatore, che ne fu avvertito, gli inviò subito una quantità di stoffe di seta. I cortigiani, che ne furono testimonj non poterono frenare la loro indignazione, ed esclamarono, che il Mandarino meritava la pena della Legge, non una ricompensa. La confusione di cui si coprirà, rispose l'Imperatore, sarà per lui una pena più sensibile del più crudele supplizio. Quelle stoffe, che gli mandò lungi dall' onorarlo, gli rimproveravan continuamente la sua colpa.* Istoria della China del P. Duhald *Tom. IV.*

(1) *A questo prosito è stato riflettuto prima di me, che di tutti quelli, che corrono avidamente per vedere il supplizio del reo, non ve n' è alcuno che, se potesse, non gli salvasse la vita. La storia conferma con mille esempi questa verità.*

aperti ai malfattori, e che toghendoli al supplizio autorizzano necessariamente i progressi del male. Parlo di quei casi giornalieri, ove senza strappare un reo dal mezzo di un santuario, è facile di restituirlo ai vendicatori della legge, e dico che sotto il dominio delle pene capitali non verrà restituito. Se non sarà la natura, che ciò impediaca, lo sarà la religione.

Lo zelo della umanità accese il cuore de' suoi Pontefici. Essi fulminarono contro quelli che denunziano e consegnano un colpevole, se la sua colpa è degna di morte. Voi ne siete gli assassini, loro grida Latanzio, ed il suo sangue ricaderà sopra di voi, e come se essi ne fossero veramente coperti, il concilio di Costanza (1) ricusa di riunirli alla communione de' fedeli anche in punto di morte. Indi ne deriva il pio timore (2) di concorrere alla perdita d'un accusato, indi la premura di toglierlo alla pubblica vigilanza.

Più d'una volta più personaggi traviarono dal sentiero della verità (3) per condurre la giustizia nella via dell'errore onde perseguitare un colpevole. Dopo di ciò che devesi sperare dal rigor

(1) *Delator si quis extiterit fidelis, et per delationem ejus aliquis fuerit proscriptus vel interfectus, placuit eum nec in fine accipere communionem.*

(2) *So bene, che questo timore, quando sia portato all'estremità, non è più nei principj della religione, mentre essa non autorizza i disordini, nè fa un delitto di ciò che la società fa un dovere. Ma basta il sentimento di cui ne mostrò gli affetti su tutte le anime timorate, perchè non conviene esporre le Leggi penali a rompere le forze contro questo scoglio. Non vi è alcun giudice destinato all'istruzione de' processi criminali, che non abbia più volte veduto questi scrupoli di religione, e questi moti d'una compassion naturale, toglierglì una parte delle prove.*

(3) *Tutti hanno sentito parlare delle restrizioni mentali, delle bugie, o equivoci officiosi.*

delle leggi, allorchè questa severità la metta in contradizione con la religione e la natura? Puossi dubitare che la compassione e la carità di queste non prevalgono sempre contro gli sforzi di quelle? La loro pietà, divenuta industriosa come la prudenza d' Ulisse, coprirà piuttosto il reo colla pelle dell' innocente agnello, che lasciarlo in preda al Ciclope che vuol divorarlo. Noi il vediamo tutto giorno. Dacchè il sangue del ladro domestico deve scorrere alla porta del suo padrone, niun latrocinio di questa specie è punito. Non crediate già che non si commettano tai furti, ma vi vorrebbe un anima di bronzo per sostenere la vista di un patibolo eretto sotto le proprie finestre, e la grida d'un infelice che lotta con una morte infame. L'idea solo di questo spettacolo fa fremere. Perciò la notte del silenzio copre delle infedeltà che sarebbe troppo pericoloso di svelare. Basta licenziare il domestico, e questo incoraggito dall' impunità va a spogliare altre case.

Una pena men grave arresterebbe meglio il disordine. La pietà non basterebbe tanto in favore del reo, se il denunziarlo non l' esponesse alla morte. Inabile coltivatore, invece di gettar un argine a traverso di un torrente che distrugge le tue messi, pensa a riparare e serrare il tuo tetto, poichè egli s'aprirà sotto il tuo argine e sotto i tuoi campi stessi delle uscite tanto più dannose, che tu non ne vedrai il pericolo.

Io potrei attaccar le pene capitali per un altra parte e portar la scure alle radici di questa pianta pericolosa. Domanderei: cosa è la pena nell' ordine delle leggi? Ella è, mi rispondono Grozio e Puffendorf (1), un male che si fa soffrire ad al-

(1) *Diritto della guerra, e della pace lib. 2 cap. 12. Diritto della natura, e delle genti l. 8 cap. 3*

cuno, a cagione del male ch'egli à commesso. Soggiungerei: perchè lasciar la morte nel numero dei castighi? se l'angoscie che la precedono possono essere una pena. La morte non è un male.

All'aspetto del male, e della pena io veggo impallidire l'uomo il più intrepido; ogni essere sensibile s'agita e inorridisce al nome solo del dolore.

Con tutto ciò il saggio contempla la morte con indifferenza, l'infelice la desidera, l'Urone la riceve cantando, ed il furioso giunge a sacrificar se stesso. Ah! piaccia a quel Dio, che unì la morte alle miserie della vita come nascose la speranza nel fondo del vaso di Pandora, piaccia all'infinita sua bontà, che tutti i miei simili non riguardino nella morte che una pena e un male: il suicidio sarebbe meno frequente.

Per la maggior parte degli uomini la vita è un carico ben pesante. Per diminuire il peso l'empio gira lo sguardo alla colpa. Egli non ruba nè commette assassinj che per procurarsi i comodi e l'abbandonanza, che sono i sostegni della vita. Qual male se gli fa coll'inviarli al supplizio? (1) voi lo sollevate colla morte da un peso ch'egli cercava di render sopportabile col delitto. E qual è l'altra di pretendere di punirlo senza farlo soffrire? la morte non ha d'orribile, che i suoi forieri. Nei

(1) *S'inumeranno i Legislatori alla scuola de' Tiranni? Svetonio nella vita di Tiberio fa dire da questo Imperatore ad un carcerato, che lo pregava di sollecitare il suo supplizio: Credi tu d'esser rientrato nella mia grazia? Io non mi ingegno di sforzar a viver quelli, che deliravano per morire. La più dura crudeltà, dice Seneca il filosofo, è quella che fa prorogare la pena. E' una specie di pietà far morire prontamente, perchè l'ultimo tormento termina tutti i tormenti.*

soli momenti che la precedono ella è tremenda(1). E' una pena per chi la teme, e l' attende, per chi la riceve è un niente. Contuttociò non s' annunzia al condannato la sentenza che ha posto il limite alla sua vita, che un ora o due avanti l' esecuzione. Gli si permette in oltre d' impiegare questo breve intervallo a mangiare, bevere, ed a rendersi insensibile al suo destino. Santa umanità, sembra che a te si debba quest' uso! il mio cuore non saprebbe biasmarti.

Io voglio solamente dimostrare, che la morte nè per se stessa, nè per il modo con cui si fa soffrire, non essendo un mezzo proprio a bilanciare la gravità dei delitti, è da stupirsi che le pene capitali disonorino ancora la nostra legislazione.

Ma sento la malignità gridarmi, che sotto la maschera della bontà nascondo un'anima crudele, è che sostituendo il dolore ad un gastigo, che secondo me non è pena, sono più barbaro della legge. Io rispondo che ragionando qui da legislatore, devo più considerare l' utilità generale che il particolar vantaggio, e più il bene della specie, che il desiderio dell'individuo. Così quantunque una pronta morte sia preferibile per un reo che si punisce (2), il dolore inutile propagato è più utile allo Stato. Invano il condannato troverebbe più dolce l' uscir di vita.

La natura e la società ricercano che il sangue umano sia risparmiato. Conservar più sudditi lasciando meno malfattori, è la grand' arte d' ogni buona legislazione, ed è viziosa quella che non sa

(1) *Abbate Saint Real. tom. 2 delle sue Opere. Riflessioni sulla morte.*

(2) *Dulce mori miseris ... Morte mori melius, quam vitam ducere mortis.* Cornelio

diminuire gli scellerati se non che minorando il numero degli uomini. Ecco la mia risposta. S'essa non sodisfa, ritratto volentieri ciò che ho detto.

La pena di morte si considera dalla maggior parte per un gastigo grande. Confesserò che essa è il più rigoroso di tutti. Ma dirò come quell' ateniese che doveva dire il suo parere sopra la pena dovuta ad alcuni ribelli. Concedo che siino colpevolissimi, non ostante non saprei condannarli alla morte, quando non vedessi qualche utilità. Non imitiamo nel bruto l'istinto che lo precipita o arresta, e obbedendo ad un certo meccanismo si slancia contro l'oggetto da cui ricevette una impressione dolorosa.

L'uomo deve proporsi un oggetto allorchè punisce. Secondo i pubblicisti le leggi penali non hanno che tre oggetti. L'emenda di colui che fece il male, il risarcimento di chi lo soffrì, e l'interesse della società. A quali di questi tre rapporti mi si dimostrerà che la pena di morte sia necessaria? Certamente non si corregge il reo, ne si rende migliore toglendogli la vita. Il dire che non sarebbe calunniar la natura, è smentire l'esperienza. I primi Cittadini di Roma erano fuorusciti. La Spagna popolò le sue colonie, spopolando le sue prigioni, e questo rifiuto dello stato è forse il flagello de' suoi nuovi stabilimenti. Un uomo nella felice impossibilità di mal fare è divenuto buon suddito, buono sposo, buon padre che sotto un altra legislazione sarebbe stato perduto per la società. Voi che credete sì difficile il suo ritorno alla virtù, non siete giammai discesi nel cuore umano. Radunate d'intorno ad un' uomo dabbene ciò che pur troppo comunemente si vede; da una parte de' pressanti bisogni, dall'

altra della crudeltà nè suoi simili, aggiungetevi l'esempio e la speranza di non essere scoperto, e non mi fo garante che voi nol facciate divenir scellerato. Al contrario allootanate tutte questa circostanze, e vi rispondo, che del più scellerato degli uomini potrete fare un cittadino sommesso alla legge (1). Pensiamo meglio della nostra specie. Una felice circostanza può ricoodurre al bene colui che una funesta combinazione trascinò verso il male. Narrano gli annali della China che Tai Yong nel settimo anno del suo regno visitò le carceri pubbliche, allorchè la terra con alta grida chiedea agricoltori. Esse vomitavano schiavi. Ve ne erano 390. chiusi per delitti capitali. Il Principe tolse loro le catene comandando di venire a riprenderle dopo le messi. Essi il promisero nè uo solo mancò alla promessa (2). L'Imperatore in premio della loro fedeltà, donò ad essi la libertà con la vita. La storia non aggiunge ch'egli abbia avuto a pentirsi della sua clemenza. Non è dunque immenso l'intervallo che separa il cittadino cui vien rubato dal miserabile che ruba. Perchè questi non potrebbe levar questo spazio ritornaodo alla virtù

(1) *Perche sarà una favola l'avventura di quel Religioso, di cui si è parlato nelle lettere di madama le Moutier? Mad. le Principessa di Beaumont, autrice di questo Romanzo morale, narra, o suppone che un Religioso a Chamberì fu chiamato per disporre un reo alla morte. Invece di ascoltare la sua confessione, lo ajutò a fuggire. Trent'anni dopo traversando la foresta nera incontrò un certo Contadino, che lo invitò a riposarsi nella sua capanna. Colà giunto il suo Ospite pone a suoi piedi una femmina, e sei figliuoli, che lo chiamarono loro liberatore, e loro padre. Egli era quello stesso reo, che dopo la sua fuga era andato al servizio di un ricco contadino, a cui divenne suo genero, e suo erede.*

(2) *Istoria della China del Padre Duhald.*

con tanta facilità con quanta si condusse al male? Impegnando a costringerlo, questo deve essere il primo oggetto d'ogni legge penale. Che direste di uno scudiero violento che per correggere un Cavallo vizioso, lo stendesse morto ai suoi piedi? Questo scudiere è la vostra legislazione criminale. Il più santo de' nostri Sovrani riconobbe meglio l'oggetto dei gastighi. Egli non puniva un primo furto (1) che con la perdita d'un orecchio: il secondo con quella di un piede. La pena di morte era riservata per il ladro incorreggibile. M'immagino vederlo girar dall'alto de' cieli il suo sguardo sulla Francia e contemplar con gioja il suo sangue sul Trono e le sue virtù. Ma con qual occhio vedè egli mai le pene capitali in questi tempi seminate per tutte le strade della nostra giurisprudenza criminale? al primo latrocinio sulle pubbliche strade, al primo furto con frattura, al primo furto domestico la pena è la morte. Così al primo duello, alla prima fabbricazione di falsa moneta, alla prima falsificazione di caratteri, sempre la morte. Così come è possibile che questa pena produca giammai la correzione, e l'emenda del colpevole? ne segue ad evidenza che le pene capitali sono ben lungi dal primo oggetto della buona legislazione. Incontrano esse il secondo? l'interesse della persona offesa può giammai esigere la morte del reo? sarebbe uo domandare se il sangue dell'assassino farà circolare la vita nelle vene dell'assassinato; se il ricco, che l'audacia o l'astuzia privò dei suoi tesori li ritroverà nelle ceneri e nell'ossa del ladro; se a piedi di quel patibolo, ove l'infamia strangolò il rapitore ritroverà il padre di

(1) *Istoria di Francia dell' Abbate Velli.*

famiglia l'onore di sua figlia oltraggiata. L'onore e la vita, e le sostanze sono i tre oggetti per cui i delitti possono offendere un particolare; e siccome egli ha l'interesse più grande a prevenir il colpo, così confesso ch'agli o i suoi hanno il più grande interesse a ricercarne la riparaziona. Ma la ragione in che fa consistere questa riparazione ch'è l'oggetto dalle leggi penali? se vi fosse qualcha sciagurato, che non cercasse nella punizione dal reo, che il piacère della vandetta, la natura arrossendo d'avergli data la vita, gli destioerebbe fra dirupi la sua dimora. Il particolare offeso, non può aver altro interesse che di ricuperare o in specie, o in equivalente quanto il reo gli ha rapito. Ciò supposto, qual sarà il caso in cui la morte dello scelerato possa divenir la restituzione propria o equivalente della vita, dell'onore, o della sostanze ch'ei tolse? Parlo della sostanze; ma non è sorprendante che la pena di morte punisca al di d'oggi il furto in Europa, mentre gli antichi lo tolleravano? fù autorizzato in Egitto, incoraggito da Licurgo, onorato nella Colchide, e sino ricompensato anco nel giorno d'oggi sulle coste dell'Affrica.

E non è ancor più sorprendente che per far equilibrio a qualchè pezzo di metallo s'osi metter nella bilancia il sangue dell'uomo? Popoli, che colpestata ballando queste stesse terre, ove i Romani s'occuparono per fare della grandi azioni, prendeteli per modello. Essi si contentarono di toglere dai beni particolari del ladro il doppio, o il quadruplo di ciò che egli aveva rubato. Altre nazioni cercano il loro risarcimento da' suoi parenti e da suoi amici, che sono sanza dubbio degni di qualche gastigo, per non aver prevenuta o arrestata la sua dissolutezza. Fatelo piuttosto come nel

regno di Suida, vostro schiavo, forzatelo a restituirvi in lavoro ciò che vi rubò in salario. Se voi non recuperate la cosa, vi resterà almeno l'equivalente. Ma il suo sangue! Pensate che egli ha comune la sorgente col vostro, e se quest' idea commovente non sospende la vostra avidità, pensate che a dispetto della vostra ingordigia, il carnefice non è alchimista si abile per tramutarvi quel sangue in oro. Egli parimente non può rendere al cittadino offeso, o l'onore o la vita. Nè l'uno nè l'altra potrebbero mai restituirsi in natura, e non abbiamo noi alcun segno, che rappresenti il loro valore. A che serve dunque all'offeso il supplizio dell'offensore, se egli non recupera ne la cosa ne l'equivalente? Qual è quella legge del taglione, che non ha per fondamento che il barbaro piacere della vendetta? L'altre leggi discesero dal cielo. Tisifone fù certo che portò questa sulla terra. Prima di questa, l'uccisore non toglieva che un uomo alla società, per consolarla di questa perdita, la legge del taglione ne tolse due. Mi piacque molto più la maniera semplice e libera con cui i vostri padri punivano l'omicidio. Convinti che il morto non risorge dalla tomba, quando vi discende il suo uccisore, a che prò avrebbero essi troncato la vita di questo? non era più ragionevole che l'oro e l'argento essendo divenuti il segno del cambio di tutti i beni, ne formassero una specie di risarcimento per la famiglia dell'ucciso? Io non eccito la generazione attuale ha rianimare la giurisprudenza delle compensazioni, e a pubblicare una tassa per la gamba, il braccio, l'occhio e la vita d'un cittadino, v'erano in ciò degli inconvenienti lo conosco. So che i nostri danni ed interessi rimpiazzano per molti riguardi ciò che que-

ste leggi evevano di vantaggio. Ma esse a più non s' estendevano, e mi si deve permettere di scusare una legislazione cara all'umanità, poichè essa risparmiava il sangue.

Quali leggi gastigando l' omicidio restituiscono il padre al figlio, o il marito alla sposa? quelle almeno risarcivano l' uno, e l' altro del soccorso che questo padre, e questo marito non poteano più loro prestare. Ecco ciò che può risarcire l' oro. Ecco ciò che non risarcirà mai il sangue dell' assassino. Osservisi inoltre che queste leggi regnavano un tempo in Grecia (1) e governarono i Germani (2). Aggiungerò che pure al dì d' oggi molte nazioni (3) non conoscono altre leggi penali, e convien confessare che esse adempiono il secondo oggetto dei gastighi, e che è l' interesse dei particolari offesi. Adempiono egualmente bene il terzo? forse la loro insufficienza a questo diede l' origine alle pene capitali, e se v'è in queste qualche cosa di rigoroso, il vantaggio della società non lo giustifica.

Io non mi persuaderò giammai. Aver degli uomini è il primo interesse dello Stato. Avere uomini sommessi al buon ordine ed al sistema è il secondo. Con tutto questo in una legislazione, in cui dominano le pene capitali, tutto è sacrificato, e per la polizia ella distrugge la società! Alcuni Filosofi ardirono citarla al loro Tribunale. Essi le chiesero arditamente con qual diritto versava ella

(1) *Omero dipinge nello scudo d' Achille due cittadini che compongono sul soggetto dell' Omicidio — Iliade libro 18.*

(2) *Luitur enim homicidium certo armentorum ac pecorum numero ec. Tacito de mor. Germ.*

(3) *La Giustizia degl' Issuu consiste in alcune emende pecuniarie.*

il sangue degli uomini. Non dico d' adottare i loro raziocinj ma non adempirei all' oggetto del mio discorso se non ne dimostrassi l' analisi. Fanno essi questo dilemma. O le leggi gastigando l' omicidio esercitano il potere, che aveva ricevuto dalla natura il cittadino ucciso, e da lui ad esse fu questo spirando rimesso, o la loro autorità ha l' origine da quel primitivo contratto, che è la base d'ogni governo. Nel primo caso non ricevendo l' uomo dalla natura che il diritto di difendersi (1) le leggi che lo rappresentano non hanno il diritto di togher la vita al suo uccisore. Molto meno lo hanno nel secondo caso. Cosa è infatti questo primitivo contratto? L' atto col quale gli uomini hanno rinunziato ai loro diritti particolari per concentrargli nel pubblico potere. Ma ben si vede che essi non potevano cedere a questo, che ciò ch' essi medesimi possedevano. Ora prima dello stabilimente della società essi non avevano che il diritto d' abbreviare i loro giorni, non già quello di attentare agli altrui. Dunque trasfonder non potevano nè l' uno nè l' altro alla legislazione che istituirono. S' obietta a questi Filosofi che lo scellerato che uccide si sottomette avanti d' esser ucciso egli stesso. Essi replicano costantemente che non avendo sulla sua propria vita alcun diritto, è impossibile ch' egli vi renunzi e lo trasmetta. Egli s'assoggetta ad una pena; ma non sottoscrive alla sua

(1) *Questo risponde al paralogismo del sig. Linguet che comparando il corpo ideale della società ad un essere fisico e sensibile, dice se un ladro mi assale posso legittimamente ucciderlo, così la società uccide un malfattore per non esser uccisa. La prima proposizione è falsa. La natura non dà che il diritto di metter al aggressore fuori di stato di nuocere, non quello di uccidere*

morte. Si oppone loro che il colpevole è tratto al supplizio presso a poco, come si precipita un animale arrabbiato in un fiume per prevenire i suoi morsi. Rispondono che questa ragione sarebbe buona, se altri mezzi non vi fossero per arrestare il corso dei delitti. Ma essendovi altri mezzi per impedirgli di nuocere, per esempio tenendolo chiuso per sempre, allora, essi dicono, la sua morte diviene ingiusta non essendo più necessaria.

La più forte obbiezione che lor si faccia è quella che risalta dall' esempio. Vedete, lor si dice, qual orrore nasca ne' cuori allorchè le grida del reo feriscono l' orecchie, e l' occhio lo mira lottando con la morte tra mezzo il dolore, e l' infamia! Lo spettacolo di una pena più dolce farebbe sì profonda l' impressione negli astanti che i semi di rispetto alle leggi, e l' odio ai disordini germoglierebbero con tanto frutto. Per quanto forte sia l'obbiezione, essi non si persuadono. Convien bene, rispondono, che queste commozioni non abbiano la forza che si decanta, poichè una moltitudine di malfattori coglie precisamente il punto d' una esecuzione per fare il male.

Rimarcano in seguito che una morte che niente ha d' orribile per colui che la soffre, non ha niente di spaventevole per colui che la mira, e che un Chinese, che vede il suo complice correre allegramente al supplizio, cantare, ridere co' suoi amici, e bevere il vino che gli presentano nel cammino (1), non ha da tremere d' una simile sorte.

(1) *Il reo che si vede condannato a morte scaglia talvolta delle ingiurie, de' rimproveri verso quelli che lo hanno condannato, ma va poi al patibolo cantando, e bevendo allegramente il vino che gli viene offerto dà suoi amici, che lo attendono sulle strade per dargli quest' ultima prova d'amicizia. P. Duhald*

Aggiungono non esservi che due sorte d'impressioni capaci di lasciar vestigi sullo spirito umano. Quelle che sono assai vive, e quelle che sono frequenti. Le prime penetrano molto innanzi, ma cedendo ben presto all' elasticità delle fibre del cervello, l' impressione s' altera a poco a poco, ed infine l' immagine si cancella. Le seconde al contrario meno attive nel primo sforzo, lasciano nondimeno delle traccie più durevoli perchè esse agiscono continuamente. Vi sono pochi uomini invero che il supplizio d' uno scellerato non ispaventi, e pochi che non rientrino in se stessi, e non s' affrettino a stringere i nodi, che attaccano la loro anima alla virtù. Ma il maggior numero è di quelli che obbliano il giorno precedente. Al sortir del teatro le lacrime cessano, il vizio riprende il suo solletico, il terrore non si fa sentire che da lontano, il rimorso più non si prova, e la società di nuovo si trova in preda ai medesimi disordini. Se la Filosofia avesse sempre prestato il suo lume alla legge, avrebbe conosciuto che l esempio per operare ha d' uopo di agire di continuo. Un cattivo quarto d' ora passa presto. Così fu la morte di Cartoccio. Questo è il grido dell' incoraggimento di quelli che a lui somigliano.

Coll' idea presente del castigo si vedrebbero ancora cercar di meritarlo, se il dolore invece d'esser circoscritto nello stretto termine d' un quarto d' ora si prolungasse per mesi, anni, e tutta la vita? si crede che l' impressione dell' esempio non avesse maggior forza, se lo scellerato si presentasse ogni giorno egli occhj de' suoi concittadini curvato sotto il peso delle sue catene e del travaglio, portando in fronte l' obbrobrio, chiamando la morte e non trovando che la pena, annunziando ai suoi

simili che la vendetta arriva tosto o tardi al delitto, e che essa aggiunge alla vita maggior peso di quello sia l'alleggerimento che darle potrebbe il delitto? L'esempio, credetemi, produrrebbe allora un effetto ben più sicuro. Si precipitano molti uomini nelle braccia della morte, ma nessuno nel pungente seno della pena. Cesare diceva in senato (1) guardatevi di far morire i complici di Catilina. Voi non li punireste, voi non spaventereste quelli che tentati sono d'imitarli. La morte è il fine de' mali. Ella è l'oggetto de'voti di chi soffre. Se i vostri rei l'avessero posta nel fondo dell'inferno, l'inferno non spaventerebbe più l'empio.

Legislatori troppo severi, volete conoscere apertamente qual'è l'azione delle vostre pene capitali sulla società? consultate i fatti, interrogate l'istoria.

Dal seno di quelle vaste revine, ove i regni e le città, gli usi e le leggi, le generazioni e i secoli dormono l'uno sopra l'altro, l'esperienza, che è sempre l'organo della verità, s'alza, e vi condanna. Strabone mette a piedi del Caucaso nazioni che non conoscevano castigo più rigoroso dell'esilio del colpevole, e de' suoi figli. Contuttociò il delitto non s'accostava a quei popoli tranquilli. All'ombra d'una legge dolce germogliava tra loro l'amor della pace e della virtù, ed intanto i disordini accorrevano in folla tra i Derbiciani loro vicini, che affidando al terrore la cura di sedarli punivano colla morte ogni contravvenzione all'ordine pubblico. Se mai l'Egitto gode di una buona pulizia e conobbe la fecilità, ciò fu sotto il regno di Sabacos, o Sabacon (2) che ne bandì la pena ca-

(1) *Cicerone in Catilina.*

(2) *L'autor dell'origine delle leggi, libro primo, parlando di Sabacos. Si può ben giustamente porre Sabacos nel*

pitale. Il gran Sesostri tinto del sangue delle nazioni, comparì forse con minor fiducia avanti l'essere eterno? potea dirgli come dirgli potava il primo padre degli uomini: Io t'ho rispettato ne tuoi figli; quei giorni che avevi loro numerato, non furono da me abbreviati. Se ve ne furono di quelli, i di cui delitti li rendevano indegni di vivere, seppi costringerli a meritare con utile travaglio l'esistenza, ch'essi avevano ricevuta dalla tua bontà. È una perpetua osservazione degli autori Chinesi, dice Montesquieu (1), che quanto più si accrescavano nel loro impero i supplizj, tanto più era prossima la rivoluzione. Uno dei migliori loro principi (2) così s'esprimeva in un atto pubblico: le leggi severe furono abolite sotto il T. Cheon e sotto il regno di Pang. Vong. Il numero dei rei fu sì piccolo che per lo spazio di quaranta anni le carceri rimasero vuote. L'uso di questi supplizj ricominciò sotto T. Sing. Questi fece stragi orribili, e non diminuì il numero dei delitti. Perì una infinità di gente, nè vi si può pensare senz'orrore e compassione.

Qual lezione nella bocca d'un Sovrano! Mo-

numero dei Legislatori dell'Egitto, Questo Principe nato affabile, e umano abolì la pena di morte, e comando che s'impiegassero i rei ai lavori pubblici, sostenendo che l'Egitto ritrarrebbe maggior profitto e vantaggio da questo genere di supplizio, che da quello ch'era imposto sulla vita; e lo manifestava opportuno a punire, e a reprimere la colpa.

(1) *I supplizj arrestano molte conseguenze del mal generale, ma non correggono il male.*

(2) *L'Imperatore Vou-Ti, quanto Imperatore della quinta dinastia che viveva circa 117 anni avanti G. C. così si esprimeva in una di quelle dichiarazioni ove i Principi della China si fanno un pregio di dar avvisi ai loro Popoli sopra l'arte di rendersi felici. Istoria D. Hardion*

deretori de' popoli, dispensatori delle leggi, non è più questo il voto d'un oscuro cittadino, ma è la riflessione d'un gran monarca, è il grido dell'esperienza.

Qual fu la sorte d'Atene sotto il governo di quel Dracone, che non diede altro scettro alle leggi che la scure d'un carnefice? Da pertutto s'offriva l'apparecchio dei supplizj col fantasma della morte, e da per tutto l'estrema licenza, e lo sfrenato disordine. Venne Solone e tolse alle leggi ciò che avevano d'orribile. Cessò il disordine, nè più vacilla lo Stato. Osservo i medesimi effetti sulle rive del Tevere, e la stessa cagione gli produce.

Roma ebbe pochi delitti a punire, sinchè rispettò la legge Valeria, e Porzia (1) che proibivano alla giustizia di condannare a morte un cittadino. Le sue mura non si riempivano di malfattori che allorquando il Litore stringeva ne' suoi fasci la scure, che Publicola ne avea levata (2).

Rimontiamo al principio. La misura del delitto non è altro che l'interesse di quello che lo commette. Ove cessa il suo bisogno, la sua mano s'arresta. Un delitto inutile non ha solletico, e siccome il bisogno si contenta di poco, egli non suole che delitti leggieri. Ciò che spinge lo scellerato all'eccesso del delitto è bene spesso l'eccesso della pena. Si commette sempre il maggiore, perchè non s'arrischia meno a fare il minore. Così il latrocinio alla strada è comunemente seguito dall'assassinio, perchè il gastigo è eguale per il ladro che

(1) *Portia lex memorabilis Hotomanus in Oratio Cic pro Cajo Rabirio*

La legge Valeriana era più antica, ma conteneva presso a poco lo stesso oggetto.

(2) *Vita di Publicola.*

assassina, è per quello che non assassina, e la speranza di non essere scoperto è assai ineguale ne' due casi. Legge imprudente, esclama un magistrato prudente e sensibile (1); ella espone la vita dei cittadini per garantirne le sostanze; ella obbliga uno scellerato a commettere dei delitti, allorchè uno solo ne meditava. Con patiboli, a scuri dice il Grozio, non s' innalza un riparo all' innocenza. Il Giappone lo prova. Ivi il sangue umano bolle ogni giorno nelle mani del carnefice. Sembra che esso non sgorghi che per rendere la terra più fertile d' empj. All'incontro nella Corea, ove i gastighi non sono severi, ove il solo delitto capitale è il maltrattare il padre, rare volte la società ed il buon ordine sono turbati. Lo furono così sotto il regno brillante e virtuoso di quel Giovanni *Comneno* che non permise alla giustizia d' infliggere alcuna pena corporale.

L' istesso fu in Russia finchè lo scettro d'Elisabbetta ne tenne lontana la pena di morte, e lo è attualmente sotto l' istesso clima, ove Caterina chiudendo a migliaja d' infelici le porte della morte, apre quella della vita ad innumerabili generazioni, che non nasceranno che per benedirla. Ogni Sovrano che vorrà imitarla, è sicuro dell'eterno omaggio de' secoli. Forse si preveda qualche pericolo a bandire intieramente dai tribunali le pene capitali? cosa impedisce almeno il non mettervi degli ostacoli? in Inghilterra niuno è condannato a morte, quando il rè non abbia sottoscritto la sua sentenza.

(1) *Discorso sull' amministrazione della Giustizia Criminale.*

In Inghilterra dove il semplice furto sulle grandi strade non è punito di morte, si assale, si ruba, ma non si assassina.

Alla China tre volte s'esamina il processo, e tre volte si presenta all' Imperatore. Ogni volta che porto gli occhj sul codice penale di certi popoli, mi si presenta quella serie fatale di proscrizioni, che riempì Roma di stragi senza vedere migliore il suo governo. La maggior parte delle nazioni non puniscono con la morte che l' omicidio, e questa fu la sola delle severe leggi di Dracone, che Solone ritenne. Da ciò conosco un legislatore illuminato. Meno impiegato a far scavar fosse che ad appianare il terreno, egli coraggiosamente scancella dal numero dei delitti le azioni che ne ricevono il nome da' pregiudizi e dall' opinione di un paese. Egli non colloca in questo numero che i misfatti per tali riconosciuti da tutte le nazioni. Accrescerne il catalogo non fu sovente che invitare a commetterli.

Un legislatore illuminato s' applica principalmente a formare i costumi; le leggi ad essi non suppliscono; questi tenevano il luogo di quelle tra gli *Isciti* de' quali Giustino fa quest' elogio, che l'ignoranza del male era per essi una guardia ben sicura dell' ordin pubblico, quanto la conoscenza ed il timore delle pene. I Germani, le virtù ed il valore de' quali fecero stupire lo stesso Germanico, non avevano altra legislazione, e solo punivano di morte la viltà ed il tradimento. I viaggiatori conoscono (dice il cavalier di Jancurt) in Pollonia che i buoni costumi vagliono più delle leggi. La quantità de' boschi, la lontananza dell' abitazioni, il costume di viaggiar di notte come di giorno, l' indolenza de' *Starosti* nella sicurezza delle strade, tutto favorisce il latrocinio, e l'assassinio. Eppure dieci anni appena ne danno un esempio. Un legislatore illuminato s' occupa meno ad infligger pene che a

prevenir l'oggetto. Pochi disordini deve punire, s'egli bandisce l'ozio che n'è l'origine. Amasi obbligava ciascuno de' suoi sudditi di dichiarare ogni anno al governatore della sua provincia il suo nome, la sua professione, e d'onde ritraeva la sua sussistenza. Colui che non sodisfaceva alla legge, o faceva una falsa dichiarazione, o dimostrar non poteva di ritrarre la sua sussistenza da mezzi onesti, era punito di morte. L'Areopago più umano l'obbligava al lavoro, e l'Inghilterra lo fa passare nelle sue colonie. Un legislatore illuminato rende la virtù più attraente che il vizio spaventevole (1). Il timore del gastigo non può che allontaner dal male. La speranza della ricompensa conduce al bene. Questa darebbe un anima a chi non l'avesse.

A qual segno non giungerebbe il coraggio degli avventurieri seguaci di Romolo alla vista delle corone Ossidionali, e Civiche! Poche foglie di quercia e poc'erba fecero gli Eroi. I gastighi non avrebbero fatti che dei schiavi. Gastighi! Qual vergogna che essi abbiano sopra di noi più potere che le voci della coscienza e lo sguardo dell'essere degli esseri! Dirò qual che penso. Le vostre leggi penali non sono debitrici forse di ciò che hanno d'odioso, che al vizio della nostra educazione. Convien ben dire che il legislatore s'armi contro l'uomo adulto della scure o della spada, poichè gli istitutori della nostra fanciullezza non la dirigono che con la sfer-

(1) *E' veramente da stupire che l'uomo essendo egualmente sensibile alla speranza, ed al timore, alla lusinga della ricompensa, ed alla paura del gastigo, la legge abbia preferito il condotto per la più scabrosa delle due strade. Perchè sì scarsi i premi alle buone azioni, e sì gran castighi alle cattive? Se tu vuoi far crescere il merito, semina le ricompense.*

za e con la verga. Essi avviliscono l'anima storpiando il corpo. Le nostre scuole, alle quali dovrebbe sempre presiedere un Magistrato, risuonano di gemiti, o se vi regna il silenzio, egli è quello dello spavento. La severità vi risveglia la diligenza, la minaccia induce all' opera, ed il castigo diviene l' apostolo della virtù. Ecco ciò che rende in seguito i supplizi necessarii. Come condurre diversamente che col timore della ruota chi è avvezzo dall' infanzia a non agire che col timore della sferza?

Una riforma alla nostra maniera d' educare i fanciulli sarebbe la miglior base delle nostre leggi penali. Esse forse sarebbero inutili. Ma finalmente è necessario di formare un argine all' interesse generale contro la furia dell' interesse particolare. Oh! voi che costruite questa barriera, diffidatevi di quello zelo, che riscalda sì facilmente una bell' anima contro il delitto. Perseguitando l'iniquità (1) non offendete la natura. Siate penetrati di questa gran verità, che la società non ha diritto di castigare uno de' suoi membri che in quanto abbia fatto alla società qualche offesa, e che nella riparazione di quest' offesa deve consistere principalmente la pena, e che il togliere la vita ad un uomo niente risarcisce; se il colpevole non è tale che per aver fatto del male, voi il punirete meglio, e meglio vendicherete la società obbligandolo a far del bene.

(1) *Scriveva il Vescovo d' Ippona al Co. Marcellino. Imple, christiane Judex, pii patris officium. Sic succensne iniquitati, ut consulere humanitati memineris. Nec in peccatorum atrocitatibus exerceas, ulciscendi adhibeas voluntatem, et caus. 23. Con piacere trascrivo quest' espressioni di un grande, e santo Vescovo. Esse mostrano, che la religione, e la natura sollecitano l' abolizione delle pene capitali.*

Qualunque sia questo bene, egli risarcirà sempre il danno causato. A che servir possono quegli schifi avanzi, che la carità va a staccare dal patibolo? Il sig. Maupertuis impiaga il supplizio dei rei a perfezionar l'arte che conserva la nostra vita. Vuole che sopra l'uno si faccia la prova dei diversi generi di veleno; che all'altro si levi alcune di quelle parti riputate essenziali all'economia animale; e ad un terzo si cerchi nel cervello quei legami delicati che uniscono l'anima col corpo. Vuole in seguito che la vita, e la libertà siano il premio dell'operazione sostenuta con coraggio e fatta con successo. Quest'idea può esser buona. Non vorrei pertanto che trasformassero in patiboli i nostri anfiteatri di Chirurgia, ed in carnefici i ministri della salute.

Dall'altra parte questa prova necessariamente eseguita lontano da ogni sguardo qual terrore spargerebbe nella moltitudine? Se tolgo un reo alla morte, voglio che la sua vita sia utile (1). Roma li precipitava in quelle cave profonde formate dall'avarizia, d'onde la terra vide con orrore sortire i delitti ed il metallo. Essa li obbligava di trar per lo Stato quell'oro che essi avevano per loro cercato tra il disordine ed i misfatti. Così Tantalo ardente di sete in mezzo all'acque, vendeva nell'Inferno la sobrietà insultata. I Siciliani destinavano i loro rei al lavoro delle pietre. I Portoghesi li impiegavano nelle scoperte, che per noi apportarono più vasti confini al mondo. La Russia ne popola i suoi deserti, l'Inghilterra le sue colonie.

(1) *L'esperimento dell'estrazione della pietra fatta sopra un reo sotto il regno di Luigi XI. ha chiuso ai posteri una via delle più frequentate al dolore, ed alla morte. Parla la stessa esperienza in favore.*

La Germania gli impiega a strascinar le sue carrette, o galere da terra, e gli Affricani li cambiano con mercanzia. Saremo noi i soli a toglier loro la vita in pubblico e ad esporli ad infettar le pubbliche strade? Per me, se innalzato fossi al nobile uffizio di legislatore, nè richiamar potendo il buon' ordine, o per brama della ricompensa o per quella de' buoni costumi, dovessi comporre un codice criminale, comincerei dal penetrar avanti nel cuor umano. Ivi cercherei di scoprir fra la detta sua organizzazione quali sieno quelle che imprimono all' anima maggior energia e maggior attività, ed avendole una volta scoperte, vi attaccherei come a punto fisso il primo anello delle mie leggi. O m' inganno d' assai, o il timor dell' obbrobrio è il punto che io cerco. Osservo in fatti che la lode men ci piace, che il dispregio ci offende, che molti veggono senza scuotersi crollar l' edifizio della loro fortuna, che un gran numero mira imperturbabilmente il sepolcro, e mira senza impallidire le catene, purchè non sia l' infamia che le presenti.

Ma qual uomo resiste alla vergogna ed all' avvilimento? con pari ardore con cui il giapponese si squarcia il ventre per non divenire la vittima, l' inglese all' altra estremità della terra li previene col veleno o colla pistola. Scorrete tutti i paesi, consultate tutti i governi, non ve n' è alcuno in cui l' obbrobrio non getti la natura in strane convulsioni. Questa scoperta è un raggio di luce per il legislatore. Questa è la nuvoletta che l' attento piloto vede formarsi all' orizzonte. Poni sul timore un braccio rigoroso. Tai vele son presso a gonfiarsi, il vento è vicino a condurre in porto la tua nave. Sì, poichè è di fatto.

L'ignominia che opprime l'uomo, e porta il timore in tutto il suo essere, non ha bisogno che di raccogliere ciò che ella ha di più orrido e con questo perseguitare il delitto. Lo prometto. Il legislatore lo vedrà fuggire d'innanzi a lui, come la mobil sabbia al soffio degli aquiloni. Ne do un esempio.

Perchè il numero dei disertori sì considerabile tra di noi era sì scarso nell'antiche repubbliche? perchè col timore del disordine elle tenevano i soldati alle loro insegne, e non col timor della morte. Atene escludeva un disertore dalle assemblee del popolo, e gli chiudeva le porte de'tempj. I tribunali lo condannavano a comparire in pubblico con abiti da donna. In Roma gli vendevano come schiavi: in altri luoghi veniva loro tagliato il naso e l'orecchie. E' certo, come dice l'immortal Montesquieu, che per un soldato accostumato a disprezzarla, la morte è una pena più leggiera. Non deve dunque sorprendere ch'essa faccia poco effetto; anzi non ne fa alcuno, che in quanto all'obbrobrio le comunica la sua azione. Toghete l'infamia al patibolo niuno temerà di salirlo. Forse la maggior parte si crederà onorata di perire per una di quelle cagioni che nobilita la pubblica opinione. Lungi dunque dal diminuire la forza di questa gran molla niente obbiettasi per accrescere la sua elasticità. Che non puote il timore del disonore! Esso induce quella donzella, che un istante di debolezza rese madre, a sacrificar la natura. La freni dunque il timor d'un disonore più grande. Le leggi non sanno che strascinar alla morte, vi condannano questa infelice. Non sarebbe ella assai più punita, se per un certo numero di giorni si esponesse nel mezzo alle nostre pubbliche piazze caricata di tutto il peso

della pubblica esecuzione, tenendo strettamente abbracciato il cadavere che ella privò di vita, la bocca appressata sulle livide labbra, sforzata di respirare l' odore infetto e di pascere i suoi sguardi dello spettacolo il più crudele, che possa offrirsi ad una madre. Gli Egizj non avevano altro supplizio per i padri che uccidevano i loro figli. La morte senza dubbio sarebbe stata per loro più dolce, ma lo stato avrebbe avuto un uomo di meno. Dopo la perdita dell' onore, la più spaventevole è quella della libertà!

L' uomo sensibile e fiero, che si crede nato per comandare al mondo, ama meglio non essere, che vivere per portare le catene. Erode presso i Giudei, presso noi le leggi Salica e Ripuaria, avevano conosciuto il segreto del poter coattivo. Il primo faceva vendere fuori del suo regno il reo di furto con frattura. Le seconde dichiaravano schiavo della famiglia del defunto l' uccisor che non pagava il compenso fissato. Felice umanità, se le catene della schiavitù non fossero giammai state formate che dalla giustizia e dalla legge! Ma che! intanto che nei deserti la tigre rispetta il suo simile, l' uomo sulle rive del Senegal traffica del suo simile? vascelli si riempiono di questa strana mercanzia, e vanno a spargerla come un vile concime sulle campagne dell' America? Oh miei concittadini! Se lo zucchero, il cacao, il caffè non possono maturarsi che due-mila leghe da voi lontano, e venir poi a saocciare la frugalità dalle vostre famiglie, che nutriti e gonfi d' umana sostanza, aprite le vostre prigioni trasportate di là dai mari quei malfattori, che per l' abuso della loro libertà hanno meritato, la schiavitù, l' umanità saprà rasciugare le loro lacrime e v' applaudirà la ragione. La difficoltà di ve-

gliar su di essi non vi trattenga. Vi costerà meno a custodirli che i vostri negri; perchè questi non tenteranno mai di scuoter il vostro giogo, come quelli, riflettendo su i loro diritti, sulla vostra ingiustizia. La cognizione dei vostri delitti, ed una pena ben dovuta gli piegherà facilmente al vostro servigio. Se abbisognasse de' stremi rimedj per contenerli, la legge v'indica la mutilazione. Gli Egizj giudicavano questo supplizio maggior della morte, perchè il sentimento del dolore si propaga per un tempo maggiore, e l' impiegavano a preferenza come men funesto alla società. Essi toglievano le due mani ai monetarj falsi, e falsificatori di caratteri di pesi e di misure. In ciò io non gl' imiterei. Che far d' un uomo che non ha braccia; ma ad esempio loro punirei le violazioni e la rapina con un taglio che rende l' esistenza peggio di niente. Come essi strappando la lingua al traditor che rivela il secreto dello Stato, sarebbe a mio parere conciliare abbastanza l' interesse della legge, e quello dell' umanità. Proviamo un altro mezzo ancora per conciliare questi due grandi interessi.

Immaginiamo un castigo col quale la società sia egualmente al coperto dagli eccessi della scelleraggine che la disturba, e dei trasporti dello zelo che la vendica. L' esperienza ci dimostra che l'ozio fa lo scellerato. Nel suo seno si concepiscono i misfatti. Vi sono degli uomini avidi di beni altrui per non essere inclinati a procurarseglі col loro travaglio. È loro più molesta l' idea della fatica che il timor del castigo. L' esperienza ci insegna in seguito che nulla vi è più proprio ad infonder timore in un anima, che l' immagine dell' obbrobrio e del disordine.

Dunque spaventar conviene il delitto con ciò che la vergogna e la fatica hanno di più orribile. Nel mio piano sarebbero sempre tra ferri i piedi del reo, perchè non mi fuggisse. Le sue braccia non resterebbero libere che per divenir lo strumento della pena. Sulle sue guancia sarebbero impressi a segni indelebili i caratteri distintivi della colpa. Per questa via non potrebbe ingannare la mia vigilanza. Gli sarebbe impossibile di nascondersi ai suoi simili, e se a dividere andasse l'asilo coll'orso e col lupo, non avrei da temerlo. Con questo mezzo egli spargerebbe di continuo dinanzi a lui l'orror dei delitti ed il rispetto per le leggi. Sarebbe pure facile di rendere questa impressione più efficace: Sceglierei perciò quei giorni di solennità e di riposo, in cui la tranquillità, il vino, l'allegria ristorano il coltivatore e l'artigiano, e di questi io ne farei per la vittima della pubblica vendetta giorni d'afflizione e d'ignominia. La collocherei alle porte de' tempj dal Dio di giustizia: ivi colla faccia lorda di quegli obbrobriosi caratteri impressi dalla man del carnefice, legati ad un palo guarnito di punta di ferro con pesanti catene, esposti al caldo dell'estate ed al gelo dall'inverno, accitando l'indignazione degli uomini e la rabbia degli animali, mostrati con orrore come bestie feroci, caricati di maladizioni, che loro procaccierebbe l'idea sempre presente dei loro delitti, bevando a sorso a sorso la vista di tutti il calice della vergogna e del dolore, ecciterebbero ben meglio l'amore per la virtù, che lo spettacolo de' nostri patiboli e delle nostre ruote. E negli altri giorni? non nascerebbe per essi il sole che per far loro provare in lavori penosi un nuovo genere di supplizio. Le opere pubbliche, i molini, le fontane, le saline, le pietraje diverrebbero

tanti generi di pena. Coll' ebbidire al dovere, che m' ordina di punirli, avrei la sodisfazione di risparmiare quella moltitudine di lavoranti, che noi impieghiamo, e che l' eccesso della fatica o la corruzione dell' aria rapiscono alla società. Ma chi compiangerebbe il reo, allorchè andasse a cavare sale, i marmi, i metalli nel fondo di quelle cave, di cui l'occhio spaventato non osa misurare la profondità? Chi lo compiangerebbe allorchè lo sforzassi a lavar co' suoi sudori quelle strade, ch' egli infestava co' suoi assassinj? S alza un gemito universale nel mezzo delle campagne. Perchè quell' aratro non compie l'incominciato solco? perchè è guidato dalle deboli mani d' un contadino che può appena sostenerlo? Vedo la moglie piangente correr dietro al suo sposo, che la forza toglie al lavoro, ma lungi d' essere ammollito dal suo pianto, il soldato divenuto più crudele, strascina entrambi sopra una pubblica strada togliendo così alle campagne quelle braccia, di cui esse abbisognano. Qual cuore non ne sarebbe commosso? Qual buon cittadino non desiderò la soppressione di tali angarie? Questo sospirato momento non è lontano. Adoprate i rei alla costruzione e adattazione delle strade, e così allontanerete il flagello delle campagne, e ricondurrete ne villaggi l' allegria, e la fertilità. Le strade anzi saranno migliori. L' opera del villano, che non è continua, dev' essere estremamente ineguale, ed anco difettosa, poichè la buona o cattiva adattazione non ha premio, nè pena. Dall altra parte perchè obbligarlo al lavoro come l' obbligherebbe un reo, sopra del quale i suoi delitti ne danno il diritto? Osservate nelle pianure di Menfi quelle piramidi che fermano il viaggiatore attonito, e lo persuadono che i figli della terra hanno realmente tentato di ascendere al cielo.

Osservate quei laghi immensi che difendevano, un popolo Agricoltore dai capricci del suo fiume. Osservate quei sepolcri ove più che sul loro trono scorgevasi la grandezza dei Faraoni! L'immaginazione attonita dubita se di tali prodigi è debitore l'Egitto a' suoi abitanti, o a' suoi numi! Essi si fecero sotto gli ordini della giustizia da braccia che il travaglio purifica dalle macchie del delitto. Simili istromenti sono a nostra disposizione; perchè non gli impieghiamo? l' attaccamento ai vecchi usi vede da per tutto degli ostacoli ai nuovi. Io mi aspetto di sentire esagerare la difficoltà di custodire e di render docile una turba di rei. Ma l' imbarazzo di custodire un uomo sarà una ragione per ucciderlo? Tal difficoltà si era resa forse insuperabile ai popoli di cui vi ho parlato? Propongo un idea.

Racconta Erodoto che gli Egizj che furono i maestri delle nazioni, avevano un costume singolare per i cadaveri abbandonati. La città vicina era obbligata d' imbalsamarli con grande spesa e far loro celebrare magnifiche esequie. Gl' impegnavano così col mezzo del gran mobile dell' onore a mantenere la sicurezza sul loro territorio.

Ciò che io voglio tende allo stesso oggetto e non è di tanta spesa. Incaricherei la comunità, nei confini della quale si fosse commesso il delitto dell' esecuzione della pena sul reo. Il Capo di quell' anno mi risponderebbe, personalmente e se la signoria del luogo non potesse soccombere alla spesa del vitto e della custodia la dividerei sul corpo degli abitanti. L' esenzione della fazion personale sarebbe per loro un abbondante risarcimento. Sarebbe facile senza dubbio l' immaginar mezzi più semplici e migliori per l' esecuzione dei ga-

sughi che ho indicati, e sarebbe egualmente facile di supplir meglio alle pene capitali, che prescrivo. Un Accademia che proponesse per soggetto d'eloquenza la miglior maniera per rimpiazzar la pena di morte, meriterebbe avere el concorso tutti gli uomini che sanno sentire e pensare.

Possano quest'uomini, che il genio accende del suo fuoco, rivolgere a questa parte i loro sguardi! Io non invidierò loro la gloria di difendere con esito più felice la causa dell' umanità. Chi desidera sinceramente il bene, non è geloso d'esser solo a farlo. Per me sarò contento e ricompensato, se pria che l'orgelo della morte m'apra sotto ai piedi la tomba, potrò veder liberata la nostra legislazione dalla tirannia delle pene capitali.

Oh Dio! gettati come alla cieca in mezzo allo spazio, noi non occupiamo che alcuni momenti dell'eternità. Jeri non eravamo veduti, domani saremo ricercati, e quando le passioni, le malattie, il lusso, l'indigenza, e la perfidia gareggiano tra loro per toglierci una esistenza di pochi istanti, la spada della giustizia ancora s'alzerà per abbreviarli? Custodirà dunque il pastore il suo gregge divorandone una parte? Guai a *me*, se pretendessi censurare la severità di cui si gloriano i ministri delle nostre leggi criminali! Confesso che queste leggi che non sono opera loro, sono un deposito affidato alle loro mani da un autorità superiore, che essi non possono alterare senza colpa; che il loro merito è di fare eseguire la legge, come il nostro dovere è l'obbedirla, e che il rendersi meno rigidi nella ricerca e nella punizione del delitto sarebbe per loro una prevaricazione. Lo confesso, e con tutto il cuore lo ripeto, terminando colla protesta, che in pari circo-

stanze pubblicò un magistrato (1) degno veramente d'esser chiamato il tribuno del genere umano; lo dichiaro agli uomini timidi, superstiziosi, adoratori d'ogni uso antico, lo dichiaro agli uomini violenti, che pongono il capo della giustizia in una nube, nè lasciano veder che le braccia; lo dichiaro a tutti: sino a che sussisteranno le nostre leggi criminali, non cesserò mai di rispettarle come cittadino, ed impiegherò tutta la mia opera a farle rispettare come magistrato; ma come amico dell'umanità ne bramerò sollecitamente la riforma.

(1) *Discorso sull'amministrazione della giustizia criminale.*

FINE DEL TOMO PRIMO

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE
NEL PRESENTE VOLUME